

BIRRA ITALIANA GUIDA EXPORT

AssoBirra, Associazione degli Industriali della Birra e del Malto, riunisce le principali aziende che producono e commercializzano birra e malto in Italia. Aderisce a Confindustria, Federalimentare, BoE (The Brewers of Europe), Euromalt, EBC (European Brewery Convention).

AssoBirra svolge funzioni istituzionali, di sviluppo tecnologico e di promozione della cultura, della conoscenza e del consumo responsabile della birra. Questa missione si concretizza attraverso la realizzazione di studi e ricerche per la qualità e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi e la promozione di campagne di comunicazione, mirate ad una maggiore conoscenza del prodotto birra e all'affermazione di una cultura di consumo consapevole delle bevande alcoliche.

Indice

Prefazione	3
Introduzione	5
Parte prima	
— Le informazioni necessarie allo sviluppo dell'esportazione	9
- Listino prezzi	10
- Accisa	10
- IVA	10
- Incoterms	10
- Etichettatura	12
— Documentazione doganale di uscita della merce (a cura di EasyFrontier)	15
Documenti sanitari e certificati di analisi	33
— Proprietà industriale (a cura dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi UIBM)	35
— Pagamenti internazionali (a cura del Banco Popolare)	41
— Con SACE, il Made in Italy non si ferma mai (a cura di SACE)	49
Parte seconda	
— Raccolta delle documentazioni necessarie per l'esportazione della birra (a cura dell'Agenzia ICE)	61
Conclusioni	217
Contatti	219
Allegati (a cura di The Brewers of Europe)	221

Prefazione

AssoBirra sostiene da sempre che la birra italiana è una ricchezza per l'Italia. Che consolida la sua immagine all'estero, grazie a un prodotto che non ha nulla da invidiare a quello degli altri Paesi a grande tradizione birraria. Che dà vita a una filiera in cui lavorano in tutto circa 140 mila persone e da cui ogni anno lo Stato ricava entrate complessive per più di 4 miliardi di euro. Che continua ad investire con risultati di eccellenza per quanto riguarda innovazione, qualità di prodotto e di processo, sostenibilità ambientale.

Sono affermazioni che sottoscriviamo ad una ad una anche oggi, ma soltanto se ad esse facciamo seguire un grande "per ora", nella versione più ottimistica, oppure se le volgiamo al passato, in quella più pessimistica. Perché oggi la filiera della birra è in sofferenza, per colpa non solo della più grave crisi economica che abbia colpito l'Italia negli ultimi settant'anni, ma anche - anzi soprattutto - a causa di un carico fiscale che ha raggiunto nel nostro Paese un livello di pesantezza e di discriminazione senza paragoni sia all'interno sia nel confronto con gli altri Paesi UE.

Purtroppo - come indicano i dati di settore pubblicati nell'Annual Report 2014, e ancora di più quelli relativi al primo semestre 2015 - i fatti stanno dimostrando la fondatezza di quanto denunciavamo. L'anno scorso l'occupazione complessiva nel settore si è fermata, e anche il boom dei micro birrifici, che negli ultimi anni aveva creato imprenditoria, soprattutto giovanile, e migliaia di posti di lavoro, sta fortemente rallentando. I consumi di birra ristagnano in termini quantitativi (con 29,2 litri annui pro capite rimaniamo all'ultimo posto della classifica UE) e si spostano verso i prodotti a minor prezzo, con conseguente minore redditività per i produttori schiacciati, anche, da una fortissima pressione promozionale (44% contro il 28,5% medio dei prodotti di largo consumo).

L'Annual Report 2014, nonostante confermi la mancata crescita dei consumi interni a causa dell'eccessiva pressione fiscale, osserva come la produzione nazionale sia in lieve aumento trainata dalla lenta, ma costante, crescita delle esportazioni.

Il saldo commerciale export-import di birra rimane però pesantemente negativo (il nostro export corrisponde circa ad un terzo delle importazioni), poiché l'eccessiva pressione fiscale sposta i consumi interni verso prodotti a basso prezzo attirando le importazioni da altri Paesi comunitari i quali, grazie al principio del mutuo riconoscimento, hanno vantaggi competitivi in termini di pressione fiscale ridotta rispetto ai prodotti nazionali. Tali fattori mettono a rischio la competitività delle aziende e la crescita della filiera italiana, limitando la capacità delle nostre imprese di penetrare i mercati internazionali e favorendo le importazioni. A queste condizioni è arduo il raggiungimento di un saldo delle partite correnti positivo o in pareggio. Tali elementi ostacolano la crescita dimensionale dei tanti micro birrifici nati di recente e scoraggiano gli investimenti delle grandi aziende nel nostro Paese.

Per sostenere l'espansione della birra italiana nei mercati internazionali, AssoBirra ha dunque chiesto l'importante collaborazione di partner esperti nelle tematiche dell'internazionalizzazione quali: l'Agenzia I.C.E.,

la SACE, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il Brewers of Europe, il Banco Popolare, il Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra e gli esperti in materia doganale di Easy Frontier. Questi partner hanno contribuito alla realizzazione della presente Guida, che è stata curata dal Dott. Carlo Schizzerotto.

La filiera italiana della birra dunque, consapevole dell'attuale situazione del Paese e dei suoi conti pubblici, ha seri motivi, basati su concrete evidenze, per chiedere al Governo una riduzione della pressione fiscale sulla birra. Un intervento strutturale, che tocchi tutta la filiera, basato su importi e tempistiche certe e ragionevoli. Di fronte alla riduzione delle accise siamo pronti a fare la nostra parte: a generare nuova occupazione, a far nascere nuove aziende, a ritornare ad investire nel Paese e a far crescere l'export e la vocazione internazionale delle nostre imprese.

Meno tasse sulla birra sono la scelta giusta per sostenere una filiera importante dell'agroalimentare italiano ma, anche, per aiutare l'Italia a ripartire.

Franco Thedy
Delegato della Presidenza AssoBirra
per le tematiche internazionali

Introduzione

L'internazionalizzazione di un settore è un processo lungo e complesso, irto di difficoltà di ogni sorta. I passaggi che portano all'avvio del processo sono molteplici: eventi fieristici, promozione estera, sostegno tecnico e legale, ecc.

AssoBirra, riunendo e rappresentando non solo i grandi produttori, ma anche le realtà piccole e medie, supporta questo processo.

Spesso le aziende, specie quelle più piccole e con meno risorse a disposizione, hanno difficoltà nel reperire le informazioni necessarie all'esportazione o non conoscono gli strumenti a disposizione dell'esportatore e le criticità dei mercati che via via vanno approcciando.

Il senso di questa Guida, a cura del Dott. Carlo Schizzerotto, è quello di sostenere il processo d'internazionalizzazione del settore della birra italiana e delle aziende interpreti dello stesso.

Per la realizzazione di questa pubblicazione sono state coinvolte le strutture che possono supportare efficacemente l'internazionalizzazione e l'esportazione: l'Agenzia I.C.E. e la sua rete di uffici in tutti i Paesi del mondo; l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) per la tutela della proprietà industriale; il Banco Popolare per i pagamenti internazionali; SACE per l'assicurazione del credito internazionale; Easy Frontier per le pratiche doganali; il Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra (C.E.R.B.) per quanto riguarda le analisi per l'export; il Brewers of Europe per conoscere i livelli delle accise e dell'IVA nei vari Paesi comunitari; l'Avv. Alessandro Artom per la supervisione degli aspetti tecnici e legali degli argomenti trattati.

La Guida si divide in due parti: la prima affronta temi più generali e la seconda approfondisce i singoli mercati. Nella prima parte si analizzano: la creazione di un listino prezzi per l'estero; le accise; l'IVA; le condizioni di resa internazionali (Incoterms); le pratiche doganali in uscita della merce per il territorio comunitario e per l'uscita dalla UE; l'etichettatura comunitaria ed extra-comunitaria; i pagamenti internazionali; le assicurazioni sul credito estero; la protezione di marchi, modelli e brevetti. Si affronta inoltre la questione delle analisi fitosanitarie e si analizzano i principali documenti necessari all'export.

Nella seconda parte, a cura dell'Agenzia ICE, viene analizzata la documentazione richiesta da ciascun Paese del mondo per l'ingresso della merce nei propri confini. Questo lavoro è stato possibile grazie ai singoli Uffici ICE dislocati nel mondo ed il coordinamento dell'Ufficio centrale di Roma.

Alla fine della Guida è stata inserita la lista dei contatti dei partner intervenuti per la realizzazione della stessa. Questa costituisce un ulteriore strumento a disposizione dell'azienda che necessita di un supporto più specifico per la propria attività di internazionalizzazione.

Filippo Terzaghi
Direttore AssoBirra

Parte prima



Le informazioni necessarie allo sviluppo dell'esportazione

Volendo avviare un processo di internazionalizzazione, ogni azienda dovrebbe dotarsi delle informazioni necessarie allo sviluppo di tale processo.

In questa Guida cercheremo di focalizzare la nostra attenzione sulla prima fase di internazionalizzazione d'impresa, ovvero l'esportazione.

L'esportazione permette di allargare il mercato dell'azienda, di diversificare il rischio commerciale e, se ben pilotata, di garantire un flusso economico per l'azienda.

Per approcciare l'esportazione bisognerà in primo luogo raccogliere una serie di informazioni che, per comodità, definiremo INTERNE ed ESTERNE all'azienda.

Per quanto riguarda le informazioni INTERNE, l'azienda dovrà sottoporsi ad un attento esame di coscienza, individuando i propri punti deboli, i propri elementi di forza; dovrà in particolar modo analizzare la quantità di merce che potrebbe produrre per i mercati esteri, la *shelf-life* o durata dei suoi prodotti, la diversificazione degli stessi. Pertanto, se un prodotto dovesse avere una *shelf-life* di 3 mesi dal momento della produzione e volessi mandarlo in Giappone, dovrà necessariamente pensare ad un trasporto aereo con costi conseguenti, poiché tra pratiche e viaggio si perderebbe circa la metà del tempo a disposizione prima di poterlo consegnare al distributore perché cominci a fare il proprio lavoro.

Una volta svolta l'analisi INTERNA dell'azienda, si passerà alla raccolta delle informazioni ESTERNE, ovvero la scelta del Paese target delle azioni e degli investimenti necessari per penetrare il mercato, le strategie di penetrazione, promozione e stabilizzazione dello stesso. Una volta scelto il Paese bisognerà analizzarlo: complicazioni burocratiche, politiche, legislative, distanza, livello dei prezzi ed altri elementi ancora dovranno definire lo scenario in cui l'azienda esportatrice dovrà muoversi.

Date queste informazioni, l'azienda potrà PREPARARSI ad esportare. Dovrà quindi redigere i cataloghi in lingua, preparare il proprio listino prezzi per l'estero, studiare la documentazione necessaria da produrre per fare uscire la propria merce dal Paese di produzione per far fronte ad un eventuale ordinativo. Dovrà preparare tutte le analisi, documentazioni, etichette per permettere al prodotto di entrare nel Paese di destino. Dovrà preparare insomma la propria struttura a fare fronte ad un eventuale ordinativo dal mercato prescelto.

Una volta scelto il Paese e preparata la struttura dovrà individuare il modo ed il momento giusti per presentarsi, individuando i potenziali clienti e scegliendo il modo per raggiungerli.

Questo sarebbe il modo corretto di sviluppare scientemente l'export aziendale.

Tuttavia molto più spesso capita, in occasione di fiere, eventi, manifestazioni, per contatto diretto o per passaparola, di entrare in contatto con operatori di mercati esteri senza avere alcuna informazione e senza essere pronti ad esportare.

Per questo nasce la Guida, per aiutare l'azienda ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili per poter decidere come e se far fronte ad un ordinativo eventuale da un Paese estero.

Listino prezzi

Il listino prezzi per l'export della birra dovrà necessariamente essere distinto da quello nazionale e contenere ulteriori informazioni.

Il motivo è di molteplice natura, legata alle ACCISE, all'IVA e alle CONDIZIONI DI RESA (INCOTERMS).

Accisa

L'accisa è un'imposta sulla fabbricazione e vendita di beni di consumo. È un tributo applicato a specifiche tipologie di prodotti, legato alla quantità e non al prezzo, ed influenza il costo del prodotto. Tale tassa tuttavia deve essere pagata nel Paese di immissione al consumo; quindi, in caso di esportazione, non sarà il produttore a doverla pagare, ma l'importatore rispetto alle aliquote stabilite nel Paese di immissione al consumo. Tale principio vale tanto per i Paesi membri della UE quanto per i Paesi extra-UE.

Alle pagg. 222-276 le accise sulle bevande alcoliche in vigore al 1° luglio 2015 nei Paesi UE.

IVA

L'IVA è un'imposta sul valore aggiunto di ogni fase di trasformazione e scambio di beni e servizi. Esiste in 63 Paesi pur cambiando nome e valore. Tale tassa deve essere pagata nel Paese di immissione al consumo. A pagg. 267-268 l'IVA in vigore al 1° luglio 2015 nei Paesi UE.

Incoterms

"Incoterms", contrazione di "International Commercial Terms", è la serie di termini utilizzati per importazione ed esportazione, valida in tutto il mondo, che definisce in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione all'altra.

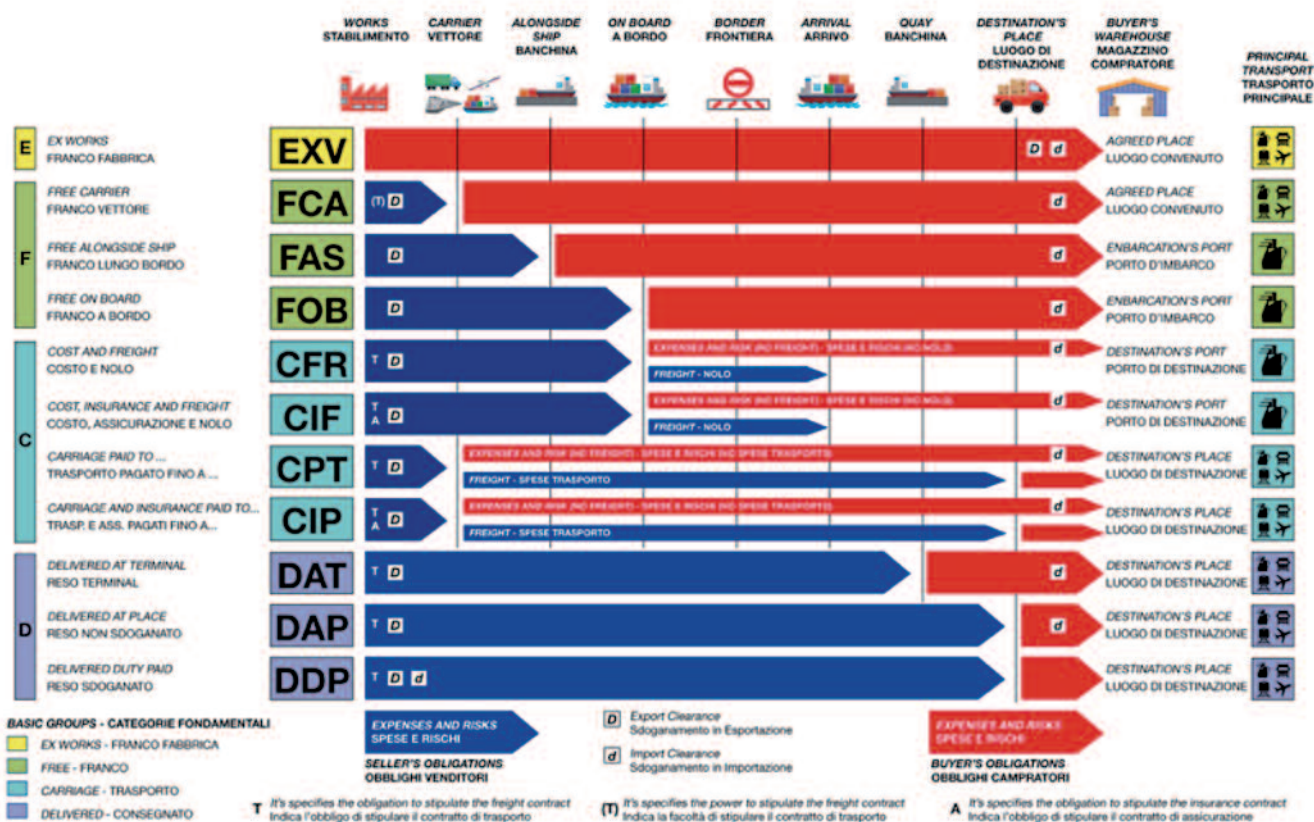
Tali condizioni sono definite dalla Camera di Commercio Internazionale (<http://www.iccwbo.org/>).

La CCI creò il primo elenco ufficiale nel 2000 suddividendo i termini in 4 gruppi: E per la partenza, F per trasporto non pagato, C per trasporto pagato in partenza, D per l'arrivo. I più noti sono EXW, FOB, CIF, DDP.

Nel 2010 la CCI ha sottoposto l'elenco a revisione, riducendo la divisione dei termini a due soli gruppi invece che quattro, ora utilizzabili in base al mezzo di trasporto impiegato. Quindi le rese FAS, FOB, CFR e CIF sono destinate esclusivamente al trasporto marittimo, mentre le restanti sono destinate a qualsiasi altro tipo di trasporto. Altre modifiche, frutto della revisione del 2010, sono legate all'abolizione di alcune sigle e alla creazione di altre due.

Incoterms® 2010

by the International Chamber of Commerce (ICC)



Tutte le sigle con le relative condizioni di resa si trovano in <http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/>.

L'Incoterm utilizzato stabilisce chi deve sopportare i costi, quali deve sopportare e, importante, il passaggio delle responsabilità.

Date queste informazioni, dovendo creare il mio listino prezzi, dovrò fornire tutte le informazioni necessarie al potenziale cliente, quindi: codice prodotto, nome del prodotto, descrizione prodotto, unità del prodotto e unità di prodotto per cartone, *shelf-life*, condizione di resa e prezzo.

Il prezzo, date le premesse, dovrà essere riportato al netto dell'accisa e dell'IVA.

La condizione di resa, non sapendo dove debba andare il prodotto, se l'importatore voglia una spedizione diretta o preferisca fare *groupage* presso una piattaforma logistica, ovvero altre informazioni che non sono in possesso dell'azienda ad un primo approccio, dovrà necessariamente essere EXW, ovvero Ex-Works, indicando la resa su piazzale, franco magazzino, nel luogo di produzione. Tale sigla dovrà essere sempre accompagnata dalla dicitura "*ex per Incoterms 2010 by ICC*", per evitare fraintendimenti rispetto alla condizione di resa.

Il listino prezzi e la descrizione del prodotto dovranno essere in lingua inglese.

In alcuni casi, conoscendo l'aliquota di accisa nel Paese destino della merce e conoscendo le tasse applicate (IVA, dazi doganali, ecc.) sarà possibile stimare un prezzo per il prodotto nazionalizzato e, conoscendo il livello dei prezzi di prodotti equivalenti sul mercato, regolarsi sul prezzo da mettere sul listino per il Paese selezionato.

Etichettatura

Una volta preparato il listino prezzi, l'azienda dovrà interrogarsi circa le normative per l'etichettatura, ovvero le informazioni al consumatore. Tali normative nell'Unione Europea sono regolate dal Reg. UE 1169/2011; nel caso di esportazione verso un Paese membro, sarà sufficiente tradurre l'etichetta, purché in regola con il regolamento vigente, nella lingua del Paese di immissione al consumo. Si potranno anche raggruppare per gruppi linguistici (inglese per Inghilterra, Malta e Irlanda, francese per Francia e Belgio, tedesco per Germania ed Austria, ecc.). Fuori dalla UE le normative sull'etichettatura cambiano da Paese a Paese.

L'importatore europeo di birra prodotta extra-UE è responsabile per le informazioni riportate in etichetta. Nel caso in cui l'operatore alimentare UE, ovvero il detentore del marchio con cui la birra viene immessa al consumo, spedisca in uno dei Paesi membri, lo stesso sarà responsabile delle informazioni riportate in etichetta.

AssoBirra ha redatto una Guida per l'etichettatura comunitaria (vedi di seguito), una per gli USA (pagg. 139-145) e una per Australia & Nuova Zelanda (pagg. 211-216). In questi ultimi 3 Paesi la responsabilità per le informazioni riportate in etichetta ricade sull'importatore, non sul produttore.

ETICHETTA BOTTIGLIA FRONTE

MARCHIO

BIRRA (LEGGERA - LIGHT/BIRRA/BIRRA SPECIALE/BIRRA DOPPIO MALTO) ¹
0,33 L e / 0,66 L e ² - alcol/alc. (5,5)% vol ³⁻⁴

NOTE

(vedi art. 13 c. 5 Reg. Indicazioni nello stesso campo visivo)

- 1** Denominazione dell'alimento (art. 17 c. 1 Reg.) utilizzare quelle previste dall'art. 2 L. 1354/62 e successive modifiche
- 2** Quantità netta (vedi All. IX Reg.)
- 3** Titolo alcolometrico (vedi art. 28 e All. XII Reg.) - NON OBBLIGATORIO PER BIRRA ANALCOLICA - Vedi art. 2 c. 1 L. 1354/62 e successive modifiche
- 4** Altezza caratteri (vedi art. 13 c. 2 e All. IV Reg.)

ETICHETTA BOTTIGLIA RETRO

ELENCO INGREDIENTI/DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE **1**

CONTIENE **2**

QUANTITA' INGREDIENTE CARATTERIZZANTE (ES. FARRO) **3**

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO FINE (MESE E ANNO/ANNO) **4**

NOME O RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DELL'OPERATORE ALIMENTARE E SEDE

DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE **5**

PAESE D'ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA **6**

NOTE

1 Non obbligatori per birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol. (art. 16 c. 4 Reg.). La Commissione Europea si riserva di deliberare in merito all'obbligatorietà o esenzione dalla dichiarazione nutrizionale a decorrere dal 13/12/2016.

2 Indicare allergeni - cereali che contengono glutine (art. 9 c. 1 lett. c, art. 21 e All. II Reg.).

3 La quantità dell'ingrediente caratterizzante evidenziato in etichetta (art. 22 e All. VIII Reg.).

4 Indicare mese e anno per birre conservabili 3/18 mesi, solo anno per +18 mesi. Non indicare per birre alcol 10% vol. o più (art. 24 c. 2 e 3 e All. X Reg.).

5 Operatore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o se extra UE l'importatore nella UE secondo i seguenti casi (come da circolare MISE 30/9/2014):

- in caso di prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttore (stabilito nell'UE), il produttore (titolare del marchio) è l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti (esempi analizzati: yogurt Danone, bibita Coca Cola);
- in caso di prodotto dove il nome riportato nel marchio non corrisponde al nome stesso del produttore, l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio (esempio analizzato: margarina Flora, marchio della Unilever);
- in caso di prodotto *privat label* che riporta un marchio contenente il nome del distributore (stabilito nell'UE), il distributore (titolare del marchio) è l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti (esempi analizzati: confettura di albicocche Carrefour, fagioli in scatola Tesco);
- in caso di prodotto *privat label* dove il nome riportato nel marchio non corrisponde al nome stesso del distributore, l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio (esempio analizzato: zucchero di canna Boni, prodotto *privat label* a marchio della Colruyt).

In tutti i casi analizzati, l'operatore identificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 risponde delle informazioni sugli alimenti sia in caso di produzione diretta, sia nel caso in cui il prodotto commercializzato con il proprio nome sia realizzato da terzi.

Come "indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1" si intende l'indirizzo fisico completo dell'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti, diversamente da quanto disciplinato dal D.Lgs. 109/92 il quale, all'articolo 3, comma 1, lettera e) faceva genericamente riferimento alla "sede". Inoltre nel caso della birra deve essere indicata la sede dello stabilimento di produzione ex art. 12 L. 1354/1962 e successive modifiche.

Il Gruppo di Lavoro "Etichettatura" concorda sul fatto che come "indirizzo" non possano essere accettati: Casella Postale, indirizzo internet, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico. Per estensione questa Direzione ritiene che non possa essere accettato neanche il numero di registrazione alla Camera di Commercio se sostitutivo dell'indirizzo fisico completo dell'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti.

In caso di multinazionali o *international brand* (esempio: Unilever), il Gruppo di Lavoro "Etichettatura" concorda sul fatto che si possa mettere l'indirizzo della sede nello Stato membro (*national branch*), non si è obbligati a mettere quello della casa madre. Di più: la DG SANCO incoraggia l'uso dell'indirizzo della sede nello Stato membro (*national branch*).

6 Obbligatorio solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o luogo di provenienza della birra (es. "BIRRA TEDESCA" prodotta in Italia).



Documentazione doganale di uscita della merce

Tra i molti adempimenti richiesti ai produttori di birra che intendano esportare, vi sono gli oneri doganali (non solo in uscita dall'Unione Europea, ma anche nei Paesi esteri di destinazione). Occorre peraltro operare delle distinzioni nelle formalità connaturate alle cessioni e acquisti (intra-UE), e alle esportazioni e importazioni (extra-UE).

Il produttore di birra che non abbia già vasta esperienza al riguardo potrà trovare nella presente Guida alcune prime indicazioni, non esaustive, che comunque potranno fornire un indirizzo al proprio percorso di "internazionalizzazione".

Profilo doganale

Di seguito vengono presentati alcuni strumenti fondamentali nell'ambito doganale per un percorso di apertura verso mercati di sbocco situati al di fuori dei confini nazionali.

Classificazione della birra

Quando si decide di destinare i propri prodotti a mercati collocati al di fuori della UE (ma anche semplicemente in altri Paesi UE), la corretta classificazione delle merci è indispensabile per avere una chiara visione di quali siano gli eventuali adempimenti e le formalità richieste all'uscita delle merci dal confine nazionale, nonché per strutturare un quadro del regime daziario applicabile all'import nel Paese extra-UE di destinazione (oltre alle eventuali misure non tariffarie applicabili, ad esempio imposte indirette, accise, restrizioni quantitative, certificazioni sanitarie e altro).

Primo passo indispensabile per l'azienda è prendere coscienza del funzionamento del Sistema Armonizzato (SA o, nella variante inglese, *Harmonized System* - HS), nato per l'appunto dall'esigenza di gestire i rapporti internazionali uniformandone il linguaggio doganale attraverso un sistema di codifica delle merci riconosciuto e applicato in tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (*World Customs Organization* - WCO), ovvero circa 200 Paesi. La relativa Convenzione (*International Convention on the Harmonized System*) è entrata in vigore il 19 gennaio 1988, ed attraverso il sistema delineato viene ad oggi effettuato circa il 98% di tutti gli scambi a livello mondiale.

Tale sistema prevede che tutte le merci, nell'ambito degli scambi internazionali, siano identificate in modo univoco attraverso un sistema di classificazione costruito su tre gruppi di due cifre cadauno:

- **Capitolo SA:** primo gruppo di due cifre;
- **Voce SA:** secondo gruppo di due cifre (quattro cifre complessive);
- **Sottovoce SA:** terzo gruppo di due cifre (sei cifre complessive).

I codici tariffari di tutti i Paesi membri della WCO sono costruiti su questa "ossatura" di sottovoci SA a 6 cifre; ciascuna di esse descrive un prodotto in maniera univoca, indifferentemente dal Paese membro. In altre parole, ogni prodotto individuato da una sottovoce SA è descritto in modo identico in ciascun Paese membro della WCO (fatte salve ovviamente le differenti versioni linguistiche).

A questa "impalcatura" ciascun Paese (o gruppo di Paesi costituenti un unico territorio doganale, come la UE) aggiunge poi proprie suddivisioni caratteristiche (spingendosi tipicamente fino alla decima cifra), onde meglio dettagliare i beni per finalità statistiche, economiche, di politica commerciale.

Nel caso della UE il sistema è così composto.

- **Nomenclatura Combinata (NC)** delle merci: si basa sul SA, da cui riprende le prime sei cifre andando ad aggiungere un ulteriore gruppo di due cifre, giungendo quindi ad otto cifre. Viene utilizzata per le esportazioni verso Paesi extra-UE e per i movimenti intra-UE (sia cessioni sia acquisti, riportati nei modelli INTRASTAT¹).
- **Tariffa Integrata delle Comunità Europee (TARIC)**: istituita sulla base della NC della UE, aggiunge due ulteriori cifre, arrivando a 10 cifre complessive, e viene utilizzata per individuare le misure di politica commerciale (anti-dumping, anti-sovvenzioni, contingenti, quote) applicate alle importazioni da Paesi extra-UE.

Riassumendo quanto esposto, di seguito un esempio di struttura di un codice TARIC import di interesse per il settore, **2203 00 01 00**, cui corrisponde la seguente descrizione tariffaria: "Birra di malto - in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri - - presentata in bottiglie".

22	03	00	01	00
Capitolo SA	Voce SA	Sottovoce SA	Sottovoce NC	Codice TARIC
Prime 6 cifre, armonizzate a livello globale tramite WCO			Ulteriori 4 cifre, suddivisione propria UE	

- Le prime **due** cifre corrispondono al **capitolo** della "Tariffa doganale comune²" (TDC), mutuato dall'omologo capitolo SA.
- Le prime **quattro** cifre (rilevanti per reperire le regole di origine preferenziale e non preferenziale) corrispondono alla **voce doganale** (VD). Tali cifre, come detto, sono identiche in tutti i Paesi membri della WCO e corrispondono all'omologa voce SA. Nel nostro caso, tale voce doganale è alla base del reperimento delle regole di origine (sia preferenziali per l'emissione dell'EUR1, sia non preferenziali per la richiesta del certificato di origine).

¹ Le operazioni intracomunitarie beni nel modello INTRASTAT riguardano acquisti e vendite nei Paesi membri della UE. Per gli acquisti, l'operazione è soggetta ad IVA nello Stato di destinazione del bene (chi compra riceve la fattura senza addebito dell'IVA e liquida l'imposta, con l'aliquota vigente, contabilizzandola sia nel registro acquisti sia in quello vendite - art. 38 L. 427/93). Per le cessioni, l'operazione non è soggetta ad IVA nello Stato di origine del bene (chi vende emette la fattura senza addebito di IVA - art. 41 L. 427/93). I modelli pertinenti le operazioni riguardanti beni sono Intra1, Intra1Bis, Intra1Ter per le cessioni; Intra2, Intra2Bis, Intra2Ter per gli acquisti. La periodicità è mensile o trimestrale in base a soglie economiche. La modalità di presentazione è telematica, con software propri o forniti dall'Agenzia delle Dogane.

² Reg. di esecuzione (UE) 1101/2014 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

- Le prime **sei** cifre corrispondono alla **sottovoce** SA. A questo dettaglio (vedi sopra) arriva la standardizzazione portata avanti in tutti i Paesi membri della WCO.
- Le prime **otto** cifre (da indicare nelle bollette di esportazione e negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari INTRASTAT) corrispondono alla **nomenclatura combinata** (NC).
- Le **dieci** cifre (rilevanti in quanto sono da indicare nelle bollette di importazione e, in base ad esse, viene calcolato il dazio import) corrispondono al **codice TARIC**.

Di seguito, alcuni esempi di codici tariffari di prodotti di interesse per il settore della birra.

Nomenclatura Combinata (utilizzata per l'export verso extra-UE e per gli scambi intra-UE)

1003	Orzo
1003 10 00	- destinato alla semina
1003 90 00	- altro

TARIC (utilizzata per l'import da extra-UE)

1003	Orzo
1003 10 00 00	- destinato alla semina
1003 90 00	- altro
	-- per la fabbricazione del malto
1003 90 00 20	--- con i seguenti criteri di qualità: • peso specifico 60,5 kg/hl o più; • semi danneggiati 1% o meno; • tenore di umidità 13,5% o meno; • semi d'orzo sano, leale e mercantile 96% o più, da utilizzare per la fabbricazione di birre invecchiate in recipienti contenenti legno di faggio
1003 90 00 30	--- altro
1003 90 00 90	--- altro

Nomenclatura Combinata UE (utilizzata per l'export verso extra-UE e per gli scambi intra-UE)

2203 00	Birra di malto
	- in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:
2203 00 01	-- presentata in bottiglie
2203 00 09	-- altra
2203 00 10	-- in recipienti di capacità superiore a 10 litri

Tariffa Doganale degli Stati Uniti (HTSUS, si utilizza per l'import negli USA)

2203 00	Beer made from malt:
	- in containers each holding not over 4 l:
2203 00 00 30	-- in glass containers
2203 00 00 60	-- other
2203 00 00 90	- in containers each holding over 4 l

Al fine di rendere uniforme l'applicazione dei codici doganali, il Sistema Armonizzato si affida alle Note Esplicative del Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione della merce, mentre l'interpretazione della NC della UE è demandata alle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea (vedi sotto).

La Legge n. 1354 del 16/8/1962 riguardante la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra prevede quanto segue.

La **denominazione "birra"** è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di *saccharomyces carlsbergensis* o di *saccharomyces cerevisiae* di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

La **fermentazione alcolica** del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.

Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti.

Il malto d'orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40%, calcolato sull'estratto secco del mosto.

Per quanto riguarda la **denominazione di vendita**, la denominazione **"birra analcolica"** è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

La denominazione **"birra leggera"** o **"birra light"** è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

La denominazione **"birra"** è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato **"birra speciale"** se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e **"birra doppio malto"** se il grado Plato non è inferiore a 14,5.

Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.

Questa voce comprende pure le birre concentrate che sono preparate concentrando nel vuoto, fino a 1/5 o 1/6 del loro volume, birre molto ricche in estratti di malto.

Non sono da classificare in questa voce:

- certe bevande che, benché a volte chiamate birre, non contengono alcole (per esempio, quelle ottenute con acqua e zuccheri caramellati) (n. 2202);
- le bevande chiamate "birre analcoliche", che sono birre di malto il cui titolo alcolometrico volumico è non superiore a 1,2%;
- bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

Come riportato dalle varie tabelle, la TDC non prende in esame tutte le tipologie di birra previste dalla Legge n. 1354 del 16 agosto 1962, limitandosi ad una distinzione pratica basata sulla capienza del recipiente che la contiene (inferiore o uguale a 10 litri, oppure maggiore). Qualora la birra si presenti in recipienti ≤ 10 l, si ha una ulteriore partizione riguardante la modalità di presentazione del prodotto, che può essere in bottiglia (NC 22030001) o in altro contenitore (NC 22030009). Sopra i 10 l, la NC è unica: 22030010.

Nella pagina precedente è riportato un utile *vademecum*, ovvero le Note esplicative della Nomenclatura della Tariffa Doganale - ove particolare attenzione è da prestare ai prodotti *esclusi* dal capitolo di interesse. Le birre analcoliche, sebbene siano considerate birre ai fini della legislazione italiana, non lo sono ai fini di classificazione tariffaria - e non contenendo alcool devono dunque essere classificate in un'altra VD (2202).

Origine, ovvero dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei

A seguito di una corretta classifica del prodotto, si impone la necessità di determinare l'origine doganale dei beni. Questa non rileva soltanto al fine di identificare il Paese in cui il bene è stato prodotto ma, unitamente alla classificazione ed al calcolo del valore in dogana, rappresenta uno degli elementi la cui definizione è indispensabile per giungere ad una corretta applicazione della fiscalità doganale.

L'attribuzione dell'origine delle merci assolve quindi diverse finalità:

- **daziaria**, per poter beneficiare di eventuali sgravi daziari previsti nell'ambito di accordi commerciali (*Free Trade Agreement*, FTA) fra UE e Paesi extra-UE accordisti;
- **commerciale**, onde contrastare pratiche lesive dei prodotti locali e della concorrenza tramite i c.d. "strumenti di difesa commerciale" (anti-dumping ed anti-sovvenzioni);
- **identificativa**, per il tramite dell'etichettatura che rileva principalmente per l'esibizione della dicitura "*made in*" o qualsiasi altro segno che permetta di ricondurre il bene ad un determinato luogo di fabbricazione.

Il concetto di origine è contenuto negli artt. 22 e segg. del Reg. (CE) 2913/92 (Codice Doganale Comunitario, CDC) e negli artt. 35 e segg. del Reg. (CE) 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice, DAC). La legislazione in vigore distingue tra due tipologie di origine: **preferenziale** e **non preferenziale**.

Origine non preferenziale

L'origine non preferenziale (di seguito NP) è in linea di principio attribuibile ad ogni bene e si differenzia rispetto a quella preferenziale che è di natura pattizia.

Non esistendo una normativa condivisa per determinare l'origine NP in maniera uniforme a livello globale, la scelta delle regole da utilizzare è demandata all'autonomia dei singoli Stati - pur se nel quadro di raccordo fornito dalla WCO. Il risultato di questa "libertà" spesso si concreta in una disciplina molto variegata.

L'origine NP, concettualmente molto vicina in UE al cosiddetto "*Made in*", viene codificata negli artt. da 22 a 26 del CDC, e negli artt. 35, da 39 a 65 e negli All. 9, 10 e 11 delle DAC.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 23 del CDC, par. 1, viene stabilito quando siamo in presenza dell'origine "diretta": "*Sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese*". Difficoltà possono sorgere in presenza di beni alla cui produzione hanno partecipato più Paesi, fattispecie descritta all'art. 24 del CDC, il quale precisa: "*Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione*".

In particolare, il concetto di lavorazione o trasformazione sostanziale può comportare difficoltà interpretative. Al riguardo è intervenuta la Corte di Giustizia UE che, nella Sentenza del 26/01/1977 - Causa n. 49/76, ha affermato che si configura tale fattispecie *"solo qualora il prodotto che [...] risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione"*. Ciò premesso, in applicazione del sopra richiamato generale principio stabilito dall'articolo 24 del CDC, le descrizioni delle lavorazioni sostanziali che permettono al prodotto finito (per la cui produzione siano stati utilizzati materiali aventi origini diverse) di acquisire l'origine NP del Paese dove è avvenuta tale ultima lavorazione o trasformazione sostanziale sono elencate negli All. 10 e 11 delle DAC - ma solo per alcune tipologie di prodotti. Per tutti gli altri prodotti, la UE ha proposto in sede WCO una c.d. **Posizione Comune** in materia di origine NP, che comprende due criteri per la determinazione di detta origine:

- le regole principali (o "di lista") che riprendono (in colore verde) le stesse regole contenute negli All. 10 e 11 delle DAC;
- le regole residuali per i prodotti non ricompresi in tali allegati (in colore nero).

La Posizione Comune è consultabile nel sito della DG TAXUD³ (Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale della Commissione Europea).

Di seguito, la disposizione per l'attribuzione dell'origine NP alla birra in base alla Posizione Comune:

2203	Beer made from malt	CTH (<i>Change of Tariff Heading</i>) [cambio voce doganale a 4 cifre che le componenti non originarie del prodotto finito devono subire a seguito delle lavorazioni effettuate nel Paese di ultima lavorazione sostanziale]
------	---------------------	--

Certificati di origine

I Certificati di origine sono documenti ufficiali che hanno lo scopo di provare l'origine NP delle merci in conformità a quanto previsto nelle DAC. Sono rilasciati dalle Camere di Commercio ed accompagnano le merci che hanno destinazione extra-UE, con il solo fine di certificare il luogo di produzione, estrazione o ultima lavorazione sostanziale. Il certificato di origine è richiesto solamente se il Paese di destinazione è situato fuori dalla UE, mentre per le cessioni comunitarie le merci vengono scortate dalla fattura su cui, secondo la prassi, può essere indicata l'origine NP - questa può comunque essere indicata senza l'ulteriore strumento del certificato di origine qualora importatore a destino o autorità doganale del Paese extra-UE non richiedano imperativamente tale certificato per l'espletamento delle formalità doganali.

Origine preferenziale

L'origine preferenziale è un'origine convenzionale, definita attraverso criteri contenuti all'interno di accordi FTA siglati fra UE e Paesi (o gruppi di Paesi) extra-UE, con lo scopo di ottenere trattamenti daziari privilegiati (dazi ridotti o nulli) nei reciproci scambi. Nello specifico, ciascun accordo contiene gli elenchi delle lavorazioni sufficienti che fissano la soglia minima per il conferimento dell'origine e di quelle insufficienti a tale scopo. Di seguito esempi di lavorazione cui materiali non originari devono essere sottoposti per ottenere l'origine preferenziale.

³ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

Albania

Ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti [...]	Fabbricazione a partire da materiali [non originari] di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
----------------	--	---

Corea del Sud

Ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti [...]	Fabbricazione a partire da materiali [non originari] di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
----------------	--	---

La certificazione dell'origine preferenziale compete alle autorità doganali. Gli strumenti da utilizzare al fine della certificazione dell'origine sono i seguenti:

- **modello EUR1/EUR-MED:** documento che attesta l'origine preferenziale UE di merci destinate ad uno dei Paesi extra-UE che godono di accordi preferenziali con l'Unione. Può essere sostituito da una dichiarazione su fattura per spedizioni di importo inferiore a 6.000 euro, o per importi superiori da parte di una ditta che abbia lo status di Esportatore Autorizzato;
- **dichiarazione su fattura:** sostituisce l'EUR1/EUR-MED per spedizioni di importi inferiori a 6.000 euro (in questo caso la dichiarazione deve essere priva del numero di autorizzazione doganale) o per importi superiori a 6.000 euro nel caso in cui l'operatore sia un **Esportatore Autorizzato** (in tale caso, con numero di autorizzazione doganale). Il testo della dichiarazione su fattura è ravvisabile negli FTA.

Semplificazioni per gli esportatori... una marcia in più!

La dichiarazione su fattura che un **Esportatore Autorizzato** può rilasciare in luogo della richiesta di EUR1 costituisce solo il primo *step* di un percorso di semplificazioni concepite dalle autorità doganali per facilitare chi operi con l'estero. Ad un livello ulteriore, è possibile adottare procedure di sdoganamento facilitate che vanno sotto il nome di **Procedura di domiciliazione**. Questa consente al soggetto autorizzato di poter spedire o ricevere le merci direttamente nei propri locali o in altri luoghi autorizzati espletando direttamente le formalità doganali (previa autorizzazione dell'Amministrazione doganale), con i seguenti vantaggi:

- no presentazione merci in dogana;
- minori controlli prima dello svincolo della merce;
- riduzione dei tempi di attesa e dei costi di gestione.

Infine, menzione particolare va alla figura **dell'Operatore Economico Autorizzato (AEO)**, istituita nel 2008, grazie alla quale le imprese europee accedono ad una semplificazione di procedure e controlli in tutti i traffici internazionali. La certificazione AEO presenta numerosi vantaggi, in termini di attendibilità globale e di riconoscibilità nei confronti delle numerose autorità di controllo (tra queste, Amministrazione doganale statunitense, svizzera e - a breve - cinese). Benefici specifici sono:

- canali preferenziali per lo sdoganamento delle merci in arrivo e in partenza per l'estero;
- radicale semplificazione nell'ottenimento di qualunque autorizzazione doganale;

- fino al 95% in meno di controlli fisici o documentali da parte della Dogana;
- trattamento prioritario in caso di controllo doganale;
- possibilità di scegliere il luogo dove effettuare il controllo;
- notifica preventiva di tutti i controlli disposti dalla dogana;
- alleggerimento o eliminazione dei controlli di sicurezza disposti dai Paesi terzi.

Formalità documentali specifiche per la birra

Esportare non è difficile, specialmente a seguito della (mini)rivoluzione del **Documento Amministrativo Unico (DAU)**, che da più di un lustro è il modello di riferimento per le operazioni doganali - costituendo di per sé la dichiarazione doganale, per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori. Tuttavia, gli esportatori di birra debbono ancora fare i conti con delle "amenità" documentali.

DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato. Deve essere utilizzato per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, come indicato nell'art. 10 del Testo Unico Accise (TUA)⁴. Il DAS si emette quando l'accisa è già stata pagata nel Paese di partenza, con lo scopo di informare le autorità del Paese di destinazione che la merce può essere soggetta all'imposta. Il DAS deve essere redatto su modello sostanzialmente conforme a quello allegato al Regolamento CEE n. 3649/1992.

All'interno del DAS è necessario specificare:

- il soggetto che spedisce il prodotto (comprensivo di anagrafica);
- il numero progressivo del documento;
- il destinatario (comprensivo di dati anagrafici);
- il nominativo del trasportatore;
- le indicazioni sulle autorità competenti presenti sul luogo di spedizione;
- la data in cui avviene il trasporto;
- il luogo di partenza e quello di consegna;
- la categoria del prodotto trasportato e relativo attestato di denominazione e/o provenienza;
- il titolo alcolometrico effettivo totale (espresso in % vol. o in decimi % vol.);
- le quantità nette trasportate;
- in caso di trasporto di prodotti sfusi (come nel caso dei vini): la zona di appartenenza, le operazioni effettuate sul prodotto (se ad esempio è stato acidificato o sono stati aggiunti degli zuccheri).

Tale documento, destinato alle autorità competenti degli Stati membri di spedizione e destinazione, può essere trasmesso anche a mezzo informatico, e viene redatto in tre copie:

- copia n. 1 è conservata dal fornitore a scopi di controllo fiscale;
- copia n. 2 scorta la merce durante il trasporto e viene conservata dal destinatario;
- copia n. 3 scorta la merce e va rinviata al fornitore con ricevuta di ritorno in cui il destinatario indica altresì il trattamento fiscale successivo applicato alla merce nello Stato membro di destinazione, se il fornitore lo richiede in particolare ai fini del rimborso.

Quindi, i prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore, quando destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione (vedi sotto).

⁴ Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, D. Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995.

XAB - Bolla di accompagnamento dei beni viaggianti. È prevista per la circolazione, sul territorio nazionale, dei prodotti sottoposti alle imposte disciplinate nel TUA, nei casi espressamente indicati da disposizioni regolamentari di esecuzione. Per i beni per cui sia stata assolta l'imposta, è disposto che la circolazione sia effettuata con l'uso della "bolla mod. XAB" e si prescrive che tale documento provenga da una distinta serie di numerazione e che sullo stesso sia indicato, oltre alla denominazione della merce, anche il codice NC. L'obbligo di emissione della bolla è circoscritto ed è previsto esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio dei beni destinati a circolare sul territorio nazionale. Dal 1° gennaio 2015 è stata prevista la possibilità di compilare ed inviare lo XAB in via telematica nell'ambito del processo di semplificazione e standardizzazione delle procedure di scambio della documentazione tra le aziende in regime di sospensione di accisa.

e-AD. Dal 1 gennaio 2011 il DAA, documento cartaceo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise, è stato sostituito dall'e-AD, documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale. Le nuove norme abilitano i seguenti soggetti alla detenzione e alla circolazione di prodotti soggetti ad accise:

- depositario autorizzato, ovvero il titolare e responsabile di un deposito fiscale ai fini accise, soggetto obbligato al pagamento dell'imposta;
- spediteore registrato;
- destinatario registrato e destinatario registrato occasionale, ovvero persone fisiche o giuridiche autorizzate a ricevere prodotti in sospensione di accise, provenienti sia dal mercato nazionale sia da quello UE.

Il soggetto abilitato (il depositario autorizzato o lo spediteore registrato) invia al sistema telematico delle Dogane, non prima di 7 giorni antecedenti la spedizione, la bozza di documento amministrativo elettronico (DRAFT) con una serie di dati⁵. Se l'invio del DRAFT va a buon fine, il sistema informatico delle Dogane emette l'e-AD con il numero ARC identificativo della spedizione, e lo ritrasmette telematicamente sia al depositario autorizzato o allo spediteore registrato, sia al destinatario autorizzato (per merce destinata nella UE o in Italia) o alla dogana di esportazione (per merce destinata fuori dalla UE).

Il depositario autorizzato, o lo spediteore registrato, stampa e consegna una copia dell'e-AD al trasportatore, affinché le merci in sospensione di accise siano scortate da tale documento sino al destinatario autorizzato o alla dogana di esportazione indicata nello stesso (che deve contenere anche il riferimento al rappresentante doganale). Quando il destinatario autorizzato riceve la merce, invia la "nota di ricevimento" al sistema doganale. La dogana di controllo, a sua volta, invia telematicamente tale nota al depositario autorizzato o allo spediteore registrato. Con questa notifica il regime si conclude e di conseguenza vengono riaccreditate le garanzie prestate per circolazione dei prodotti in sospensione delle accise.

Nel caso di spedizione dei prodotti fuori dalla UE, quando le merci raggiungono la dogana di esportazione quest'ultima invia al depositario autorizzato o allo spediteore registrato la "nota di esportazione". Inoltre, quando la dogana di uscita notifica alla dogana di esportazione l'effettiva uscita delle merci dalla UE, quest'ultima dogana invia di nuovo in via telematica tale nota con i dati di uscita. Con questa ultima notifica il regime sospensivo delle accise si conclude e di conseguenza vengono riaccreditate le garanzie prestate.

Se le merci soggette ad accise vengono scortate da documento di transito T2, detto documento sostituisce l'e-AD e il controllo delle merci passa nel circuito NCTS. L'appuramento del T2 nel circuito NCTS equivale alla chiusura del regime sospensivo delle accise con il conseguente riaccredito delle garanzie prestate.

⁵ I dati devono identificare: il soggetto mittente abilitato; il destinatario autorizzato (se destinato nella UE o in Italia); la dogana di esportazione con l'indicazione del rappresentante in dogana per merci destinate fuori dalla UE; il trasportatore ed il mezzo di trasporto; i dati identificativi in qualità, quantità e valore delle merci soggette ad accise; eventuali contrassegni, sigilli, ecc.

Imposte indirette

Venendo al mai completamente esplorato mondo delle imposte indirette (*hic sunt leones*), tra le più importanti si annoverano IVA ed accise. Queste si differenziano fra loro principalmente nella modalità di applicazione: l'IVA si applica sul valore del prodotto, ed è dunque espressa in termini di percentuale, mentre l'accisa grava sul volume di prodotto e, per questo, è espressa in valori assoluti rapportati alla unità di misura utilizzata per la misurazione del prodotto stesso.

Accise

L'accisa, come detto, è un'imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. Di seguito, una panoramica su profili applicativi e specificità connesse al settore della birra, anche in relazione alle specificità proprie dei micro birrifici (fabbriche di birra con produzione annua inferiore a 10.000 hl, per i quali sono state introdotte semplificazioni come l'accertamento semplificato dell'accisa, la riduzione di alcune incombenze fiscali, e la possibilità di effettuare il condizionamento del prodotto finito ad imposta assolta nella fabbrica di produzione).

Le accise nella UE

Nei Paesi UE le accise sulle bevande alcoliche sono applicate in maniera differenziata non solo in relazione alle aliquote applicate, ma anche riguardo ai prodotti sulle quali gravano.

Ogni Paese ha una propria disciplina normativa, e date le caratteristiche territoriali molto diverse che contraddistinguono i Paesi membri, si è proceduto ad uniformare solamente le strutture dei tributi nell'ambito di un regime generale valido per ogni Stato membro.

Anche se in tutta Europa la birra è sottoposta ad accisa, l'Italia (con un livello pari a 36,5 euro per ettolitro) si colloca nella fascia impositiva più alta: le accise sulla birra sono quattro volte più alte di quelle applicate in Germania e tre volte più alte di quelle spagnole. Il sistema di armonizzazione (con particolare riferimento alla Direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale, detenzione e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa) ha introdotto alcuni principi generali validi *erga omnes*. Per le transazioni commerciali, l'accisa diviene esigibile nello Stato in cui il bene viene immesso in consumo (art. 7). Ai fini della direttiva, per "immissione in consumo" si intende, tra le altre fattispecie, anche l'importazione del prodotto.

I prodotti possono circolare in regime sospensivo all'interno della UE da un deposito fiscale o da un luogo di importazione verso:

- un altro deposito fiscale;
- un destinatario registrato;
- un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio UE;
- un destinatario beneficiario di esenzione (come organizzazioni internazionali, forze armate, ecc.).

La circolazione dei prodotti deve avvenire scortata da un documento elettronico (vedi sopra). Gli Stati membri possono richiedere che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione d'accisa siano coperti da garanzia. Se le accise sono state pagate nel Paese in cui i prodotti sono stati immessi in consumo e, solo in seguito, vengono destinati alla cessione comunitaria, è presente un sistema di rimborso al fine di evitare la doppia imposizione. Disciplina speciale è prevista per la vendita a distanza (vendita a un privato in altro Stato membro), ove l'accisa deve essere pagata nel Paese di destinazione anche se la merce è stata immessa in consumo in altro Stato mem-

bro. Per evitare la doppia imposizione, anche in questo caso, sono previste delle modalità di rimborso. Per il rimborso dell'accisa assolta nel territorio dello Stato in relazione a prodotti esportati in Paesi extra-UE vale una procedura di rimborso analoga a quella prevista per i prodotti inviati all'interno della UE.

Le accise in Italia

Tra le funzioni della classificazione doganale, oltre a quelle di determinare - come visto in precedenza - i dazi applicabili, le misure non tariffarie e le regole d'origine, vi è quella di individuare i prodotti soggetti ad accisa, così come stabilito dall'art. 3 del TUA.

Riguardo al regime fiscale, sono soggetti ad accisa (art. 27 TUA) l'alcol etilico, la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i prodotti alcolici intermedi. In base all'art. 34 TUA, la birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20° Celsius, ed a grado Plato di prodotto finito (dal 1/1/2015 € 3,04 per ettolitro e per grado Plato).

Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203⁶ o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume (birre con titolo alcolometrico inferiore a 0,5% NC 2202 9010).

È esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

Ai sensi dell'art. 35 TUA, ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.

Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane.

Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.

Accise e micro birrifici

In materia di accise occorre distinguere la disciplina destinata alle fabbriche di birra dalla disciplina, di favore, destinata ai micro birrifici.

Riguardo a tali soggetti, la Nota Doganale prot. n. 140839/RU del 4 dicembre 2013 e la circolare n. 5/D del 6 maggio 2014 hanno introdotto l'accertamento semplificato dell'accisa e la riduzione di alcune incombenze

⁶ Reg. CEE n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Successivamente modificato da Reg. CEE n. 254 del 31 gennaio 2000, Regolamento del Consiglio, pubblicato in G.U.C.E. 3/2/2000 n. L. 28. Entrata in vigore il 10/2/2000.

fiscali. Nello specifico i micro birrifici non hanno più l'obbligo di destinare la produzione al locale attiguo di miscita e di minuta vendita ma possono detenere unicamente birra ad imposta assoluta e confezionata. Devono inoltre effettuare, per ogni giornata di produzione, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta dovuta sul quantitativo di birra prodotta, determinato sulla base dei coefficienti di resa (misuratore energetico o misuratore del mosto) con l'applicazione della vigente aliquota d'imposta.

Il termine per passare alla telematizzazione delle accise è stato fissato al 1° gennaio 2015. La norma di riferimento è il DL n. 16 del 2 marzo 2012 (Decreto Semplificazioni Fiscali) Art. 2, comma 11, che va dunque ad integrare la normativa precedente ed in specifico l'art. 35 D.lgs. 504/1995. Già dal 4 novembre 2014 i micro birrifici hanno potuto sperimentare, in ambiente di addestramento e validazione, il nuovo flusso per l'assolvimento telematico degli adempimenti doganali in materia di accise.

Questa procedura è parte integrante del nuovo regime semplificato di accertamento del prodotto finito introdotto nel 2012, che ha avuto il merito di ridurre le incombenze fiscali a carico dei piccoli produttori. Questi possono scegliere tra due diversi sistemi di determinazione dell'accisa sulla birra prodotta; la produzione deve infatti essere quantificata o tramite un misuratore della fonte energetica impiegata per la cotta (gas o elettricità) o per mezzo di un misuratore del mosto. In entrambi i casi, lo strumento di misura impiegato per la determinazione indiretta della birra prodotta, e quindi delle accise, è sottoposto a verifica metrologica ed è basato sulla determinazione indiretta della quantità di birra prodotta a partire dalle letture di uno dei due detti tipi di misuratore.

Al fine di conseguire il massimo snellimento dei vincoli fiscali per gli operatori, considerato che l'art. 2, comma 11 del D.L. n. 16 del 2012 ha previsto che l'accertamento del prodotto sia effettuato a monte del condizionamento, il deposito fiscale è limitato ai reparti in cui sono ubicati gli apparati per la produzione del mosto ed i misuratori utilizzati per la determinazione indiretta della birra prodotta. La separazione tra impianto di condizionamento e magazzino della birra condizionata dal deposito può essere effettuata anche da semplici segnaletiche di demarcazione.

L'accertamento di produzione viene effettuato sotto la responsabilità del depositario che, almeno un giorno prima dell'inizio della produzione del mosto, deve inviare all'Ufficio delle Dogane competente in base alla sede del birrificio, tramite PEC, la comunicazione preventiva di lavorazione di validità non superiore ai trenta giorni, contenente all'interno alcune basilari informazioni:

- numero progressivo;
- data della cotta;
- tipologia di birra;
- tini di fermentazione in cui avverrà la maturazione del prodotto;
- volume presunto di mosto da produrre;
- lettura del misuratore fiscale al momento della comunicazione.

Le eventuali comunicazioni di rettifica o integrative dovranno essere inviate con la medesima modalità. Al termine della produzione, invece, occorrerà contabilizzare e comunicare:

- gli estremi della comunicazione preventiva;
- la lettura iniziale e finale del contatore;
- il tipo di birra prodotto;
- il grado plato dichiarato;
- la liquidazione dell'imposta.

Chi ha scelto di utilizzare il misuratore di energia deve comunicare il coefficiente di resa riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica di primo impianto; chi ha scelto di utilizzare il misuratore del mosto deve comunicare la lettura iniziale e finale a seguito del passaggio dell'acqua di lavaggio.

Come detto, per ogni giornata di produzione, il depositario registra i dati di accertamento e di liquidazione dell'imposta dovuta in formato cartaceo o in formato elettronico. Con cadenza mensile viene poi compilato

e trasmesso il riepilogo accisa relativo al mese precedente. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

L'accertamento semplificato è opzionale e dunque i micro birrifici che non volessero optare per le modalità di accertamento semplificate possono utilizzare il regime amministrativo ordinario.

Rimborso delle accise. Operatività

I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore, quando destinati al consumo in un altro Stato membro o destinati all'export.

L'assolvimento delle accise all'atto dell'immissione in consumo è disciplinato dalla normativa comunitaria, rendendo l'imposta esigibile nel Paese UE dove i prodotti sono effettivamente consumati. Al fine di effettuare cessioni intracomunitarie di prodotti alcolici con accisa assolta (immessi in consumo nello Stato membro di partenza), è necessario che tali beni siano scortati dal DAS (vedi sopra). Questo deve essere redatto su modello conforme a quello allegato al Reg. CEE n. 3649/1992 ed emesso in 3 esemplari previa bollatura a cura dell'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) territorialmente competente.

Gli adempimenti possono così sintetizzarsi:

- comunicazione all'UTF competente per territorio della cessione intracomunitaria e della volontà di richiedere il rimborso dell'accisa precedentemente assolta;
- predisposizione della documentazione necessaria per prestare garanzia sull'accisa;
- bollatura e redazione del DAS;
- spedizione della merce;
- al momento del ricevimento della copia n. 3 del DAS vistata, predisposizione della richiesta di rimborso dell'accisa.

La richiesta di rimborso deve contenere la documentazione che comprovi l'eventuale avvenuto pagamento dell'accisa al momento dell'importazione della merce in Italia da inoltrare all'UTF. Il rimborso dell'accisa, che a pena di decadenza deve essere richiesto all'UTF prima della spedizione della merce, relativa ai prodotti immessi al consumo in territorio nazionale e successivamente destinati al consumo in un altro Paese comunitario, può essere richiesto esclusivamente entro 2 anni dalla data di pagamento all'UTF territorialmente competente. Questo può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa dovuta per l'immissione in consumo di prodotti soggetti alla medesima imposizione.

Telematizzazione delle accise. Operatività

I depositari autorizzati hanno l'obbligo di trasmettere esclusivamente per via telematica i dati contabili dal 1° maggio 2009, attraverso il flusso ALCODA che permette di comunicare con il servizio telematico doganale. Anche in questo campo, i micro birrifici (come da nota prot. 121555/RU del 4 novembre 2014) godono di un regime apposito, potendo comunicare attraverso l'apposito flusso ALCOMB. Il flusso ALCODA continua ad essere destinato anche agli esercenti di micro birrifici che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della detta 140839RU del 4 dicembre 2013, non intendono avvalersi delle modalità di accertamento semplificate.

Assistenza *online* è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, seguendo il percorso "Come fare per ...".

Sospensione di accisa

Relativamente alle accise, è prevista la possibilità di operare in regime sospensivo di imposta.

Tale regime fiscale è applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento in cui essa diviene esigibile o fino all'estinzione del debito di imposta.

Il regime sospensivo dell'imposta si determina con l'ingresso delle merci in un deposito fiscale e non cessa nel caso di circolazione delle stesse tra depositi fiscali. Presupposto per il perdurare del regime è che nei trasferimenti tra depositi fiscali le merci siano scortate dal documento amministrativo di accompagnamento della merce DAA.

Tale documento, disciplinato ora dal Regolamento CE n. 684/2009 e relativo D.Lgs. 29/3/2010 n. 48 2917 del 1992, giustifica il trasferimento di birra in regime di sospensione da un deposito fiscale ad un altro, attraverso il trasporto della stessa determinando l'esigibilità dell'accisa all'atto dell'immissione al consumo. Il DDA deve essere necessariamente emesso prima della consegna o della spedizione della merce e recare l'indicazione degli elementi principali dell'operazione:

- estremi della garanzia: occorre recarsi all'Agenzia delle Dogane del capoluogo di provincia competente in base alla sede del deposito e prestare cauzione nella misura del 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale - in ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'accisa che mediamente viene pagata alle singole scadenze - e coprire l'importo dell'accisa con un deposito infruttifero o tramite fidejussione bancaria. La garanzia sulla merce trasportata è prestata dal titolare del deposito mittente o in sua vece del trasportatore o del proprietario della merce, ma i soggetti di notoria solvibilità possono esserne esonerati;
- Paese di spedizione e Paese di destinazione: Italia e tutti gli Stati membri UE;
- destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare del deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione Finanziaria a ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti dall'Italia o da altro Stato membro UE, che dovrà possedere un codice di accisa;
- descrizione delle merci (numero, colli, nome produzione, lotto di produzione, titolo alcolometrico volumico percentuale di alcol etilico);
- nomenclatura combinata delle merci, da cui si determina l'importo dell'accisa.

Questo documento veniva predisposto in più copie cartacee ma, a partire dall'1/1/2011, con l'introduzione del DAA Telematico (vedi Determinazione Agenzia Dogane n. 38869 dell'1/4/2010), si è effettuato un notevole passo in avanti verso la semplificazione e la standardizzazione delle procedure di scambio della documentazione tra le aziende in regime di sospensione di accisa.

Per ottenere l'autorizzazione alla messa in circolazione della merce, lo speditore dovrà trasmettere in forma telematica all'Agenzia delle Dogane un flusso informatico contenente uno o più DAA in spedizione. Si otterrà così il codice ARC, che contraddistinguerà ogni singola spedizione e dovrà essere comunicato al vettore responsabile del trasporto.

Il ricevitore della merce, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della merce, avrà l'onere di trasmettere, in forma telematica, un flusso di risposta al DAA telematico ricevuto, recante il riferimento al codice ARC identificativo della spedizione, che determinerà il reintegro immediato della garanzia impegnata al mittente. Nel caso in cui la merce non arrivi all'immissione in consumo, l'accisa è corrisposta dal garante all'Amministrazione dello Stato al cui interno è avvenuta l'irregolarità.

Il regime sospensivo vige anche nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa per i prodotti che riceve: nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un rappresentante fiscale munito di codice di accisa, che operi in luogo del destinatario, anche se è possibile richiedere che il destinatario sia autorizzato per una singola operazione.

È obbligato al pagamento dell'accisa:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
- relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Deposito fiscale

Gli impianti ove vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute e spedite merci soggette ad accisa in regime di sospensione delle stesse (alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria) sono definiti Depositi fiscali. Per quanto concerne la birra, disposizioni specifiche sono ravvisabili nel DM 153/2001 (art. 3, comma 4) e nella circolare prot. 4384/ACGT del 7 agosto 2007. Riguardo alle attrezzature necessarie, è prevista in particolare l'installazione dei seguenti contatori:

- contatore volumetrico mosto prodotto;
- contatore energia elettrica impiegata per riscaldamento acqua per la cotta;
- contatore volumetrico della birra avviata all'imbottigliamento.

Deroghe specifiche sono concesse per i micro birrifici (vedi sopra).

IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sul consumo applicata alle attività commerciali che comportano la produzione e la distribuzione di beni e la prestazione di servizi. Le disposizioni riguardanti l'istituzione del sistema comune di IVA della UE sono codificate dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

L'IVA nella UE

L'obiettivo cui mira la UE è quello di arrivare a un sistema di imposizione indiretta che preveda l'applicazione dell'imposta nel Paese di produzione del bene come avviene all'interno di ogni singolo mercato. Esistono ancora, tuttavia, considerevoli differenze nelle aliquote IVA dei vari Stati membri e dunque, fino a quando non si giungerà ad un'unica imposta di tassazione indiretta (e volendo evitare fenomeni di distorta concorrenza), si è optato per un sistema di tassazione in deroga a quello "comune", prevedendo un meccanismo di applicazione dell'imposta da parte dell'acquirente.

Le cessioni intracomunitarie di beni

Per cessioni intracomunitarie si intendono cessioni di beni tra soggetti passivi d'imposta nei rispettivi Stati che vengono fisicamente trasportati da uno Stato membro in un altro Stato membro della UE. Si tratta, in linea di principio, di operazioni non imponibili nel Paese del cedente. I requisiti delle cessioni di beni intracomunitarie sono elencati negli articoli 38 e 41 del D.L. 331/93, nel quale si ritrovano:

- requisito oggettivo;
- requisito soggettivo;
- definizione di onerosità;
- requisito del trasferimento fisico della merce.

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, l'operazione deve riguardare una cessione/acquisto di beni mobili. Dal punto di vista oggettivo, l'operazione deve essere posta in essere tra due operatori economici soggetti passivi d'imposta identificati in due Stati membri diversi e, dal 1° marzo 2011, gli operatori economici devono essere preventivamente autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie attraverso l'inserimento nell'elenco VIES (*VAT Information Exchange System*). Tale requisito è fondamentale, in quanto le operazioni UE realizzate senza iscrizione VIES sono considerate operazioni "interne"; pertanto il cedente deve assoggettare ad IVA interna le cessioni mentre l'acquirente non deve procedere a *reverse charge*. L'operazione deve essere a titolo oneroso e deve comportare il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni mobili. Per dimostrare l'onerosità dell'operazione è opportuno conservare le ricevute bancarie e le altre attestazioni di incasso. Da questo consegue che gli omaggi e i campioni non possono essere mai considerati operazioni intracomunitarie.

Circa la qualificazione di "operazione intracomunitaria", la Corte di Giustizia UE ha chiarito quali sono le prove di cui un soggetto deve disporre:

- il trasferimento all'acquirente della disponibilità giuridica e materiale del bene con apposito contratto commerciale di vendita;
- fattura commerciale;
- modello INTRASTAT;
- documentazione della relativa movimentazione finanziaria;
- la prova documentale della consegna fisica in altro Stato UE.

Per quanto riguarda infine il trasferimento fisico della merce, in mancanza di una legislazione nazionale al riguardo, vengono seguite le indicazioni di prassi emanate dall'Agenzia delle Entrate - conservazione del documento di trasporto o altro documento idoneo a dimostrare che le merci siano state inviate in altro Stato membro, copia del CMR controfirmata a destino (o eventualmente il DDT), *tracking number* per i trasporti con corrieri espressi, fattura del trasportatore. Le operazioni intracomunitarie devono essere segnalate negli elenchi INTRASTAT degli acquisti e cessioni intracomunitarie di beni.

Ai fini della non imponibilità:

- il cedente deve emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- il cedente deve provvedere alla registrazione della fattura nel registro delle vendite con annotazione distinta entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;
- occorre indicare la partita IVA del cessionario/committente preceduta dal codice I.S.O.;
- occorre riportare in fattura (che deve riportare un numero progressivo ed univoco) la dicitura "operazione non imponibile" ed eventualmente la relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento (art. 41 del D.L. 331/93).

Gli acquisti intracomunitari di beni

Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale su beni introdotti nel territorio dello Stato. Come per le cessioni intracomunitarie di beni, anche per gli acquisti devono verificarsi tutti e quattro i requisiti previsti dalla norma (vedi sopra).

L'IVA nelle esportazioni verso extra-UE. Operatività

La disciplina degli adempimenti fiscali riguardanti le operazioni con imprese situate al di fuori della UE è ravvisabile nel D.P.R. 633/1972. Al fine di giustificare l'emissione della fattura di vendita che non preveda l'applicazione dell'IVA, l'esportazione deve essere provata. Le cessioni all'esportazione possono essere esportazioni dirette (eseguite mediante trasporto o spedizione di beni all'estero, o comunque fuori dal territorio doganale UE - art. 8 comma 1 lettera a del DPR 633/72), cessioni ad esportatori non residenti (art. 8 comma 1 lettera b del DPR 633/72), operazioni triangolari (art. 8 comma 1 lettera a del DPR 633/72). Le esportazioni dirette possono essere eseguite anche tramite dei cessionari, e si considera esportazione diretta anche la spedizione all'estero di un bene su incarico del proprio cliente residente in Italia. I requisiti per l'esenzione dall'applicazione dell'IVA sono:

- avvenuto trasferimento della proprietà dei beni;
- materiale uscita della merce fuori dal territorio della UE;
- trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente;
- indicazione in fattura "Operazione non imponibile art 8 comma 1 lettera a) DPR 633/72".

Le esportazioni triangolari

Si considera esportazione diretta anche la cessione eseguita mediante trasporto o spedizione all'estero dei beni a cura o a nome del primo cedente nazionale, su incarico del cessionario residente che a sua volta rivende i beni all'impresa non residente UE. La triangolazione può avvenire anche mediante commissionari delle prime due imprese. Sia la cessione dal primo cedente al secondo sia quella dal secondo al cliente finale non residente non sono imponibili.

Nelle operazioni triangolari la movimentazione delle merci è unica, dal primo cedente nazionale all'impresa extra-UE. Le operazioni non imponibili sono due, ed è essenziale che il trasporto o la spedizione siano effettuati su incarico del cessionario residente, ma a nome o cura del primo cedente nazionale. Non si ha viceversa triangolazione qualora il trasporto sia effettuato a cura o a nome del cessionario residente.

Documenti sanitari e certificati di analisi

Quando si tratta di esportare, spesso vengono richiesti documenti sanitari ed analisi specifiche.

Il "Certificato sanitario per l'esportazione" viene richiesto da molti Paesi. Tale documento può essere ottenuto presso la A.S.L. di riferimento in doppia lingua o solo in lingua inglese. Spesso viene richiesto, per chi utilizza pedane in legno, il "certificato di fumigazione"; si può ovviare a tale pratica utilizzando pedane in plastica. Il "certificato di fumigazione" viene rilasciato dal produttore delle pedane, sia per l'Euro Pallet (120x80 cm) sia per gli Standard Pallet (100x120 cm).

In alcuni Paesi viene richiesto di dichiarare l'eventuale "imballo in legno" o "imballo in plastica". In determinati Paesi sono richieste certificazioni specifiche per immettere i prodotti nel mercato: IFS, BRC, GOST, 9001:2008, FDA sono solo alcune delle possibili certificazioni necessarie. È bene informarsi prima di approcciare un mercato, giacché alcune di queste possono richiedere tempo ed investimenti per l'ottenimento. Tuttavia anche l'ottenimento di semplici analisi sul prodotto può presentare alcune difficoltà. Di seguito il prof. Perretti del C.E.R.B. riporta il caso del Brasile.

"Il Consolato brasiliano ha inviato una comunicazione al Ministero Sviluppo Economico e ad Unioncamere per la diffusione di una nuova normativa emanata a novembre 2009 dalle Autorità brasiliane in materia di certificazione di origine e di analisi delle bevande per l'importazione in Brasile.

La certificazione che deriva da tale normativa (vedi allegato ANEXO VIII alla pagina seguente) è una combinazione tra certificato di origine e di analisi.

Il modulo è compilato per la parte in alto di origine con i dati della Camera di Commercio (timbrato e firmato dalla Camera di Commercio), per la parte delle analisi con le determinazioni analitiche del laboratorio accreditato (timbrato e firmato dal laboratorio).

Quindi, di solito, all'emissione dei nostri certificati il birrifico compila gli Anexo e ce li invia; noi ricontrolliamo i dati immessi estrapolati dal nostro certificato e lo firmiamo rinviandolo per posta al birrifico che poi lo porta alla Camera di commercio che lo compila e firma per la sua parte.

Il Consolato brasiliano richiede che siano allegati anche i documenti origine dei dati, quindi il rapporto di prova ufficiale o certificato di analisi.

Quindi il certificato viene spedito insieme alle documentazioni originali in Brasile.

Le analisi eseguite in casi analoghi su birra sono state le seguenti:

<i>Parâmetros analíticos</i>	<i>Unidade</i>	<i>Traduzione</i>
<i>Extrato Aparente</i>	<i>% (w/w)</i>	<i>Estratto apparente</i>
<i>Extrato Real</i>	<i>% (w/w)</i>	<i>Estratto reale</i>
<i>Alcoól</i>	<i>% (v/v),</i>	<i>Alcol in volume</i>
<i>Extrato Original</i>	<i>% (w/w as ° Plato)</i>	<i>Estratto originale</i>
<i>Atenuação Aparente</i>	<i>%</i>	<i>Attenuazione apparente</i>
<i>Atenuação Real</i>	<i>%</i>	<i>Attenuazione reale</i>
<i>Cor</i>	<i>EBC</i>	<i>Colore</i>

Infine, segnalo che le regole possono cambiare (vedi il caso della Cina e del Giappone), anche tra diverse regioni dello stesso Paese.

ANEXO VIII
MODELO DE CERTIFICADO DE ORIGEM E DE ANÁLISE
DE BEBIDAS E FERMENTADOS ACÉTICOS

Certificado de Origem nº _____.					País emissor: _____	
1. Exportador: _____						
2. Atividade: _____						
3. Destinatário: _____						
4. Meio de Transporte: _____				5. Local de Descarga: _____		
Produto:						
Nome	Marca	Lote nº	Nº de caixas	Nº de garrafas/ vol	Volume total	
O estabelecimento produtor ou engarrafador acima especificado exerce no país as atividades de produção ou engarrafamento ou ambas e o(s) produto(s) acima especificado(s) atende(m) o(s) padrão(ões) de identidade e qualidade nacional(is) e está(ão) apto(s) para o consumo no mercado interno. Nome do organismo oficial: _____ Endereço do organismo oficial: _____ Local e data: _____ _____ Assinatura e carimbo do responsável						
Certificado de Análise nº _____, referente ao produto acima indicado.						
Parâmetros analíticos (conforme o produto)				Unidade	Resultado	
Nome do laboratório: _____ Endereço do laboratório: _____ Data e local: _____ _____ Assinatura e carimbo do responsável						

Proprietà industriale

Prima di presentare il proprio prodotto ed il proprio marchio in un Paese diverso dal proprio, l'azienda dovrebbe tutelare i propri diritti di proprietà industriale, patrimonio immateriale dell'azienda. La Classificazione di Nizza definisce tutte le categorie merceologiche presenti, 34 classi di prodotti e 11 di servizi, permettendo di registrare un marchio e proibendone l'utilizzo da parte di terzi. Attualmente la Classificazione è alla decima edizione. La classe della birra è la numero 32 comprendendo "Birre; Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Sciroppi ed altri preparati per fare bevande". Esistono 3 diverse tipologie di diritti di proprietà industriale: Marchi, Disegni e Brevetti.

MARCHIO

Cos'è il marchio

Il marchio è un "segno" usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza. Rappresenta uno dei principali elementi dell'immagine dell'azienda e fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e affidabilità. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare.

In generale, qualunque segno rappresentabile graficamente ad esempio con parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo o combinazione di questi segni, avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi, è suscettibile di essere considerato un marchio.

Perché registrare un marchio

Un marchio registrato attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l'uso non autorizzato, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile.

La principale funzione del marchio è quella di **permettere ai consumatori di identificare un prodotto** (sia esso un bene o un servizio) di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici forniti da aziende concorrenti. I marchi svolgono pertanto un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome dell'impresa (specialmente nella società attuale dove la comunicazione regna sovrana e le aziende hanno dimensioni sempre più grandi), contribuendo all'affermazione dell'immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore. Attraverso questo processo un'impresa costruisce un rapporto di fiducia con i propri clienti, che sono anche disposti a pagare un prezzo più alto per un prodotto contrassegnato da un marchio a loro noto e che corrisponde alle loro aspettative. Una fiducia che è fondamentale per l'acquisizione e il mantenimento di quote di mercato.

La registrazione di un marchio acquista valore nel tempo e rappresenta un incentivo ad investire nel mantenimento e miglioramento della qualità dei prodotti, perché è vitale che i prodotti contrassegnati da un certo marchio mantengano un'immagine positiva.

Non registrando il marchio si rischia di compromettere gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto/servizio, in quanto un'impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile, confondendo i consumatori che potrebbero dirigersi verso i suoi prodotti/servizi invece che verso quelli del fornitore originario. Il che, oltre a far diminuire i profitti di quest'ultima impresa, rischia di danneggiarne sia la reputazione che l'immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore.

Registrare un marchio all'estero

La decisione di registrare o meno un marchio all'estero risponde alla stessa logica di quella per cui si è deciso di registrarne uno nel proprio Paese: la commercializzazione dei propri prodotti e la loro tutela da episodi di contraffazione.

Se, dopo aver registrato un marchio, si decide di esportare o concedere in licenza l'uso del marchio in altri Paesi, allora sarà opportuno registrare il marchio anche in quei Paesi. I modi per farlo sono essenzialmente tre:

- attraverso una serie di registrazioni nazionali: in questo caso dovrete presentare la domanda di registrazione all'Ufficio nazionale marchi di tutti i Paesi in cui volete ottenere la protezione;
- attraverso una registrazione di marchio comunitario: se avete interesse a proteggere il vostro marchio sul territorio dell'Unione Europea, potrete presentare la domanda di registrazione presso l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno);
- attraverso la via internazionale: sulla base di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale italiano è possibile, mediante una procedura unica di registrazione amministrata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), registrare lo stesso marchio nei Paesi aderenti all'Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). Il sistema di Madrid si basa sulla cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti (detti "Uffici d'Origine") e l'Ufficio Internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi.

Come registrare un marchio

Bisogna prima di tutto verificare che il marchio scelto o simile non sia già stato registrato da qualcun altro, tanto in Italia quanto, se ci interessa, nel resto del mondo. Per compiere questa verifica per Italia, Unione Europea e il resto del mondo per i Paesi aderenti al Sistema di Madrid, si possono consultare via internet tre banche dati gratuite a questi indirizzi:

- www.uibm.gov.it (Italia);
- www.oami.europa.eu/ohimportal/it (TMview - Unione Europea - OHIM);
- www.wipo.int/reference/en/branddb/ (Global Brand Database - Sistema di Madrid - WIPO).

Sono disponibili anche strumenti a pagamento per facilitare le ricerche nei vari Paesi.

Le modalità di registrazione di un marchio sono essenzialmente tre.

- L'utilizzo del nuovo sistema di deposito telematico che consente, tramite il sito www.servizionline.uibm.gov.it, di trasmettere da casa, online, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), le domande di marchio. La modalità di deposito telematico consente, effettuata la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online, di provvedere alla quantificazione e al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24.
- La domanda di registrazione può essere redatta su appositi moduli e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio.
- La domanda può essere inviata, per posta, direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise, 19 - 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tale modalità è tuttavia sconsigliata in quanto l'UIBM è obbligato a trasmettere la domanda alla Camera di Commercio al fine dell'attribuzione di numero e data di deposito, con evidente dispendio di tempo ai fini della decorrenza della protezione).

Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali

Il Ministero dello Sviluppo Economico supporta le PMI nella tutela dei marchi all'estero attraverso una misura agevolativa **Marchi +**.

Con questa misura vengono erogati contributi alle PMI per favorire la registrazione all'estero (a livello sia comunitario sia internazionale) di marchi nazionali con l'obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e competitiva.

I contributi sono erogati dal soggetto gestore Unioncamere, al quale ci si può rivolgere per avere informazioni sulle condizioni di accesso.

DISEGNO O MODELLO

Cos'è un disegno o modello

Nel linguaggio di tutti i giorni, l'espressione disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) viene spesso utilizzata per indicare l'**aspetto esteriore** e la **funzione di un determinato prodotto**. Per esempio, si dice che una poltrona ha un buon design quando è comoda e il suo aspetto piace.

Nel linguaggio delle imprese, **progettare un prodotto significa svilupparne anche le caratteristiche estetiche e funzionali** alla luce di elementi come la commerciabilità, i costi di produzione o la facilità di trasporto. Dal punto di vista dei diritti di proprietà industriale tuttavia, l'espressione disegno o modello fa unicamente riferimento agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto. Cioè, nell'esempio della poltrona, solo al suo aspetto visivo. Anche se il disegno di un prodotto può avere caratteristiche tecniche o funzionali, in quanto diritto di proprietà industriale, il disegno o modello fa solo riferimento al carattere estetico e non ai suoi caratteri tecnici o funzionali.

Perché registrare un disegno e modello

Investire nel disegno o modello è certamente una scelta vincente, ma ci si deve anche assicurare che le proprie idee non siano copiabili dai concorrenti.

Facendo registrare un disegno o modello presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si acquisisce un diritto esclusivo da far valere in caso di copia o imitazione non autorizzata del disegno o modello da parte di terzi. Spesso le imprese dedicano notevole tempo e risorse al miglioramento della capacità di attrazione esercitata dall'aspetto visivo dei loro prodotti.

Disegni e modelli nuovi ed originali vengono creati per:

- **sviluppare** nel prodotto aspetti che lo rendano appetibile rispetto a specifici segmenti del mercato (le modificazioni dell'aspetto di alcuni tipi di prodotti, per esempio una bottiglia contenete birra, possono rendere questi più adatti a diversi gruppi sociali, fasce d'età, ecc., anche se la funzione principale di una bottiglia rimane comunque la stessa);
- **creare** una "nicchia" di mercato. In un mercato basato sulla concorrenza, molte imprese cercano di crearsi un proprio spazio attraverso disegni e modelli originali che permettano ai loro prodotti di differenziarsi da quelli dei concorrenti;
- **rafforzare** l'immagine commerciale dell'impresa. Spesso disegni e modelli originali vengono associati a marchi distintivi per rafforzare l'identità visiva dell'impresa. Molte imprese hanno creato o modificato con successo la propria immagine sul mercato grazie alla particolare cura posta nel disegnare determinati prodotti.

Un disegno o modello aggiunge dunque valore a un determinato prodotto, lo rende più attraente agli occhi del consumatore e talvolta può rappresentare la principale ragione del suo successo. Ecco perché la protezione dei disegni e modelli dovrebbe sempre rappresentare un elemento chiave della strategia commerciale di ogni disegnatore o imprenditore.

Come registrare un disegno o modello

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. In particolare ne deriva il diritto di impedire ai terzi la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato. La durata del titolo è di 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda ed è prorogabile, con un rinnovo, per uno o più quinquenni fino ad un massimo di 25 anni.

Le modalità di registrazione di un disegno o modello sono essenzialmente tre.

- L'utilizzo del nuovo sistema di deposito telematico che consente, tramite il sito www.servizionline.uibm.gov.it, di trasmettere da casa, online, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), le domande di disegno e/o modello industriale. La modalità di deposito telematico consente, effettuata la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online, di provvedere alla quantificazione e al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24.
- La domanda di registrazione può essere redatta su appositi moduli (scaricabili sul sito www.uibm.gov.it) e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio.
- La domanda può essere inviata, per posta, direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise, 19 - 00187 Roma.

È importante ricordare che con una sola domanda si può chiedere la registrazione di più disegni e/o modelli, purché questi appartengano alla stessa "classe" (cfr. la **Classificazione di Locarno**).

Per esempio, se si è disegnata una serie di sedie, tavoli e mobili e la si vuole far registrare, poiché i prodotti in questione appartengono tutti alla stessa classe, la soluzione più conveniente ed economica è presentare un'unica domanda, pagando così un'unica tassa. Se, però, si vuole far registrare anche una lampada, occorre presentare un'ulteriore domanda, in quanto tale prodotto appartiene a una diversa classe.

Un disegno o modello può avere delle "varianti". Per essere considerati "varianti", due disegni o modelli devono riferirsi allo stesso prodotto e non essere sostanzialmente diversi l'uno dall'altro: ad esempio la versione a clip e la versione a spillo dello stesso modello di orecchini. La domanda, con le riproduzioni grafiche o i campioni e le descrizioni, dopo il deposito viene posta immediatamente a disposizione del pubblico, a meno che il richiedente non ne abbia escluso l'accessibilità a terzi per un periodo che non può essere superiore a 30 mesi dalla data di deposito o dalla data della priorità.

BREVETTO

Cos'è un brevetto

Per definire il brevetto bisogna prima dare la definizione di invenzione. L'invenzione è il risultato o la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, mentre il brevetto è definito come il titolo giuridico che conferisce al titolare il diritto esclusivo e temporaneo di produrre, utilizzare e vendere l'invenzione nello stato in cui il brevetto è stato richiesto e successivamente concesso.

Quindi il brevetto conferisce all'inventore un monopolio esclusivo di sfruttamento della propria invenzione limitato nel tempo e territorialmente. Lo scopo di tale istituto consiste nella tutela dell'innovazione e della

creatività dell'impresa. Più precisamente, l'inventore possiede il diritto di vietare a terzi, salvo il suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare i prodotti oggetto di brevetto, nel caso di prodotti; di applicare, usare, mettere in commercio e vendere o importare il prodotto ottenuto con il procedimento, nel caso di procedimenti.

L'ordinamento nazionale e nello specifico l'Art. 45 del Codice della Proprietà Industriale indica che **"possono costituire oggetto del brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale"**.

Lo stesso articolo indica anche un insieme di invenzioni non brevettabili, quali:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco, o per attività commerciali ed i programmi di elaboratore;
- le presentazioni di informazioni (allestimenti di tabelle, formule, sistemi di presentazione).

Per poter ottenere la protezione brevettuale, un'invenzione deve soddisfare un certo numero di requisiti essenziali tra cui:

- avere come oggetto una materia brevettabile;
- essere nuova (requisito della novità);
- implicare un'attività inventiva (requisito della non ovvietà);
- avere un'applicabilità industriale (requisito dell'utilità);
- essere descritta in modo chiaro e completo (sufficiente descrizione).

Perché brevettare

Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare invenzioni identiche o simili e anche di violare i diritti d'uso (produzione e commercializzazione) oggetto del brevetto.

Secondo recenti stime, attualmente il valore di molte aziende è costituito al 90% dai cosiddetti *intangible assets*, costituiti nella maggior parte da diritti di proprietà industriale. Il brevetto è un formidabile strumento commerciale per le imprese, che consente loro di ottenere l'esclusività relativamente ad un prodotto o ad un processo innovativo, permettendo allo stesso tempo di sviluppare una posizione dominante sul mercato ed acquisire risorse economiche supplementari attraverso la concessione di licenze d'uso (*royalty*). Un prodotto tecnicamente complesso (come ad esempio una macchina fotografica, un telefono cellulare o un'autovettura) può contenere diverse invenzioni tutelate da singoli brevetti che possono anche appartenere a diversi soggetti.

Un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell'alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell'azienda, elevandone l'immagine positiva.

Brevettare in Italia

Il brevetto è valido per un periodo di 20 anni, che decorrono dalla data di deposito, sempre che siano regolarmente pagate le tasse relative al deposito ed al mantenimento in vita del brevetto.

La procedura per ottenere un brevetto è piuttosto articolata: comincia con la ricerca di anteriorità, al fine di evitare inutili dispendi di tempo e denaro, e si conclude - in caso positivo - con il rilascio dell'attestato di concessione, al termine di una serie di verifiche ed esami sia formali sia sostanziali.

Le modalità di deposito di una domanda di brevetto sono essenzialmente tre.

- L'utilizzo del nuovo sistema di deposito telematico che consente, tramite il sito www.servizionline UIBM, di trasmettere da casa, online, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale Lotta

alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), le domande di brevetto. La modalità di deposito telematico consente, effettuata la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online, di provvedere alla quantificazione e al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24.

- La domanda può essere redatta su appositi moduli (scaricabili dal sito www.uibm.gov.it) e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio.
- La domanda può essere inviata, per posta, direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Divisione VIII - Via Molise, 19 - 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tale modalità è tuttavia sconsigliata in quanto l'UIBM è obbligato a trasmettere la domanda alla Camera di Commercio al fine dell'attribuzione di numero e data di deposito, con evidente dispendio di tempo ai fini della decorrenza della protezione).

Brevettare all'estero

I brevetti sono diritti territoriali, pertanto sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle regioni (determinati insieme di Paesi) in cui sono stati concessi. In altri termini, se un brevetto è privo di protezione in un Paese, l'invenzione (o il modello di utilità, o la nuova varietà vegetale) potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque in quel territorio. La protezione di un brevetto nei Paesi stranieri dà viceversa al titolare la possibilità di beneficiare degli stessi diritti esclusivi di cui gode in Italia.

Brevettare all'estero serve inoltre ad ampliare lo spettro delle opportunità di concessione di licenze d'uso ad imprese straniere, sviluppando rapporti esterni all'azienda e beneficiando di una modalità di accesso alternativa a mercati stranieri attraverso la collaborazione con altre aziende.

Poiché proteggere un brevetto all'estero è molto costoso, è opportuno selezionare attentamente i Paesi in cui richiedere tale protezione, verificando una serie di condizioni tra cui:

- dove sarà fabbricato il prodotto?
- dove è più probabile che venga commercializzato il prodotto brevettato?
- quali sono i principali mercati per prodotti simili?
- dove sono i principali concorrenti?
- quali sono i costi necessari per brevettare?
- quali saranno le difficoltà procedurali per proteggere un brevetto in un dato Paese?

Ci sono tre modalità principali per proteggere un'invenzione all'estero.

1. **Percorso nazionale.** Si può richiedere protezione presso l'Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse, provvedendo al deposito della domanda di brevetto nella lingua prevista e pagando le relative tasse. In molti Paesi ai richiedenti stranieri è richiesto quale requisito l'utilizzo dei locali consulenti in proprietà industriale. Questo percorso può essere molto costoso, oltretutto scomodo, nel caso in cui il numero di Paesi sia ampio.
2. **Percorso regionale.** Quando molti Paesi sono membri di un sistema regionale di brevetti, è possibile inoltrare richiesta di protezione con effetto sui territori di tutti o di alcuni di questi Paesi, attraverso l'ufficio regionale competente: per l'Europa, l'Ufficio Europeo dei Brevetti - EPO (EPO).
3. **Percorso internazionale.** Se un'impresa intende proteggere un'invenzione o un modello di utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty), può considerare l'opportunità di inoltrare una domanda internazionale di brevetto (PCT). Una sola domanda PCT, in una sola lingua e a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Questo sistema riduce in modo significativo i costi iniziali della procedura, evitando che siano presentate singole domande per ogni Ufficio brevetti. Il PCT può anche essere utilizzato per inoltrare domande in alcuni dei sistemi regionali di brevetto. Inviando una domanda internazionale ai sensi del PCT si può, allo stesso tempo, ottenere un'opinione preliminare non vincolante sulla brevettabilità valida in 148 Paesi (dati aggiornati al 1° aprile 2015).



Pagamenti internazionali

OPERATIVITÀ INTERNAZIONALE

STRUMENTI DI REGOLAMENTO

- Semplici
 - Bonifici
 - Assegni
 - Incassi elettronici
 - Conti multidivisa
- Strutturati
 - Crediti documentari
 - Garanzie internazionali
 - Incassi documentari

STRUMENTI DI COPERTURA RISCHI

- Rischi di cambio
 - Contratto a termine
 - Opzioni valutarie semplici
- Rischio commerciale/politico
 - Conferme crediti documentari
 - Arena broker

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

- Breve termine
 - Anticipazione all'esportazione e finanziamenti all'importazione

STRUMENTI DI SUPPORTO

- Assistenza e consulenza
 - Uffici di rappresentanza
 - Accordi di collaborazione

STRUMENTI DI REGOLAMENTO > SEMPLICI

Bonifici

Il bonifico internazionale è un trasferimento di denaro, disposto da un debitore tramite la propria banca, alla banca di un creditore estero.

Poiché l'iniziativa del pagamento è in capo al debitore, tale modalità implica un elevato grado di fiducia e di conoscenza della solvibilità e della serietà commerciale della controparte debitrice che potrebbe non rispettare gli accordi presi.

Il bonifico internazionale può essere impartito allo sportello, oppure tramite Remote Banking.

La disposizione deve contenere tutti i dettagli previsti dalla normativa: divisa, importo, nominativo, indirizzo completo e coordinate bancarie del beneficiario (ove previsto si indicano i codici IBAN e Swift), motivo del pagamento ed indicazione del tipo spese (OUR tutte a carico ordinante, BEN tutte al beneficiario, SHA ciascuno paga le proprie).

In ambito europeo, per le operazioni in euro, da gennaio 2016 sarà obbligatorio l'utilizzo del bonifico in formato SEPA Credit Transfer, con spese SHA obbligatorie.

Assegni

L'utilizzo degli assegni per il regolamento di operazioni internazionali presenta rischi maggiori rispetto a quanto previsto a livello nazionale, in quanto i diversi ordinamenti giuridici vigenti nei Paesi esteri non regolamentano i termini ed i tempi di comunicazione di un eventuale impagato; tanto che i titoli possono essere restituiti insoluti anche a distanza di parecchio tempo dalla data di negoziazione sbf.

In molti Paesi esteri l'assegno non costituisce titolo esecutivo, ma solo probatorio, di legittimazione, con la conseguenza che il pagamento può essere bloccato dal cliente con una semplice richiesta di "stop payment". Anche un eventuale protesto non sempre corrisponde alle azioni e conseguenze previste dall'ordinamento italiano e si concretizza in una semplice dichiarazione di mancato pagamento.

La restituzione di un assegno impagato può essere evitata trattando il titolo non per l'accredito immediato SBF ma al 'dopo incasso'. Anche se i costi di tale servizio sono maggiori, una volta che la banca estera trasata conferma il pagamento, il cliente può considerare l'accredito irrevocabile.

I clienti esportatori del Gruppo Banco Popolare che incassano assegni espressi in dollari USA e dollari canadesi tratti su banche di questi due Paesi, possono usufruire del servizio al dopo incasso 'Final Credit Service' che consente di contenere i costi ed accorciare i tempi di liquidazione garantendosi l'irrevocabilità dell'accredito.

Incassi elettronici in euro sull'estero

Con la presentazione di effetti elettronici da incassare sull'estero, in alternativa a bonifici e/o assegni, è il beneficiario di un credito sull'estero che assume l'iniziativa del pagamento. Gli esportatori italiani possono presentare incassi elettronici:

- standard su Francia (LCR) e Spagna (Recibo) - simili alle RIBA italiane,
- SDD, Sepa Direct Debit, utilizzabili in tutti i Paesi dell'area SEPA.

Gli importatori possono concordare di regolare i loro acquisti dall'estero chiedendo ai creditori stranieri di emettere RIBA o SDD a loro carico. Gli incassi SDD SEPA Direct Debit sono disponibili in due versioni: SDD Core (con possibilità di rifiuto entro 8 settimane) e SDD B2B (incasso preautorizzato - simile al RID - solo per non consumatori). Il Gruppo Banco Popolare mette a disposizione il Remote Banking per la trasmissione elettronica delle rimesse estere da incassare e per il monitoraggio delle scadenze e dei relativi pagamenti.

Conti multidivisa

Sono dei conti correnti in divisa che gli operatori con l'estero utilizzano per mantenere disponibilità in valuta estera e poter far fronte a pagamenti verso l'estero, speculare sul cambio o costituire depositi di 'investimento' in monete diverse dall'euro. Il conto multidivisa è regolato da un semplice contratto, ha le stesse caratteristiche di un normale c/c e può essere movimentato attraverso l'utilizzo di bonifici, assegni, incassi, acquisti/vendite a pronti o a termine di divisa, ecc. Per alcune divise possono sussistere limitazioni dell'operatività a causa di norme nazionali ed internazionali che precludono la libera circolazione o la convertibilità di tali monete.

Da notare che il mantenimento di divisa estera su conti multidivisa, se non monitorato e gestito correttamente, può far incorrere in rischi correlati all'oscillazione del tasso di cambio. I correntisti del Gruppo Banco Popolare attraverso la piattaforma di remote banking Vantaggio Plus possono monitorare in tempo reale i movimenti ed i saldi dei loro conti in divisa nonché disporre pagamenti.

STRUMENTI DI REGOLAMENTO > STRUTTURATI

Crediti documentari/Lettere di credito

Il credito documentario è tra le forme di pagamento che offrono maggiori sicurezze alle imprese che esportano, in quanto è la banca emittente che su disposizioni dell'importatore ordinante si sostituisce a quest'ultimo e s'impegna ad eseguire le prestazioni descritte nel credito documentario (es. il pagamento di un'importazione di beni o servizi), diventando essa stessa debitrice nei confronti del venditore/beneficiario alla presentazione di documenti conformi da parte di quest'ultimo.

Ne consegue che l'esportatore beneficiario del credito può fare affidamento sul fatto che, se rispetterà tutte le condizioni del credito e le relative norme di base, e se presenterà i documenti previsti, avrà diritto a quanto previsto dal credito. Analogamente, l'importatore è consapevole che la propria banca eseguirà le sue disposizioni (es. pagamento a favore del beneficiario) solo se saranno rispettate tutte le condizioni di regolarità dei documenti e pertanto le modalità ed i termini di spedizione e consegna delle merci/servizi.

Un credito documentario emesso in forma irrevocabile costituisce pertanto un impegno inderogabile per la Banca che lo emette. Dal momento dell'emissione fino alla sua scadenza, non è più possibile modificarlo o annullarlo senza il consenso di tutte le parti interessate.

I crediti documentari sono regolamentati da norme universalmente riconosciute e redatte dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi sotto il titolo di "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" (NUU). Si tratta di disposizioni, soggette a periodiche variazioni ed aggiornamenti, la cui ultima versione n. 600 è entrata in vigore il 1° luglio 2007.

Garanzie internazionali

La Garanzia internazionale è un contratto autonomo di garanzia attraverso il quale la banca garante si impegna ad effettuare un pagamento a favore di un determinato beneficiario a fronte della presentazione da parte di quest'ultimo di documenti conformi nel caso in cui si verifichi un determinato evento, cioè il mancato o non conforme adempimento dell'obbligazione del debitore principale.

A differenza della fidejussione, accessoria rispetto all'obbligazione principale, la garanzia ne è totalmente svincolata, autonoma appunto, in quanto il rapporto nasce direttamente tra il garante ed il beneficiario, ed è verso quest'ultimo che si crea il vincolo obbligatorio. Sulla base di una semplice richiesta di pagamento che risponde ai requisiti della garanzia, il garante corrisponderà al beneficiario la predeterminata somma di cui all'obbligazione assunta al momento dell'emissione.

Ecco le principali forme di garanzia nel commercio internazionale.

BID BOND	ADVANCE PAYMENT BOND	PERFORMANCE BOND	PAYMENT BOND	RETENTION MONEY BOND
Garanzia per la partecipazione a gare d'appalto	Garanzia di restituzione di importi pagati in anticipo rispetto alla prestazione contrattuale	Garanzia di buona esecuzione degli obblighi contrattuali	Garanzia di puntuale esecuzione di pagamento fornitura	Garanzia a sostituzione di deposito cauzionale

Incassi documentari

L'incasso documentario è una forma di pagamento in base alla quale il venditore conferisce alla propria banca mandato ad incassare l'importo della fornitura dal compratore contestualmente alla consegna dei documenti commerciali (ossia fatture, documenti di spedizione, ecc.) ed eventuali documenti finanziari (ad es. titoli di credito previsti per fornire una dilazione di pagamento all'acquirente).

The image displays three sample documents used in international trade:

- Ocean Bill of Lading:** A complex form with multiple sections for shipping details, including ship name, port of origin, port of destination, and cargo description.
- BILL OF EXCHANGE:** A document with fields for 'No.', 'Date', 'For', 'At', 'and date unpaid) pay to the order of', 'the sum of', 'Drawn under', 'L/C No.', 'Dated', and 'To'.
- Promissory Note Template:** A document with fields for 'Amount', 'Place', 'Date', 'IN WITNESS WHEREOF', 'Name & Address', 'Notary Public - SEAL', 'My Commission Expires', and 'Sign: [Signature of borrower]'.

In questo caso si parlerà di pagamento contestuale, ma non in funzione della consegna della merce bensì dei documenti necessari per poter ritirare la merce stessa. La forma più comune di incasso documentario è quella del pagamento contro documenti (CAD), ma non è infrequente anche l'ipotesi del pagamento contro accettazione (in tal caso l'acquirente riceve i documenti accettando una tratta) oppure contro rilascio di un impegno irrevocabile di pagamento.

Le parti possono poi disciplinare anche in maniera diversa le condizioni di consegna dei documenti (ad es. a fronte del rilascio di una garanzia bancaria), e ciò può avvenire proprio perché le banche, svolgendo la funzione di mandatari del venditore, si limitano ad eseguire le istruzioni ricevute.

STRUMENTI DI COPERTURA RISCHI > RISCHIO DI CAMBIO

Contratto a termine

Il contratto a termine è un accordo tra banca e cliente che implica l'impegno/obbligo tra i due contraenti di acquistare o vendere una divisa contro un'altra ad una data futura certa e ad un cambio prefissato.

Tale contratto elimina il rischio di cambio connesso a futuri introiti o esborsi in divisa estera dando la certezza all'operatore di poter stabilizzare il ricavo atteso di un'operazione export o il costo di un'operazione di importazione.

Il contratto a termine è uno strumento di copertura "rigido" perché non consente di migliorare il risultato nell'eventuale andamento di cambio favorevole, e lo è anche dal punto di vista temporale essendo legato ad una determinata scadenza. Non vi è alcun costo a carico del cliente all'atto della sottoscrizione e rappresenta il mezzo più semplice a disposizione degli operatori per risolvere il problema derivante dai rischi di oscillazione delle quotazioni delle divise. Il valore a scadenza della divisa trattata (acquisto o vendita) sarà dato semplicemente dalla base corrente di mercato (cambio spot) più o meno uno scarto (premio-sconto) derivante dal calcolo tra il differenziale tra i tassi di interesse delle due divise trattate.

Opzioni valutarie semplici (plain vanilla)

Le opzioni valutarie sono contratti attraverso i quali una parte, dietro il pagamento di un corrispettivo economico chiamato "premio", acquista il diritto di comprare (opzioni Call) oppure di vendere (opzioni Put) un ammontare in divisa, ad una scadenza futura e ad un cambio predeterminato (prezzo di esercizio o strike price). A differenza dei contratti a termine (strumento rigido di copertura), le opzioni hanno il beneficio di un'elevata flessibilità in virtù della facoltà/diritto di esercitare o meno a scadenza l'operazione.

Pertanto, l'opzione è uno strumento di copertura efficiente che offre la possibilità di beneficiare di un andamento favorevole del cambio garantendosi un livello minimo/massimo di cambio di vendita/acquisto, il cui costo è rappresentato dal premio dovuto al momento dell'acquisto. Il valore dell'opzione dipende da tre variabili:

- 1) il prezzo di esercizio (strike price);
- 2) la durata dell'opzione;
- 3) la componente di volatilità, variabile complessa che si può semplicemente definire quale indice di probabilità che l'opzione possa essere esercitata alla scadenza.

STRUMENTI DI COPERTURA RISCHI > RISCHIO COMMERCIALE/POLITICO

Conferme crediti documentari

La clientela esportatrice che concorda con la propria controparte importatrice l'utilizzo del credito documentario (vedi Strumenti di Regolamento > Strutturati) per il regolamento di beni/servizi esportati, può essere sollevata completamente dal rischio Paese dell'ordinante/importatore e dal rischio di eventuale insolvenza della banca emittente il credito documentario (rischio finanziario e politico).

L'eliminazione dei rischi sopra indicati è possibile quando il Banco Popolare accetta di aggiungere la propria conferma al credito documentario ricevuto. Così facendo il Banco Popolare s'impegna inderogabilmente ad onorare il credito documentario a condizione che i documenti presentati dal beneficiario in utilizzo dello stesso siano conformi ai termini e alle condizioni del credito.

Premesso che la conferma deve essere richiesta o autorizzata dalla banca emittente, il Banco Popolare è disponibile ad aggiungere la propria conferma in base alla sua autonoma valutazione del rischio Paese/banca.

Pertanto, è opportuno che l'esportatore, prima di stabilire il prezzo di vendita e firmare il contratto con il proprio acquirente, si informi presso il Banco Popolare circa la disponibilità a confermare il credito documentario e, se sì, a quali condizioni.

Arena Broker

L'assicurazione dei crediti all'esportazione è un mercato vasto e variegato nel quale si muovono operatori con offerte diversificate, non sempre adattabili alle specifiche necessità dell'esportatore.

Tra le principali compagnie di assicurazione attive in Italia nel segmento a breve termine si annoverano: SACE Bt (controllata da SACE Spa), Coface Spa (Gruppo Coface, francese), Atradius, Euler Hermes - Siac (Gruppo Hermes, tedesca).

Le relazioni con le controparti in questione sono gestite dal Gruppo Banco Popolare per il tramite della società Arena Broker che - attraverso un team dedicato - è in grado di soddisfare le richieste della clientela, curare tutte le fasi pre- e post-vendita dei prodotti assicurati, inclusi gli aspetti operativi, nonché fornire indicazioni sul tipo di polizza più opportuno in base alle esigenze di ciascun richiedente.

Fra le tipologie di polizza più diffuse sul mercato delle coperture assicurative a breve termine destinate ad esportatori si annoverano, a titolo puramente esemplificativo: SACE BT 360°, che prevede la copertura del fatturato globale Italia/estero ed è utilizzabile da aziende con fatturato superiore a 2 milioni di euro; SACE Bt Sviluppo Export, per la copertura di un singolo debitore estero o di più debitori selezionati (max 10) con riferimento a un numero limitato di Paesi e con dilazioni sino a 6 mesi.

Esistono numerosi altri prodotti di altre compagnie a copertura sia di rischi singoli sia del fatturato export complessivo o su determinati Paesi/fasce di clienti.

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO > BREVE TERMINE

Anticipi all'esportazione e finanziamenti all'importazione

Per lo smobilizzo di crediti derivanti da attività di esportazione, i clienti del Banco Popolare possono chiedere la concessione di specifiche forme di affidamento in relazione alla natura dell'operatività sottostante ed in funzione delle rispettive necessità:

- anticipo su fatture, in caso di crediti vantati da un esportatore a fronte di vendite già effettuate sull'estero;
- anticipo su contratto, a fronte di ordini ricevuti, di commesse o di contratti di esportazione già in mano ai clienti;
- finanziamento di previsioni d'esportazione, per finanziare progetti con obiettivi di vendita commisurati alle singole potenzialità produttive e sulla base dell'andamento storico dei relativi flussi di esportazione.

La durata delle anticipazioni sarà commisurata ai termini di pagamento che l'esportatore finanziato concorda con la propria controparte. Quest'ultima dovrà essere debitamente istruita dall'esportatore affinché i pagamenti siano canalizzati direttamente su Banco Popolare, così da poter estinguere il finanziamento utilizzando gli introiti pervenuti direttamente dall'estero.

Anche gli importatori possono chiedere di avvalersi di una forma di credito per ottenere la liquidità necessaria per l'importazione di beni e servizi dall'estero. Il finanziamento è acceso al momento dell'esecuzione di un pagamento che il Banco Popolare è incaricato di effettuare sull'estero per l'acquisto di detti beni e servizi. La durata di un finanziamento import è commisurata al ciclo di lavorazione e successiva vendita della merce cui il sottostante pagamento si riferisce.

Sia le anticipazioni sia i finanziamenti possono essere espressi in euro o divisa, in relazione alle esigenze del cliente richiedente.

STRUMENTI DI SUPPORTO > ASSISTENZA E CONSULENZA

Uffici di rappresentanza

Banco Popolare Shanghai. Mrs. Yang Jiang - Unit 013 27/FI. Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120 CHINA - Tel 86.21.6841 0599 - Fax 86.21.6841 1776 - shanghai@bancopopolare.cn.

Banco Popolare Hong Kong. Mr. Stefano Carrozzi - 3205 Central Plaza - 18 Harbour Road, Wan Chai, HONG KONG - Tel +852 2522 7608 - Fax +852 2521 9688 - hongkong@popolare.hk.

Banco Popolare Moscow. Mr. Maurizio Zucchetti - Federation Tower. Presnenskaya nab. 12, floor 54, office 1A, 121100 Moscow, RUSSIAN FEDERATION - Tel/fax +7 495 6459702 - moscow@bancopopolare.ru.

Banco Popolare Mumbai. Mr. Stefano Pulliero - 82 - 8th Floor, Jolly Maker Chambers II, 225 Nariman Point, Mumbai 400021, INDIA - Tel +91 22 22042872 - Fax +91 22 22042874 - mumbai@bancopopolare.in.

Accordi di collaborazione

Accordo di collaborazione con ICE. Agenzia governativa per lo sviluppo e promozione di rapporti economici e commerciali italiani con l'estero. Consente alla clientela Banco Popolare di avvalersi dei 79 Uffici ICE nel mondo, come se fossero quelli del Banco Popolare, beneficiando di assistenza e consulenza a condizioni di favore.

Progetto Go to World (Accordo con Edulife). Offre un percorso certificato di assessment finalizzato a verificare la propensione di ciascuna impresa ad affrontare i mercati internazionali e la sua capacità di sostenere un processo di internazionalizzazione. I clienti del Banco Popolare hanno accesso a tre livelli di valutazione:

- check-up, verifica del potenziale di sviluppo internazionale di un'azienda tramite questionario;
- prospettiva, analisi finalizzata a selezionare i mercati di sbocco più opportuni per l'azienda e il corretto percorso di internazionalizzazione per avvicinarli;
- progetto, studio personalizzato e definizione di dettaglio delle strategie per il raggiungimento.

Accordo con DE International. Società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica. Fornisce assistenza e consulenza a tariffe preferenziali per la clientela del Banco Popolare:

- ricerche di mercato e di partner commerciali/analisi di specifiche situazioni commerciali;
- recupero crediti/problematiche relative a crediti commerciali;
- fiscalità germanica, problematiche legali/amministrative;
- consulenza per investimenti.



Con SACE, il Made in Italy non si ferma mai

SACE offre un'ampia gamma di soluzioni assicurativo-finanziarie e servizi di consulenza per sostenere la competitività delle imprese italiane, in particolare delle Pmi, accompagnandole in ogni fase dei loro progetti di crescita in Italia e all'estero.

Forte di un'esperienza trentennale nella valutazione, assunzione e gestione dei rischi connessi all'operatività sui mercati internazionali, SACE è il partner ideale per i birrifici italiani che vogliono spingersi oltreconfine per cercare nuove opportunità di business.

Export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie, cauzioni, factoring, *advisory*: sono queste le soluzioni che SACE dedica ai birrifici grandi e piccoli. Con oltre 74 miliardi di euro di operazioni assicurate in 189 Paesi, SACE sostiene la competitività delle 25 mila aziende clienti garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.

Le imprese che si affidano a SACE beneficiano anche di un team di economisti dedicati alla valutazione e allo studio dei Paesi avanzati ed emergenti, e specializzati anche nell'analisi dei trend dell'industria italiana. SACE ha sviluppato strumenti operativi a supporto delle strategie aziendali. Fra questi:

- la *Country Risk Map*, una mappa interattiva che consente di visualizzare i diversi rating di rischio, selezionando il Paese d'interesse, la propria attività, il tipo di controparte con cui si intende operare o l'evento di rischio in cui si potrebbe incorrere;
- l'*Export Opportunity Map*, una mappa che individua le opportunità per le esportazioni italiane nel mondo;
- il Rapporto Export, lo studio previsionale che segnala alle imprese che esportano le direttrici da esplorare per crescere all'estero.

Le previsioni export per il comparto della birra

Nel comparto alimentare, dove la nostra quota mondiale è del 4,7%, abbiamo un interessante potenziale ancora da esprimere. Nonostante la crescita robusta degli ultimi dieci anni (+79% rispetto a +47% dell'export italiano nel suo complesso), le imprese alimentari che esportano sono meno del 12%, con un fatturato medio verso l'estero pari a circa un settimo delle loro vendite. Dieci prodotti, da soli, potrebbero garantire, se ben indirizzati su specifici mercati, un aumento delle esportazioni all'estero fino a 7 miliardi di euro entro il 2018.

Tra questi vi sono anche le nostre bevande, con una performance trainata dai vini, che detengono oggi una quota di mercato globale del 19,3% e, attraverso una maggior internazionalizzazione, potrebbero conquistare un export aggiuntivo pari a 1,6 miliardi entro il 2018.

Sebbene su livelli più contenuti (circa 154 milioni nel 2014), l'export di birra italiana ha dimostrato un forte dinamismo mettendo segno, solo nell'ultimo anno, una crescita del 16%.

Le migliori opportunità per le imprese del settore

In Europa, in cui vigono regole e normative comuni e armonizzate, un simile percorso potrebbe essere più semplice sotto il profilo operativo ma più arduo sotto il profilo della competitività. Le opportunità, con le dovute proporzioni, riguardano anche alcuni mercati emergenti i cui consumatori stanno orientando i propri gusti sempre più verso la qualità delle produzioni italiane. Tra questi Paesi: Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Brasile, Polonia.

La ricerca delle opportunità nelle destinazioni fin qui evidenziate richiede uno sforzo strategico importante. In mercati maturi come Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia, le imprese agroalimentari dovranno porre l'accento sul rafforzamento della competitività, che, oltre alla qualità dei prodotti offerti, passa attraverso la scelta di adeguati canali distributivi, l'adozione di efficaci strumenti di marketing e valorizzazione del brand, senza dimenticare la capacità di offrire ai clienti modalità e dilazioni di pagamento finanziariamente vantaggiose.

Nei mercati meno conosciuti, a questo va sommato uno sforzo ulteriore di comprensione delle dinamiche locali sotto molteplici punti di vista. I tratti distintivi dei prodotti alimentari Made in Italy rappresentano infatti un importante valore aggiunto, ma anche un limite, se non veicolati in modo funzionale al contesto e alle sue peculiarità: un sapore capace di conquistare un palato francese non è detto che riscuota lo stesso successo in Cina o in Corea, per esempio.

Le soluzioni SACE per i birrifici che vogliono esportare o investire all'estero

L'offerta di SACE copre tutte le esigenze manifestate dai birrifici nel loro percorso di internazionalizzazione. Dai finanziamenti per l'acquisto di materie prime per approntare la fornitura di birra, alla copertura dal rischio di mancato pagamento da parte dei clienti esteri; dalla protezione degli investimenti all'estero, come ad esempio l'apertura di un nuovo stabilimento o di un centro di produzione, alla monetizzazione dei crediti ancora da esigere.

Un'offerta unica, come la tua idea

- Diamo forza all'export. Assicuriamo le imprese che esportano dal rischio di mancato pagamento e rendiamo più competitiva la loro offerta commerciale.
- Miglioriamo la liquidità. Mettiamo al servizio delle imprese di ogni dimensione un'ampia gamma di servizi di factoring, con linee dedicate ad esportatori e fornitori di grandi realtà industriali e della pubblica amministrazione.
- Sosteniamo l'internazionalizzazione. Miglioriamo l'accesso al credito, garantendo i finanziamenti concessi alle imprese, in particolare Pmi, per progetti di sviluppo internazionale. Facilitiamo l'ingresso nel mercato dei capitali e assicuriamo gli investimenti esteri dal rischio politico.
- Emettiamo le garanzie per il tuo business. Offriamo le garanzie di natura contrattuale o per obblighi di legge per le tue commesse all'estero.
- Offriamo soluzioni personalizzate. Forniamo alle imprese tutti gli strumenti necessari per minimizzare i rischi e massimizzare la performance. Con il programma di advisory costruiamo insieme ai nostri clienti nuovi percorsi di crescita internazionale.

Il nostro impegno al vostro fianco

Le migliori idee nascono dal confronto. Serve andare sul campo, calarsi nella realtà in cui operano le imprese e lavorare al loro fianco. È per questo che in SACE siamo convinti dell'importanza della nostra rete territoriale. Ogni giorno lavoriamo insieme alle aziende per affrontare le sfide dei mercati internazionali e sosteniamo la loro intraprendenza, studiando insieme a loro il percorso migliore di crescita. I nostri 14 uffici, insieme alle 42 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano, sono il loro punto di riferimento. Gli account di SACE non sono semplici venditori, ma professionisti dell'internazionalizzazione, pronti a mettere a disposizione delle imprese tutta la loro esperienza e capaci di fornire soluzioni disegnate sulle esigenze specifiche di ogni realtà aziendale. Alla rete di uffici si affiancano le agenzie e i broker specializzati in assicurazione del credito.

PER TUTELARE LE ESPORTAZIONI

POLIZZA CREDITO FORNITORE

I beneficiari della copertura

Imprese italiane (o collegate e controllate estere e in particolare PMI) che esportano merci, forniscono servizi o realizzano studi e progettazioni all'estero.

Oggetto della copertura

Garantisce le singole esportazioni di beni e servizi contro **il rischio di mancato pagamento del credito per eventi di natura politica e commerciale** senza limiti di importo. Per transazioni destinate verso Paesi dell'Unione Europea o alcuni Paesi OCSE (Australia, Canada, Giappone, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera), la dilazione di pagamento deve essere pari o superiore ai 24 mesi. Per il resto del mondo non sono previste durate minime di dilazione. In presenza di effetti cambiari la polizza permette inoltre la monetizzazione dei crediti assicurati attraverso lo sconto pro soluto degli effetti, grazie al trasferimento della polizza SACE (voltura) alla banca o ad altro intermediario scontante. Copre altresì i **rischi accessori** associati all'esecuzione delle forniture (revoca del contratto, indebita escussione di fideiussioni, distruzione, danneggiamento requisizione e confisca dei beni esportati temporaneamente). La Polizza Credito Fornitore è disponibile anche online sul portale **www.exportplus.it** in versione semplificata: Plus One, per contratti fino a € 5 milioni, e Basic Online, per contratti entro € 500mila.

I vantaggi

Per l'azienda esportatrice:

- certezza dell'incasso del credito, con conseguente maggiore stabilità per i flussi di cassa;
- più liquidità, in quanto la voltura di polizza permette lo smobilizzo del credito attraverso lo sconto pro soluto degli effetti cambiari.

Per il cliente estero:

- possibilità di ottenere più ampie dilazioni di pagamento;
- tassi di interesse più competitivi rispetto al credito bancario;
- preservare le linee di credito disponibili presso il sistema bancario.

Durata della copertura

Fino a 8,5 anni di rimborso del credito, con possibilità di estensione fino a 10 anni per taluni Paesi.

PER TUTELARE LE ESPORTAZIONI

POLIZZA BT SVILUPPO EXPORT

I beneficiari della copertura

Imprese italiane che effettuano transazioni commerciali con uno o più acquirenti esteri.

Oggetto della copertura

Permette alle imprese che operano con controparti estere di coprirsi contro il rischio di mancato pagamento dei crediti commerciali a breve termine (12 mesi). La polizza è gestita online sul sito www.sacebt.it e offre tutti i servizi connessi all'attività di assicurazione del credito, tra cui la valutazione e il monitoraggio dei clienti e il servizio di recupero crediti. La polizza, personalizzabile in base alle esigenze dell'azienda sulla base del numero di clienti e dei Paesi d'esportazione, è disponibile in tre differenti versioni:

Clienti:

- assicura il fatturato totale relativo a un numero limitato di clienti esteri (massimo 10);
- copertura estesa a tutti i mercati esteri (esclusi i Paesi chiusi e in sospensiva);
- dilazioni di pagamento fino a 12 mesi.

Open:

- assicura il fatturato totale relativo ad un numero illimitato di clienti esteri (almeno 10);
- copertura definita per un numero limitato di Paesi;
- dilazioni di pagamento fino a 6 mesi;
- possibilità di richiedere una valutazione preliminare della clientela.

Paesi:

- assicura la totalità del fatturato estero relativo ai clienti in un numero limitato di Paesi esteri (fino a un massimo di 5);
- dilazioni di pagamento fino a 6 mesi;
- possibilità di richiedere una valutazione preliminare della clientela.

I vantaggi

- Gestione semplice e veloce direttamente online;
- servizio specializzato di recupero del credito;
- facilità nella gestione dei sinistri, con indennizzi in tempi rapidi e certi;
- flessibilità nella scelta del tipo di copertura in base alle proprie esigenze.

Durata della copertura

Fino a 12 mesi.

PER TUTELARE IL FATTURATO GLOBALE

POLIZZA BT 360°

I beneficiari della copertura

Imprese che vogliono assicurare il proprio portafogli crediti commerciali, o suoi segmenti omogenei, relativo ad acquirenti italiani ed esteri.

Oggetto della copertura

Permette di assicurare tutti i crediti commerciali sino a 12 mesi, sia in Italia che all'estero, dal rischio di mancato pagamento per eventi di natura commerciale e politica.

I vantaggi

- Stabilizzazione del proprio fatturato grazie all'assicurazione della globalità del portafoglio Italia ed estero con possibilità di modulare la copertura in base a specifiche esigenze;
- valutazione preventiva e monitoraggio continuo della solvibilità della clientela;
- supporto nel processo di assunzione e gestione dei crediti commerciali;
- indennizzo della perdita in caso di mancato pagamento;
- servizio di recupero crediti veloce e semplice;
- gestione online della polizza per tutte le procedure amministrative.

Durata della copertura

Fino a 12 mesi.

PER PROTEGGERE GLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO

POLIZZA POLITICAL RISK INSURANCE (PRI)

I beneficiari della copertura

Imprese italiane o banche (o loro collegate e controllate estere) che costituiscono società all'estero o partecipano al capitale di società estere già esistenti e/o effettuano prestiti alle loro partecipate estere.

Oggetto della copertura

Protegge le aziende e le banche italiane contro la perdita del capitale investito all'estero (costituzione di società, apporto di capitale, beni materiali, garanzie su prestiti o prestiti diretti) e contro i rischi politici, quali:

- esproprio, nazionalizzazione, confisca o sequestro dei beni e dei capitali investiti;
- impossibilità di trasferire la valuta (dividendi, profitti, rimborsi capitale e interessi di prestiti concessi e ricavo della vendita dell'investimento);
- disordini civili, guerre, tumulti e sabotaggio che rendano impossibile il proseguimento dell'attività imprenditoriale;
- revoca dei contratti stipulati con controparti pubbliche locali.

La PRI è disponibile anche online sul portale www.exportplus.it per investimenti fino a € 5 milioni.

I vantaggi

Per l'impresa:

- consolidamento e ampliamento del business in mercati ad alto potenziale, eliminando le componenti di rischio di natura politica dal rischio complessivo dell'investimento;
- migliori termini e condizioni del finanziamento concessi alle partecipate estere grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice.

Per la banca:

- annullamento dei limiti di esposizione sul Paese;
- impatto zero sull'assorbimento di capitale.

Durata della copertura

Fino a 15 anni.

PER FACILITARE L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI

GARANZIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

I beneficiari della copertura

L'assicurato è la banca italiana o estera, operante con una propria rete in Italia, che concede un finanziamento PMI e aziende con fatturato sino a 250 milioni di euro, che hanno l'esigenza di finanziare:

- i propri investimenti esteri diretti (joint venture, fusioni e acquisizioni, partnership) o indiretti, oppure che realizzano in Italia investimenti propedeutici ad accrescere il proprio grado di internazionalizzazione attraverso la ricerca e sviluppo, il rinnovo e potenziamento degli impianti e dei macchinari, la tutela di marchi e brevetti, la partecipazione a fiere internazionali, le spese promozionali;
- l'approntamento di forniture destinate all'esportazione o per l'esecuzione di lavori all'estero.

Oggetto della copertura

Garanzia autonoma a prima richiesta che copre le banche finanziatrici dal rischio di mancato rimborso (capitale e interessi) di linee di credito concesse alle aziende italiane, in particolare PMI, per sostenerle nei processi di crescita sui mercati esteri, attraverso:

- lo sviluppo di attività progettuali direttamente e indirettamente connesse all'internazionalizzazione (Garanzia su finanziamenti per l'internazionalizzazione a medio-lungo termine);
- il finanziamento di spese ricorrenti quali quelle promozionali e per la partecipazione a fiere, di ricerca e sviluppo, per la tutela di marchi e brevetti (Garanzia su finanziamenti a breve termine);
- l'anticipazione di crediti commerciali export (Garanzia su finanziamenti a breve termine);
- i finanziamenti concessi alle imprese per l'approntamento di forniture destinate all'esportazione o l'esecuzione di lavori all'estero (Garanzia *pre-shipment*).

I vantaggi

Per l'impresa:

- accesso a finanziamenti a medio/lungo termine senza presentazioni di garanzie reali;
- diversificazione delle fonti di finanziamento lasciando inalterate, per la parte garantita, le linee di fido complessivamente disponibili presso il sistema bancario.

Per la banca finanziatrice:

- condivisione con SACE del rischio di mancato rimborso del finanziamento erogato per la quota garantita;
- ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea per la parte garantita da SACE;
- processo di rilascio della garanzia semplificato grazie all'utilizzo della piattaforma online **www.exportplus.it**.

Durata della copertura

Fino a 8 anni, con valutazione caso per caso.

PER FACILITARE L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI

GARANZIA FINANZIARIA SUL CAPITALE CIRCOLANTE**I beneficiari della copertura**

L'assicurato è la banca italiana o estera, che finanzia aziende italiane che esportano o eseguono lavori all'estero, sia direttamente sia tramite loro controllate o collegate estere.

Oggetto della copertura

Garanzia autonoma a prima richiesta che copre le banche italiane o estere dal rischio di mancato rimborso (capitale e interessi) dei finanziamenti erogati ad imprese italiane o loro controllate e collegate estere per esigenze di capitale circolante necessarie (i) all'esecuzione di lavori all'estero o (ii) all'approntamento di forniture di beni e/o servizi destinate all'esportazione.

I vantaggi

Per l'impresa:

- accesso più agevole a finanziamenti di breve, media e lunga durata;
- diversificazione delle fonti di finanziamento lasciando inalterate, per la parte garantita, le linee di fido complessivamente disponibili presso il sistema bancario;
- nessun costo aggiuntivo: il premio è una quota (proporzionale alla percentuale di copertura SACE) del margine percepito dalla banca;
- copertura del disallineamento tra i costi relativi alla realizzazione della fornitura/commessa e i termini di pagamento concessi all'acquirente/committente estero.

Per la banca finanziatrice:

- condivisione con SACE del rischio di mancato rimborso del finanziamento erogato per la quota garantita;
- possibilità di liberare risorse per altri impieghi grazie alla ponderazione zero, per la parte garantita da SACE, nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea.

Durata della copertura

In linea con il contratto di finanziamento.

PER LE BANCHE CHE FINANZIANO I CLIENTI ESTERI

POLIZZA CONFERMA DI CREDITO DOCUMENTARIO

I beneficiari della copertura

Banche italiane o estere che confermano crediti documentari emessi da banche locali per il pagamento di forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori all'estero effettuate da società italiane.

Oggetto della copertura

Consente alla banca confermante di garantirsi dal rischio di mancato rimborso da parte della banca estera che emette la lettera di credito.

La versione online della Polizza Conferma di Credito Documentario, disponibile su www.exportplus.it, permette di ottenere il rilascio della copertura anche in tempo reale per importi fino a € 5 milioni e per durate fino a 5 anni.

I vantaggi

Per l'impresa:

- ricevere i pagamenti in linea con i termini previsti dal contratto commerciale;
- ampliare la propria offerta commerciale offrendo ai propri clienti esteri finanziamenti a medio/lungo termine a condizioni competitive.

Per la banca:

- operare con controparti estere anche in assenza di linee di credito dirette;
- liberare risorse per ulteriori impieghi grazie alla ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi per la parte garantita da SACE.

Durata della copertura

Fino a 8,5 anni di rimborso (5 anni per la versione online), con possibilità di richiedere un'estensione a 10 anni in base al Paese.

PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI CASSA DELL'IMPRESA

FACTORING PRO SOLVENDO

I beneficiari della copertura

Imprese di ogni settore e dimensione che intendono migliorare la gestione dei propri crediti commerciali e necessitano di linee di affidamento aggiuntive.

Come funziona

Prevede la cessione a SACE Fct dei crediti commerciali vantati dall'impresa verso uno o più debitori. SACE Fct provvede alla gestione amministrativa dei crediti commerciali ed eroga all'impresa un'anticipazione finanziaria pari ad una quota concordata del loro valore nominale (previa notifica della cessione del credito al debitore). In caso di insolvenza dei debitori, l'impresa può delegare a SACE Fct le attività di recupero dei crediti non incassati.

I vantaggi

Per l'impresa:

- disponibilità di risorse finanziarie complementari;
- semplificazione del processo di gestione dei crediti;
- trasformazione dei costi fissi della struttura in costi variabili delle operazioni di factoring.

PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI CASSA DELL'IMPRESA

FACTORING PRO SOLUTO

I beneficiari della copertura

Imprese di ogni settore e dimensione che intendano migliorare la gestione dei crediti commerciali, soddisfacendo le proprie esigenze di liquidità e garantendosi dal rischio di insolvenza dei debitori.

Come funziona

Prevede la cessione a SACE Fct dei crediti commerciali vantati dall'impresa verso uno o più debitori, a fronte di un'anticipazione finanziaria pari a una quota concordata del valore nominale dei crediti. SACE Fct provvede alla gestione amministrativa dei crediti ceduti e si assume il relativo rischio di mancato incasso.

I vantaggi

Per l'impresa:

- disponibilità di risorse finanziarie complementari;
- valutazione della solvibilità dei debitori;
- assicurazione contro i rischi di insolvenza dei debitori;
- semplificazione del processo di gestione dei crediti;
- trasformazione dei costi fissi della struttura in costi variabili delle operazioni di factoring.

PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI CASSA DELL'IMPRESA

MATURITY FACTORING

I beneficiari della copertura

Imprese di ogni settore e dimensione che intendano migliorare la gestione dei crediti commerciali e beneficiare della possibilità di offrire dilazioni di pagamento alla propria clientela, regolarizzando i flussi finanziari e migliorando la gestione della tesoreria.

Come funziona

Prevede, oltre a tutti i servizi tipici del factoring, che alla scadenza riportata in fattura SACE Fct accrediti all'impresa cedente l'importo nominale del credito ceduto, interrompendo il computo degli interessi a carico del cliente. L'operazione può anche prevedere la concessione di una dilazione sui termini di pagamento al debitore, e può essere posta in essere sia in modalità pro solvendo sia in modalità pro soluto.

I vantaggi

Per l'impresa:

- disponibilità di risorse finanziarie complementari grazie alla strutturazione di soluzioni di finanziamento individuali e flessibili;
- ottimizzazione dei flussi di cassa e semplificazione della gestione dei crediti;
- vantaggi competitivi dovuti alla possibilità di concedere dilazioni alla clientela;
- valutazione della solvibilità dei debitori;
- copertura contro i rischi di insolvenza dei debitori (in caso di cessione pro soluto);
- trasformazione dei costi fissi della struttura in costi variabili delle operazioni di factoring.

PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI CASSA DELL'IMPRESA

TRADE FINANCE

I beneficiari della copertura

Imprese italiane, sia PMI sia di grandi dimensioni, che esportano merci e servizi concedendo dilazioni di pagamento sia a breve sia a medio/lungo termine.

Come funziona

L'impresa richiede a SACE Fct l'anticipazione di crediti commerciali estero a breve o medio/lungo termine, rappresentati sia da *Promissory Notes* e *Bills of Exchange* sia da semplici fatture, assicurati da SACE.

I vantaggi

Per l'impresa:

- ottenimento di liquidità aggiuntiva attraverso la cessione pro soluto dei propri crediti esteri;
- possibilità di concedere condizioni di pagamento più competitive ai clienti esteri;
- protezione del proprio fatturato contro il rischio di mancato pagamento stabilizzando allo stesso tempo i flussi di cassa;
- valutazione e monitoraggio dell'affidabilità dei clienti esteri;
- semplificazione amministrativa e riduzione dei costi di gestione dei crediti.

PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI CASSA DELL'IMPRESA

REVERSE FACTORING

I beneficiari della copertura

Grandi imprese o Amministrazioni Pubbliche che vogliono regolarizzare la tempistica dei pagamenti ai propri fornitori.

Come funziona

Il debitore (grande impresa "capo filiera" o Amministrazione Pubblica) stipula un accordo quadro con SACE Fct che permette all'impresa fornitrice di ottenere un'anticipazione dei crediti fino al 100%.

I crediti possono essere ceduti sia con formula pro soluto sia con formula pro solvendo. Attraverso gli accordi SACE Fct garantisce sostegno alla filiera produttiva, ottimizzando i flussi di pagamento dei fornitori e facilitando l'accesso al credito.

Regolarizza ed agevola il sistema dei pagamenti tra la Pubblica Amministrazione e le imprese fornitrici.

I vantaggi

Per l'azienda debitrice:

- maggiore efficienza amministrativa;
- minori oneri finanziari.

Per la Pubblica Amministrazione:

- riduzione del costo finanziario potenziale del ritardo di pagamento e del contenzioso;
- ampliamento della gamma dei possibili fornitori;
- possibile riduzione del prezzo d'acquisto di beni e servizi.

Per l'azienda fornitrice:

- certezza dei tempi di incasso dei propri crediti;
- disponibilità di risorse finanziarie complementari.



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Parte seconda

Raccolta delle documentazioni necessarie
per l'esportazione della birra

ANNO 2014

Indice

EUROPA

ALBANIA	66
BELGIO	68
BOSNIA ERZEGOVINA	70
BULGARIA	72
CROAZIA	74
DANIMARCA	76
FRANCIA	78
MACEDONIA	80
MONTENEGRO	82
PAESI BASSI	84
POLONIA	86
REGNO UNITO	88
ROMANIA	90
RUSSIA	92
SERBIA	94
SLOVENIA	96
SPAGNA	98
SVEZIA	100
TURCHIA	102
UCRAINA	104
UNGHERIA	106

AMERICHE

ARGENTINA	110
BOLIVIA	114
BRASILE	118
CANADA	120
CILE	122
COLOMBIA	126
PANAMA	128
PERU'	130
STATI UNITI D'AMERICA	136
VENEZUELA	146

ASIA

AZERBAIJAN	150
CINA	152
COREA DEL SUD	154
EMIRATI ARABI UNITI	158
GIAPPONE	162
GIORDANIA	166
INDIA	168
INDONESIA	169
LIBANO	172
MALAYSIA	174
OMAN	176
SINGAPORE	179
SIRIA	184
TAIWAN	186
VIETNAM	188

AFRICA

ALGERIA	192
EGITTO	194
MAROCCO	196
MOZAMBICO	198
SUD AFRICA	200
TUNISIA	202

OCEANIA

AUSTRALIA	206
-----------	-----

Paesi in cui è **vietata** l'importazione di alcolici e superalcolici:

ARABIA SAUDITA, CISGIORDANIA, IRAN, IRAQ, KUWAIT, LIBIA, QATAR

Europa





ALBANIA

tirana@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura commerciale. Deve contenere gli elementi sotto indicati: - destinatario; - data di emissione e numero progressivo; - data dell'ordine descrizione della merce e voce doganale; - valore della merce; - numero dei colli, peso lordo; - peso netto o numero di pezzi; - porto di destinazione; - ammontare spese di trasporto; - ammontare spese di assicurazione; - condizioni di pagamento.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Trasporto ferroviario: lettera di vettura. Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading). Trasporto per via aerea: lettera di vettura aerea (Airway Bill). Trasporto stradale: Carnet TIR, CMR.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì
CERTIFICATI DI ANALISI	Certificato sanitario per prodotti zootecnici, alimentari, farmaceutici. Certificato fitosanitario per prodotti chimici ed agricoli.
ETICHETTATURA	In albanese
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	IVA: 20%. Dazio doganale: codice doganale 2203....(i prodotti di origine europea e non sono esenti dal dazio doganale). Bollo fiscale: € 32/1000 bolli.



ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Per effettuare le procedure doganali di importazione è necessario una partita IVA albanese.

Le bottiglie devono avere il bollo fiscale prima di entrare nel territorio albanese. Pertanto, è necessario acquistare i bolli fiscali, compilando l'apposito formulario presso la Direzione Generale delle Imposte, e pagare l'accisa, compilando l'apposito formulario presso l'Ufficio Regionale delle Imposte dove l'azienda è registrata/o si registrerà, prima di esportare in Albania.

Certificato di origine EUR1.



BELGIO

bruxelles@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì
DICHIARAZIONE DOGANALE	Vedi Documenti di trasporto.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Documento DAA elettronico (sistema EMC - Excise Movement and Control System per merce sottoposta ad accise).
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO
CERTIFICATI DI ANALISI	NO
ETICHETTATURA	Vedi Normativa UE*.
IMBALLAGGI	Vedi Normativa UE*.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì, ambito regolamento accise..
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Documento di transito comunitario T1**.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	Non di applicazione.
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Alcol etilico (NC 2207, NC 2208) e bevande alcoliche (NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% vol.)	Oltre l'IVA (del 21%), gli alcolici e le bevande alcoliche sono sottoposti ai <i>dazi di accisa comunitaria</i> (= dazio comune all'UEBL + dazio speciale proprio allo Stato belga). La birra commercializzata in Belgio, con titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5%, è sottoposta ai seguenti dazi di accisa: - accisa di base: 0,7933 euro/hl/°Plato; - accisa speciale: 1,0540 euro/hl/°Plato. Tariffe agevolate per la birra prodotta da birrerie artigianali, in Belgio o in altri Stati membri della UE.



Anche i campioni sono sottoposti ai dazi d'accisa. Attualmente la tassa va pagata nel Paese di destinazione, in questo caso in Belgio (all'atto di sdoganamento).

* Riassunto normative UE in materia di etichettatura e imballaggi disponibile su (http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging

** <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Restituzioni+esportazione/Documentazione/documento+di+trasporto>



BOSNIA ERZEGOVINA

sarajevo@ice.it

FATTURA EXPORT	La fattura commerciale deve contenere le seguenti informazioni: - data di emissione e numero progressivo; - nominativo ed indirizzo dell'acquirente e del fornitore; - data dell'ordine; - descrizione della merce e voce doganale; - prezzo unitario e valore/prezzo complessivo della merce (specificare se CIF, FOB, ecc.); - peso lordo e numero dei colli; - peso netto (numero di pezzi e peso kg/pezzo); - modalità di trasporto.
DICHIARAZIONE DOGANALE	RICHIESTA
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Sì, CMR
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	OBBLIGATORIO Il certificato di origine viene rilasciato ovvero autenticato dall'Ente competente del Paese da cui viene realizzata l'importazione. Il certificato di origine deve contenere tutti i dati necessari per l'identificazione della merce a cui si riferisce; in particolare devono essere indicati: - numero di pacchi; - loro tipologia; - diciture e numeri apportati sui pacchi; - tipologia di merce; - quantità (peso lordo e netto, numero, volume, ecc.); - denominazione e sede del fornitore. Ai fini doganali l'origine della merce viene comprovata tramite l'EUR1.
CERTIFICATI DI ANALISI	RICHIESTO Certificato internazionale sulla qualità e sicurezza sanitaria (tradotto in una delle tre lingue ufficialmente in uso in Bosnia Erzegovina).
ETICHETTATURA DELLA BIRRA	RICHIESTA (con traduzione in lingua locale).
IMBALLAGGI	NO
DOCUMENTO DI IMPORTAZIONE	



DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Dichiarazione doganale di importazione (viene compilata alla Dogana). Documenti di importazione dello spedizioniere (si ottengono in Bosnia Erzegovina durante la procedura di sdoganamento da parte dello spedizioniere).
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVO	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	OBBLIGATORIA L'etichetta (con traduzione in lingua locale) deve riportare: - denominazione del prodotto; - % di alcool; - peso netto; - numero di serie della produzione; - anno di imbottigliamento e/o produzione; - scadenza; - denominazione del produttore; - Paese d'origine; - Paese di produzione; - denominazione e indirizzo completo dell'importatore.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio: 0%. Accisa: 0,20 KM/litro* (1KM = 0,51€). IVA: 17%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE ESPORTATORE	Non esplicitamente richiesti

* È in corso la procedura legislativa relativa all'aumento dell'accisa a 0,35KM/litro.



BULGARIA

sofia@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura pro-forma
DICHIARAZIONE DOGANALE	NO
DOCUMENTI DI TRASPORTO	NO
PACKING LIST	NO
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì Certificato di analisi del prodotto. Certificato di controllo sanitario.
ETICHETTATURA	Indicazioni obbligatorie in bulgaro: - denominazione commerciale della bevanda; - volume nominale; - segno "E" - la quantità della bevanda corrisponde esattamente a quanto indicato sull'etichetta; - contenuto alcolico effettivo della bevanda; - numero e/o la data del lotto di produzione, davanti ad essi si mette il segno "L"; - numero della specifica tecnica della bevanda; - nome (azienda) e sede del produttore.
IMBALLAGGI	Conformi alla normativa UE.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
CONTINGENTE DOGANALE	Non previsto
BIOTERRORISM ACT	Non previsto
NOTIFICA PREVENTIVA	Sì Due settimane prima dell'arrivo alla Dogana.
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Non obbligatoria
ACCISE	1,50 Leva (0,77 euro) per grado Plato per ettolitro. 0,75 Leva (0,38 euro) per grado Plato per ettolitro per i piccoli birrifici indipendenti.

**ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE****PAD - Documento per le accise**

L'azienda che invia i prodotti alcolici deve avere un contratto firmato con un deposito fiscale in Bulgaria, deve pagare le tasse e le accise e informare la Dogana del Paese di origine che intende inviare i prodotti alcolici in Bulgaria.

L'Agenzia delle Dogane bulgara deve essere avvertita della spedizione almeno due settimane prima dell'arrivo.



CROAZIA

zagabria@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura commerciale
DICHIARAZIONE DOGANALE	Dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell'Unione Europea. Essendo entrata nell'area doganale unica della UE, non è necessario procedere allo sdoganamento ai fini dell'immissione sul mercato croato, qualora si tratti di merce prodotta (o acquistata) in un altro Paese UE.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	CMR - Lettera di vettura internazionale. In data 1° marzo 2013 il Ministero delle Finanze croato ha iniziato l'applicazione/utilizzo del sistema EMCS (<i>Excise Movement Control System</i>), volto a semplificare la procedura di sdoganamento della merce sottoposta ad accisa. Il documento cartaceo AAD è stato sostituito con il format elettronico e-AD (<i>Electronic Accompanying Document</i>) che viene inviato dallo spedizioniere al destinatario/acquirente via EMCS.
ETICHETTATURA	La materia è disciplinata dal <i>Regolamento sulla birra</i> (G.U. n. 142/11), il cui art. 8 recita che l'etichettatura di birra è disciplinata dal <i>Regolamento sull'etichettatura/dichiarazione, pubblicizzazione e presentazione degli alimenti</i> G.U. nn. 63/11, 79/11, pubblicato sulla G.U. n. 63/11; integrazioni e modifiche G.U. 79/11. N.B. La legislazione croata in merito è conforme alla <i>Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità</i> ed altre Direttive europee. Le disposizioni del regolamento croato si riferiscono - come anche quelle comunitarie - anche al settore della ristorazione.
DAZI E/O ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL'IMPORTATORE NEL PAESE	L'entrata nella UE ha abolito i dazi doganali. Rimane l'obbligo del versamento dell'accisa e dell'IVA. ACCISE: le disposizioni di legge in merito agli importi minimi obbligatori delle accise sono conformi a quelle prescritte dalle Direttive europee. In base ad esse, per birra si intende: - ogni prodotto di cui al codice Taric 2203 con titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5%;



- ogni miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice 2206 con titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5%.

L'ammontare dell'accisa è pari a 40 Kune (1 Euro = 7,6 Kune) per l'1% del titolo alcolometrico effettivo volumico contenuto nel prodotto finito (l'accisa non è dovuta sui prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali).

IVA: 25%.



DANIMARCA

stoccolma@ice.it

FATTURA EXPORT	Contenuti: - dati anagrafici sia del venditore sia del compratore; - data di emissione; - numero fattura; - tipo e numero di colli; - tipologia di prodotto; - quantità; - prezzo del prodotto; - condizioni di consegna; - condizioni di pagamento.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Vedi Documenti di trasporto.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Documento Accompagnamento Accise - DAA. Deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione. Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione.
PACKING LIST	Nessun vincolo di compilazione
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO
CERTIFICATI DI ANALISI	NO
ETICHETTATURA	La normativa si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l'etichetta debba riportare i seguenti dati: - nome del produttore o dell'azienda imbottigliatrice; - nome del prodotto; - Paese di provenienza; - gradazione alcolica; - contenuto netto in ml/cl; - denominazione secondo il regolamento CE. È infine raccomandabile, sotto l'aspetto del marketing, che l'etichettatura riporti anche tutte le caratteristiche organolettiche utili al consumatore per una corretta valutazione del prodotto.



IMBALLAGGI	Vedi Normativa UE
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	NO
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	NO
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Vedi Tabella sottostante.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO Come per tutti i Paesi UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007.

La tassazione delle bevande alcoliche

Le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, *punktafgift* (accisa sull'alcol), applicata in funzione sia della tipologia delle bevande sia della loro gradazione alcolica.

Modello di applicazione dell'accisa sulle bevande alcoliche in Danimarca - Anno 2014

Birra	DKK/litro alcol	€/litro alcol
≤2,8%	DKK 0,00	€ 0,00
>2,8%	DKK 56,02	€ 7,52
Alcopops	DKK 150,00	€ 20,13
	+DKK 3,56 litro/Alcopops	+€ 0,48/litro/Alcopops
Vini	DKK/litro vino	€/litro vino
>1,2% - 6%	DKK 5,06	€ 0,68
> 6% - 15%	DKK 11,01	€ 1,48
> 15% - 22%	DKK 14,74	€ 1,90
Liquori e distillati	DKK/ litro alcol	€/litro alcol
>22%	DKK 150,00	€ 20,13

Fonte: Skat (www.skat.dk)

All'accisa sulle bevande alcoliche di aggiunge un'accisa per l'imballaggio, pari a 1,60 DKK (€ 0,20) per bottiglia in vetro. L'aliquota IVA sulle bevande alcoliche è pari al 25%.



FRANCIA

parigi@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì
DICHIARAZIONE DOGANALE	Vedi Documenti di trasporto.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	DAE - DAA - DSA Regolamento CEE n° 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009. Regolamento CEE della Commissione n° 3649/92 dell'11 settembre 1992.
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO
CERTIFICATI DI ANALISI	NO
ETICHETTATURA DELLA BIRRA	Il decreto n° 92-307 del 31 marzo 1992 disciplina l'utilizzo della denominazione "bière" (birra) in Francia. È consultabile sul seguente link: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078963. L'ordinanza del 2 ottobre 1997 disciplina l'utilizzo degli additivi nei beni alimentari. È consultabile sul seguente link: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000022192579. Per l'etichettatura, la direttiva europea CE n° 2007/45 del 5 settembre 2007 è stata trasposta nel diritto francese con l'ordinanza dell'8 ottobre 2008. È consultabile sul seguente link: http://www.legifrance.gouv.fr/. Tutte le menzioni devono essere redatte in lingua francese e possono essere ripetute in altre lingue. Sono obbligatorie le seguenti menzioni: - denominazione di vendita; - volume netto; - titolo alcolometrico volumico effettivo; - data limite d'utilizzo ottimale; - nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o condizionatore o del venditore stabilito nella UE, identificazione dell'imbottigliatore o dell'importatore stabilito nella UE; - lista degli ingredienti, richiesta solo per le birre senza alcol (esiste una variante per le birre aromatizzate); - luogo di origine o di provenienza se l'omissione di quest'ultima menzione può creare confusione nella percezione dell'acquirente; - lotto di produzione.



	Le quattro prime menzioni citate devono essere iscritte nello stesso campo visuale. Secondo l'ordinanza del 02/10/2006, il logo della donna incinta è obbligatorio su tutte le etichette di bevande alcoliche (+1,2% vol.) vendute in Francia. Il testo completo della legislazione è consultabile sul seguente link: http://www.legifrance.gouv.fr/.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	—
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. La tabella riepilogativa dei diritti d'accisa per le bevande alcoliche applicabili a partire dal 1° gennaio 2014 è disponibile al seguente link: http://douane.gouv.fr/data/file/7992.pdf. Esiste una tassa speciale chiamata "Cotisation sécurité sociale" per tutte le bevande alcoliche. I piccoli produttori di birra beneficiano di diritti d'accisa ridotti. Esiste, inoltre, una tassa speciale detta "taxe premix" che riguarda le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1,2 e 12% (articolo 1613bis del Code Général des Impôts). Le bevande «premix» sono un mix di bevande alcoliche e di bevande non-alcoliche e presentano un tasso di zucchero invertito superiore a 35 grammi per litro. La tassa premix ammonta a 11 euro per decilitro di alcol puro.

Link:

Ministère de l'économie et des finances (Regolamentazione)

Amministrazioni incaricate della sorveglianza del mercato / Ministère de l'économie et des finances

DGCCRF - Bureau des marchés des produits d'origine végétale et des boissons 4C

bureau-4c@dgccrf.finances.gouv.fr

DGDDI (Dogane) - Bureau F3 dg-f3@douane.finances.gouv.fr

<http://douane.gouv.fr/page.asp?id=288#4>

Association des Brasseurs de France

25 boulevard Malesherbes - 75008 Paris

Tél. 01-42-66-29-27 - www.brasserie-de-france.com



MACEDONIA

sofia@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì
DICHIARAZIONE DOGANALE	NO
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Sì
PACKING LIST	–
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì, EUR1
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì
ETICHETTATURA	Sì, bollo di accise rilasciato dall'Amministrazione doganale della Repubblica di Macedonia, presente sulla bottiglia al momento dello sdoganamento.
IMBALLAGGI	Sì
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	NO
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Sì
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Obbligatoria etichetta in lingua locale, stampata o sull'etichetta originale o in forma di etichetta adesiva. L'etichetta deve contenere i seguenti dati: - denominazione del prodotto; - % di alcol; - peso netto; - numero di serie di produzione; - anno di imbottigliamento e/o produzione; - scadenza; - denominazione del produttore; - Paese d'origine; - Paese di produzione; - denominazione e indirizzo completo dell'importatore.



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio doganale: 0%. Accisa: 4 MKD per % di alcol/litro (1 Euro = 61,4 MKD). IVA: 18%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Certificato sanitario (tradotto in macedone). Specifica del produttore (tradotta in macedone). Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e di qualità dalle competenti Autorità locali.



MONTENEGRO

belgrado@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì
DICHIARAZIONE DOGANALE	Non obbligatoria
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Sì
PACKING LIST	–
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì, EUR1
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì
ETICHETTATURA	Sì - Etichettatura in lingua locale. Bollo di accise non previsto.
IMBALLAGGI	Sì
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì - Viene preparata dallo spedizioniere e timbrata per autorizzazione dalla Dogana montenegrina (documento JCI).
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Sì
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Obbligatorie etichette in lingua locale, o sull'etichetta originale o in forma di etichetta adesiva in montenegrino. L'etichetta deve contenere i seguenti dati: - denominazione del prodotto e del produttore; - anno di produzione; - scadenza; - peso netto; - Paese d'origine; - Paese di produzione; - denominazione e indirizzo completo dell'importatore; - % di alcool.



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio: 0% se la birra proviene dalla UE (dazio ordinario: 24,3%). Accisa: 5 euro/ettolitro grado. IVA: 19%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Elenco ingredienti (tradotto in montenegrino). Certificato sanitario (tradotto in montenegrino). Al confine vengono ripetute le analisi sanitarie e di qualità dalle competenti Autorità locali.

Segnalazioni particolari: non esiste un ente omonimo al Monopolio di Stato italiano.



PAESI BASSI

bruxelles@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì															
DICHIARAZIONE DOGANALE	Vedi Documento di trasporto.															
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Documento DAA elettronico (sistema EMC - Excise Movement and Control System per merce sottoposta ad accise).															
PACKING LIST																
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO															
CERTIFICATI DI ANALISI	NO															
ETICHETTATURA	Vedi Normativa UE* .															
IMBALLAGGI	Vedi Normativa UE* .															
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE																
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì, ambito regolamento accise.															
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Documento di transito comunitario T1 ** .															
CONTINGENTE DOGANALE	NO															
BIOTERRORISM ACT	Non di applicazione.															
NOTIFICA PREVENTIVA	NO															
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO															
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Oltre l'IVA (del 21%), alcolici e bevande alcoliche sono sottoposti ai <i>dazi d'accisa comunitaria</i> (= dazio comune all'UEBL + dazio speciale proprio ai Paesi Bassi). <table><tr><td>° Plato</td><td>Dazio normale (€/hl)</td><td>Dazio speciale (€/hl)</td></tr><tr><td><7</td><td>7,59</td><td>/</td></tr><tr><td>7-11</td><td>28,49</td><td>26,35</td></tr><tr><td>11-15</td><td>37,96</td><td>35,11</td></tr><tr><td>≥15</td><td>47,48</td><td>43,92</td></tr></table> Anche i campioni sono sottoposti ai dazi d'accisa. La tassa va pagata in Belgio all'atto di sdoganamento.	° Plato	Dazio normale (€/hl)	Dazio speciale (€/hl)	<7	7,59	/	7-11	28,49	26,35	11-15	37,96	35,11	≥15	47,48	43,92
° Plato	Dazio normale (€/hl)	Dazio speciale (€/hl)														
<7	7,59	/														
7-11	28,49	26,35														
11-15	37,96	35,11														
≥15	47,48	43,92														
Alcol etilico (NC 2207, NC 2208) e bevande alcoliche (NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% vol.)																



ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Nessuno
---	---------

* Riassunto normative UE in materia di etichettatura e imballaggi disponibile su (http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging)

** <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Restituzioni+esportazione/Documentazione/documento+di+trasporto>



POLONIA

varsavia@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì, obbligatoria.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Documento di trasporto.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	DAA - Documento Amministrativo di Accompagnamento, per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise. DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato, per i prodotti già assoggettati ad accise ovvero ad accisa assoluta.
PACKING LIST	NO per i prodotti dei Paesi UE.
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO per i prodotti dei Paesi UE.
CERTIFICATI DI ANALISI	NO per i prodotti dei Paesi UE. Può chiederli l'importatore.
ETICHETTATURA	Normativa UE. Va incollato nel retro bottiglia/barattolo un adesivo in lingua polacca riportante almeno le seguenti informazioni: - denominazione; - Paese di provenienza; - dati identificativi del soggetto che introduce la birra sul mercato.
IMBALLAGGI	Normativa UE.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	NO per i prodotti dei Paesi UE.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì, nell'ambito delle normative sull'accisa.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	NO per i prodotti dei Paesi UE.
CONTINGENTE DOGANALE	NO per i prodotti dei Paesi UE.
BIOTERRORISM ACT	NO per i prodotti dei Paesi UE.
NOTIFICA PREVENTIVA	NO per i prodotti dei Paesi UE.
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO per i prodotti dei Paesi UE.



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Accisa: 7,79 PLN per 1 ettolitro per ogni grado di Plato di prodotto finito (1 Euro = 4,15 PLN). IVA: 23%. Un importatore di birra (ditta di diritto polacco) deve possedere un'apposita licenza per la commercializzazione della birra all'ingrosso.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO - Come per tutti i Paesi UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007.



REGNO UNITO

londra@ice.it

FATTURA EXPORT	CMR - Lettera di vettura internazionale - Fattura.
DICHIARAZIONE DOGANALE	La commercializzazione di prodotti alcolici nel Regno Unito non richiede particolari procedure doganali, in quanto Paese membro della UE da considerarsi, quindi, mercato domestico.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	DAA - DAS
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO
CERTIFICATI DI ANALISI	Le bevande alcoliche ricadono sotto la "EU Food hygiene legislation 852/2004" e la "European Food Law 178/2002". Il produttore ha obblighi di legge per la sicurezza delle bevande alcoliche importate. Il Diritto Alimentare del Regno Unito (The Food Safety Act 1990 e modifiche) sancisce che il proprietario del brand ha la responsabilità legale per esso.
ETICHETTATURA	Disciplinata dalla normativa comunitaria e da quella del Regno Unito. Le etichette devono fornire informazioni obbligatorie specificate nel Regolamento UE 753/2002, che fissa modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.
IMBALLAGGI	La dimensione degli imballaggi (bottiglie ed altri contenitori) deve rientrare entro un range di dimensioni (chiamate "dimensioni prescritte") che sono dettagliate nel Diritto Comunitario Europeo e applicate nel Regno Unito dagli Enti locali.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	NO
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	NO
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	NO
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Accisa: da pagarsi al momento dell'ingresso del prodotto nel territorio britannico. Per i valori, vedi pag. 241. IVA (VAT): 20%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Come per tutti i Paesi UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007.



ROMANIA

bucarest@ice.it

FATTURA	Fattura o documento commerciale di accompagnamento, che devono contenere: - le informazioni necessarie per la completa identificazione della merce; - indicazione della partita IVA sia dell'acquirente sia del fornitore (la verifica della validità della partita IVA comunicata dal beneficiario è verificabile su: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it).
DICHIARAZIONE DOGANALE	e-AD (documento di accompagnamento elettronico) o DAS (documento di accompagnamento semplificato, nel caso dei prodotti ad accisa assolta).
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Lettera di vettura.
PACKING LIST	Sì (distinta colli).
CERTIFICATO DI ORIGINE	Non previsto per i prodotti originari UE.
CERTIFICATI DI ANALISI	Ove richiesto dall'acquirente.
ETICHETTATURA	Conforme alla normativa UE recepita dalla Decisione del Governo n. 106/2002 con le ulteriori modifiche ed integrazioni. Le etichette devono essere redatte anche in lingua romena ed includere obbligatoriamente i seguenti elementi: - denominazione del prodotto; - lista degli ingredienti (additivi, coloranti, ecc.); - volume nominale; - titolo alcolometrico volumico espresso in % (alla temperatura di 20° C); il valore si scrive in numeri con massimo una cifra decimale seguita dal simbolo "%vol", che può essere preceduta dalla parola "alcol" o dall'abbreviazione "alc"; - indicazione che permetta l'identificazione del lotto; - ragione sociale e sede del produttore, dell'imballatore o del distributore registrato nella UE; in caso di prodotti importati da Paesi terzi si devono riportare la ragione sociale e la sede dell'importatore e del distributore registrato in Romania.
IMBALLAGGI	Conforme alla normativa UE.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	NO



DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Non prevista; solo i documenti nell'ambito del regime di accisa.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	NO
CONTINGENTE DOGANALE	Non previsto
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Non prevista
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	L'acquirente romeno (persona giuridica regolarmente registrata) è obbligato, oltre ad ottenere l'autorizzazione di destinatario registrato (codice d'accisa) rilasciata dalle Autorità fiscali (Direzioni distrettuali per le Accise e le Operazioni Doganali), a pagare le seguenti accise: - 0,8228 euro/ettolitro/1 grado Plato o 0,473 euro/ettolitro/1 grado Plato nel caso dei produttori con una capacità di produzione inferiore a 200 mila ettolitri. Queste aliquote sono in vigore fino al 31 dicembre 2015. In tale categoria si include qualsiasi prodotto della NC 2203 00 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande analcoliche (NC 2206 00) avente, in entrambi i casi, una concentrazione alcolica superiore a 0,5% in volume; - 10 euro/ettolitro di prodotto nel caso di birra o di miscela di birra e bevande analcoliche con peso dei gradi Plato provenienti da malto inferiore al 30% del numero totale di gradi Plato. IVA: 24%. La verifica della validità del codice d'accisa (destinatario registrato) può essere effettuata nel sistema SEED.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO - Come per tutti i Paesi UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007.



RUSSIA

mosca@ice.it

FATTURA EXPORT	Bolletta doganale o DAU. Fattura commerciale, tradotta in lingua russa, indicante la tariffa doganale ed eventualmente la resa CIP (Cost Insurance Policy). Deve indicare, come minimo: - nomenclatura del prodotto; - indirizzo del destinatario; - numero del porto d'ingresso doganale; - forma di pagamento. Può essere richiesta anche la documentazione commerciale (contratto, ordine). La CIP, seppure non obbligatoria, è consigliata per evitare valutazioni aggiuntive e discrezionali della dogana russa.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	CMR, Bill of Lading, Air Bill of Lading.
PACKING LIST	Qualora non inserito nella fattura, sempre in triplice copia e bilingue.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Certificato di origine della merce (consigliata anche la traduzione in russo).
CERTIFICATI DI ANALISI	Certificato sanitario dell'Unione Doganale Euroasiatica
ETICHETTATURA	Deve essere in lingua russa e conforme alla normativa GOST R 51074:2003. Indicazioni minime: - nome del prodotto e categoria Paese d'origine; - nome e indirizzo del produttore (la denominazione può essere scritta anche in caratteri latini); - nome dell'imbottigliatore; - data dell'imbottigliamento; - volume; - marchio del produttore o di chi commercializza (se esistente); - contenuto di alcol etilico in percentuale sul volume; - elenco degli ingredienti; - fonte vegetale per la produzione del malto; - eventuale contenuto di zucchero; - condizioni di conservazione in magazzino; - data di scadenza; - eventuale presenza di OGM; - altre eventuali informazioni richieste specificamente dalla legislazione russa e dagli standard governativi*. *Il 1° febbraio 2007 è entrato in vigore il decreto del Governo russo n. 770 del 15 dicembre 2006, che prevede l'obbligo di apporre in etichetta - per le bevande alcoliche - un'avvertenza per i consumatori relativa ai danni causati da un eccessivo consumo di alcol.



IMBALLAGGI	Gli imballaggi in legno (casce di legno, gabbie, pallets) destinati alla Russia devono essere trattati e marchiati secondo la normativa NIMP n° 15; ciò comporta che l'imballo debba essere esposto alla fumigazione di bromuro di metile.												
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	Originale del contratto tra il produttore italiano e l'importatore russo con le specifiche generali per l'intero importo del contratto, specifiche della fornitura ed eventuali allegati al contratto per estensioni, modifiche, ecc. Fattura pro-forma. Documenti che confermino il pagamento dell'anticipo nel caso sia previsto il pagamento anticipato. Documento che attesti l'importo delle spese di trasporto e di assicurazione.												
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	—												
CONTINGENTE DOGANALE	—												
BIOTERRORISM ACT	—												
NOTIFICA PREVENTIVA	—												
REGISTRAZIONE ETICHETTE	—												
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio: 0,468 euro/litro. Accisa: <table><tr><td></td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td></tr><tr><td>Birra con tasso alcolico fino all'8,6%</td><td>18 rubli per litro</td><td>20 rubli per litro</td><td>21 rubli per litro</td></tr><tr><td>Birra con tasso alcolico sopra all'8,6%</td><td>31 rubli per litro</td><td>37 rubli per litro</td><td>39 rubli per litro</td></tr></table> IVA: 18%.		2014	2015	2016	Birra con tasso alcolico fino all'8,6%	18 rubli per litro	20 rubli per litro	21 rubli per litro	Birra con tasso alcolico sopra all'8,6%	31 rubli per litro	37 rubli per litro	39 rubli per litro
	2014	2015	2016										
Birra con tasso alcolico fino all'8,6%	18 rubli per litro	20 rubli per litro	21 rubli per litro										
Birra con tasso alcolico sopra all'8,6%	31 rubli per litro	37 rubli per litro	39 rubli per litro										
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Originale del contratto di fornitura, in russo e in inglese. Certificato di conformità. I prodotti suscettibili di arrecare danno alla salute della popolazione o dell'ambiente devono essere accompagnati dal certificato di conformità alle norme russe (certificazione Goststandard o GOST-R). Allegare tale certificato può essere a carico dell'esportatore o dell'importatore, a seconda degli accordi tra le parti. Il certificato viene rilasciato da un organo di certificazione autorizzato dalle Autorità russe dietro presentazione di apposita istanza corredata di: catalogo dei prodotti; campioni per le prove; codice doganale; altra documentazione tecnica richiesta. Tra i documenti richiesti per l'ingresso della merce anche quelli che attestano lo stato giuridico dell'importatore (registrazione presso le Autorità statali con indicazione del codice relativo all'attività svolta).												



SERBIA

belgrado@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì
DICHIARAZIONE DOGANALE	NO
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Sì
PACKING LIST	–
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì, EUR1
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì
ETICHETTATURA	Sì, in lingua locale.
IMBALLAGGI	Sì
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì. Viene preparata dallo spedizioniere e timbrata per autorizzazione dalla Dogana serba (documento JCI).
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Sì
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Obbligatorie etichette in lingua locale, o sull'etichetta originale o in forma di etichetta adesiva in serbo. L'etichetta deve contenere i seguenti dati: - denominazione del prodotto e del produttore; - anno di produzione; - scadenza; - peso netto; - Paese d'origine; - Paese di produzione; - denominazione e indirizzo completo dell'importatore.



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio: 0% se la birra proviene dalla UE (dazio ordinario: 30%). Accisa: 22,17 dinari/litro (1 euro = 113,71 din.). Per le birre con meno di 0,5% di alcol l'accisa è pari a 0. IVA: 20%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Elenco ingredienti (tradotto in serbo). Certificato sanitario (tradotto in serbo). Al confine vengono ripetute le analisi sanitarie e di qualità dalle competenti Autorità locali.

Particolari segnalazioni: non esiste un ente omonimo al Monopolio di Stato italiano.



SLOVENIA

lubiana@ice.it

FATTURA EXPORT	SÌ
DICHIARAZIONE DOGANALE	NO
DOCUMENTI DI TRASPORTO	e-AD (Electronic Accompanying Document), emesso dal sistema telematico doganale.
PACKING LIST	
CERTIFICATO DI ORIGINE	Vedi Normativa UE.
CERTIFICATI DI ANALISI	Vedi Normativa UE.
ETICHETTATURA	Vedi Normativa UE. Le diciture sul prodotto devono essere in lingua slovena.
IMBALLAGGI	Vedi Normativa UE.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	NO
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Vedi Documenti di trasporto.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	La birra è ogni prodotto del codice NC 2203 00 con contenuto alcolico superiore allo 0,5% vol., e ogni miscela di birra e bevande analcoliche di cui al codice NC 2206 00 con contenuto alcolico superiore allo 0,5% vol. Accisa: 1 Euro per 1% di volume di alcol per 1 ettolitro di birra.



ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO
---	----



SPAGNA

madrid@ice.it

FATTURA EXPORT	SÌ
DICHIARAZIONE DOGANALE	NO
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SÌ
PACKING LIST	SÌ
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO
CERTIFICATI DI ANALISI	NO
ETICHETTATURA	Vedi Normativa UE + Normativa locale (normativa generale sull'etichettatura dei prodotti alimentari: Real Decreto 1334/1999 del 31 luglio e successive modifiche; normativa specifica sulla birra: Real Decreto 53/1995 del 20 gennaio).
IMBALLAGGI	Vedi Normativa UE + Normativa locale.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	SÌ - Documento di accompagnamento elettronico trasmesso dalla società italiana all'Amministrazione del Paese di ricezione dei prodotti, che a sua volta lo fa pervenire al destinatario degli stessi. Conosciuto anche come EMCS (ARC), sistema di controllo dei movimenti delle accise.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	SÌ - Documento di accompagnamento elettronico trasmesso dalla società italiana all'Amministrazione del Paese di ricezione dei prodotti, che a sua volta lo fa pervenire al destinatario degli stessi. Conosciuto anche come EMCS (ARC), sistema di controllo dei movimenti delle accise.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	L'accisa varia in funzione del Grado Plato e dal tasso alcolico volumetrico. - Accisa di Base: 0,7933 euro/hl/°Plato. - Accisa Speciale: 1,0540 euro/hl/°Plato. - Grado alc. vol. >2,8% - Plato <11 7,48 euro/hl. - Grado Plato ≥11 e ≤15 9,96 euro/hl. - Grado Plato >15 e ≤19 13,56 euro/hl. - Grado Plato >19 0,91 euro/hl. - Grado alc. vol. ≤1,2% vol. 0 euro/hl. - Grado alc. vol. >1,2% e ≤2,8 vol. 2,75 euro/hl.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO



SVEZIA

stoccolma@ice.it

FATTURA EXPORT	Contenuti: - dati anagrafici sia del venditore sia del compratore; - data di emissione; - numero fattura; - tipo e numer di colli; - tipologia di prodotto; - quantità; - prezzo del prodotto; - condizioni di consegna; - condizioni di pagamento.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Vedi Documenti di trasporto
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Documento Accompagnamento Accise - DAA. Deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione. Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione.
PACKING LIST	Nessun vincolo di compilazione
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO
CERTIFICATI DI ANALISI	NO
ETICHETTATURA	La normativa svedese si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l'etichetta riporti i seguenti dati: - nome del produttore o dell'azienda imbottigliatrice; - nome del prodotto; - Paese di provenienza; - gradazione alcolica; - contenuto netto in ml/cl; - denominazione secondo il regolamento CE. Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l devono essere dichiarate. È infine raccomandabile, sotto l'aspetto del marketing, che l'etichettatura riporti anche tutte le caratteristiche organolettiche utili al consumatore per una corretta valutazione del prodotto.



IMBALLAGGI	Vedi Normativa UE
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	NO
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	NO
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Vedi Tabella sottostante
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO - Come per tutti i Paesi UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007.

La tassazione delle bevande alcoliche

Le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, *alkoholskatten* (tassa sull'alcol), applicata in funzione sia della tipologia delle bevande sia della loro gradazione alcolica.

Modello di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche in Svezia (1 SEK = 0,11 Euro)

Prodotto	Gradazione percentuale	Accisa in valore assoluto
Birra	>0,5 a massimo 2,8	0,00
	>2,8	SEK 1,78 x gradazione percentuale x litro
Vino	>1,2 a massimo 2,25	0,00
	>2,25 a massimo 4,5	SEK 8,11 x litro
	>4,5 a massimo 7	SEK 11,98 x litro
	>7 a massimo 8,5	SEK 16,49 x litro
	>8,5 a massimo 15	SEK 23,09 x litro
	>15 a massimo 18	SEK 48,33 x litro
Vini fort. & Vermuth	>1,2 a massimo 15	SEK 29,10 x litro
	>15 a massimo 22	SEK 48,33 x litro
Liquori/distillati	>1,2	SEK 506,421 x litro di alcol etilico puro

Fonte: Riksskatteverket

L'aliquota IVA sulle bevande alcoliche è pari al 25%.

In Svezia non è ammessa la vendita libera al pubblico di bevande alcoliche e distillati, in quanto il mercato di questi prodotti è regolato dal Monopolio di Stato "Systembolaget".

L'imposta sulle bevande alcoliche è dovuta dal venditore nei seguenti casi:

- quando le bevande alcoliche vengono trasportate dal venditore;
- quando è il venditore responsabile del trasporto verso il Paese di destinazione;
- quando il venditore indica che il trasporto è incluso nel prezzo della merce.

In questo caso si parla quindi di "vendita a distanza".

L'imposta sulle bevande alcoliche è dovuta dal compratore quando è l'acquirente che organizza e paga il trasporto delle bevande alcoliche. In questo caso l'acquirente dovrà comunicare alle Autorità fiscali svedesi (Skatteverket, <http://www.skatteverket.se/>) il quantitativo di bevande alcoliche da ordinare, prima del trasporto e dell'arrivo dello stesso in Svezia.

Nel caso di vendita a clienti privati l'imposta grava su chi cura il trasporto della merce. Nel caso in cui sia il venditore ad organizzare e farsi carico del trasporto si è in regime di "vendita a distanza".

Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure Skatteverket (SKV 535 B, versione inglese).

<http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800025516/1357314825814/535B02.pdf>tirana@ice.it.



TURCHIA

istanbul@ice.it

FATTURA EXPORT	SÌ
DICHIARAZIONE DOGANALE	SÌ
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SÌ
PACKING LIST	SÌ
CERTIFICATO DI ORIGINE	SÌ
CERTIFICATI DI ANALISI	SÌ
ETICHETTATURA DEL VINO	SÌ
IMBALLAGGI	NO
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	L'importatore richiede al Ministero dell'Agricoltura il permesso presentando i seguenti documenti: - fattura pro-forma; - certificati di analisi di origine e sanitario; - documenti relativi alla fase di produzione (con processi produttivi) del prodotto; - volume/unità di cosa si vuole importare; - periodo di tempo.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	NO
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	Ministero dell'Agricoltura
REGISTRAZIONE ETICHETTE	SÌ

**DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE
NEL PAESE**

Dazi doganali su merce proveniente da UE: 50%.
Accisa: 0,74 Lire turche al litro (1 Euro = 3,3 Lire turche).
IVA: 18%.



UCRAINA

kiev@ice.it

FATTURA EXPORT	Dettagliata con l'indicazione di ogni voce.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Secondo la normativa del Paese esportatore.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Air Way Bill - CMR - TIR.
PACKING LIST	Sì, dettagliato con l'indicazione di ogni voce.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Rilasciato nel Paese esportatore.
CERTIFICATI DI ANALISI	Per importare la birra in Ucraina deve essere ottenuta la "Conclusione positiva" (un tipo di certificato) della perizia sanitario-epidemiologica del prodotto (Delibera n. 247 del 09.10.2000 del Ministero della Salute).
ETICHETTATURA	In lingua ucraina secondo la legge ucraina "Sulla qualità e sulla sicurezza dei generi alimentari" del 23.12.97 n. 711/97-VR (art. 38).
IMBALLAGGI	NO
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	Documenti di trasporto. Contratto internazionale. Fattura. Dichiarazione doganale.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì - Viene compilata dall'importatore secondo la normativa ucraina - Disposizione del Ministero delle Finanze n. 651 del 30.05.2012.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Fattura (Invoice). Documenti di trasporto. Contratto. Secondo la normativa ucraina (Legge sull'attività economica con l'estero", capitolo 6), il contratto è obbligatorio per l'importazione di merce.
CONTINGENTE DOGANALE	Dichiarazione doganale.
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	c.d. 2203: 0,05 euro/litro. Accisa: 0,08 euro/litro. IVA: 20% (applicata alla somma di costo doganale della merce + dazio + accisa).
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO



UNGHERIA

budapest@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì
DICHIARAZIONE DOGANALE	NO - Per importazioni dalla UE non è necessario procedere allo sdoganamento, trattandosi di merce prodotta o acquistata in un altro Stato membro dell'Unione.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	CMR - Lettera di vettura internazionale. e-TKO (e-DAA, documento di trasporto registrato nel sistema EMCS).
CERTIFICATO DI ORIGINE	Normalmente non è presentato, in quanto non obbligatorio per la spedizione. In caso di controllo viene richiesto di presentarlo all'Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare (NÉBIH, www.nebih.gov.hu).
CERTIFICATI DI ANALISI	Normalmente non vengono presentati, in quanto non obbligatori per la spedizione. In caso di controllo è richiesto di presentarli al NÉBIH.
ETICHETTATURA	Conforme alle normative UE. L'etichetta deve essere in lingua ungherese e deve riportare i seguenti dati: - denominazione del prodotto; - contenuto netto; - termine minimo di conservazione, data di scadenza; - condizioni particolari di conservazione; - ragione sociale e indirizzo del produttore o dell'importatore; - Paese d'origine, luogo di provenienza; - gradazione alcolica. Ente responsabile: NÉBIH.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	L'importatore ungherese deve: - avere l'autorizzazione all'importazione; - disporre di un magazzino temporaneo di 100 mq minimi registrato nel sistema delle accise.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	L'Ungheria è membro della UE. Pertanto, l'esportatore italiano e l'importatore ungherese devono registrarsi nel sistema elettronico europeo EMCS (Excise Movement and Control System); questo registra un numero AHK che accompagna la merce spedita. Al momento della partenza della merce l'esportatore deve digitare i dati specifici dei prodotti spediti. All'arrivo, l'importatore ungherese deve confermare la ricezione dei prodotti.



CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Accisa: HUF 1.620 (pari a circa € 6)/grado alcolico/ettolitro. IVA: 27%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO, come per tutti i Paesi UE.

Americhe





ARGENTINA

buenosaires@ice.it

FATTURA EXPORT	Deve contenere gli elementi sottoindicati: - numero della fattura; - luogo e data di emissione; - nome ed indirizzo dell'esportatore; - nome ed indirizzo dell'importatore; - descrizione della merce e voce doganale; - quantità di merce, numero di colli e peso lordo; - valore della merce (CIF, FOB, C&F...); - Paese d'origine; - porto di imbarco; - mezzo di trasporto; - porto di destinazione; - ammontare delle spese di trasporto; - ammontare delle spese di assicurazione; - la seguente dichiarazione redatta dall'esportatore: <i>"Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente pagados (o a pagarse). Declaro de igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios"</i>. La fattura, esente da visti, è richiesta in 4 copie e va redatta in lingua spagnola. È tuttavia ammesso l'uso delle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, salvo facoltà della Dogana argentina di esigere la traduzione in lingua spagnola. È inoltre richiesta la "Nota de empaque", cioè la descrizione analitica dell'imballaggio (quantità di casse, quantità di bottiglie per ogni cassa, peso lordo, peso netto, peso totale). Non è richiesta la Fattura consolare.
DICHIARAZIONE DOGANALE	—
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading). Trasporto via aerea: lettera di vettura aerea (Air Way Bill).
PACKING LIST	Sì - È richiesta la "Nota de empaque".
CERTIFICATO DI ORIGINE	Per prodotti provenienti del Mercosur o altri Paesi con preferenze tariffarie.



CERTIFICATI DI ANALISI	Certificato di analisi emesso da laboratori ufficiali nel Paese d'origine, con il visto della Camera di Commercio locale. Con questo certificato l'importatore procederà ad ottenere il numero di registro presso il RNPA (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare).
ETICHETTATURA	All'etichetta originale del prodotto va aggiunta un'etichetta complementare con le seguenti informazioni in spagnolo: - denominazione del prodotto; - origine del prodotto; - nome e indirizzo dell'importatore; - numero di iscrizione RNE (Registro Nacional de Establecimiento importador) presso l'INAL (Istituto Nazionale di Alimenti) dell'importatore; - nome e indirizzo dell'esportatore; - contenuto netto in cl, ml o cc; - gradazione alcolica in % volume; - numero di iscrizione presso il RNPA (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare); - lotto di produzione; - dicitura: "<i>Beber con moderación</i>" y "<i>Prohibida su venta a menores de 18 años</i>".
IMBALLAGGI	La Resolución SENASA n° 19/02 (Servizio Nazionale di Sanità Agroalimentaria) dispone che il legno per imballaggio, supporto e sistemazione, utilizzato per trasportare ogni tipo di merce che si importa nel Paese, sia libero da scorze, insetti e danni da essi derivati. Gli ispettori del SENASA hanno la facoltà di ispezionare i suddetti legni, qualsiasi sia la merce che contengono, così come i mezzi di trasporto, allo scopo di determinarne lo stato fitosanitario.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA (A CONSUMO)	La documentazione che l'importatore deve presentare presso l'INAL per commercializzare il prodotto è la seguente: - certificato originale di libera vendita nel Paese produttore; - certificato originale di analisi emesso da laboratori ufficiali nel Paese d'origine, con il visto della Camera di Commercio locale;



	- numero di iscrizione presso il RNPA; - numero di iscrizione presso il RNE (Registro Nacional de Establecimiento importador) presso l'INAL; - fattura commerciale; - Packing List; - dichiarazione del produttore con il numero di lotto della merce, attestante che la stessa non ha data di scadenza. Il certificato di analisi di origine del prodotto importato dev'essere rilasciato da un laboratorio ufficiale o autorizzato del Paese d'origine. Verificata la conformità di tutte le informazioni, l'importatore potrà (una volta partita la merce) presentare una copia della polizza di carico (Bill of Lading) per iniziare la pratica di ottenimento del Certificato di libera circolazione, documento definitivo per la commercializzazione della merce. Una volta arrivata la merce in dogana, l'importatore dovrà presentare la polizza di carico in originale. Al momento di ricevere il Certificato di libera circolazione, l'importatore dovrà firmare una dichiarazione presso l'INAL assumendo la responsabilità per eventuali danni che possa ocasionare il consumo del prodotto.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	
CONTINGENTE DOGANALE	Non esistono contingenti doganali. Tuttavia l'importazione è soggetta a Regime di "Declaración Jurada Anticipada de Importación". Questa "Dichiarazione giurata" è obbligatoria per tutti gli importatori, i quali debbono fornire preventivamente dettagliate informazioni sulla natura delle merci che intendano acquistare all'estero, motivando le ragioni dell'importazione. Ogni intenzione d'acquisto viene sottoposta ai diversi organismi pubblici con eventuali competenze sulle merci dichiarate, che forniscono un parere in merito.
BIOTERRORISM ACT	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Sì, presso l'INAL.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio: dal 6% al 35% sul valore CIF. Diritto di statistica: 0,5% sul valore CIF. IVA: 21% sul valore CIF (+ gli altri dazi). Imposte interne: 20%-25%.

**ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE**

L'importatore di alcolici dev'essere iscritto presso la Dogana e l'INAL. Per essere importatore di alcolici, occorre ottenere un numero di registro presso il RNPA. L'iscrizione si realizza presso l'INAL. La persona deve essere iscritta presso la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).



BOLIVIA

santiago@ice.it

FATTURA EXPORT	La Fattura commerciale deve contenere i seguenti dati: - numero della fattura e data di emissione; - nome e indirizzo dell'esportatore; - nome e indirizzo dell'importatore ed eventualmente del consegnatario; - descrizione della merce, quantità e prezzo unitario - porto di spedizione e porto di destino; - indicazione del mezzo di spedizione (via mare, via terra o via aerea); - condizioni di vendita (precisare se le merci sono state spedite in consegna); - Paese d'origine della merce (non indispensabile) - nolo, assicurazione valore CIF; - numero della licenza d' importazione. La fattura, esente da visti, è richiesta in un originale e in una copia e va redatta in lingua spagnola.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	"Conocimiento de Embarque" secondo il mezzo di trasporto: Bill of Lading (via marittima) o Air Way Bill (via aerea).
PACKING LIST	Sì, allegato alla fattura.
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO, tranne che per alcuni prodotti strategici e per Paesi con accordi bilaterali con la Bolivia. Se richiesto, il certificato di origine va prodotto dalla Camera di Commercio di competenza territoriale.
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì
CERTIFICATO SANITARIO	Relativamente al Certificato sanitario del Paese di esportazione di origine della merce, il SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria') chiede che l'azienda esportatrice del prodotto alimentare adempia alle normative GMP (buone pratiche alimentari) e SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures), d'accordo con quanto specificato nel CODEX ALIMENTARIUS. Il Certificato sanitario deve contenere le seguenti informazioni: - descrizione e quantità del prodotto; - marca del prodotto;



	- Tipologia e dimensioni della confezione; - numero di partita e data di scadenza o elaborazione; - nome del fabbricante, produttore, venditore e/o esportatore; - porto d'imbarco della merce; - data di emissione del Certificato; - nome dell'Autorità Sanitaria Ufficiale del Paese di origine. Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua spagnola. Il Certificato è richiesto soltanto per la prima importazione; per le successive basta l'assicurazione del produttore o importatore che si tratta dello stesso prodotto importato in precedenza, indicando il numero di registro e autorizzazione rilasciato dal Servicio Nacional de Salud per la commercializzazione nel Paese. Artículo 742 - In tutti i Certificati ai quali si riferisce il presente articolo si deve accertare che la vendita e il consumo del prodotto di cui si tratta siano stati autorizzati nel Paese di origine. I Certificati dovranno essere visti dal Consolo di Bolivia. Artículo 743 - L'ispezione di alimenti e bevande è a carico degli ispettori sanitari, dipendenti del Ministerio de Salud Pública, secondo le normative contenute nel "Manual de normas y procedimientos elaborado por el Servicio Nacional de Salud".
ETICHETTATURA	In generale, l'informazione deve essere in lingua spagnola e riportare: - numero di registro dell'importatore presso il SENASAG; - NIT (partita IVA) dell'importatore; - data di scadenza (deve avere minimo 4 mesi di scadenza all'arrivo alla dogana boliviana); - numero della partita.
IMBALLAGGI	Imballaggi in legno trattati e marcati secondo le norme NIMP n. 15.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Declaración Unica de Importaciones - DUI (http://www.sidunea.aduana.gob.bo).



DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Sdoganamento e documenti di importazione: - polizza d'importazione autoliquidata in 6 esemplari in lingua spagnola o inglese; - manifesto di carico; - fattura commerciale legalizzata; - documento d'imbarco; - lista d'imbarco; - certificato d'origine; - preventivo delle spese portuali e di trasporto; - guida ferroviaria o di trasporto utilizzata; - certificato della banca (pagamento delle imposte); - autorizzazione dell'importatore allo sdoganamento della merce.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	I prodotti alimentari e bevande non registrati presso il SENASAG devono ottenere una "Autorizzazione previa" da parte delle Autorità doganali, prima dell'imbarco della merce nel Paese di origine.
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Tutti i prodotti alimentari importati devono richiedere al SENASAG l'approvazione del modello dell'etichetta complementare in lingua spagnola, attraverso il modulo: "Solicitud de aprobación del modelo de etiqueta - UIA INSPECTRL - DJUR001" (www.senasag.gob.bo).
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio doganale: 10% ad valorem CIF. IVA: tutte le merci che entrano nel territorio nazionale sono gravate dall'IVA al 13%, ma ai fini contabili si prende in considerazione il tasso nominale del 14,94% sulla base imponibile, costituita dal valore CIF Frontiera o CIF Dogana + la GA ed altre erogazioni non fatturate necessarie per lo sdoganamento. Aliquota sul consumo specifico (ICE) per il 2013 (viene ricalcolata ogni anno) per birra con 0,5% o più gradi volumetrici: 3 Bs²/litro + 1% ad valorem. Imposta all'importazione per il finanziamento del Fondo Apoyo al Complejo Productivo Lácteo (PROLECHE) per la birra: 0,40 Bs/litro.

**ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE**

"Solicitud de permiso fitosanitario, zoonosanitario y/o de inocuidad alimentaria de importación" (SENASAG - imp.for 001).
Certificato di libera vendita al consumo del Paese di origine vistato dal Consolato di Bolivia.

¹ Servicio Nacional de Sanidad Aprovechamiento e Inocuidad Alimentaria - SENASAG "appartenente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural" (creato con la Legge 2061 del 16 marzo 2000), è l'Ente preposto per implementare le direttive per l'applicazione delle misure sanitarie e stabilire le normative e procedure per l'ingresso al Paese di animali, vegetali, prodotti agro alimentari, alimenti e bevande destinate al consumo umano. Tali normative si basano sul CODEX ALIMENTARIUS stabilito dalla OMC. L'importatore nazionale deve essere registrato presso il SENASAG.

² Bs = Boliviano, la moneta del Paese. 1 Boliviano è pari a 0,12 Euro.



BRASILE

sanpaolo@ice.it

FATTURA EXPORT	Deve essere redatta in portoghese o in inglese e presentata in n° 5 copie alle Autorità doganali al momento dello sdoganamento.
DICHIARAZIONE DOGANALE	
DOCUMENTI DI TRASPORTO	SÌ - Bill of Lading (via marittima) o Air Way Bill (via aerea).
PACKING LIST	Allegata alla fattura commerciale con il dettaglio della merce.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Certificato di origine della merce, rilasciato dall'Autorità competente del Paese di origine.
CERTIFICATI DI ANALISI	Il Certificato di analisi deve contenere obbligatoriamente una serie di parametri analitici di cui si può prendere visione nel "Anexo VIII" della normativa sopra citata, scaricabile nel sito del Ministero Brasiliano dell'Agricoltura al seguente link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21051 .
IMBALLAGGI	Pallet in legno trattato (con il relativo certificato comprovante) o in plastica.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	L'importatore deve richiedere la Licenza d'Importazione (LI) relativa al prodotto specifico.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Vedi Tabella e pagine seguenti.



Tariffe doganali brasiliane

Voce doganale (NCM)	Prodotto	DAZIO	IPI	ICMS (*)	PIS	COFINS	AFRMM (**)
2203.00.00	Birra di malto	20 %	40%	25%	2,5%	11,9%	25%

(*) L'ICMS ha regole ed aliquote che possono variare da Stato a Stato. Le aliquote succitate sono valide per lo Stato di San Paolo.

(**) Viene calcolato sul valore del nolo marittimo.

Di seguito una breve descrizione di ciascuna delle suddette imposte.

Dazio. Imposta che incide su tutti i prodotti importati provenienti da Paesi con cui il Brasile non ha un accordo di collaborazione che preveda la sua esenzione totale o parziale (prevista, ad esempio, tra i Paesi del Mercosur). Il dazio viene calcolato direttamente sul valore CIF della merce, e la relativa aliquota varia da prodotto a prodotto.

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados, ovvero Imposta sui Beni Lavorati). Tale imposta incide pure sui prodotti fabbricati in Brasile, ma secondo una diversa base di calcolo. Nel caso di un prodotto importato, l'IPI viene calcolata sul valore CIF + Dazio. L'aliquota dell'IPI varia da prodotto a prodotto.

ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ovvero Imposta sulla Circolazione delle Merci e dei Servizi). Viene calcolata sul valore CIF + Dazio + IPI + Altre Spese di Sdoganamento/Imposte e sull'ICMS stessa. È un'imposta statale, che incide su tutti i livelli dell'operazione di vendita, dal produttore al consumatore finale. L'ICMS, imposta equivalente all'IVA, è dovuta/pagata dal fabbricante e/o commerciante. L'aliquota ICMS è territoriale, variando da uno Stato all'altro della Federazione brasiliana, con oscillazioni dal 7% al 18%. A San Paolo, per la maggior parte dei prodotti, le aliquote variano dall'8,8% al 18%.

AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercantil, ovvero Addizionale sul Frette Marittimo). È calcolata sul valore del nolo marittimo, nel caso in cui il trasporto venga realizzato per via marittima. È un'imposta creata al fine di generare un fondo per favorire il rinnovo della Marina Mercantile Brasiliana.

PIS (Programma de Integração Social) e **COFINS** (Contribuição para o Financiamento da Seguridade). Il calcolo di tali imposte nell'importazione (la metodologia è diversa nel caso di prodotti fabbricati in Brasile) è piuttosto complesso e dipende da un grande numero di variabili che includono, oltre al valore CIF della merce, il dazio, l'IPI, l'ICMS e altre tasse inerenti allo sdoganamento.

L'ICMS regolata nelle operazioni di importazioni rimane un credito che potrà essere scalato dalla ICMS inerente all'attività aziendale da essere versata mensilmente. Quindi, se in un certo mese una determinata ditta deve versare R\$ 100 relativi alle vendite realizzate ed ha un credito di R\$ 20,00 di un'importazione fatta precedentemente, alla fine dovrà versare R\$ 80,00 (1 Euro = 4,5 R\$).

PIS e COFINS nell'importazione sono nella quasi totalità dei casi un costo per l'azienda.

Altre imposte/spese inerenti allo sdoganamento includono:

- magazzinaggio presso il Magazzino Doganale: 0,65% sul CIF;
- tassa di apertura del container (Desconsolidação): US\$ 100,00/container;
- liberazione della BL: da US\$ 35 a US\$ 50;
- capatazia (uso mano d'opera portuale) per un container da 20": R\$ 190,00;
- handling: US\$ 30,00;
- tassa di sdoganamento: 0,8% sul valore CIF (ammontare minimo di R\$ 450,00 e massimo di R\$ 1.500,00);
- SDA (tassa obbligatoria +/- equivalente ad un fondo di liquidazione per doganalisti): 2% sul valore CIF (ammontare minimo di R\$ 224,00 e massimo di R\$ 447,00);
- tassa amministrazione pratica sdoganamento: 2% sul valore CIF;
- spese varie (fotocopie, trasporto, ecc): circa R\$ 150,00.



CANADA

montreal@ice.it | toronto@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì, indicando tutte le informazioni previste dalla normativa canadese (cf. CCI - Canada Customs Invoice). La fattura export deve contenere le seguenti informazioni: - denominazione del prodotto; - tipo di birra; - grado alcolico; - peso lordo e netto; - numero di bottiglie; - numero di cartoni; - prezzo FOB per singolo prodotto.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Prevista dalla legge italiana per esportazione extra-comunitaria.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Sì (via aerea: Airway Bill; via mare: Ocean Cargo Manifest).
PACKING LIST	—
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO, richiesto solo per usufruire di tariffe preferenziali, se esistenti.
CERTIFICATI DI ANALISI	NO, le analisi sono effettuate dai singoli Monopoli.
ETICHETTATURA	Dev'essere conforme alla normativa canadese e contenere sull'etichetta principale le seguenti informazioni obbligatorie: - denominazione del prodotto bilingue (per es. Bière - Beer, Strong beer- Bière forte, ecc.); - Paese di origine bilingue; - tenore in alcol %; - contenuto netto in ml o litri. Le denominazioni dei prodotti possono essere nella lingua originale. Sono obbligatorie, ma non è necessario che siano sull'etichetta principale: - nome e indirizzo del fornitore; - Codice universale del prodotto (UCP-EAN) (non necessario per l'importazione privata); - numero di lotto di produzione (non necessario per l'importazione privata); - data di scadenza (Meilleur avant - Best before) - vuoto a rendere (xxx ¢). La birra è esente dall'indicazione in etichetta della lista degli ingredienti e dalla dichiarazione della presenza di allergeni a condizione che sia stata ottenuta dalla fermentazione alcolica del malto, dell'orzo o di altri cereali, con l'aggiunta di luppolo, come definita nel Food and Drug Regulations (B.02.130).



IMBALLAGGI	Devono essere conformi alle normative federali e rispettare le esigenze dei singoli Monopoli. Gli imballaggi in legno devono essere conformi alle nuove normative internazionali FAO (ISPM-15).
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Modulo B3 (Canada Customs Coding Form). È di solito preparato dal broker in dogana.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	Non necessaria, in quanto la merce viene spedita su richiesta dei singoli Monopoli. Il Monopolio è per legge federale l'unica figura autorizzata ad importare bevande alcoliche in Canada.
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Non è richiesta. Tuttavia è consigliato sottomettere la bozza finale all'approvazione dei singoli Monopoli provinciali per assicurarsi che l'etichetta soddisfi tutte le esigenze federali e provinciali.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	La birra è importata in esenzione di dazi doganali. Si applicano tuttavia la tassa d'accisa federale, la tassa federale sul valore aggiunto (GST), la tassa provinciale di vendita (TPS). In alcune province, GST e TPS sono raggruppate in un'unica tassa: Harmonized Sales Tax (HST). Tutte le tasse e altri diritti sono normalmente a carico del Monopolio, unico importatore autorizzato dalla legge federale.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Da concordare eventualmente con i Monopoli.



CILE

santiago@ice.it

FATTURA EXPORT	La Fattura commerciale, esente da visti e richiesta in 4 esemplari, deve contenere le seguenti informazioni: - nome e natura del prodotto; - marchio o nome di fantasia, se esistente; - tipologia della confezione e volume contenuto - gradazione alcolica; - numero di confezioni che compongono il lotto; - dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura; - certificato assicurazioni (se il valore del premio assicurativo non è riportato nella Fattura commerciale).
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	"Conocimiento de Embarque" secondo il mezzo di trasporto: Bill of Lading (via marittima) o Air Way Bill (via aerea).
PACKING LIST	Sì, allegato alla fattura.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Per i Paesi provenienti dalla UE, si deve presentare la certificazione d'origine (EUR1). L'emissione di questo documento è obbligatoria solo per imbarchi che superano il valore di 6.000 euro. Per importi inferiori, nella fattura deve essere chiaramente scritto (in qualsiasi lingua) quanto segue: <i>"L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale Italia"</i> .
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì. È richiesto il Certificato di analisi emesso nel Paese di origine da parte di un laboratorio ufficiale e/o attraverso la presentazione di un Certificato elettronico emesso dalla UE, previa iscrizione dei prodotti nel Registro delle bevande alcoliche.
CERTIFICATO SANITARIO	È obbligatorio presentare il Certificato sanitario del Paese di origine (D.F.L. n° 19-2345 D.O. 26.11.79).
ETICHETTATURA	Le etichette (art. 35 della legge 18544, Inciso 1) devono riportare almeno: - nome e indirizzo dell'imbottigliatore; - nome e natura del prodotto; - gradazione alcolica espressa in gradi Gay Lussac (1); - volume espresso in unità del sistema metrico (2); - Paese di origine; - nome e indirizzo dell'importatore e del distributore in lingua spagnola.



	(1) Nel caso si importino prodotti la cui etichetta originale non registri tali menzioni e/o espresse in altre unità di misura, dovrà segnalarsi l'equivalenza in lingua spagnola in una etichetta complementare. Inoltre i prodotti importati in unità di consumo sigillate potranno essere importati con le etichette di origine. Ciononostante, si deve adempiere a quanto menzionato negli inciso 1 e nell'inciso 4 (**) dell'articolo 35 della legge, in una etichetta complementare. (2) Si proibisce l'utilizzo di etichette, confezioni ed imballi con indicazioni geografiche, denominazione di origine, espressioni tradizionali, menzioni complementari di qualità o denominazioni straniere protette e che siano state riconosciute come tali negli accordi internazionali sottoscritti dal Cile.
IMBALLAGGI	Secondo modalità di commercializzazione del Paese di origine. Trattamento degli imballaggi in legno secondo le norme NIMP n. 15.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Certificado Destinacion Aduanera para productos Agropecuarios - CDA.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Documento di trasporto internazionale "Conocimiento de Embarque" secondo il mezzo di trasporto (aereo, marittimo, terrestre). Fattura commerciale, esente da visti, in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni: - nome e natura del prodotto; - marchio o nome di fantasia, se esistente; - tipologia della confezione e volume contenuto; - gradazione alcolica; - numero di confezioni che compongono il lotto; - dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Il DL 825. Art. 42 comma c) stabilisce una sopratassa del 15% ad valorem CIF destinata al consumo di bevande alcoliche, vini, spumanti, birra e simili + aliquota IVA del 19%. Dazio generale: 6%. Dazio Accordo Cile-UE: 0%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	1. Iscrizione nel Registro de Bebidas Alcoholic del SAG*. Le bevande alcoliche importate debbono essere previamente iscritte nel Registro del SAG** ed essere catalogate come atte al consumo, previa ispezione e analisi di ogni partita. Per l'iscrizione si deve presentare la seguente documentazione: - natura specifica del prodotto (nome generico); - nome di fantasia, se procede; - nome e ragione sociale, indirizzo importatore; - composizione generica del prodotto e materie prime utilizzate; - gradazione alcolica. I prodotti che non sono iscritti nel Registro non possono essere commercializzati nel Paese. Dopo le verifiche si procede alla consegna della autorizzazione al consumo: 2. "Autorización de uso y disposición de alimentos importados", rilasciata dal Servicio Nacional de Salud - Seremi de Salud.
NORMATIVE	La birra deve essere elaborata con un minimo del 65% di malto di orzo (cebada malteada). Fra il resto degli estratti fermentabili si include lo zucchero, il quale non può eccedere del 20% dell'estratto fermentabile totale. La birra deve riunire i seguenti requisiti: - aspetto chiaro e brillante, ad eccezione delle birre speciali; - sapore, colore e aroma caratteristici; - essere esente di corpi estranei agli ingredienti utilizzati; - essere libera di microrganismi patogeni; - essere libera di lieviti ed altri microrganismi in stato attivo, ad eccezione delle birre stabilizzate biologicamente; - avere un PH fra i 3,8 e 4. Il Decreto n° 78 del 1986 regola la Legge 18.455, che stabilisce le normative su produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili.



Per i prodotti importati si evidenziano:

- art. 38. I prodotti che s'importino nel Paese devono adempiere a tutti i requisiti richiesti per i prodotti simili nazionali;
- art. 40. I prodotti importati non potranno essere commercializzati prima che il SAG abbia verificato, mediante analisi, l'adempimento ai requisiti richiesti.

All'ingresso del prodotto nella Dogana, il SAG avrà una scadenza di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di procedere all'ispezione; alla scadenza l'importatore potrà disporre liberamente della merce.

³ Risoluzione n° 2388/2013, comma 2: "Si escludono dalle analisi le partite di vino e/o bevande alcoliche e aceti provenienti da Paesi con i quali il Cile abbia sottoscritto accordi commerciali in vigore o memorandum d'intenti in materia di vini che stabiliscano il riconoscimento e validità delle analisi realizzate nel Paese di Origine, al fine di facilitare il commercio e l'importazione di questi prodotti".

⁴ Servicio Agrícola y Ganadero: Ente governativo proposto per la tutela, controllo dei prodotti di origine animale, vegetale importati/esportati.



COLOMBIA

bogota@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Sì
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì, sulla base della normativa sulle bevande alcoliche in Colombia consultabile nel sito dell'INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, http://web.invima.gov.co , sezione Normatividad/Bebidas Alcohólicas). Il quadro di riferimento relativo alla concessione del Registro sanitario per l'importazione delle bevande alcoliche in Colombia è il capitolo VIII del decreto 1686 del 2012.
ETICHETTATURA	Sì, sulla base dell'art. 46 del decreto 1686 del 2012 (http://web.invima.gov.co , sezione Normatividad/Bebidas Alcohólicas).
IMBALLAGGI	Non risultano disposizioni specifiche.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	È possibile richiedere all'Ufficio ICE di Bogotá la documentazione necessaria che l'importatore colombiano deve presentare per lo sdoganamento.
CONTINGENTE DOGANALE	Non è fissato un contingente doganale per l'importazione della birra dall'Italia.
BIOTERRORISM ACT	—
NOTIFICA PREVENTIVA	—
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Deve osservare l'iter previsto dagli articoli 46-52 del decreto 1686 del 2012 (http://web.invima.gov.co , sezione Normatividad/Bebidas Alcohólicas).



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio: 0% (dal 1° agosto 2013 è in vigore l'accordo di libero scambio tra Colombia e Unione Europea). IVA: 16%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Considerando l'evoluzione delle normative vigenti, si prega di contattare l'Ufficio ICE di Bogotá.



PANAMA

bogota@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura commerciale emessa dall'esportatore.
DICHIARAZIONE DOGANALE	NO
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Originale del documento di trasporto (Bill of Lading o Air Way Bill).
PACKING LIST	Packing List con il dettaglio della merce.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Obbligatorio
CERTIFICATO DI ANALISI	Rilasciato dalle autorità italiane competenti.
ETICHETTATURA	Non esiste una normativa specifica.
IMBALLAGGI	Non risultano disposizioni specifiche.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì
DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'IMPORTATORE	Dopo la consegna al vettore della merce, l'esportatore deve provvedere ad inviare via fax e successivamente in originale la seguente documentazione all'importatore: - fattura commerciale; - originale del documento di trasporto (Bill of Lading o Air Way Bill); - Packing list.
CONTINGENTE DOGANALE	Non è fissato un contingente doganale per l'importazione di birra dall'Italia.
DAZI ED ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL'IMPORTATORE	15% + imposta ITBMS 10%.



REGISTRO SANITARIO

Occorre la registrazione del prodotto da parte dell'importatore presso l'Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA).



PERÙ

santiago@ice.it

	La Dogana peruviana ha stabilito istruzioni affinché l'importatore possa fornire in maniera dettagliata le caratteristiche della merce, tra cui Fattura commerciale (http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/formatos/DUAB5.htm).
DICHIARAZIONE DOGANALE	"DUA - Dichiarazione Unica di Dogana" per la nazionalizzazione della merce (http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D574.htm).
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Bill of Lading (via marittima) o Air Way Bill (via aerea).
PACKING LIST	Allegata alla fattura commerciale.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Obbligatorio
CERTIFICATI DI ANALISI	Normative riguardanti la registrazione di prodotti alimentari e bevande (per la libera commercializzazione) della DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), Ministero della Salute peruviano: Registro Sanitario di Alimenti e Bevande, sulle seguenti basi legali: - "Legge N° 26842, Art. 91° del 20-07-97" ; - "D.S. N° 007-98-SA, Art. 105° (25-09-98)" ; - "Legge N° 27821, Legge de promoción de suplementos nutricionales, Art. 3° del 16/10/02" ; - "Legge N° 28405, Art 9°" ; - "Legge N° 716, Legge de protección al consumatore" ; - "Legge N° 29571, Codice di Protezione al consumatore" . I principali requisiti sono i seguenti (visualizzabili al link http://www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28): 1. Formulario per la registrazione sanitaria, indirizzato al Direttore Esecutivo di "Igiene Alimentare e Zoonosi" con carattere di "Dichiarazione Giurata", che contengano il N° di "RUC - Registro Unico del Contribuyente", firmato dal rappresentante legale (è possibile ottenere il documento di registrazione sanitaria o re-iscrizione di prodotti alimentari manifatturati e fabbricati all'estero e destinati all'esportazione in Perù, attraverso il link http://www.digesa.sld.pe/formularios/29-2.xls); 2. risultato delle analisi fisiche, chimiche e microbiologiche del prodotto finito, confermando l'idoneità secondo le normative sanitarie in vigore concessa da un laboratorio accreditato;



	3. Certificato di libera commercializzazione o Certificato sanitario emesso dall'Autorità competente del Paese di origine, in originale e copia validato dal Consolato. L'attestato di libera vendita emessa dalle Camere di Commercio deve essere accompagnato dalla normativa CE e/o italiana con la quale le Camere di Commercio italiane sono autorizzate ad emettere detto certificato di libera vendita, tutto ciò al fine di includere le stesse Camere di Commercio nella lista della DIGESA delle Autorità italiane autorizzate ad emettere detto attestato; 4. Etichettato dei prodotti in lingua spagnola (legge 28405, vedi etichettatura). 5. I prodotti alimentari e bevande di regime speciale dovranno segnalare le proprietà nutrizionali ed essere accompagnati dal Certificato di analisi de bromato emesso da un laboratorio accreditato dall'INDECOPI.
ETICHETTATURA DELLE BEVANDE ALCOLICHE	Dall'1.6.2005 è in vigore la legge n° 28405 (30.11.04) sull'etichettatura dei prodotti industriali (http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/NORMREGLAMENTOS/Legge28405(1).pdf) e relativa Regolamentazione, D.S. n° 020-2005-PRODUCE (26-05-05, http://www.aduanet.gob.pe/novedades/Doganales/comunicados/2005/mayo/DS020-2005-PRODUCE.pdf) che impone l'obbligo di specificare in lingua spagnola il tipo di prodotto ed il contenuto. La normativa specifica per la commercializzazione, pubblicità e sull'etichettatura Legge n° 28681 e relativa Regolamentazione con D.S. n° 012-2009-SA, che regola gli obblighi e infrazioni dei consumatori e dei commercializzatori (http://www.opd.gob.pe/modulos/CDocumentacion/DOCUMENTOS/LEG_00022_ds%20012-2009%20sa%20reglamento%20de%20ley%2028681%20alcohol%202009.pdf), richiede che l'etichetta riporti la seguente dicitura: "PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS" - "SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO MANEJES".
IMBALLAGGI	—



DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

I documenti generali richiesti dalla SUNAT (Superintendencia Nacional Tributaria) sono:

- documento del trasporto (Bill of Lading, via marittima, o Air Way Bill, via aerea);
- Fattura commerciale;
- Certificato d'origine;
- Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci;
- "DUA - Dichiarazione unica di dogana" per la nazionalizzazione della merce.

Ad ogni buon fine, ecco i link sulla normativa relativa al Regime di Importazione di merce, Capitolo II, Articoli dal 49 al 59: <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm>; www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2005/seccion-II/Proc_24.xls.

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

Tutte le procedure per un'importazione definitiva sono regolate sulla base delle seguenti normative, visualizzabili ai link della Dogana peruviana

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/base_legal.html; [http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/definitivos/importac/procGGenerale/index.html](http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/definitivos/importac/procGenerale/index.html):

- Elenco delle Sanzioni applicabili a infrazioni previste nella Legge Generale Doganale, approvata con D.S. n° 031-2009-EF pubblicata in data 11.02.2009;
- Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato con D.S. n° 010-2009-EF pubblicato in data 16.01.2009;
- Legge Generale Doganale, approvata con D.L. n° 1053 pubblicata in data 27.06.2008;
- Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato per Decreto Supremo n° 011-2005-EF pubblicato in data 26.01.2005;
- Normativa che approva le disposizioni regolamentari del D.L. n° 943, Legge di Registro Unico dei Contribuenti, approvata con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria n° 210-2004-SUNAT pubblicata in data 18.09.2004 e la sua normativa di modificazione.;
- Testo Unico della Legge Generale Doganale, approvato dal D.S. n° 129-2004-EF pubblicato il 12.09.2004 e successive norme di modificazione;
- Legge delle violazioni di carattere penale doganali, Legge n° 28008 pubblicata in data 19.06.2003 e la sua normativa di modificazione;



- Regolamento della Legge delle violazioni Doganali, approvato con D.S n° 121-2003-EF pubblicato in data 27.08.2003 e la sua normativa di modificazione;
- Obbligo di presentazione della Dichiarazione Andina di Valore - DAV da parte degli operatori di qualunque Paese, approvato con Risoluzione dell'Intendenza Nazionale n° 000 ADT/2002-000051 pubblicata in data 11.01.2002;
- Legge delle Procedure Amministrative Generale, Legge n° 27444 pubblicata in data 11.04.2001 e la sua normativa di modificazione;
- Istruzioni per la compilazione della "Declaración Única de Aduanas (DUA)" INTA-IT.00.04, approvata con Risoluzione dell'Intendenza Nazionale n° 000ADT/2000-002180 pubblicata in data 02.08.2000, e la sua normativa di modificazione;
- Forme ed istruzioni della "Declaración Única de Aduanas (DUA)", approvata con Risoluzione dell'Intendenza Nazionale N° 000ADT/2000-000750 pubblicata in data 22.03.2000;
- Regolamento dell'Accordo relativo all'applicazione dell'Art. VII dell'Accordo Generale sui dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato per Decreto Supremo n° 186-99-EF pubblicato in data 29.12.1999, e la sua normativa di modificazione e di ampliamento;
- Testo Unico del Codice Tributario, approvato con Decreto Supremo n° 135-99-EF pubblicato in data 19.08.1999 e la sua normativa di modificazione;
- Regolamento delle Ricevute di Pagamento, approvato con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria n° 007-99/SUNAT pubblicato in data 24.01.1999;
- Scheda della Dichiarazione Andina di Valore (DAV), approvata con la Decisione n° 379 della Comunità Andina delle Nazioni (CAN) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Accordo in data 27.06.1995;
- Accordo relativo all'applicazione dell'Art. VII dell'Accordo Generale sui Dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato con Risoluzione Legislativa n° 26407 pubblicato in data 18.12.1994.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE

I documenti generali richiesti dalla SUNAT (Superintendencia Nacional Tributaria) sono:

- documento del trasporto (Bill of Lading, via marittima, o Air Way Bill, via aerea);
- Fattura commerciale;



	- Certificato d'origine; - Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci; - "DUA - Dichiarazione unica di dogana" per la nazionalizzazione della merce. Ad ogni buon fine, ecco il link sulla normativa relativa al Regime di Importazione di merce, Capitolo II, Articoli dal 49 al 59: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm.																				
CONTINGENTE DOGANALE	La procedura specifica per l'applicazione dei contingenti doganali all'importazione di merce è regolata per ciascun accordo commerciale internazionale sottoscritto dal Perù, INTA-PE.01.18: http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/acuerdoscomerciales/contingentes.html.																				
BIOTERRORISM ACT	Sussiste specialmente per assicurare i prodotti alimentari destinati agli Stati Uniti: http://www.mince-tur.gob.pe/comercio/OTROS/bioterrorismo/index.htm.																				
NOTIFICA PREVENTIVA	NO																				
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO																				
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Per la birra è stabilito un Impuesto Selectivo al Consumo dal 27,8% al 30%. Inoltre le bevande che possiedono tra 0% e 6% di alcol sono soggette a pagare un ammontare fisso di 1,35 nuevos soles (moneta locale: 1 euro = 3,61 nuevos soles) a litro e/o un tasso del 30% sul prezzo di vendita al pubblico. Nella tabella, tutti gli oneri vigenti. <table border="1"> <tr> <td>Gravámenes Vigentes</td><td>22.03 Birra</td></tr> <tr> <td>Ad Valorem</td><td>6%</td></tr> <tr> <td>Impuesto Selectivo al Consumo</td><td>27.8%</td></tr> <tr> <td>Impuesto General a las Ventas</td><td>16%</td></tr> <tr> <td>Impuesto de Promoción Municipal</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>Derecho Específicos</td><td>N.A.</td></tr> <tr> <td>Derecho Antidumping</td><td>N.A.</td></tr> <tr> <td>Seguro</td><td>1.75%</td></tr> <tr> <td>Sobretasa</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>Unidad de Medida:</td><td>(*)</td></tr> </table> Fonte: Dogana Peruviana- Elaborazione Desk Italia-Perù http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias.	Gravámenes Vigentes	22.03 Birra	Ad Valorem	6%	Impuesto Selectivo al Consumo	27.8%	Impuesto General a las Ventas	16%	Impuesto de Promoción Municipal	2%	Derecho Específicos	N.A.	Derecho Antidumping	N.A.	Seguro	1.75%	Sobretasa	0%	Unidad de Medida:	(*)
Gravámenes Vigentes	22.03 Birra																				
Ad Valorem	6%																				
Impuesto Selectivo al Consumo	27.8%																				
Impuesto General a las Ventas	16%																				
Impuesto de Promoción Municipal	2%																				
Derecho Específicos	N.A.																				
Derecho Antidumping	N.A.																				
Seguro	1.75%																				
Sobretasa	0%																				
Unidad de Medida:	(*)																				



CONSUMO PRO CAPITE ANNUO	Birra: 45 litri (fonte AMBEV Perù).
BIRRE IN PERÙ	Union de Cervecerias Backus y Johnston SAA (http://www.backus.com.pe/wb.website/cervezas.html).



STATI UNITI D'AMERICA

newyork@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura pro-forma. Consigliabile controllare con lo spedizioniere.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Dichiarazione dettagliata sul contenuto (prodotti alcolici) della spedizione. È indispensabile appoggiarsi a uno spedizioniere qualificato e ad un custom broker specializzato nello sdoganamento di bevande alcoliche.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Non sono richiesti documenti particolari. In ogni caso, vanno concordati con lo spedizioniere.
PACKING LIST	—
CERTIFICATO DI ORIGINE	NO
CERTIFICATI DI ANALISI	Non richiesti, ma il U.S. Department of Treasury's Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) si riserva il diritto di richiedere l'effettuazione di tali analisi nel caso di birre aromatizzate o a base di malto.
ETICHETTATURA DELLA BIRRA	Rispettare la normativa USA (vedi pag. 139 e seg.).
IMBALLAGGI	Obbligatorio indicare il contenuto netto delle bottiglie o lattine in sottomultipli e multipli delle unità di misura americane (Gallon, Quart, e/o Pint), come specificato nelle regole del TTB.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	Serve il numero di licenza dell'Importer of Record USA ed il COLA sulle etichette.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Specificare il contenuto (prodotti alcolici) della spedizione. È indispensabile appoggiarsi ad uno spedizioniere qualificato e ad un custom broker specializzato nello sdoganamento di bevande alcoliche.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Non sono richiesti documenti particolari. In ogni caso, vanno concordati con lo spedizioniere.
CONTINGENTE DOGANALE	Non si applica alla birra.
BIOTERRORISM ACT	Obbligatorio effettuare la registrazione presso la U S Food and Drug Administration (FDA) dello stabilimento di produzione (vedi www.fda.gov/furl s).
NOTIFICA PREVENTIVA	Obbligatorio effettuare la Prior Notice presso la FDA attraverso il custom broker (ABI - rete a circuito chiuso della Dogana USA) oppure con l'aiuto dello spedizioniere (vedi www.fda.gov/furl s).



REGISTRAZIONE ETICHETTE	L'importatore americano è tenuto a registrare le etichette (COLA) a proprio nome presso il Governo USA prima di procedere alla spedizione commerciale della birra (vedi sito TTB: https://www.ttbonline.gov/colasonline/registerDisplay.do).
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	La birra è esente dal pagamento di dazio doganale. È tuttavia soggetta al pagamento di tassa Federale e tassa Statale.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI	Vanno concordati con lo spedizioniere e con l'importatore.

ISTITUZIONI DI RIFERIMENTO PER L'IMPORTAZIONE DELLA BIRRA

Per ottenere il permesso di importazione, l'importatore deve rivolgersi al seguente ufficio del T.T.B. (tutti gli importatori di vini sono abilitati ad importare anche la birra):

Tax and Trade Bureau - U.S. Department of the Treasury
National Revenue Center 550 Main Street, Suite 8002
Cincinnati, Ohio 45202 - Tel. 513-684-3334 - Fax 513/ 684-3168
Permits Online Email: permits.online@ttb.gov.

Per poter commercializzare la birra, l'importatore deve richiedere l'approvazione dell'etichetta al T.T.B. L'importatore è l'unico abilitato ad iniziare le pratiche per ottenere l'approvazione delle etichette, cosiddetto "COLA". L'importatore deve presentare copia dell'etichetta e compilare appositi formulari indicanti il numero della licenza d'importazione.

ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU
Advertising, Labeling and Formulation Division
1310 G Street, NW Suite 400E Washington, DC 20005
Tel. 1-866-927-ALFD (2533) Fax: 1-202-453-2300
E-mail: alfd@ttb.gov.

Tale procedura è fattibile anche on-line attraverso il sito del T.T.B.
Vedi: <https://www.ttbonline.gov/colasonline/publicSearchColasBasic.do>.

Nel caso delle birre italiane non è richiesta l'analisi chimica sulle birre, in quanto il T.T.B. accetta gli standard italiani. T.T.B, tuttavia, si riserva il diritto di richiedere l'effettuazione di tali analisi nel caso delle birre aromatizzate oppure a base di malto (vedere pdf allegato "pre COLA evaluation").

I campioni sottoposti alle analisi devono essere accompagnati da una dichiarazione, su carta intestata del produttore, indicante il metodo di produzione e gli ingredienti utilizzati. Le analisi vengono effettuate dal seguente laboratorio federale:

T.T.B. - BEVERAGE ALCOHOL LABORATORY
6000 Ammendale Road
Beltsville, Maryland 20705-1250
Tel. 240-264-1596 - Email laboratory@ttb.gov
http://www.ttb.gov/ssd/beverage_alcohol.shtml.

Campioni di prodotto vengono saltuariamente prelevati al porto d'entrata da agenti doganali e poi inoltrati al T.T.B. per verificare se contengano ingredienti non permessi dalla FDA e quindi ritenuti nocivi per il consumatore.

Non esistono misure standard per i contenitori di birra, né requisiti specifici per quanto riguarda il materiale del recipiente (vetro chiaro/verde/colore ambra, oppure latta).

**ETICHETTATURA**

Le etichette delle birre commercializzate negli USA devono riportare le seguenti informazioni:

- marca;
- tipo di bevanda;
- contenuto netto del recipiente (espresso in: galloni, quarts, pints e/o ounces; vedi 27 CFR Part 7 - Labeling and advertising of malt beverages);
- Paese di origine (Product of Italy);
- nome e indirizzo dell'importatore (come appare sulla licenza d'importazione);
- contenuto alcolico (opzionale per la birra).

Come sull'etichetta di tutte le bevande alcoliche, anche per la birra è obbligatorio riportare la seguente dizione sull'etichetta (messa di solito sulla contro etichetta):

GOVERNMENT WARNING:

A) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects.

B) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.

Va pure indicata l'eventuale presenza di coloranti noti per creare reazioni allergiche. L'indicazione dell'uso di coloranti artificiali deve essere fatta sull'etichetta frontale del prodotto nel seguente modo: "CERTIFIED COLOR" or "ARTIFICIALLY COLORED".

IMPOSTE SULLA BIRRA IMPORTATA

DAZIO DOGANALE: 0.

TASSA FEDERALE: \$18.00 per "barrel" (31 galloni circa), equivalente a \$0,153389 per litro.

TASSE STATALI: variano da Stato a Stato. Es. New York State: 0,14 cents al gallone (+0,12 cents per la città di New York).



ETICHETTE:

BREVIARIO SULLA NORMATIVA VALIDA NEGLI USA

(confermata dall'Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, 24 Settembre 2013)

Fonte:

THE BEVERAGE ALCOHOL MANUAL (BAM)
A Practical Guide

Basic Mandatory Labeling Information for
MALT BEVERAGES
Volume 3

<http://www.ttb.gov/beer/bam.shtml>

Specialista:

Martin Kent, Malt Beverage labeling specialist for TTB:

Kent.Martin@ttb.gov

Viale di Val Fiorita, 90 - 00144 Roma tel 06 96044010 mail assobirra@assobirra.it - www.assobirra.it - Aderente a Confindustria



NOME (BRAND NAME)

- Un nome che descriva l'età, l'origine, l'identità o altre caratteristiche è proibito **A MENO CHE** il nome, da solo o in combinazione con altro materiale grafico o stampato, descriva accuratamente la bevanda a base di malto **E** non porti ad alcun equivoco **ALTRIMENTI** lo si deve qualificare con la dicitura "BRAND" **OPPURE** aggiungere una frase che tolga ogni equivoco creato dallo stesso.
- La dimensione del carattere deve essere di minimo 2 mm per contenitori superiori alla ½ Pinta e di minimo 1 mm per contenitori inferiori o uguali a ½ Pinta.
- La scritta deve apparire chiaramente leggibile e ben in contrasto con lo sfondo.
- La scritta deve apparire separata o comunque più evidente rispetto alla descrizione del prodotto.
- Deve apparire nella parte frontale del contenitore.

TIPO E CLASSE (CLASS AND TYPE DESIGNATION)

- "Malt Beverage" è ritenuta sufficiente come classificazione, **IN ALTERNATIVA** si può specificare la Classe (ad esempio "Ale" o "Lager") o ancora **IN ALTERNATIVA** si può essere più precisi e specificare il Tipo (ad esempio "India Pale Ale").
- Per comprendere meglio le varie definizioni si vedano le tabelle del **capitolo 4: CLASS AND TYPE DESIGNATION** <http://www.ttb.gov/beer/bam/chapter4.pdf> (ad esempio la distinzione tra "Pils" e "Pilsner": la seconda si applica solo a birre prodotte in Repubblica Ceca).
- Da notare come non tutte le Classi e i Tipi siano sufficienti a descrivere il prodotto, ad alcune va comunque aggiunta in etichetta una più generica scritta "BEER" o "MALT BEVERAGE".
- Le birre pastorizzate possono fregiarsi della dicitura "Draft" o "Draught" solo se sono confezionate in contenitori superiori o uguali ad 1 Gallone e da usare in combinazione con un impianto di spillatura. **IN ALTERNATIVA** si può scrivere in etichetta "Draft brewed" o "Draft beer flavour" **A CONDIZIONE** che sia riportato sulla stessa che il prodotto è stato pastorizzato.
- La dimensione del carattere deve essere di minimo 2 mm per contenitori superiori alla ½ Pinta e di minimo 1 mm per contenitori inferiori o uguali a ½ Pinta.
- La scritta deve apparire chiaramente leggibile e ben in contrasto con lo sfondo.
- La scritta deve apparire separata o comunque più evidente rispetto alla descrizione del prodotto.
- Deve apparire nella parte frontale del contenitore.



NOME ED INDIRIZZO (NAME AND ADDRESS)

- Nome ed indirizzo dell'importatore devono apparire in etichetta preceduti da una frase esplicativa come: "IMPORTED BY," "SOLE AGENT" o "SOLE U.S. AGENT".
- Il nome deve essere riportato così come dichiarato sul "Basic permit for imported malt beverages".
- Città e Stato principali (Principal Place of Business) dell'importatore devono apparire in etichetta così come dichiarato sul "Basic permit for imported malt beverages".
- La dimensione del carattere deve essere di minimo 2 mm per contenitori superiori alla ½ Pinta e di minimo 1 mm per contenitori inferiori o uguali a ½ Pinta.
- La scritta deve apparire chiaramente leggibile e ben in contrasto con lo sfondo.
- La scritta deve apparire separata o comunque più evidente rispetto alla descrizione del prodotto.
- Può apparire nella parte frontale, laterale o posteriore del contenitore.

CONTENUTO NETTO (NET CONTENT)

- Non c'è uno standard, possono essere usati contenitori e bottiglie di ogni capienza.
- Il contenuto netto deve essere espresso in misure Americane ma può essere anche espresso nel sistema metrico - decimale.
- Se il contenuto è inferiore ad 1 Pinta va espresso in Once fluide o frazioni di Pinta.
- Se il contenuto è precisamente 1 Pinta, o 1 Quarto, o 1 Gallone, il contenuto netto va espresso in quell'unità di misura.
- Se il contenuto è compreso tra 1 Pinta e 1 Quarto va espresso in Pinte, Once fluide o in frazioni di Quarto.
- Se il contenuto è compreso tra 1 Quarto e 1 Gallone va espresso in Quarti, Pinte, Once Fluide o in frazioni di Gallone.
- Se il contenuto è superiore ad 1 Gallone va espresso in Galloni e frazioni di Gallone.
- La dimensione del carattere deve essere di minimo 2 mm per contenitori superiori alla ½ Pinta e di minimo 1 mm per contenitori inferiori o uguali a ½ Pinta.
- La scritta deve apparire chiaramente leggibile e ben in contrasto con lo sfondo.
- La scritta deve apparire separata o comunque più evidente rispetto alla descrizione del prodotto.
- La scritta deve apparire nella parte frontale del contenitore **OPPURE** può essere incisa, applicata a fuoco o marchiata sul contenitore (**May be BLOWN, BRANDED or BURNED into the container**).



CONTENUTO ALCOLICO (ALCOHOL CONTENT)

- È necessario controllare se i singoli Stati facenti parte degli USA ritengano obbligatoria la dichiarazione del contenuto alcolico o invece la proibiscano.
- A meno che uno stato non ritenga diversamente, l'espressione del contenuto alcolico deve essere espressa come percentuale di alcol su volume.
- Deve essere espressa come:
 - "ALCOHOL (ALC) % BY VOLUME (VOL)" **OPPURE:**
 - "ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL) %" **OPPURE:**
 - " % ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)" **OPPURE:**
 - " % ALCOHOL (ALC)/VOLUME (VOL)".
- L'espressione del contenuto alcolico va espressa al decimo di percentuale (0.1 %) **AD ECCEZIONE** delle bevande a base di malto con un contenuto alcolico su volume inferiore allo 0.5 %, in questo caso il contenuto di alcol può essere espresso con una precisione al centesimo di percentuale (0.01%).
- La dicitura "Alcohol Free" si applica solo a bevande a base di malto senza alcol (0.0%).
- Fino allo 0.5 % di alcol su volume si usa la dicitura "Non-alcoholic" e deve apparire con la frase "CONTAINS LESS THAN 0.5% ALC BY VOL" sull'etichetta.
- Per contenuti alcolici inferiori al 2.5 % di alcol su volume si possono usare le diciture "Low alcohol" oppure "Reduced alcohol".
- Tolleranze: per tutte le bevande a base di malto oltre lo 0.5 % di alcol su volume la tolleranza è di 0.3 % sopra o sotto il valore dichiarato in etichetta.
- **ECCEZIONI** ai valori di tolleranza: se viene dichiarato un valore di 0.5% o superiore questo non può essere effettivamente inferiore allo 0.5%.
- Se la bevanda è etichettata con le diciture "Low alcohol" oppure "Reduced alcohol" il contenuto alcolico su volume effettivo non può essere superiore o uguale al 2.5 %.
- L'effettivo contenuto di alcol non può essere superiore a quanto dichiarato in etichetta nel caso delle bevande a base di malto contenenti meno dello 0.5 % di alcol su volume.
- La dimensione del carattere deve essere di minimo 2 mm per contenitori superiori alla ½ Pinta, di minimo 1 mm per contenitori di ½ Pinta o inferiori, di massimo 3 mm per contenitori inferiori o uguali alle 40 Once e di massimo 4 mm per contenitori superiori alle 40 Once.
- L'intera scritta deve apparire del medesimo carattere, grandezza e colore.
- La scritta deve apparire chiaramente leggibile e ben in contrasto con lo sfondo.
- La scritta deve apparire separata o comunque più evidente rispetto alla descrizione del prodotto.
- Può apparire nella parte frontale, laterale o posteriore del contenitore.



FD&C YELLOW #5 (FD&C YELLOW #5 DISCLOSURE)

- La scritta "CONTAINS FD&C YELLOW #5" deve apparire sull'etichetta qualora la bevanda a base di malto contenga FD&C YELLOW #5.
- La dimensione del carattere deve essere di minimo 2 mm per contenitori superiori alla ½ Pinta e di minimo 1 mm per contenitori inferiori o uguali a ½ Pinta.
- La scritta deve apparire chiaramente leggibile e ben in contrasto con lo sfondo.
- La scritta deve apparire separata o comunque più evidente rispetto alla descrizione del prodotto.
- Può apparire nella parte frontale, laterale o posteriore del contenitore.

SACCARINA (SACCHARIN DISCLOSURE)

- La scritta "USE OF THIS PRODUCT MAY BE HAZARDOUS TO YOUR HEALTH. THIS PRODUCT CONTAINS SACCHARIN WHICH HAS BEEN DETERMINED TO CAUSE CANCER IN LABORATORY ANIMALS." deve apparire sull'etichetta qualora la bevanda a base di malto contenga Saccharina.
- La dimensione del carattere deve essere di minimo 2 mm per contenitori superiori alla ½ Pinta e di minimo 1 mm per contenitori inferiori o uguali a ½ Pinta.
- La scritta deve apparire chiaramente leggibile e ben in contrasto con lo sfondo.
- La scritta deve apparire separata o comunque più evidente rispetto alla descrizione del prodotto.
- Può apparire nella parte frontale, laterale o posteriore del contenitore.

SOLFITI (SULFITE DECLARATION)

- La scritta "CONTAINS SULFITES" O "CONTAINS (A) SULFITING AGENT(S)" deve apparire sull'etichetta qualora la bevanda a base di malto contenga 10 ppm o più di anidride solforosa.
- La dimensione del carattere deve essere di minimo 2 mm per contenitori superiori alla ½ Pinta e di minimo 1 mm per contenitori inferiori o uguali a ½ Pinta.
- La scritta deve apparire chiaramente leggibile e ben in contrasto con lo sfondo.
- La scritta deve apparire separata o comunque più evidente rispetto alla descrizione del prodotto.
- Può apparire nella parte frontale, laterale o posteriore del contenitore.



ASPARTAME (ASPARTAME DISCLOSURE)

- La scritta “PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE” deve apparire sull’etichetta qual’ora la bevanda a base di malto contenga ASPARTAME.
- L’intera scritta deve apparire in maiuscolo.
- La dimensione del carattere deve essere di minimo 2 mm per contenitori superiori alla ½ Pinta e di minimo 1 mm per contenitori inferiori o uguali a ½ Pinta.
- La scritta deve apparire chiaramente leggibile e ben in contrasto con lo sfondo.
- La scritta deve apparire separata o comunque più evidente rispetto alla descrizione del prodotto.
- Può apparire nella parte frontale, laterale o posteriore del contenitore.

SALUTE (HEALTH WARNING STATEMENT)

- La seguente frase deve apparire in tutte le bevande alcoliche il cui contenuto di alcol su volume non sia meno dello 0,5 %.

GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.

- La frase deve apparire in un paragrafo continuo e con la scritta “GOVERNMENT WARNING” in maiuscolo e grassetto.
- La dimensione del carattere deve essere di minimo 3 mm per contenitori superiori ai 3 litri (con un massimo di 40 caratteri per Pollice), di minimo 2 mm per contenitori tra i 237 ml (8 Once fluide) e i 3 litri (con un massimo di 25 caratteri per Pollice), di minimo 1 mm per contenitori di 237ml (8 Once fluide) o meno (con un massimo di 12 caratteri per Pollice).
- La scritta deve apparire chiaramente leggibile e ben in contrasto con lo sfondo.
- La scritta deve apparire separata o comunque più evidente rispetto alla descrizione del prodotto.
- Può apparire nella parte frontale, laterale o posteriore del contenitore.



PAESE D'ORIGINE (COUNTRY OF ORIGIN)

- Obbligatorio in etichetta.
- "PRODUCT/PRODUCE OF _____" : inserire nello spazio il nome della nazione in cui la birra è stata prodotta.
- "PRODUCED/BREWED IN" or "PRODUCED/BREWED AND BOTTLED OR PACKED IN _____" : inserire nello spazio il nome della nazione in cui la birra è stata prodotta o prodotta e imbottigliata.
- "PRODUCED/BREWED BY" or "PRODUCED/BREWED AND BOTTLED OR PACKED BY _____" : inserire nello spazio il nome del produttore, o del produttore e dell'imbottigliatore, e i rispettivi indirizzi specificando il nome della nazione.
- "_____ ALE" : inserire nello spazio il nome della nazione in cui la birra è stata prodotta.
- Non ci sono norme riguardo alla sua leggibilità o posizione in etichetta.
- Può apparire nella parte frontale, laterale o posteriore del contenitore.



VENEZUELA

caracas@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura commerciale emessa dall'esportatore.
DICHIARAZIONE DOGANALE	NO
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Originale del documento di trasporto (Bill of Lading o Air Way Bill).
PACKING LIST	Packing list con il dettaglio della merce.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Non richiesto. È invece obbligatorio per le importazioni provenienti dai Paesi con cui il Venezuela ha firmato accordi preferenziali di interscambio commerciale.
CERTIFICATI DI ANALISI	Certificato di analisi rilasciato da un laboratorio d'analisi riconosciuto dalle Autorità italiane (in presenza di birra italiana invecchiata, è richiesto il certificato che attesti il periodo di invecchiamento della birra e l'origine, rilasciato dalle Autorità italiane competenti). Certificato rilasciato dalle Autorità italiane competenti (anche dalle Camere di Commercio competenti) attestante che la birra italiana in esportazione verso il Venezuela è commercializzata in Italia ed è idonea al consumo umano.
ETICHETTATURA	Le etichette devono già essere state registrate presso il Ministero venezuelano del Poder Popular para la Salud. Per l'inserimento nel Registro sanitario occorre consegnare: - 7 esemplari in lingua spagnola di etichette con cui verrà commercializzata la birra riportanti: nome descrittivo del prodotto; marca; ragione sociale e indirizzo del produttore; indicazione dell'importatore e rappresentante; contenuto e grado alcolico; numero di Registro sanitario; - 4 campioni rappresentativi del prodotto che si vuole registrare; - lettera di autorizzazione o delega con cui l'esportatore autorizza il richiedente venezuelano ad effettuare le operazioni di registrazione sanitaria in Venezuela.
IMBALLAGGI	Non risultano disposizioni specifiche.



DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Una volta arrivata la merce e depositata in magazzino, l'agente doganale ha 5 giorni lavorativi per predisporre i seguenti documenti: - Declaración Andina de Valor (Formulario 87 DAV); - Declaración Única de Aduana (DUA), rilasciata dal sistema informatico SIDUNEA; - Certificato attestante l'inserimento della birra italiana importata da parte della ditta importatrice nel Registro sanitario tenuto dal Ministerio del Poder Popular Para la Salud.
DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'IMPORTATORE	Consegnata al vettore della merce, l'esportatore dovrà provvedere ad inviare via fax e successivamente in originale la seguente documentazione all'importatore: - fattura commerciale; - originale del documento di trasporto (Bill of Lading o Air Way Bill); - Packing list.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
DAZI ED ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL'IMPORTATORE	Commissione dell'1% per il Servizio doganale di nazionalizzazione e del 20% ai Dazi doganali del 20%, entrambe calcolate su valore CIF della merce importata. Sul valore CIF, aumentato delle imposte sopraindicate, viene applicata l'IVA (12%).

Asia





AZERBAIJAN

baku@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì, la fattura dovrà riportare il valore totale della merce esportata.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì, la dichiarazione doganale deve contenere necessariamente: partita IVA, dati anagrafici, recapiti del dichiarante, nome e codice del Paese, Paese di origine, Paese di destinazione, Codice del Paese di destinazione.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura aerea/terra.
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì
ETICHETTATURA	Sì, la legge azera dispone l'obbligo di etichettare il prodotto e di inserire le informazioni tecniche e commerciali in lingua azera: es. nome, modello, tipo, misure, parametri di unificazione del prodotto, ecc.
IMBALLAGGI	La documentazione di trasporto e la dichiarazione doganale d'importazione devono riportare la tipologia di imballaggio dei prodotti.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	Contratto commerciale anche in lingua azera, meglio se in doppia lingua. Licenza per importazione, vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di alcolici. Certificato fitosanitario. Certificato di conformità.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Documenti DAU.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	—



REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio di importazione: 1,4 USD per 1 litro. Accisa: 2,5 USD per 1 litro. Oneri doganali: 10 euro per la dichiarazione doganale fino alla somma di 1.000 euro; 50 euro fino alla somma di 10.000 euro; 100 euro fino alla somma di 100.000 euro; 275 euro per somme superiori a 100.000 euro. IVA: 18% della somma totale.



CINA

pechino@ice.it | shanghai@ice.it | canton@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Sì
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì
ETICHETTATURA	Sì
IMBALLAGGI	Gli imballaggi devono essere di un materiale idoneo, secondo gli accordi stipulati tra venditore e compratore, per non compromettere la qualità del prodotto. In caso di imballaggi in legno, è necessario preparare il Certificato fitosanitario (trattamento termico/fumigazione).
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	I documenti normalmente richiesti sono: - Contratto di vendita o conferma dell'ordine; - Fattura; - Packing list; - Cargo Manifest; - Bill of Lading (B/L o Airway B/L); - Avviso di spedizione; - Certificato di origine; - Certificato sanitario; - Campione dell'etichetta tradotto in cinese; - Certificato fitosanitario.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì, vedi sopra
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Sì, vedi sopra
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	—



REGISTRAZIONE ETICHETTE	L'etichetta deve recare obbligatoriamente i seguenti elementi, scritti in cinese: - denominazione e marchio del prodotto; - luogo di origine; - elenco degli ingredienti; - peso netto e volume (ml); - gradazione alcolica (% V/V); - data di produzione(dd/mm/yy); - data di scadenza (dd/mm/yy); - condizioni di conservazione; - produttore e indirizzo; - importatore/distributore e indirizzo; - codice identificativo del prodotto in base alla applicabile normativa nazionale. Riportare nelle bottiglie di vetro la dicitura in lingua cinese "Non urtare, contenuto fragile!". Va indicato il periodo di consumo qualora il titolo alcolometrico o gradazione alcolica sia minore del 10%.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	VAT (IVA): 17%. Tassa di importazione: 250 RMB/T per prezzo incluso tasse ≥ 370 USD/T. 220 RMB/T per prezzo incluso tasse < 370 USD/T. *RMB = Yuan. 1 RMB = 0,14 Euro.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO



COREA DEL SUD

seoul@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì, necessaria (Invoice).
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì (vedi sotto, Import Declaration).
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Sì (B/L, Packing list).
PACKING LIST	Sì, necessaria.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì (non obbligatorio per lo sdoganamento ma richiesto dagli importatori per evitare eventuali problemi).
CERTIFICATO DI ANALISI	Sì (non obbligatorio per lo sdoganamento ma richiesto dagli importatori per evitare eventuali problemi).
IMBALLAGGI	Sì, necessari.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	Fattura, B/L, Packing list, Certificato di origine, Certificato di analisi.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì (vedi sotto, Import Declaration).
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Sì (B/L, Packing list).
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Obbligo dell'importatore per lo sdoganamento. Informazioni da riportare nell'etichetta, in lingua locale: - nome del prodotto; - tipologia del prodotto; - Paese di origine; - ragione sociale, indirizzo e numero telefonico dell'importatore; - numero di Registrazione/Licenza dell'importatore; - peso netto del prodotto, data di produzione, data di scadenza; - elenco ingredienti e additivi con relative percentuali; - % di alcool contenuto; - restituzione e/o ricambio del prodotto; - consigli per la conservazione; - avvertimento sulla salute, limite d'età per la vendita.

**DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE**

Tassa di importazione: 18,7%* del valore CIF.
Tassa sui prodotti alcolici: 72% del CIF + importo di
tassa di import.
Tassa sull'educazione: 10% dell'importo della tassa
sui prodotti alcolici x10%.
VAT (IVA): 10%.

*L'accordo di libero scambio (FTA) tra Corea del Sud
e UE (e quindi anche Italia), in vigore dal 1° luglio
2011, ha fissato i seguenti valori:

Tassa di importazione con l'accordo FTA

2013.07.01~2014.06.30	18,7%
2014.07.01~2015.06.30	15,0%
2015.07.01~2016.06.30	11,2%
2016.07.01~2017.06.30	7,5%

Per poter beneficiare di tale regime, l'azienda espor-
tatrice deve dotarsi del Certificato di Esportatore Au-
torizzato, rilasciato dalla Direzione delle Dogane
regionalmente competente che stabilisce la relativa
procedura.

Standard applicati per la birra importata Methanol:

<0,5 (mg/ml).

La Corea è un Paese molto sensibile alle problematiche salutari. Per questo il Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) sta ponendo controlli più rigidi sulle sostanze e gli additivi presenti nei prodotti alimentari. Gli esportatori italiani dovranno tenersi costantemente aggiornati sull'evoluzione della normativa e del mercato trasmettendo tutti i documenti agli importatori prima di effettuare la spedizione per evitare eventuali problemi.



IMPORT DECLARATION
(Korea Customs Service: www.customs.go.kr)

Import Declaration				
Classification	Declaration before departure	Declaration before the port entry	Declaration before arriving at the bonded area	Declaration after being stored in the bonded area
Time for declaration	Five days before the port entry to Korea (one day prior for the aircrafts), the ships (aircrafts) containing the goods depart for the port of coaling	Five days before the port entry to Korea (one day for the aircraft) the ships (aircrafts) depart the port entry and make the declaration	Before arrival of the goods to be carried into the bonded area	After the goods have been stored in the bonded area
Goods subject to declarations	Goods which must be imported in ships Imported goods by ship from Japan, China, Taiwan and Hong Kong	No restrictions	No restrictions	No restrictions
Reporting agencies	Customs at the port entry at the destination	Customs at the port entry at the destination	Jurisdiction customs in the scheduled bonded area	Jurisdiction customs in the bonded area for the goods
Time for notifying the goods subject to inspection	Time for submitting the documents that prove that the ships (aircrafts) have set out (Departure declaration for and the shipping invoice)	Date of import declaration	Date of import declaration	Date of import declaration



Classification		Declaration before departure	Declaration before the port entry	Declaration before arriving at the bonded area	Declaration after being stored in the bonded area
Time of acceptance of the declaration	Inspection omitted	After submitting the shipping invoice	After submitting the shipping invoice	After reporting the arrival at the bonded area	After the import declaration
	Goods subject to inspection	After the completion of goods inspection	After the completion of goods inspection	After the completion of goods inspection	After the completion of goods inspection

Import declaration customs

Reporting before the departure or before the port entry: the customs collector under the jurisdiction of the scheduled port entry by the ships which contain the import goods.

Declaration before arriving at the bonded area: the customs collector under the jurisdiction of the bonded area where the import goods are scheduled to arrive.

Declaration after the goods are stored in the bonded area: the declaration must be made to the customs collection under the jurisdiction of the bonded area where the import goods are stored.



EMIRATI ARABI UNITI

dubai@ice.it

DOCUMENTI ESPORTAZIONE	I documenti (Fattura commerciale, Certificato attestante l'origine, Documento di trasporto, Packing list, Certificato di analisi) devono essere autenticati dall'Ambasciata degli E.A.U. a Roma.
FATTURA EXPORT	La Fattura commerciale (Commercial Invoice) deve contenere i seguenti elementi: - destinatario, data di emissione e numero progressivo, data dell'ordine, descrizione della merce e voce doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di destinazione, ammontare spese di trasporto, ammontare spese di assicurazione, condizione di pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura della Camera di Commercio; - Certificato della Camera di Commercio; - tre originali e due copie non negoziabili girate dallo spedizioniere; - la seguente dichiarazione: <i>"The goods are neither of Israel origin nor do they contain Israeli materials nor are being exported from Israel"</i>.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Per trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading). Per trasporto via aerea: lettera di vettura aerea (Airway Bill).
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Deve essere emesso dalla Camera di Commercio e indicare: - Product Type (tipo di prodotto); - Quantity and Net Weight (quantità e peso netto); - Country of Origin (Paese di origine). Queste informazioni devono figurare anche su ogni scatola.
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì
ETICHETTATURA	Deve specificare: - prodotto e marchio; - identificazione del lotto; - date di produzione e scadenza; - Paese di origine; - nome produttore; - peso contenuto netto in unità metriche; - elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione.



	L'Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevanda deve: - essere difficile da rimuovere o modificare; - se il prodotto contiene qualsiasi componente di origine animale, precisare di quale animale si tratta. L'etichetta deve riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni: - nomi degli additivi (se ci sono); - contenuto netto (peso o volume); - nome e indirizzo del fabbricante; - nome della marca; - Paese di origine; - condizioni di magazzinaggio (se applicabili). L'etichetta non deve: - essere falsa o ingannevole; - pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto alimentare; - avere la data coperta, alterata o cancellata. L'etichetta deve essere in inglese e in arabo. L'etichetta in arabo deve specificare quanto segue: - nome del prodotto e marchio; - elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione; - nome e indirizzo del fabbricante; - Paese di origine; - contenuto netto (peso o volume).
IMBALLAGGI	Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se le casse sono su europallet di legno, questi devono essere fumigati.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	—
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Fattura commerciale. Certificato di origine. Certificato di analisi. Documento di trasporto. Packing List.
CONTINGENTE DOGANALE	—
BIOTERRORISM ACT	—
NOTIFICA PREVENTIVA	—
REGISTRAZIONE ETICHETTE	—



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Il dazio doganale sull'importazione di bevande alcoliche è pari al 30% valore CIF dichiarato sulla fattura.

Per la vendita al dettaglio s'impone un dazio aggiuntivo del 30% sul totale del prezzo prodotto + dazio del 50%.

LIMITAZIONI

L'importazione delle bevande alcoliche è vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane la quantità permessa all'importazione per consumo personale è pari a 4 litri.

L'importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere ed è soggetta a licenza d'importazione rilasciata dall'Economic Development Department e dal Ministero della Salute di ciascun Emirato, ad eccezione degli Emirati di Sharjah e Ras Al Khaimah, che ne hanno proibito l'importazione, la commercializzazione e il consumo nei propri territori.

Recentemente l'Emirato di Sharjah ha recentemente proibito l'importazione e la rivendita anche della birra analcolica.

SISTEMI DI PAGAMENTO

Tutte le forme di pagamento sono ammesse; la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata.

L'emissione di assegni a vuoto è perseguita penalmente.

ALTRI REQUISITI

L'azienda esportatrice deve corrispondere con un operatore locale registrato alla Camera di Commercio. A Dubai esistono solamente sei ditte autorizzate ad importare bevande alcoliche:

1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Dubai

Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. Po Box 70, Dubai, UAE

Tel.: +971 04-424 5000 - Fax.: +971 4 3686305 - Email: contactus@mmimail.net

2/ AFRICAN & EASTERN (NE) LTD

Contatto: Mr. Dan Grieve, Purchaser Manager

Po Box 32321 Dubai United Arab Emirates

Tel.-Fax: +971(4) 4344500; +971(4) 4227688 - Email: reception@ane.ae

3/ ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY

Contatto: Mr. Ali Ahmed Al Maheree, General Manager

P.O. Box 46806 Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tel.: +971 02-444 7228 - Fax: +971 2 4448495 - Email: adnh@adnh.com

4/ DUBAI DUTY FREE

Contatto: Mr. Arvin, Purchasing Department

Tel.: (971-4) 601 9597 - Fax: (971-4) 4-224 4323 - Email: Customer.Service@ddf.ae

5/ TRUEBELL MARKETING AND TRADING LLC

Contatto: Mr. Peter Hinde. Po Box: 4146, Sharjah, UAE.

Tel.: +971 6 5342111 - Fax: +971 6 5342112 - Email: p.hinde@truebell.org

6/ ROOTSTOCK

Contatto: Karl Coveney - General Manager

Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Tel.: +971 50 556 7800 - Email: karl@rootstock.ae



ALTRE INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI RILASCIO

La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti.

Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo quando essa risulterà regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi, durante i quali la merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario.



GIAPPONE

tokyo@ice.it

FATTURA EXPORT (INVOICE)

Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i dettagli utili sia all'identificazione delle merci sia alla spedizione. È emessa dal venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del Paese importatore.

Elementi da indicare in fattura:

- dati della ditta del venditore, fra cui: numero d'iscrizione alla CCIAA e codice meccanografico (preceduto dalla lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente un'attività commerciale con l'estero);
- data di emissione e numero progressivo;
- nome e indirizzo completo dell'ordinante;
- nome e indirizzo completo dell'eventuale destinatario della merce (se diverso dall'ordinante);
- data dell'ordine, o riferimento alla fattura proforma o alla conferma d'ordine;
- caratteristiche della merce (onde si possa classificarla doganalmente) e voce doganale (se si conosce);
- dichiarazione sull'origine della merce;
- valore della merce secondo quanto previsto dal contratto (Incoterms 2000: Ex Works, FOB, FAS, CIF, C&F o altro);
- tipo d'imballaggio;
- marcature;
- numero dei colli, peso lordo;
- peso netto o numero di pezzi;
- clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si usano; per evitare problemi d'interpretazione è bene riportare la dicitura "Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale" e conoscerne il contenuto, che stabilisce la ripartizione d'oneri e responsabilità tra venditore e compratore);
- luogo di spedizione e luogo d'arrivo della merce;
- ammontare delle spese di trasporto;
- ammontare delle spese di assicurazione;
- valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento;
- eventuali sconti;
- dicitura "non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72", se l'ordinante è un soggetto residente in Paesi extra-UE.

È consigliabile apporre il timbro e la firma.



DICHIARAZIONE DOGANALE	Vedi Dichiarazione doganale di importazione.
PACKING LIST	—
CERTIFICATO DI ORIGINE	Non è richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta può essere richiesto dal cliente soprattutto nel credito documentario. È rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA) e va presentato in originale e in lingua inglese.
CERTIFICATO DI ANALISI	Viene rilasciato da laboratori italiani o giapponesi, possibilmente, riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese (per i nominativi dei laboratori italiani, vedi l'elenco riportato sul sito del competente Ministero giapponese: http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf).
ETICHETTATURA	Obbligatoria. Le diciture da riportare in lingua giapponese sono: - nome del prodotto; - ingredienti; - scadenza del consumo; - modalità di conservazione; - quantità; - grado alcolico; - riferimento dell'importatore; - indicazione della proibizione del consumo per minorenni; - indicazione dell'avviso del consumo per le donne incinte. Naturalmente l'applicazione dell'etichetta è uno dei compiti caricati all'importatore locale. È importante che il produttore italiano fornisca tutte le informazioni necessarie.
IMBALLAGGI	Generalmente 12 bottiglie a collo.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	



DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	"Notification form for importation of foods, etc." . A tale modulo deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un Certificato d'analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori (anche all'estero) riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. Tale certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso non sarà effettuata alcuna analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento. È consigliabile che lo spedizioniere presenti tali documenti in originale alla dogana con un certo anticipo rispetto all'arrivo della merce. Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le Autorità dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti per un certo periodo (circa un anno) copie del Certificato iniziale; ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale eventualità.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	Generalmente non richiesta.
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Facoltativa
	Per la birra non si applicano dazi doganali all'importazione (codice doganale 2203), ma si applica la tassa

**DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE
NEL PAESE**

sugli alcolici a seconda della tipologia, in base alla quantità di malto utilizzata per la sua produzione:

Denominazione	% di malto utilizzato	Grado alcolico	Tassa (Yen*/kilolitro)
Birra	Superiore al 66%	Inferiore al 20%	220,000
Quasi birra (1)	Superiore al 50%	Inferiore al 20%	220,000
Quasi birra (2)	Superiore al 25%	Inferiore al 10%	178,125
Quasi birra (3)	Inferiore al 25%	Inferiore al 10%	134,250

*1 Euro = 135 Yen.



GIORDANIA

amman@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura commerciale, in tre esemplari, con l'indicazione del Paese di origine, redatta in lingua inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: <i>"We hereby certify that this invoice is authentic, that it is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian".</i>
DICHIARAZIONE DOGANALE	IM4
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Polizza di carico Clean on Board (per trasporto via mare). Lettera di vettura Airway Bill (per trasporto via aerea).
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì (vedi Documenti di spedizione all'esportazione).
CERTIFICATI DI ANALISI	NO
ETICHETTATURA	Devono essere indicati in lingua inglese: - Paese di origine; - nominativo del produttore; - denominazione del prodotto; - volume; - anno di produzione; - percentuale di alcol; - marchio commerciale.
IMBALLAGGI	In casse da 6 o 12 bottiglie.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	IM4
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'ESPORTAZIONE	La birra e i prodotti alcolici importati in Giordania devono essere accompagnati dai seguenti documenti legalizzati e timbrati dal Consolato della Giordania o dalla Camera di Commercio Italo-Araba di Roma: - certificato di origine; - certificato sanitario; - fattura commerciale in tre esemplari con indicazione del Paese di origine.



CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	Se richiesta dall'importatore.
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Se richiesta dall'importatore.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Tassa (Unificata) del 200% sul valore CIF di fattura. Tassa (Speciale) di JD* 2 per ogni litro importato. Tassa sulle vendite del 16% sul totale con le tasse suindicate. * 1 JD = 1,23 Euro.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Licenza di importazione di prodotti alcolici. All'arrivo della merce le Autorità locali richiedono due campioni di ogni tipo di prodotto che vengono sottoposti ad analisi; solo dopo esito positivo la merce potrà essere sdoganata e messa in vendita.



INDIA

newdelhi@ice.it | mumbai@ice.it

FATTURA EXPORT	3 Invoices in original.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	AWB [Airway Bill] / Bill of Lading [by sea].
CERTIFICATI DI ANALISI	Certificate of analysis required.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Mandatory [with complete details of country, region & DOC/ DOCG ... details].
ETICHETTATURA	Mandatory one label indicating type of and/or variety and the other label with producers details etc.
IMBALLAGGI	Packaging details must be clearly and explicitly indicated [No. of bottles per case, quantity per bottle etc.]. If the packing material is wood, fumigation certificate must be provided.
CONTINGENTE DOGANALE	DO (Delivery Order from Airline of Shipping liner). DOUBLE DUTY BOND. BANK GUARANTEE (if required).
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Registration of labels and/or brands in India states [Maharashtra, Goa, Karnataka...] where the product is to be retailed. This registration in certain states needs yearly renewal.
ETICHETTATURA DI IMPORTAZIONE	Labels must include the following information: - Name, trade name or description of the product; - Net weight and gross weight; - Date markings, including shelf life of the product and/or expiration dates; - Special instructions for storage or use; - Bar codes (if applicable) are issued by EAN (European Article Numbering) at New Delhi; - Market retail price depending on the Indian state (Maharashtra, Goa, Karnataka...) of sale, including taxes, duties, transportation; - Distinctive batch, lot or code number; - Month and year the product was manufactured or packed.



INDONESIA

giacarta@ice.it

FATTURA EXPORT	Regular export documents needed to proceed with the import to Indonesia.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Regular Export invoice needed to proceed with the importation.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Regular transport documents are required by the importers to process the importation.
PACKING LIST	Packing list is obligatory to provide to the importers for processing the importation.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Certificate of Origin is compulsory for entering the port in Indonesia.
CERTIFICATI DI ANALISI	Certificate of Analysis issued by the authorized body in Italy endorsed at the Indonesian Embassy in Rome.
ETICHETTATURA	Labelling must be done in Indonesian language produced by the factory.
IMBALLAGGI	No special regulation. Minimum 12 bottles / 1 cartoon.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	To be approved as IT-MB (Registered Importer for Alcoholic Drinks) company must have the followings: 1.Import license issued by Ministry of Trade of Republic of Indonesia. Two types of license: Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) or SIUP MB (Import license for alcoholic Drinks); 2.Licence issued by the Ministry of Justice Directorate General of Custom Excise of R.I. Name: "NPPBKC" (Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai); 3.Appointment letter from the principals must be endorsed by the Indonesian Embassy after being legalized by a notary in Italy. Statement/recommendation letter from Indonesian Embassy (in this case) in Rome indicating that the Italian supplier/principal/owner of brand is authorized to appoint a foreign distributor and that they have a distribution network. Address: Ambasciata della Repubblica di Indonesia, Via Campania 53-55, 00187 Roma, Italia. T: +39064200911, F: +39064880280; +390648904910, Commercial Attaché atdag@indonesianembassy.it;



	4. Other documents needed for regular import: <i>Angka Pengenal Import (API)/Import license, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Registered importers, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Tax number, Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Custom number.</i> PROCEDURE OF IMPORT FOREIGN SUPPLIER APPOINTMENT INDONESIAN IMPORTERS/REGISTERED OR AUTHORIZED IMPORTERS AS AGENT TO IMPORT THE PRODUCT. ↓ REGISTERED IMPORTERS APPLY FOR QUOTAS TO MINISTRY OF TRADE OF INDONESIA (BRAND NAMES AND FORECAST OF IMPORTS INDICATED). ↓ AFTER QUOTAS APPLICATION, RELEASE BY THE MINISTER OF TRADE OF INDONESIA INDICATING THE TYPE/THE AMOUNT THAT CAN BE IMPORTED. ↓ LAST STEP TO APPLY FOR ML (MAKANAN LUAR OR IMPORTED PRODUCTS) NUMBER AT THE FOOD AND DRUG CONTROL BOARD. ↓ HAVING THE ML NUMBER IMPORTERS ARE ALLOWED TO PLACE ORDER AND PROCEED WITH THE IMPORTATION.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Customs declaration of imports needed to proceed with the import to the country.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Documentation to be prepared by local distributor/principals: 1. Invoice; 2. Packing List (inside the boxes); 3. Bill of Lading (B.L); 4. Other standard import documents; 5. ML registration number is required (certificate release by BPOM - Food and Drug Control Board after series of examination).
CONTINGENTE DOGANALE	Importation is set by quotas fixed by the Department of Trade of Indonesia. Only registered importers of alcoholic drinks are allowed to import (IT-MB).
BIOTERRORISM ACT	Until this moment no information.

**NOTIFICA PREVENTIVA**

Import can only be done by importers who have import license.

Registration of MI Number at the BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan Minuman) or Food and Drug Control Board is needed. The procedure will need at least 45 working days after documents being submitted.

In order to have registration number at the BPOM or ML number the following are required:

Documents needed	Content	Conditions
Appointment letter	List of product with total minimum quantity of 3,000 dozens / year	Legalized by notary public and Indonesian Embassy in Rome, Italy
Health Certificate / Free Sale Certificate	-	Issued by Italian government accredited organization
List of Ingredients Certificate of Composition	Sorted by highest percentage to lowest	-
Generic Production Flow Chart	General production flow chart for each category	-
Certificate of Analysis	Test of: alcohol content, microbiology, preservatives, sweetener	Issued by government accredited organization
Label with Indonesian language	Importer's name, composition, warning (21 y.o. and pregnant women), ML number	-

REGISTRAZIONE ETICHETTE

YES, in Indonesian language.



LIBANO

beirut@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura commerciale, in tanti esemplari quanti richiesti dal cliente (di norma 3), redatta in lingua francese o inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: <i>"We hereby certify that this invoice is authentic, that is the only invoice issued by us for the goods described hererein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian"</i>.
DICHIARAZIONE DOGANALE	IM4
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Polizza di carico Clean on Board (per trasporto via mare). Lettera di vettura Airway Bill (per trasporto via aerea).
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Non obbligatorio
CERTIFICATI DI ANALISI	Accettate analisi da laboratori accreditati da Paesi di provenienza (UE inclusa).
ETICHETTATURA	Conforme alla normativa dell'UE. Sono obbligatori in lingua francese o inglese: - nome del prodotto; - Paese di produzione e/o di imbottigliamento ("Brewed in..."); - marchio di fabbrica ("Trade Mark"); - nome del produttore/imbottigliatore; - Paese di origine; - volume di gradazione alcolica in %; - volume nominale; - numero del lotto; - data di scadenza ("Best before...").
IMBALLAGGI	Conformi alla normativa UE. Le casse di birra devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO



NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio: 40% ad valorem CIF, con un minimo di percezione di 60 L.L./litro (1 Euro = 1728 L.L.). IVA: 10% del valore CIF + dazio. Spese accessorie (diritti di banchina, facchinaggio, ispezione, ecc.): variabili, nell'ordine di \$400-600 per bolletta doganale, a prescindere dal valore della merce.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Certificato EUR1 per tariffa preferenziale. Licenza di importazione di prodotti alcolici, rinnovabile ogni anno, rilasciata dal Ministero delle Finanze agli importatori locali di bevande alcoliche, dietro pagamento di 900.000 lire libanesi (circa 520 Euro/marchio/etichetta) da parte degli stessi. È obbligatorio riportare sulle fatture commerciali il numero identificativo dei prodotti, secondo il sistema armonizzato. All'arrivo della merce, una bottiglia di ciascun tipo di birra va presentata come campionatura per l'analisi a cura del Ministero competente.



MALAYSIA

kualalumpur@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì La fattura pro-forma deve contenere i seguenti elementi: - dati identificativi della parte venditrice e di quella acquirente; - descrizione dei beni; - quantità, specificando pesi e misure; - prezzo dei beni. La fattura e tutta la documentazione devono essere compilate in lingua malese o inglese. Per le spedizioni di campioni (al massimo 2 bottiglie per ogni etichetta) sulla fattura pro-forma ci deve essere la dizione "SAMPLE ONLY".
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Sì: Air Way Bill per via aerea; Bill of Lading (polizza di carico) per trasporto marittimo.
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Su richiesta
CERTIFICATI DI ANALISI	Su richiesta
ETICHETTATURA	Food Act 1983 (Act 281). Informazioni e dettagli riguardano: 1. produttori; 2. importatori; 3. peso netto. Devono essere redatti in inglese o malese. Sulla parte della bottiglia dove si trova la etichetta principale, ci deve essere la dicitura: "ARAK MEN-GANDUNGI ...% ALKOHOL" (Bevanda alcolica contenente ...% di alcol), in maiuscolo grassetto, di caratteri sans serif e di dimensione non meno di 12 punti. Per ulteriori informazioni: http://fsq.moh.gov.my/v4/index.php/perundangan2/food-regulations-1985.
IMBALLAGGI	Le bevande alcoliche devono essere contenute in bottiglia di vetro, lattina d'alluminio, bottiglia di plastica o bottiglia di porcellana.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì, a carico dell'importatore.



DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Sì: Air Way Bill per via aerea; Bill of Lading (polizza di carico) per trasporto marittimo.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Sì Gli importatori devono fornire annualmente l'elenco di etichette per il rinnovo di licenza di importazione di bevande alcoliche. Non si possono aggiungere nuove etichette prima della scadenza della licenza.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio all'importazione: RM 5 al litro (1 Euro = 4,84 RM). Imposta di consumo: RM 7,40 al litro +15%. Sales Tax: 5%. Per aggiornamenti sui dazi di import: http://tariff.customs.gov.my/ .
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Licenza di importazione per bevande alcoliche (da rinnovare ogni anno). Gli importatori devono mettere la seguente etichetta: - ROSSO - Dazi e imposte pagati; - VERDE - Beni esenti da imposta; - VIOLA - Beni prodotti in loco.



OMAN

dubai@ice.it

	I documenti (Fattura commerciale, Certificato attestante l'origine, Documento di trasporto, Packing list, Certificato di analisi) devono essere autenticati dall'Ambasciata dell'Oman a Roma.
FATTURA EXPORT	La Fattura commerciale (Commercial Invoice) deve contenere i seguenti elementi: - destinatario, data di emissione e numero progressivo, data dell'ordine, descrizione della merce e voce doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di destinazione, ammontare spese di trasporto, ammontare spese di assicurazione, condizione di pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura della Camera di Commercio; - Certificato della Camera di Commercio; - tre originali e due copie non negoziabili girate dallo spedizioniere; - la seguente dichiarazione: " <i>The goods are neither of Israel origin nor do they contain Israeli materials nor are being exported from Israel</i>".
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of Lading). Per trasporto via aerea: Lettera di vettura aerea (Airway Bill).
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Deve essere emesso dalla Camera di Commercio e indicare: - Product Type (tipo di prodotto); - Quantity and Net Weight (quantità e peso netto); - Country of Origin (Paese di origine). Queste informazioni devono figurare anche su ogni scatola.
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì
ETICHETTATURA	Deve specificare: - prodotto e marchio; - identificazione del lotto; - date di produzione e scadenza; - Paese di origine; - nome produttore; - peso contenuto netto in unità metriche; - elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione.



	L'Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevanda deve: - essere difficile da rimuovere o modificare; - se il prodotto contiene qualsiasi componente di origine animale, precisare di quale animale si tratta. L'etichetta deve riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni: - nomi degli additivi (se ci sono); - contenuto netto (peso o volume); - nome e indirizzo del fabbricante; - nome della marca; - Paese di origine; - condizioni di magazzinaggio (se applicabili). L'etichetta non deve: - essere falsa o ingannevole; - pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto alimentare; - avere la data coperta, alterata o cancellata. L'etichetta deve essere in inglese e in arabo. L'etichetta in arabo deve specificare quanto segue: - nome del prodotto e marchio; - elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione; - nome e indirizzo del fabbricante; - Paese di origine; - contenuto netto (peso o volume).
IMBALLAGGI	Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se le casse sono su europallet di legno, questi devono essere fumigati.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	—
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Fattura commerciale. Certificato di origine. Certificato di analisi. Documento di Trasporto. Packing list.
CONTINGENTE DOGANALE	—
BIOTERRORISM ACT	—
NOTIFICA PREVENTIVA	—
REGISTRAZIONE ETICHETTE	—

**DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE**

Il dazio doganale sull'importazione di bevande alcoliche è pari al 100% del valore CIF dichiarato in fattura.

LIMITAZIONI

L'importazione delle bevande alcoliche è vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane e con più di 21 anni, la quantità permessa all'importazione per famiglia è pari a 24 lattine o 2 litri di alcol o 2 litri di vino.

L'importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere e in negozi specializzati ed è soggetta a licenza d'importazione rilasciata da Ministry of Commerce and Industry (MOCI) e dalla Camera di Commercio dell'Oman.

SISTEMI DI PAGAMENTO

Tutte le forme di pagamento sono ammesse; la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata.

L'emissione di assegni a vuoto è perseguita penalmente.

ALTRI REQUISITI

L'azienda esportatrice deve corrispondere con un operatore locale registrato presso la Camera di Commercio. In Oman esistono solamente cinque ditte autorizzate ad importare bevande alcoliche, di cui le prime due con sede a Dubai, EAU:

1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Dubai

Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. Po Box 70, Dubai, UAE

Tel.: +971 04-424 5000 - Fax.: +971 4 3686305 - Email: contactus@mmimail.net

2/ AFRICAN & EASTERN (NE) LTD

Contatto: Mr. Dan Grieve, Purchaser Manager

Po Box 32321, Dubai United Arab Emirates

Tel.-Fax: +971(4) 4344500; +971(4) 4227688 - Email: reception@ane.ae

3/ GULF SUPPLIES & SERVICES

Contatto: Mr. Vishwanath Chavan, Group Sales & Marketing Manager

Po Box 3650, Ruwi, Muscat, Oman

Tel.: +968 2448 2333 - Fax: +968 2448 9489 - Email: vishwanath@gulfsupplyoman.com; gulfsypl@omantel.net.om

- Web: <http://www.gulfsupplyoman.com>

4/ MARKETING AND SERVICES CO

Contatto: Mr. Joseph Abdo, General Manager

Po Box 3828, Ruwi, Oman

Tel.: 968 24 703057 - Fax: 968 24 705455 - Email: maseom@maseom.com

5/ DESERT TRADING CO. LLC

Contatto: Mr. Simon Mathew, Country Manager; Mr. Lawrence Chandran, Operation Manager

Po Box 1644, Muscat, Oman.

Tel: +968 24793720 - Fax: +968 24793720 - Email: simon@ceeceeholding.com; lawrence@deserttradingco.com

È consigliabile spedire alle Autorità Sanitarie un campione dei prodotti per ottenere il nulla osta per l'importazione.

ALTRE INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI RILASCIO (NEGLI EMIRATI ARABI UNITI)

La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti.

Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo quando essa risulterà regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi, durante i quali la merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario.



SINGAPORE

singapore@ice.it

INFORMAZIONI ESSENZIALI PER IMPORTATORI ED ESPORTATORI STRANIERI

L'Ufficio doganale di Singapore consiglia fortemente agli importatori/esportatori stranieri interessati ad esportare verso questo mercato di prendere contatto con un'azienda autorizzata nel trasporto merci, in modo da essere guidati nella presentazione del necessario Declaration Permit e della documentazione di supporto.

Si prega di consultare il sito web della Dogana di Singapore per prendere visione dei nominativi delle imprese di trasporto merci consigliate dalla dogana di Singapore: <http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+of+Some+Service+Centres.htm>. Per gli esportatori stranieri che abbiano intenzione di esportare per la prima volta a Singapore, si prega di consultare il sito web della Dogana di Singapore all'indirizzo di seguito indicato, al fine di prendere visione delle procedure necessarie:

<http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Transacting+with+Customs+for+the+First+Time.htm>.

Le procedure fondamentali sono:

- attivazione dell'account doganale;
- ottenimento del permesso doganale;
- richiesta per l'Inter-Bank GIRO Account;
- autorizzazione delle Autorità competenti.

**EXPORT PERMIT
(Permesso doganale)**

Obbligatorio.

Consegna elettronica alla Dogana di Singapore e alle Autorità competenti, utilizzando TradeNet®, per valutazione e approvazione (sito web: <http://www.customs.gov.sg>).

Tutti gli enti che hanno intenzione di stabilire attività di import/export a Singapore, o fare richiesta per autorizzazioni o certificati per import/export e trasbordo tramite TradeNet®, devono attivare un account doganale.

**CUSTOMS DECLARATION
(Dichiarazione doganale)**

Obbligatorio.

IN-Payment declaration - Per il pagamento di dazi e/o GST (IVA) sui prodotti che saranno consumati a Singapore.

IN-Non-Payment declaration - Rimozione delle merci dal punto di arrivo (via mare, aria, terra e rotaia) a sedi autorizzate o altri punti di stoccaggio autorizzati.

Dichiarazione di trasbordo/trasloco.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web della Dogana di Singapore (www.customs.gov.sg) o contattare direttamente l'Ufficio doganale:



	Singapore Customs 55 Newton Road, #10-01 - Revenue House, Singapore 307987 Fax: (65) 6250 8663 - Tel.: (65) 6355 2000 Email: customs_documentation@customs.gov.sg
SUPPORTING DOCUMENTS (Documentazione di supporto)	È obbligatorio presentare alla Dogana di Singapore i seguenti documenti di supporto solo nel caso siano richiesti o se parte dei documenti richiesti nelle Permit conditions: - polizza di carico (Bill of Lading) o lettera di vettura aerea (Airway Bill), dalla data dell'approvazione del permesso; - fattura commerciale (Commercial Invoice); - bolla di accompagnamento (Packing list).
CERTIFICATE OF ORIGIN (Certificazione di origine)	A seconda dell'Ente regolatore del Paese di origine, la certificazione di origine per una merce può essere presentata sotto forma di autocertificazione dall'importatore/esportatore, nella fattura riguardante la merce, oppure attraverso una lettera ufficiale dell'importatore/esportatore. La certificazione di origine può essere inoltre prodotta attraverso la richiesta del certificato presso un Ente autorizzato operante nel Paese esportatore. Gli esportatori sono tenuti a prendere visione delle condizioni richieste per le certificazioni nei vari schemi preferenziali e negli accordi di libero scambio, e produrre il certificato di origine appropriato per le proprie esportazioni. Le certificazioni di origine sono classificate in due tipologie, certificazione ordinaria e certificazione preferenziale. 1. La certificazione di origine ordinaria è un documento che può essere utilizzato per assicurare i compratori che i prodotti esportati sono stati interamente acquisiti. 2. La certificazione di origine preferenziale è un documento che può concorrere ad incrementare il vantaggio competitivo delle proprie esportazioni, consentendo ai compratori di godere di un trattamento tariffario preferenziale quando importino i relativi prodotti soggetti ad uno degli accordi di libero scambio (FTA) o a schemi preferenziali. Back-to-Back preferential Certificate of Origin (CO) è una certificazione di origine preferenziale prodotta dalla dogana di Singapore per le esportazioni di merci, basata sul certificato di origine emesso dall'iniziale controparte esportatrice. Le richieste per il Back-to-Back CO vanno presentate tramite TradeNet®.



	L'esportatore che non è il produttore delle merci può fare richiesta di una certificazione di origine ordinaria o preferenziale, purché abbia ottenuto la necessaria prova documentale dal produttore, in modo da provare che le merci soddisfino la normativa relativa al certificato di origine che l'esportatore vuole richiedere. L'esportatore è tenuto a indicare il nome dell'azienda/ente produttore, dettagli e numero di telefono di un referente del produttore, ed indicarli nelle note (Trader's Remark) della propria TradeNet® application.
CERTIFICATES OF ANALYSIS (Certificato di analisi)	A discrezione della Dogana potranno essere effettuate analisi su campioni di bevande alcoliche importate. L'importatore locale deve essere registrato come AVA Importer al fine di importare birra. Per maggiori informazioni, consultare il sito dell'AVA (www.ava.gov.sg).
BEER LABEL (Etichettatura della birra)	Nel caso la partita sia destinata solamente al mercato singaporiano, le etichette possono essere stampate in italiano. Qualora invece venga riesportata verso Paesi del Sud-est asiatico, le etichette devono essere stampate in inglese. Nell'etichetta devono essere espresse le seguenti informazioni: - nome, tipo e descrizione della birra (nome o descrizione comune, sufficiente ad indicare la vera natura del prodotto alimentare); - volume netto (il minimo volume della birra, espresso in termini volumetrici o in peso netto o in ogni altra misura, deve essere stampato sull'etichetta per indicare la quantità del contenuto. Nel caso si utilizzi una misura di peso, indicazioni come "netto" dovrebbero essere impiegate per descrivere il metodo di misurazione); - nominativo e indirizzo del produttore e dell'importatore (nome e indirizzo del produttore, imballatore o venditore locale devono essere stampati sull'etichetta del prodotto di origine locale. Nel caso di alimenti importati, l'etichetta deve indicare il nome e indirizzo dell'importatore, distributore o agente. Indirizzi troppo concisi, facsimili o relativi ad uffici postali non sono accettati); - Paese di origine della birra (il nome della regione, città o provincia di origine non sono sufficienti). Per maggiori informazioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari si prega di consultare il sito web www.ava.gov.sg o contattare direttamente l'ufficio Food Control Division:



	Food Control Division Agri-Food & Veterinary Authority 5 Maxwell Road, #18-00, Tower Block, MND Complex, Singapore 069110 Tel.: 6325 7625 Fax: 6223 5383.
PACKAGING (Confezione)	Non ci sono restrizioni nel confezionamento/imballaggio dei prodotti provenienti dall'Italia.
CUSTOMS DECLARATION OF IMPORTATION (Dichiarazione doganale di importazione)	Documenti riguardanti l'importatore (licenza per l'importazione di bevande alcoliche).
TARIFF QUOTA	N/A
BIOTERRORISM ACT	Entrata in vigore alla fine del 2007, la normativa che proibisce le armi chimiche (Strategic Good Act) identifica le condizioni per l'approvazione della licenza, le eccezioni relative a miscele a bassa concentrazione di certe sostanze chimiche, l'obbligatorietà di presentare note informative al direttore generale della Dogana relative ad attività che riguardino tali sostanze chimiche. Lo Strategic Good Permit non è richiesto prima delle esportazioni di miscele a bassa concentrazione. Tuttavia, se la miscela contiene anche altre sostanze chimiche incluse nel Strategic Good Act, l'autorizzazione è richiesta come stabilito dalla normativa.
PRIOR NOTIFICATION	N/A
RECORD LABEL	N/A
DUTIES AND OTHER TAXES CHARGED IN THE IMPORTING COUNTRY (Dazi ed altre tasse applicati nel Paese importatore)	La birra a Singapore è soggetta a dazi doganali, disponibili in dettaglio all'indirizzo web http://www.customs.gov.sg/leftNav/info/Importer.htm. Il dazio è stato standardizzato a S\$ 48 (dollari di Singapore) per litro di alcol per birra, stout, cider e perry (1 S\$ = 0,63 Euro). Tutte le merci importate in Singapore sono soggette alla Goods and Services Tax (GST), pari 7% del costo CAT della merce (costo, assicurazione, trasporto). La GST viene considerata applicabile quando le merci lasciano la nave, aereo o treno ed entrano in territorio singaporiano.



	Un tasso preferenziale sulla tariffa è valido per i Paesi partner che abbiano sottoscritto un accordo di libero scambio (FTA) con Singapore. Ciò vuol dire che i dazi doganali su certe tipologie di prodotti entranti a Singapore da Paesi partner dell'FTA o, viceversa, provenienti da Singapore e diretti a Paesi partner negli FTA che soddisfino la normativa di origine, saranno minori o totalmente eliminati. Per la lista completa dei Paesi partner di Singapore negli FTA, la normativa di origine, l'elenco dei prodotti soggetti a trattamenti preferenziali, si prega di visitare il sito del Ministero del Commercio e dell'Industria di Singapore (http://www.fta.gov.sg/).
ANY OTHER DOCUMENTS REQUIRED UNDER THE IMPORTING COUNTRY (Altri documenti richiesti)	N/A



SIRIA

damasco@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura commerciale, emessa a nome dell'importatore, in originale, firmata e timbrata dall'esportatore, certificata dalla Camera di Commercio operante nella circoscrizione in cui ha sede l'esportatore e legalizzata dall'Ambasciata siriana in Italia. La fattura deve recare alcune dichiarazioni standard: - consumabile nel Paese di origine; - non contiene materie prime provenienti da Israele. Alla fattura deve essere allegata la dichiarazione di conformità agli standard siriani.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Bill of Lading (2-3 originali).
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Certificato di origine, in originale, certificato dalla Camera di Commercio della circoscrizione in cui ha sede l'esportatore e legalizzato dall'Ambasciata siriana in Italia.
CERTIFICATI DI ANALISI	Certificato fitosanitario rilasciato dall'Ente competente.
ETICHETTATURA	Indicazioni obbligatorie in arabo: - Paese di produzione e/o di imbottigliamento (Produced in Italy...); - ragione sociale del produttore e/o dell'azienda imbottigliatrice; - nome dell'importatore con il relativo recapito in Siria; - ingredienti; - volume di graduazione alcolica in %; - capacità della bottiglia; - data di produzione, data di scadenza.
IMBALLAGGI	Preferibilmente in cartoni.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	NO



CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Il totale delle imposte e delle spese è pari al 165-170% del valore del prodotto base CIF, riportato in fattura. Se il valore è espresso su base FOB, devono essere aggiunte le spese di trasporto e di assicurazione. Imposte applicate sul valore del prodotto: - dazio doganale: 80%; - diritti consolari: 1,5%; - multa consolare: 0,5%. Imposte che si applicano sul valore prodotto + dazio: - imposta sul guadagno: 4%; - imposta sul consumo: 35%. Altre spese e imposte: - imposta di ricostruzione: 5% del totale dazio + imposta di consumo + imposta sul guadagno; - imposta di spese belliche: 5% del totale dazio + imposta di consumo + imposta sul guadagno; - imposta per l'energia atomica: 1.000 lire siriane* per ogni veicolo di trasporto; - spese di analisi: 13.000 lire siriane per ogni campione; - spese d'immagazzinamento: 25 lire siriane per ogni tonnellata al giorno. * 1 Euro = 215 Lire Siriane.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	- Licenza d'importazione rilasciata dal Ministero dell'Economia. - Autorizzazione rilasciata dalla GFTO - General Foreign Trade Organization, agenzia governativa per il controllo di commercio estero, facente capo al Ministero dell'Economia. - Certificato fitosanitario rilasciato dal laboratorio centrale che controlla la qualità del prodotto e fa capo al Ministero dell'Economia.



TAIWAN

taipei@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Sì
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì
ETICHETTATURA	Sì, con etichetta in cinese tradizionale.
IMBALLAGGI	Con legno trattato ed altre indicazioni fornite dall'importatore.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	1. A photocopy of the alcohol importer business license or an approval issued by Ministry of Finance is required. Provided that the importation of alcoholic beverage is for self-consumption and the quantity does not exceed 5 liters, the above mentioned documents are not required. 2. Importation of alcohol shall be made in accordance with "Regulations Governing the Inspection of Imported Alcohol" jointly promulgated by the Ministry of Finance and the Ministry of Health and Welfare. The importer shall apply for inspection to the Ministry of Finance.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Sì
CONTINGENTE DOGANALE	Non esiste alcun contingente per l'import, solo per invio dei campioni.
BIOTERRORISM ACT	N/A
NOTIFICA PREVENTIVA	Sì
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Sì



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio: 0%. La tassa all'importazione: NTD 26 per litro per ogni grado di alcol (1 Euro = 36,9 NTD). IVA: 5%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Per maggiori informazioni: http://www.nta.gov.tw/web/Announce/listAnnounceEng.aspx?c0=316 .



VIETNAM

hochiminh@ice.it

FATTURA EXPORT	YES, 2 hard copies, in English or Vietnamese.
DICHIARAZIONE DOGANALE	YES, custom declaration can be done by the importer at border gate or through electronic custom declaration.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	
PACKING LIST	YES, 1 hard copy.
CERTIFICATO DI ORIGINE	YES, 1 hard copy.
CERTIFICATI DI ANALISI	YES, the certificate will be issued by Vietnam Ministry of Health.
ETICHETTATURA DEL VINO	YES, conditions for labelling have to conform with local government requirement.
IMBALLAGGI	—
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	Custom declaration form, Business contract, Packing list, Import license, Business license of the importer, Certificate of origin and of health.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	YES, custom declaration can be done by the importer at border gate or through electronic custom declaration.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	YES. Documents relating to shipping such as Bill of Lading, L/C.
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Product label has to be registered with Vietnam Ministry of Science and Technology.



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Import Tax: 35%. Special Consumption Tax: 50%. Value Added Tax: 10%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	NO

Africa





ALGERIA

algeri@ice.it

FATTURA EXPORT	Devono essere indicati: prezzo unitario, quantità, origine merce, Incoterms, modo di pagamento (Lettera di credito obbligatoria). La fattura deve essere firmata con timbro umido.
DICHIARAZIONE DOGANALE	NO
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Polizza di carico Clean on Board (per trasporto via mare). Lettera di vettura Air Way Bill (per trasporto via aerea). Con menzione: Freight prepaid Boarding list. L'assicurazione deve essere pagata in Algeria.
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì
CERTIFICATI DI ANALISI	Accettate analisi da laboratori indipendenti dal produttore.
ETICHETTATURA	Indicazioni obbligatorie in arabo: - Paese di produzione e/o di imbottigliamento; - ragione sociale del produttore; - nome; - Paese di provenienza; - volume di gradazione alcolica in %; - volume nominale; - numero del lotto; - data di produzione.
IMBALLAGGI	Conformi alla normativa UE. I cartoni devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica.
DOCUMENTI IMPORTAZIONE	
CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Non obbligatoria



DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio doganale: 30%. IVA: 17%. Imposta indiretta relativa al diritto di circolazione: 35 euro per ettolitro.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Certificato EUR1. Documento Acquist du sergice des alcools rilasciato in loco dall'Amministrazione delle imposte.



EGITTO

ilcairo@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura commerciale, in 4 esemplari, redatta in lingua inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: <i>"We hereby certify that this invoice is authentic, that is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian".</i>
DICHIARAZIONE DOGANALE	Sì
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Polizza di carico (in 3 copie) Bill of Lading (per trasporto via mare). Lettera di vettura Air Way Bill (per trasporto via aerea). Polizza di assicurazione (2 copie).
PACKING LIST	—
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì
ETICHETTATURA	Sono obbligatori in lingua francese o inglese: - Paese di produzione (Produced in Italy); - alcol effettivo; - volume nominale; e tutto quello richiesto nei Paesi UE.
IMBALLAGGI	I cartoni devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se sono su pallet di legno, questi devono essere fumigati.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Sì
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Fattura commerciale. Certificato di origine. Certificato di analisi. Polizza di carico Bill of Lading (per trasporto via mare). Lettera di vettura Air Way Bill per trasporto via aerea. Packing List. Certificato EUR1 (per le merci con valore a partire da 6.000 euro).



CONTINGENTE DOGANALE	NO
BIOTERRORISM ACT	NO
NOTIFICA PREVENTIVA	NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Non obbligatoria
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio doganale: 3000% ad valorem CIF. Tassa sulle vendite (Sales Tax) pari al 10% del valore CIF aumentato dall'importo del dazio doganale.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	All'arrivo della merce, una bottiglia di ciascun tipo va presentata come campionatura per analisi a cura del Ministero competente.

L'Egitto è un Paese in prevalenza di religione musulmana, che vieta l'uso di alcolici. I quantitativi limitati di domanda di birra provengono dal turismo e dagli stranieri residenti e sono introdotti da "Duty Free Shop Co." che vende agli stranieri tramite 8 negozi sparsi nel Paese (di cui 6 al Cairo).

Esiste in Egitto un'unica azienda produttrice di birra, Al Ahram Beverages Co., che soddisfa il fabbisogno interno ed esporta all'estero.



MAROCCO

casablanca@ice.it

FATTURA EXPORT	Obbligatoria
DICHIARAZIONE DOGANALE	Obbligatoria
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Obbligatorio - Deve riportare in dettaglio tutta la documentazione in allegato che accompagna la merce.
PACKING LIST	Obbligatorio, per identificare il contenuto dei pacchi importati durante il controllo delle autorità doganali.
CERTIFICATO DI ORIGINE	Obbligatorio
CERTIFICATO DI ANALISI	Obbligatorio - Vista la legge n° 13-83 relativa alla repressione delle frodi, gli agenti delle Dogane e delle Entrate sono abilitati ad effettuare controlli per ricercare e constatare le infrazioni alla legge. Previsto anche un prelievo di campionatura per eseguire analisi di conformità presso laboratori competenti in materia.
ETICHETTATURA	Obbligatoria - Recentemente si sono rese obbligatorie l'etichettatura in lingua araba per i prodotti alimentari e l'indicazione delle coordinate dell'importatore marocchino su tutte le merci importate (Legge n° 13-83 art. 16).
IMBALLAGGI	Sì
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	Sì
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Obbligatoria - Gli importatori abilitati all'importazione di bevande alcoliche dispongono di un'apposita licenza, ottenuta a condizioni molto particolari, che ostacolano l'importazione e la distribuzione del prodotto.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Per il fornitore: Fattura pro-forma; Lettera di vettura; Packing list; Certificato di origine; Certificato di analisi. Ulteriore documentazione va richiesta direttamente dall'importatore.
CONTINGENTE DOGANALE	Sì
BIOTERRORISM ACT	—



NOTIFICA PREVENTIVA	Va rilasciata dalle Autorità competenti per la repressione delle frodi.
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Obbligatoria - Monopolio dello Stato.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Nonostante l'accordo di libero scambio tra Marocco e UE entrato in vigore il 1° marzo 2012, l'importazione delle bevande alcoliche (birra compresa) è sottoposta ad elevati dazi doganali. Dazio all'importazione: 39,2%. Tassa parafiscale all'importazione: 0,25%. TIC (Imposta di Consumo Interno) per la birra: da 80 a 90 euro per ettolitro (+10 euro di IVA). TVB (Tassa su Vini e Birre): 0,50 centesimi per ettolitro. IVA ad valorem: 20%. Marcatura birra: 0,32 centesimi di euro a bottiglia (+ contributo da quantificarsi).
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Le autorizzazioni e dichiarazioni per l'importazione sono a carico dell'importatore.
NOTA BENE	Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio di Casablanca.



MOZAMBICO

maputo@ice.it

FATTURA EXPORT	Sì - Deve contenere le seguenti informazioni: - anagrafica completa del fornitore/esportatore; - data di emissione e numero; - descrizione della merce; - quantità e marca; - peso; - prezzo unitario; - valore di transazione e moneta; - condizioni di consegna (Incoterms).
DICHIARAZIONE DOGANALE	Obbligatoria. Presentata dall'importatore o da un suo rappresentante legale.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Air Way Bill (via aerea) / Bill Of Lading (via mare).
PACKING LIST	Sì
CERTIFICATO DI ORIGINE	Sì
CERTIFICATI DI ANALISI	—
ETICHETTATURA	Sì (Legge 22 del 2009 su protezione dei consumatori).
IMBALLAGGI	—
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	Fattura e documenti di spedizione. Dichiarazione doganale. Le operazioni doganali devono essere effettuate tramite un Agente (Despachante). Gli importatori devono essere iscritti ad un apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Industria e Commercio.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	La dichiarazione doganale può avere le seguenti forme: - Documento Unico (DU) per i regimi normali; - Documento Unico Abbreviato (DUA) per valori inferiori a 37 milioni di Meticaïs* (Valore FOB); - Despacho Semplificado (DS) per valori inferiori o uguali a 12 milioni di Meticaïs che non siano destinati a fini commerciali. * 1 Euro = 50 Meticaïs.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	
CONTINGENTE DOGANALE	NO



BIOTERRORISM ACT	—
NOTIFICA PREVENTIVA	La procedura doganale si avvia alla presentazione della Dichiarazione doganale, cosa che può avvenire anche prima dell'arrivo della merce. Non è prevista l'Ispezione pre-imbarco.
REGISTRAZIONE ETICHETTE	—
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Diritti Doganali: 20%. Imposte di Consumo: 40%. IVA: 17%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	—

Link:

Autorità Tributaria <http://www.at.gov.mz/>

Sportello Unico doganale: <http://www.mcnet.co.mz/>

Portale del Governo <http://www.portaldogoverno.gov.mz/Servicos/comercioExt/regimeAd/>



SUD AFRICA

johannesburg@ice.it

FATTURA EXPORT	Fattura commerciale, redatta in lingua inglese, in 4 copie, di cui una in originale, indicando: - nome e domicilio del venditore e del compratore; - numero d'ordine e data di emissione della fattura e data di stipula del contratto; - elementi di identificazione dei colli (numero, tipo di imballaggio, peso lordo e volume, marchio); - denominazione commerciale delle merci con indicazione del codice doganale a tariffa integrata; - quantità delle merci; - prezzi delle merci; - termini di consegna e pagamento; - modalità di resa (FOB, CIF, ecc.); - polizza di carico; - documenti di assicurazione.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Certificato EUR1 rilasciato dalla Dogana italiana.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Documenti di spedizione rilasciati dallo spedizioniere in Italia.
PACKING LIST	—
CERTIFICATO DI ORIGINE	Certificato di origine Modulo SAD 500, rilasciato dalla Dogana sudafricana.
CERTIFICATI DI ANALISI	Certificato di analisi rilasciato dall'Ente nazionale dell'agricoltura sudafricano, dietro invio della scheda <i>Application for credit facility</i> dall'importatore sudafricano.
ETICHETTATURA	Le prescrizioni devono essere in conformità con i requisiti riportati nella normativa sudafricana. È inoltre obbligatorio indicare il <i>B code</i> (identificazione dell'importatore sudafricano). Il <i>B code</i> è rilasciato dall'Ente nazionale dell'agricoltura sudafricano, dietro rilascio della licenza di importazione.
IMBALLAGGI	Bottiglie di 750 ml oppure 1 litro.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Certificato di sdoganamento (<i>Removal Certificate</i>) rilasciato dall'Ente nazionale dell'agricoltura sudafricano.



NOTIFICA PREVENTIVA

Richiesta licenza di importazione.



TUNISIA

tunisi@ice.it

FATTURA EXPORT	Obbligatoria - Fattura commerciale, in vari esemplari quanti richiesti dal cliente (di norma 6), redatta preferibilmente in lingua francese, altrimenti in inglese.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Obbligatoria - IM4
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Obbligatori: Polizza di carico Clean on Board (per trasporto via mare), LTA - Lettera di vettura Air Way Bill (per trasporto via aerea), CMR (Convenzione Trasporto Internazionale Merci) per via terrestre.
PACKING LIST	—
CERTIFICATO DI ORIGINE	Obbligatorio
CERTIFICATI DI ANALISI	Sì - Oltre alle analisi effettuate nei Paesi di provenienza, vanno spesso effettuate ulteriori analisi con prelevamento di un campione (una o più bottiglie di ogni marchio di fabbrica, Trade Mark, e di ogni cartone).
ETICHETTATURA	Obbligatoria su tutti prodotti. In lingua francese, preferibilmente anche in arabo, deve riportare: - Paese di produzione e/o di imbottigliamento (prodotto in Italia); - ragione sociale del produttore e/o dell'azienda imbottigliatrice; - marchio della birra (Trade Mark); - Paese di provenienza; - volume di gradazione alcolica in %; - volume nominale; - numero del lotto; - data di scadenza.
IMBALLAGGI	Sì, con conformità alle norme europee, particolarmente in appositi cartoni.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE	
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE	Obbligatoria. Le importazioni di birra, non essendo libere, sono sottoposte al rilascio - di difficile ottenimento - della relativa autorizzazione da parte del Ministero del Commercio.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	Obbligatori. In caso di importazioni temporanee (per fiere, degustazioni in albergo, cerimonie particolari) si raccomanda l'utilizzo del Carnet ATA.



CONTINGENTE DOGANALE	Non previsto
BIOTERRORISM ACT	Non obbligatoria
NOTIFICA PREVENTIVA	Non obbligatoria
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Non obbligatoria
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Dazio doganale: 36% circa. IVA: 18%. Dazio al consumo (Droit de Consommation): variabile. RPD (Redevance de Prestation Douanière): 3%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE	Certificato EUR1. DAU, Documento Amministrativo Unico. È obbligatorio precisare sulle fatture commerciali il numero identificativo dei prodotti, secondo la nomenclatura di Bruxelles.

Oceania





AUSTRALIA

sidney@ice.it

FATTURA EXPORT	The Commercial Invoice is supplied by the exporter to provide the price, description and other particulars of the transaction. The terms of sale, known as the Incoterm, is to appear on the invoice, i.e. FOB, CIF, for Customs valuation purpose. The commercial invoice is a legal document that is to be signed by the responsible exporting party attesting to the veracity of the information being declared. The Packing list serves to itemize the details of a shipment. It is provided by the exporter and is a standard document that accompanies the commercial invoice. The packing list facilitates the customs clearance process for the customs broker, since often a customs entry must provide itemized costs and weights of goods packaged within each box.
DICHIARAZIONE DOGANALE	Customs entry done on line by custom agent.
DOCUMENTI DI TRASPORTO	The Air Way Bill (AWB) is a non-negotiable transport document issued by the air carrier or by the forwarder which serves to indicate acceptance of goods for carriage and the terms and conditions of the carriage. Since the AWB is non-negotiable, it does not evidence title to the goods. AWB's are issued in 3 originals, one for the carrier, one for the consignee, and one for the shipper. Therefore, a letter of credit for an airshipment should not require presentation of more than one original, nor should it specify a full set of original Air Way Bills. The AWB is issued by the air carrier in the country of embarkation. Generally, a copy of the AWB is presented to customs upon entry. The Bill of Lading (B/L) is a transport document issued by the ocean carrier or forwarder covering a shipment of goods via ocean. It can either be a negotiable or non-negotiable document supplied by the carrier or forwarder to confirm on board carriage of cargo. Multi-modal bills or through B/Ls are as a rule non-negotiable. The negotiable ocean Bill of Lading may be endorsed and transferred to a third party while the goods are in transit. The Bill of Lading is presented to customs upon entry and serves to verify that the description on the bill of lading matches the description and quantities specified on the commercial invoice and carrier manifest. The ocean freight used for customs valuation purposes also may appear on the Bill of Lading.
PACKING LIST	—



CERTIFICATO DI ORIGINE	Rules of origin are the rules applied to determine from which country a good originates for international trade purposes. Rules of origin are necessary for both preferential reasons i.e. determining eligibility for benefits such as reduced rates of duty, and non-preferential reasons such as the imposition of anti-dumping and countervailing duties, country of origin marking, etc.
CERTIFICATI DI ANALISI	www.foodstandards.gov.au
ETICHETTATURA DELLA BIRRA	The labelling requirements for alcoholic beverages are ruled by the Food Standards Australia and New Zealand. These requirements apply to beverages such as beer, wine and spirits. Alcohol products imported into Australia for sale on the domestic market may be required to display certain information on the label including the number of standard drinks. Importers should check with www.foodstandards.gov.au for information on alcohol product labelling: Chapter 1 General Food Standards / Part 1.2 Labelling and other Information Requirements AND Chapter 2 Food Product Standards / Part 2.7 Alcoholic Beverages.
IMBALLAGGI	The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL) and less than container load (LCL) consignments be accompanied by a packing declaration certifying that the packing materials used are in accordance with ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures). The Packing Declaration may also be stated on the Packing list or the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to minimize problems with interpretation, the statement must be worded as specified in the sample below. Shipments without such a declaration will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed. The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity Information Requirement Policy requires that all full container load (FCL) consignments transported via ocean carriage be accompanied by a Container Cleanliness Statement. A separate Container Cleanliness Statement is not mandatory. The statement may also be



stated on the packing list, packing declaration, or the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to minimize problems with interpretation, the statement must be worded as specified in the sample below. FCL shipments without such a declaration will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed.

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

In accordance with the Australian Customs Act of 1901, all importations into Australia are to be declared.

Import declarations in Australia are lodged either by the importer or appointed customs broker via the electronic Integrated Cargo System (ICS). Imported goods with a customs value of AUD 1000 or less may be declared as a Self Assessed Clearance Declaration (SAC) which also is lodged electronically. Upon customs clearance, Customs transmits via the ICS an Authority to Deal which confirms that the import may enter the commerce of Australia.

If imported alcohol and/or tobacco products in a consignment valued above A\$1000 arrive by air or sea cargo or by post, in most cases, you will be required to make an import declaration. For more information see the fact sheet Import Declarations on the Customs and Border Protection website at:

www.customs.gov.au/webdata/resources/files/Import-DeclarationsWEB.pdf.

Fees: Australian customs will assess GST and AQIS fee.

Process Time: Electronic entries lodged via ICS are processed upon receipt. Customs aims to transmit an Authority to Deal notification within 30 minutes of receiving payment of applicable duties, taxes and charges. Clearance time also depends on the customs' selectivity setting and whether the commodity is subject to intervening authority regulations.

Length of Validity: Import declarations are to be maintained within the importer's file for 5 years in accordance with Customs Act 1901.

Registration with Customs is needed in order to use the **Integrated Cargo System (ICS)** for the lodging of import declarations. Registration can be carried out by submitting the information contained on the form B319 electronically or may be submitted manually at a customs counter at the port of entry.



	Australian Customs Service Customs House 5 Constitution Avenue AU-Canberra ACT 2601 Tel: 61 2 62756666 www.customs.gov.au. Fees: No customs fee but customs broker may charge a fee to send registration electronically. Process Time: Within same business day. Length of Validity: Indefinite.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE	As above
CONTINGENTE DOGANALE	As above
BIOTERRORISM ACT	Not relevant to alcohol products.
NOTIFICA PREVENTIVA	—
REGISTRAZIONE ETICHETTE	Trade mark checked by customs.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE	Regardless of the value of imported alcohol products, you will be liable for import tax, custom's duty, Goods and Services Tax (GST). GST is 10%, Import Tax is 5%. Beers are subject to different rates based on the strength of alcohol content (lal = litres of alcohol). Duty for alcohol products Different duty rates apply to alcoholic beverages dependent upon the type of beverage and its alcohol content. There is no general formula, rate or amount that applies. Customs duty rates are subject to change. Importers are advised to check the current published rates. GST - Imported alcohol and tobacco products are subject to GST at a rate of 10% of the Value of the Taxable Importation (VoTI). The VoTI is the sum of: - the customs value; - any duty payable; - the amount paid or payable to transport the goods to Australia and to insure the goods for the transport; - WET, if applicable. For further information please refer to: www.customs.gov.au and http://www.customs.gov.au/web-data/resources/files/ht22aw.pdf.

**ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE**

In accordance with Australian Customs Notice 2008/43, the gift concessions for gifts valued under \$200 per consignment of alcoholic beverages and tobacco have been revoked effective 1 October 2008. Now gift consignments of such products are subject to duties and taxes. The uniform duty and tax free threshold for all imported goods of \$1000 AU does not include alcoholic beverages and tobacco products. Australian Customs Service, Manager, Schedule 4 Concessions, Tel: 02 6275 6542.



ETICHETTE:

GUIDA ALLE NORMATIVE VALIDE IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA

(Valide ad Ottobre 2013)

Fonte:

FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND (FSANZ)

Food Standards Code <http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx>

In particolare:

2.7.1 Labelling of alcoholic beverages <http://www.comlaw.gov.au/Details/F2011C00588>

2.7.2 Beer <http://www.comlaw.gov.au/Details/F2009C00911>

User Guide

<http://www.foodstandards.gov.au/code/userguide/Documents/Guide%20to%20Labelling%20of%20Alcoholic%20Beverages.pdf>



FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND

Food standards Australia New Zealand (FSANZ) è un accordo di cooperazione tra l'Australia e la Nuova Zelanda per sviluppare ed attuare norme alimentari uniformi tra le due nazioni.

Il sistema è regolato dalla legge Food Standards Australia New Zealand Act 1991 (Legge FSANZ).

La legge FSANZ stabilisce i meccanismi per il sviluppo di normative alimentari comuni e crea il Food standards Australia New Zealand come agenzia responsabile.

Sebbene gli standard alimentari siano sviluppati da FSANZ, la responsabilità di far rispettare tali norme spettano in Australia all'Australia Quarantine and Inspection Service ed in Nuova Zelanda alla New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

Contatti:

AUSTRALIA

info@foodstandards.gov.au

NUOVA ZELANDA

info@foodstandards.govt.nz



NOME

- “Birra” è il prodotto, caratterizzato dalla presenza di luppolo o di suoi derivati, risultante dalla fermentazione da parte di lieviti di un estratto acquoso di cereali maltati o non maltati o di entrambi.
- La definizione “Birra” include le categorie “Ale”, “Lager”, “Pilsener”, “Porter” e “Stout”.
- Durante la produzione possono essere aggiunti i seguenti ingredienti: Cereali o altre fonti di Carboidrati; Zucchero; Sale; Erbe e Spezie.
- Il nome del tipo di cibo o bevanda (Beer) va esposto in etichetta.

INDIRIZZO E LOTTO

- In etichetta va inserito il nome e l’indirizzo in Australia o in Nuova Zelanda dell’importatore del prodotto.
- Il codice di identificazione del lotto deve essere riportato in etichetta.

PAESE D’ORIGINE (NORMA VALIDA SOLO PER L’AUSTRALIA)

- È obbligatorio (solo per l’Australia) riportare in etichetta il paese in cui la bevanda è stata prodotta.

INGREDIENTI

- Non sarebbe necessario riportare gli ingredienti in quanto la birra è una bevanda alcolica standardizzata nel Food Standards Code al punto 2.7.2.
- I nomi degli ingredienti vanno riportati come da tabella al punto 4 nella sezione 1.2.4 e disposti in ordine di quantità (intesa come massa).
- Qualora si aggiungessero enzimi durante il processo non serve riportare il nome specifico dell’enzima ma solo un generico “enzymes” nella lista degli ingredienti.



DICHIARAZIONE DEL QUANTITATIVO DI ALCOL SU VOLUME

- Per un contenuto di alcol su volume superiore al 1.15% tale valore va espresso in ml/100g, o in ml/100 ml, o con la dicitura “% ALCOHOL BY VOLUME”, oppure con altre formulazioni di simile significato.
- Per un contenuto di alcol su volume pari o superiore allo 0.5% ma non superiore al 1.15% va usata l’espressione “CONTAINS NOT MORE THAN X% ALCOHOL BY VOLUME” oppure altre formulazioni di simile significato.
- La tolleranza al valore dichiarato di alcol su volume per i casi sopra riportati è dello 0.3%.
- Una bevanda alcolica che contenga più del 1.15% di alcol su volume non può essere descritta come “low alcohol beverage”.
- Una bevanda alcolica che contenga più dello 0.5% di alcol su volume non può essere descritta come “non intoxicating”.

UNITÀ ALCOLICA (STANDARD DRINK)

- Per “unità alcolica” si intende un quantitativo di alcol di 10 grammi misurati a 20 gradi Celsius.
- Bevande con più dello 0.5% di alcol su volume devono riportare il numero di unità alcoliche contenute nella confezione.
- Tale valore deve essere preciso al primo decimale dopo la virgola nel caso le unità alcoliche siano uguali o inferiori a 10.
- Qualora il numero di unità alcoliche contenute nella confezione sia superiore a 10 tale valore va arrotondato al numero intero più vicino.
- L’espressione “CONTAINS APPROXIMATELY X STANDARD DRINKS” è riportata come esempio ma sono altresì consentite altre formulazioni di simile significato.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

- È obbligatorio riportare in etichetta la dicitura “BEST BEFORE” seguita da mese ed anno, in quest’ordine.
- L’anno va riportato obbligatoriamente in cifre, mentre il mese può essere riportato sia in cifre che in lettere.
- L’etichetta deve riportare informazioni circa le modalità di conservazione del prodotto fino alla data “BEST BEFORE”.



DIMENSIONE DEI CARATTERI

- Tutte le scritte riportate in etichetta devono essere chiaramente distinguibili, ben in contrasto con lo sfondo ed in lingua Inglese.
- Qualora le informazioni siano presenti anche in un'altra lingua esse non devono negare od essere in contraddizione con quelle in lingua Inglese.
- I requisiti di leggibilità non saranno raggiunti qualora l'etichetta non sia posizionata all'esterno della confezione o sia oscurata da un packaging esterno.
- I requisiti non saranno raggiunti qualora il testo sia stampato in dimensioni tali da comprometterne la facile lettura.
- Tutti gli avvertimenti (Solfiti, Aspartame, Caffeina) devono essere riportati con un carattere di almeno 3mm di altezza.

CAFFEINA

- La scritta "CONTAINS CAFFEINE" deve apparire sull'etichetta qualora la bevanda contenga Caffeina.

SOLFITI

- Va dichiarato in etichetta "CONTAINS SULPHITES" qualora la bevanda contenga un valore pari o superiore a 10 mg/kg di Anidride Solforosa.

ASPARTAME

- La scritta "CONTAINS PHENYLALANINE" deve apparire sull'etichetta qualora la bevanda contenga Aspartame.



ISINGLASS

- Si è invece esenti dal riportare in etichetta l'eventuale utilizzo di Isinglass nel processo di chiarificazione della birra.

SALUTE

- È vietato riportare informazioni circa il contenuto nutrizionale o gli effetti sulla salute di bevande con più del 1.15% di alcol.
- Bevande con alcol su volume inferiori al 1.15% sono comunque esenti dall'obbligo di riportare la tabella nutrizionale.
- È invece possibile riportare degli avvisi riguardo ai rischi dell'assunzione di alcol o circa il suo consumo responsabile.

RAPPRESENTAZIONI

- L'etichetta non deve riportare rappresentazioni false, o che possano essere mal interpretate o che possano ingannare il consumatore riguardo alla bevanda alcolica.
- Più in generale è vietato mettere in commercio un prodotto che in etichetta o sulla confezione riporti informazioni, immagini o dati non veritieri o equivocabili riguardo al contenuto dello stesso.
- Se ne deduce che la bevanda contenuta all'interno della confezione deve perfettamente combaciare con quanto dichiarato all'esterno della stessa.

Conclusioni

Questa Guida ha cercato di analizzare le principali problematiche legate all'esportazione, permettendo una visione d'insieme delle informazioni necessarie e degli strumenti a disposizione per competere con successo nei mercati internazionali.

Ha inoltre creato un desk di esperti nelle varie aree d'interesse, in grado di fornire il supporto necessario alle aziende per avviare o portare avanti con successo il processo d'internazionalizzazione dell'impresa.

In fase di sviluppo di questo elaborato, abbiamo osservato con attenzione il conto delle partite correnti della birra in Italia, osservando come questo sia pesantemente negativo (fonte Annual Report Assobirra 2014): le importazioni si attestano su valori tre volte più grandi di quelli dell'export. Abbiamo quindi cercato di comprendere le motivazioni dietro questi dati, portando alla luce gli svantaggi competitivi che ostacolano il raggiungimento del pareggio o il superamento dei valori di export rispetto a quelli di import.

Negli ultimi anni la crisi e la pressione fiscale hanno spinto i consumi interni sempre più verso la dimensione domestica; analizzando la segmentazione del mercato off-trade, vediamo come il market share dei private label, delle standard beer ed in generale dei prodotti "primo prezzo" abbia progressivamente acquisito punti percentuali, "spostando" sostanzialmente l'offerta verso il basso in termini di prezzo.

Secondo la legge italiana, per potersi chiamare "birra", questa deve avere almeno 10,5 gradi plato. In altri Paesi europei tale valore minimo è più basso. Le accise sulla birra vengono pagate in base al grado plato. Secondo il principio comunitario del "mutuo riconoscimento", le denominazioni merceologiche ottenute in un Paese membro debbono essere riconosciute in tutti gli altri Paesi membri. È evidente quindi il vantaggio competitivo dei prodotti "primo prezzo" di provenienza comunitaria rispetto ai prodotti nazionali.

A tale svantaggio si aggiunge il fatto che l'accisa in Italia è aumentata del 30% in soli 15 mesi. L'IVA inoltre viene calcolata sul prezzo del prodotto comprensivo di accisa. Ne deriva che la pressione fiscale sul prodotto nazionale ammonta a circa il 45% del prezzo del prodotto. La maggior parte della birra importata nel nostro Paese compete proprio in questa fascia di mercato.

Osservando invece le problematiche che ostacolano l'export della birra italiana, vediamo come il rinvio della telematizzazione del D.A.S. abbia generato uno svantaggio competitivo per i micro birrifici entro i 10.000 hl, che pagano accisa secondo il regime semplificato. Il micro birrificio in regime semplificato paga l'accisa sul mosto di birra e non sul prodotto finito (dove già perde competitività attraverso il mancato calcolo dello scarto di produzione tra mosto e prodotto finito, stimato intorno al 15% medio). Nel momento in cui deve esportare, il produttore si reca presso l'Ufficio delle Dogane della sua zona e, munito di fattura, dovrà farsi pre-autorizzare il modello cartaceo del D.A.S. (in triplice copia), che riporterà il relativo codice di identificazione. Nel momento in cui la merce è destinata ad un Paese comunitario, il produttore è tenuto a versare un deposito cauzionale di importo pari o superiore all'accisa nel Paese di destino della merce, poiché chi spedisce è garante nei confronti del Paese di destinazione. L'accisa nel Paese di destino deve essere assolta per poter immettere al consumo il prodotto. Nel momento in cui la dogana di destino timbra la terza copia del D.A.S.

e la restituisce al produttore, quest'ultimo può chiedere il rimborso dell'accisa e lo svincolo del deposito cauzionale alla propria dogana di riferimento (se fatta preventiva richiesta). Se il destinatario della merce non restituisce la terza copia del D.A.S. entro 60 giorni, la dogana di riferimento del produttore si dovrà mettere in contatto con la dogana di destino per chiedere la restituzione della terza copia del D.A.S., attestante l'avvenuto pagamento dell'accisa nel Paese di immissione al consumo della birra. Se la destinazione è al di fuori della UE, non è necessario il deposito cauzionale e si può richiedere il rimborso quando perviene al mittente l'avviso telematico di uscita della merce (il codice MRN).

Abbiamo quindi vari elementi che concorrono a innalzare il prezzo del prodotto minando la competitività sui mercati internazionali: un 15% di scarto medio tra mosto, su cui viene calcolata l'accisa, e prodotto finito, che viene effettivamente venduto. L'accisa viene pagata dal produttore ancora prima di trovare un compratore, generando quindi un'esposizione finanziaria. In caso di destino intra-comunitario della merce bisogna aggiungere il deposito cauzionale oltre al pagamento dell'accisa nel Paese di destino. La birra in questo caso è gravata dall'accisa tre volte, in caso di destino extra-comunitario della merce solo due volte. Nel caso in cui la terza copia del D.A.S. timbrata dalla dogana di destino non tornasse al mittente, questo perderebbe l'accisa già pagata sul mosto ed il deposito cauzionale (spedizioni intra-comunitarie). Ne risulta che per i micro birrifici italiani è più semplice esportare al di fuori dell'Unione Europea che non al suo interno. Ma bisogna notare come il raggiungimento dei mercati extra-comunitari sia più complesso ed oneroso rispetto ai vicini mercati comunitari.

Questi sono solo due degli svantaggi competitivi che ostacolano il pareggio del conto delle partite correnti della birra italiana.

Vista la continua evoluzione dei mercati e delle regole di accesso agli stessi, la Guida dovrà essere aggiornata ogni anno, fornendo agli operatori informazioni attuali ed aggiornate sui singoli mercati e sulle normative. Grazie a questo costante aggiornamento si potranno dunque monitorare tutte le criticità che le aziende italiane incontrano nel percorso di esportazione.

Si ringraziano per la collaborazione alla realizzazione di questa pubblicazione: tutti gli uffici dell'Agenzia I.C.E. ed in particolare quello di Roma per l'attività di coordinamento e reperimento delle informazioni necessarie ad esportare la birra nei vari Paesi del mondo; l'Avv. Alessandro Artom per la supervisione degli aspetti tecnici e legali; l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la parte relativa alla tutela della proprietà industriale; il Brewers of Europe per aver fornito la documentazione relativa ai livelli comunitari delle accise e dell'IVA; il Banco Popolare per aver illustrato in modo chiaro i vari strumenti a disposizione dell'esportatore in termini di pagamenti internazionali; la SACE per l'efficace illustrazione degli strumenti a tutela del credito internazionale; la società Easy Frontier per la parte relativa alle pratiche doganali che permettono l'uscita della merce dai confini nazionali. Si ringrazia infine il Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra per aver condiviso la propria esperienza in termini di analisi sanitarie per l'export.

In chiusura alla Guida sono indicati i Contatti di tutti i partner che hanno collaborato alla redazione di questa pubblicazione, a disposizione degli operatori che ne avessero necessità.

Carlo Schizzerotto
Responsabile Marketing AssoBirra

CONTATTI

ASSOBIRRA

Associazione degli industriali della birra e del malto

www.assobirra.it

Via Giuseppe Pisanelli, 1 - 00196 Roma

Tel. 06 92592960

Fax 06 92592964

Carlo Schizzerotto

marketingassociativo@assobirra.it

I.C.E.

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

www.ice.gov.it

Via Liszt, 21 - 00144 Roma

Numero verde 800 989800

Fax 06 89280312

agro.alimentari@ice.it

SACE

www.sace.it

800.269.264

info@sace.it

U.I.B.M.

Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Uffici: Via Molise, 19 - 00187 Roma

Call Center: 06 47055800

www.mise.gov.it - www.uibm.gov.it

contactcenteruibm@mise.gov.it

Sala per il pubblico: Via di S. Basilio, 14 - 00187 Roma

Linea diretta anticontraffazione. Il servizio offre informazioni sugli strumenti previsti dalla normativa vigente e assistenza su violazioni di diritti di proprietà intellettuale. Il servizio è operato da personale specializzato della Guardia di Finanza, distaccato presso questa Direzione Generale, che riceve e valuta le segnalazioni pervenute ed è in diretto collegamento, per eventuali seguiti di rispettiva competenza, con le Forze di Polizia (soprattutto i Nuclei Speciali della Guardia di Finanza) e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Per accedere ai servizi:

- inviare una mail all'indirizzo email anticontraffazione@mise.gov.it
- trasmettere un fax al numero 06 47053539
- telefonare al numero 06.4705.3800, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

ASSOBIRRA

BANCO POPOLARE

Fausto Perlato

(Responsabile)

supporto.internazionalizzazione@bancopopolare.it

internationalbusiness@bancopopolare.it

ESTERO COMMERCIALE - Area geografica BPL - LUPILI

Dario Cerelli

Tel. +39 335 8072251

dario.cerelli@bancopopolare.it

ESTERO COMMERCIALE - Area geografica BPV - SGSP

Stefani Landi

Tel. +39 335 8442204

stefano.landi@bancopopolare.it

ESTERO COMMERCIALE - Area geografica BPN - Centro Sud

Luigi Rotella

Tel. +39 335 6430339

luigi.rotella@bancopopolare.it

ESTERO COMMERCIALE - Area geografica Creberg

Monica Crotti

Tel. +39 334 6412798

monica.crotti@bancopopolare.it

C.E.R.B.

Centro d'eccellenza per la ricerca sulla birra - Università di Perugia

<http://www.cerb.unipg.it/>

Via San Costanzo s.n.c. . 06126 Perugia

Tel 075 5857910

Prof. Paolo Fantozzi

paolo.fantozzi@unipg.it

Giuseppe Perretti

perretti@unipg.it

EASY FRONTIER

Società di ricerca e consulenza in ambito doganale e degli scambi internazionali, partner di Confindustria e membro del Gruppo di Lavoro Dogane di Confindustria.

<http://www.easyfrontier.it>

Via delle Lame, 29 - 40122 Bologna

Tel. 051 4210459

Alessandro Di Simone

disimone@easyfrontier.it

Fulvio Liberatore

liberatore@easyfrontier.it

Marco Polizzi

polizzi@easyfrontier.it

Certificazione AEO, semplificazioni e formazione doganale: Easyfrontier mette a disposizione percorsi formativi certificati da INCU (International Network of Customs Universities) in materia doganale e assiste le aziende nel conseguimento della certificazione AEO e nelle altre semplificazioni previste dalla normativa doganale. È a disposizione delle aziende associate per un primo esame delle problematiche legate alle formalità e agli obblighi doganali.



Allegati

A cura di The Brewers of Europe

Excise Duty Rates on Beer Exceeding 0,5% abv
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard Rate in EUR		Reduced rates in EUR				Additional duties in EUR			Local Currency	Exchange rate	
				Independent breweries with a yearly production of:	Low strength beers								
					Categories	Rate				Bands			Rate
AUSTRIA	°Plato / hl	> 0,5% abv	2,0000										
				< 12.500 hl	1,2000								
				≥ 12.500 - < 25.000 hl	1,4000								
				≥ 25.000 - < 37.500 hl	1,6000								
				≥ 37.501 - ≤ 50.000 hl	1,8000								
BELGIUM	°Plato / hl	> 0,5% abv	1,8473										
				Adapted rates									
				Bands whereby all beers are taxed at:									
				> 1 - ≤ 3°	2° Plato								
				> 3 - ≤ 5°	4° Plato								
				> 5 - ≤ 7°	6° Plato								
				> 7 - ≤ 9°	8° Plato								
				> 9 - ≤ 11°	10° Plato								
				> 11 - ≤ 13°	12° Plato								
				> 13 - ≤ 15°	14° Plato								
				> 15 - ≤ 17°	16° Plato								
				> 17 - ≤ 19°	18° Plato								
				> 19 - ≤ 21°	20° Plato								
				> 21 - ≤ 23°	22° Plato								
				> 23 - ≤ 25°	24° Plato								
				> 25 - ≤ 27°	26° Plato								
				> 27 - ≤ 29°	28° Plato								
				> 29°	30° Plato								
						≤ 12.500 hl	1,6063						
						> 12.500 - ≤ 25.000 hl	1,6599						
						> 25.000 - ≤ 50.000 hl	1,7134						
						> 50.000 - ≤ 75.000 hl	1,7670						
				> 75.000 - ≤ 200.000 hl	1,8206								
BULGARIA	°Plato / hl	> 0,5% abv	0,7669								1,5000 BGN 0,7500 BGN	1,9558	
				< 200.000 hl	0,3835								
CROATIA	°alc / hl	> 0,5% abv	5,2711								40.0000 HRK	7,5885	
CYPRUS	°alc / hl	> 0,5% abv	6,0000										

Country	Duty basis	Standard Rate in EUR		Reduced rates in EUR				Additional duties in EUR			Local Currency	Exchange rate	
		Min. abv		Rate		Independent breweries with a yearly production of:		Low strength beers					
								Rate		Bands			Rate
CZECH REPUBLIC	°Plato / hl	> 0,5% abv	1,1745									32,0000 CZK	27,2460
				≤ 10.000 hl	0,5872							16,0000 CZK	
				> 10.000 - ≤ 50.000 hl	0,7047							19,2000 CZK	
				> 50.000 - ≤ 100.000 hl	0,8221							22,4000 CZK	
				> 100.000 - ≤ 150.000 hl	0,9396							25,6000 CZK	
				> 150.000 - ≤ 200.000 hl	1,0570							28,8000 CZK	
DENMARK	°alc / hl	> 2,8% abv	7,5087									56,0200 DKK	7,4607
	/ hl			Tax reductions per hl in DKK for brewers with yearly production of:									
				≤ 3.700 hl:									
				77,08 DKK									
				> 3.700 - ≤ 20.000 hl:									
			((259,939/ Yearly Production) + 6,83 DKK)										
			> 20.000 - < 200.000 hl:										
/ l			(22,02 DKK - (Yearly Production / 9,083))						Additional duty on products containing a mixture of beer and non-alcoholic drinks:				
								≤ 10% abv final product	1,2573	9,3800 DKK			
								> 10% abv final product	2,1968	16,3900 DKK			
ESTONIA	°alc / hl	> 0,5% abv	7,2200										
					≤ 3,000 hl	3,6100							
FINLAND	°alc / hl	> 2,8% abv	32,0500										
				≤ 2.000 hl	16,0250								
				> 2.000 - ≤ 30.000 hl	22,4350								
				> 30.000 - ≤ 55.000 hl	25,6400								
				> 55.000 - ≤ 100.000 hl	28,8450								
						> 0,5% abv - ≤ 2,8% abv		8,0000					

Excise Duty Rates on Beer Exceeding 0,5% abv
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard Rate in EUR		Reduced rates in EUR				Additional duties in EUR		Local Currency	Exchange rate
		Min. abv	Rate	Independent breweries with a yearly production of:	Categories	Rate	Low strength beers	Bands	Rate		
FRANCE	°alc / hl	> 2,8 % abv	7,3800		≤ 200.000 hl	3,6900	> 0,5% abv - ≤ 2,8% abv	3,6900			
GERMANY	°Plato / hl	> 0,5% abv	0,7870								
GREECE	°Plato / hl	> 0,5% abv	2,6000		≤ 200 000 hl	1,3000					
HUNGARY	°alc / hl	> 0,5% abv	5,1538		< 8 000 hl	2,5769				1620,0000 HUF 810,0000 HUF	314,3300
IRELAND	°alc / hl	> 2,8% abv	22,5500		Yearly production ≤ 20.000 hl via repayment:	> 2,8% abv	11,2750	> 1,2 - ≤ 2,8% abv	11,2700		
ITALY	°Plato / hl	> 0,5% abv	3,0400								
LATVIA	°alc / hl	> 0,5% abv**	3,1000		≤ 50.000 hl	1,5500					
LITHUANIA	°alc / hl	> 0,5% abv	3,1100								

Excise Duty Rates on Beer Exceeding 0,5% abv
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard Rate in EUR		Reduced rates in EUR			Additional duties in EUR		Local Currency	Exchange rate
				Independent breweries with a yearly production of:	Low strength beers					
					Categories	Rate				
LUXEMBURG	°Plato / hl	> 0,5% abv	0,7933							
				≤ 50.000 hl	0,3966					
				> 50.000 - ≤ 200.000 hl	0,4462					
MALTA	°Plato / hl	> 0,5% abv	1,7300							
				≤ 200.000 hl	0,8600					
NETHERLANDS	/ hl	Plato bands (> 0,5% abv)								
		- ≤ 7°	7,5900							
		> 7° - ≤ 11°	28,4900							
		> 11° - ≤ 15°	37,9600							
		> 15°	47,4800							
				Yearly Production ≤ 200.000 hl:						
				Plato bands (> 0,5 % abv)						
			≤ 7°	7,5900						
			> 7° - ≤ 11°	26,3500						
			> 11° - ≤ 15°	35,1100						
			> 15°	43,9200						
POLAND	°Plato / hl	> 0,5% abv	1,8591						7,7900 PLN	4,1901
				Tax reduction per hl for breweries with yearly production of:						
				≤ 20.000 hl	7,1597			30,0000 PLN		
				> 20.000 - ≤ 70.000 hl	3,5799			15,0000 PLN		
				> 70.000 - ≤ 150.000 hl	2,8639			12,0000 PLN		
			> 150.000 - ≤ 200.000 hl	2,1479			9,0000 PLN			
PORTUGAL*	/ hl	Plato bands (> 1,2% abv)								
		≤ 7°	9,7100							
		> 7° - ≤ 11°	15,5100							
		> 11° - ≤ 13°	19,4200							
		> 13° - ≤ 15°	23,2900							
		> 15°	27,2400							
				Yearly Production ≤ 200.000 hl:						
				≤ 7°	4,8550					
				> 7° - ≤ 11°	7,7550					
		> 11° - ≤ 13°	9,7100							
		> 13° - ≤ 15°	11,1450							
		> 15°	13,6200							
							> 0,5° - ≤ 1,2% abv	7,7550		

Excise Duty Rates on Beer Exceeding 0,5% abv
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard Rate in EUR		Reduced rates in EUR				Additional duties in EUR			Local Currency		Exchange rate
		Min. abv	Rate	Independent breweries with a yearly production of:	Categories	Rate	Low strength beers		Bands		Rate		
							Bands	Rate	Bands	Rate			
ROMANIA	*Plato / hl	> 0,5% abv	0,8713		< 200 000 hl	0,5004					3,9000 RON		4,4760
											2,2400 RON		
SLOVAKIA	*alc / hl	> 0,5% abv	3,5870		≤ 200.000 hl	2,6520							
SLOVENIA	*alc / hl	> 0,5% abv	12,1000										
SPAIN	/ hl	Plato bands (> 2,8% abv)											
		< 11°	7,4800										
		≥ 11 - ≤ 15°	9,9600										
	Plato / hl	> 15 - ≤ 19°	13,5600										
	/ hl	> 19°	0,9100										
SWEDEN	*alc / hl	> 2,8% abv	20,9820								194,0000 SEK		9,2460
UK	*alc / hl	> 2,8% abv	25,9079										0,7091

* In Madeira, the beer duty is 50% of the beer duty on the continent

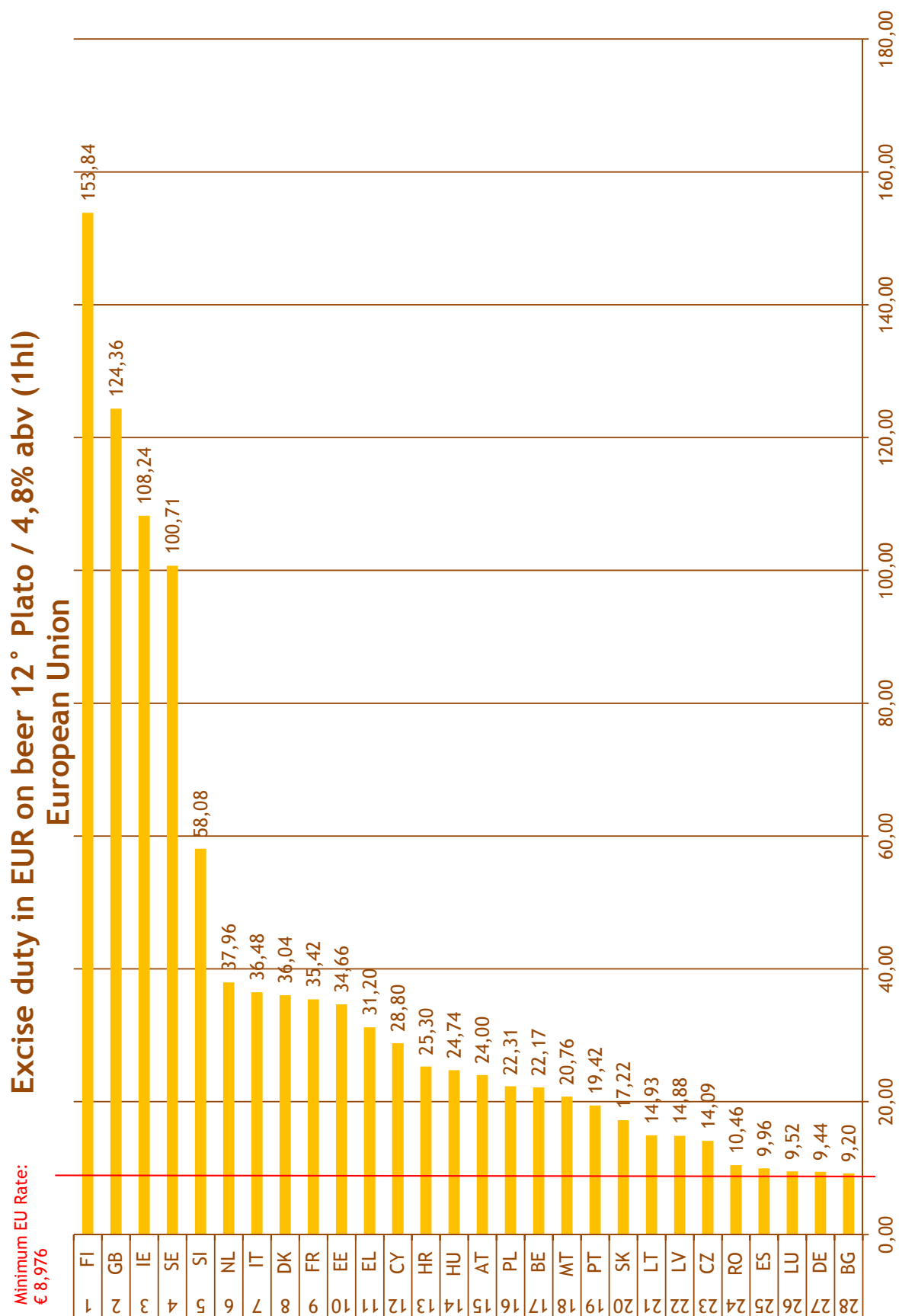
** Not less than € 5,69

Excise Duty Rates on Beer Exceeding 0,5% abv
Applicable on 1 July 2015
European countries (non-EU)

Country	Duty basis	Standard Rate in EUR		Reduced rates in EUR			Additional duties in EUR			Local Currency	Exchange rate			
		Min. abv		Rate		Independent breweries with a yearly production of:		Low strength beers				Rate		
NORWAY	/ hl	Abv bands (> 0,7% abv)									8,7435			
		≤ 2,7%								36,4842				
		> 2,7 - ≤ 3,7%								137,1304				
		> 3,7 - ≤ 4,7%								237,5479				
	° alc / hl	> 4,7 - ≤ 22%		53,0680										
SWITZERLAND	/ hl	Plato bands (> 0,5% abv)									1,0457			
		≤ 10°								16,1423				
		> 10 - ≤ 14°								24,2134				
		> 14°								32,2846				
	° Plato / hl			Yearly production ≤ 55.000 hl, the excise rate is reduced in equal steps of 1% per 1.000 hl from the standard rate : to 90% at 45.000 hl to 80% at 35.000 hl to 70% at 25.000 hl to 60% at 15.000 hl										
TURKEY*	° alc / hl	> 0,5% abv		21,1779						63,000 TRY	2,9748			

* An additional 0,85 TRY is charged per litre; the standard rate is 63% of the consumer price or 63 TRY when the price would be 100 TRY

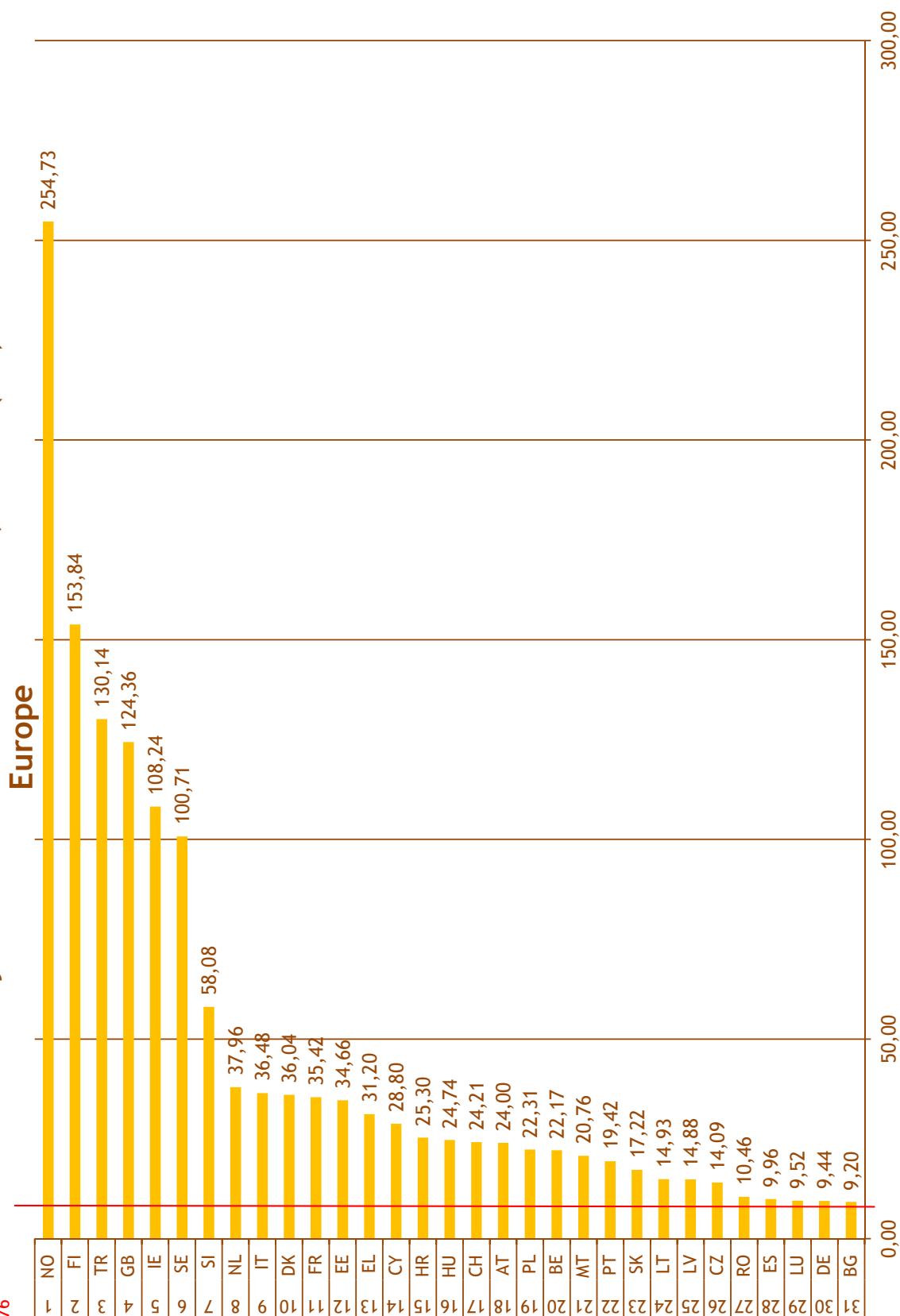
1 July 2015



1 July 2015

Excise duty in EUR on beer 12° Plato / 4,8% abv (1hl)

Minimum EU Rate:
€ 8,976



Excise Duty Rates on Wine
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard rate for STILL wine in EUR		Standard rate for SPARKLING wine in EUR		Reduced rates for still and sparkling wine in EUR			Additional rates in EUR		Local Currency	Exchange rate	
		Bands	Rate	Bands	Rate	Not exceeding 8,5% abv	Bands	Rate	Bands	Rate			
AUSTRIA	/ hl		0,0000		100,0000								
BELGIUM	/ hl		57,2440		195,8775			18,2049					
BULGARIA	/ hl		0,0000		0,0000						0.0000 BGN 0.0000 BGN	1,9558	
CROATIA	/ hl		0,0000		0,0000						0.0000 HRK 0,0000 HRK	7,5885	
CYPRUS	/ hl		0,0000		0,0000								
CZECH REPUBLIC	/ hl		0,0000		85,8842						0.0000 CZK 2.340,0000 CZK	27,2460	
DENMARK	/ hl	> 6% - ≤ 15% abv	155,6154								1.161,0000 DKK	7,4607	
		> 15% abv - ≤ 22% abv	208,4255								1.555,0000 DKK		
		> 15% abv - ≤ 22% abv	253,3274								1.496,0000 DKK		
	* alc / hl			1.890,0000 DKK									
											534,0000 DKK		
											869,0000 DKK		
											Additional duty on products containing a mixture of wine and non-alcoholic drinks		
											≤ 10% abv final product	0,9557	7,1300 DKK
											> 10% abv final product	1,5414	11,5000 DKK
ESTONIA	/ hl		97,3700		97,3700			≤ 6% abv	42,22				
FINLAND	/ hl		339,0000		339,0000			> 1,2% - ≤ 2,8% abv	22,0000				
								> 2,8% - ≤ 5,5% abv	169,0000				
								> 5,5% - ≤ 8% abv	241,0000				
FRANCE	/ hl		3,7500		9,2900								

Excise Duty Rates on Wine
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard rate for STILL wine in EUR			Standard rate for SPARKLING wine in EUR			Reduced rates for still and sparkling wine in EUR			Additional rates in EUR			Local Currency	Exchange rate
		Bands		Rate	Bands		Rate	Bands		Rate	Bands		Rate		
GERMANY	/ hl			0,0000											

Excise Duty Rates on Wine
Applicable on 1 July 2015
European Union

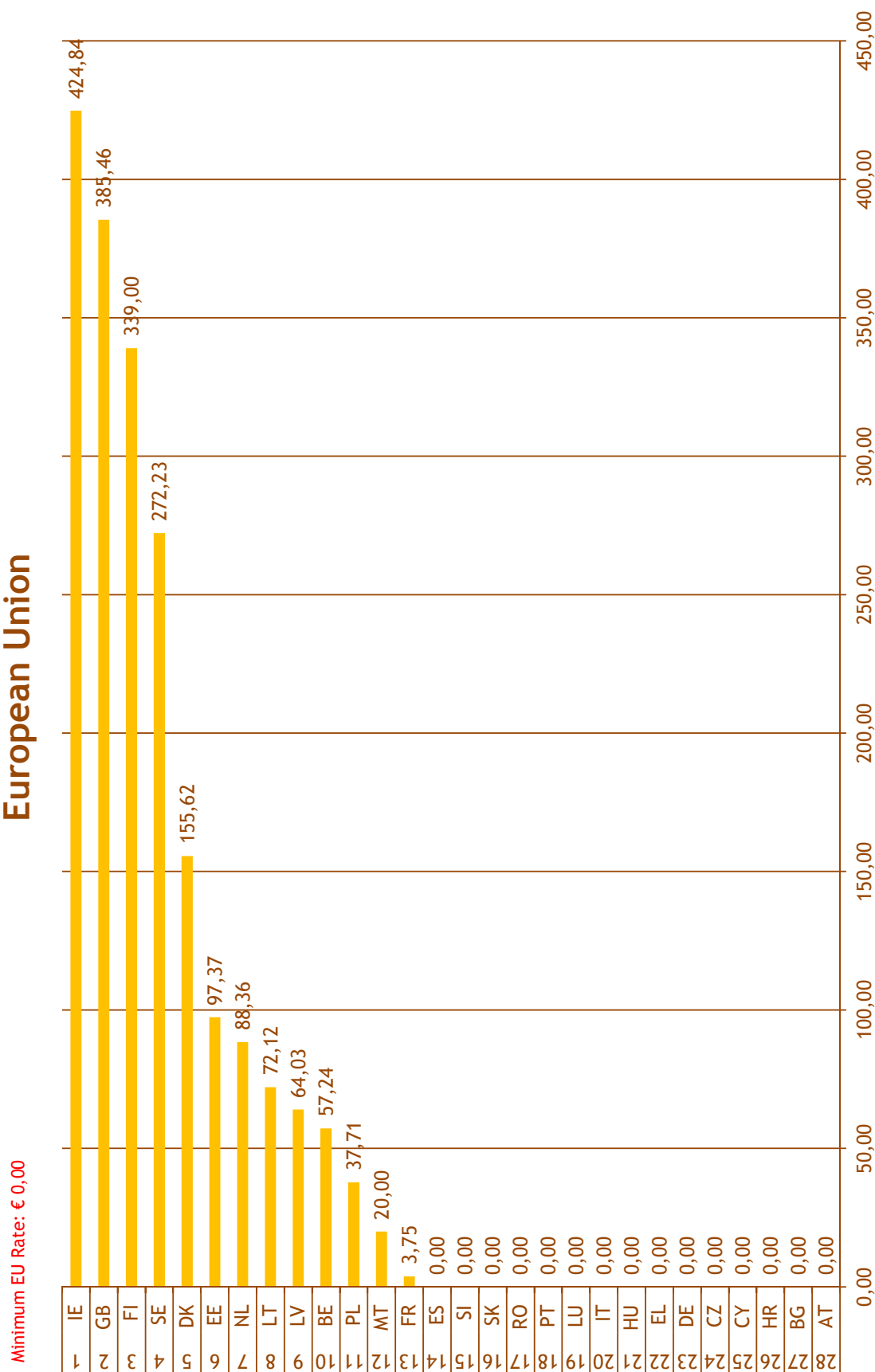
Country	Duty basis	Standard rate for STILL wine in EUR		Standard rate for SPARKLING wine in EUR		Reduced rates for still and sparkling wine in EUR			Additional rates in EUR		Local Currency	Exchange rate
		Bands	Rate	Bands	Rate	Not exceeding 8,5% abv	Bands	Rate	Bands	Rate		
PORTUGAL	/ hl		0,0000		0,0000							
ROMANIA	/ hl		0,0000		36,0433						0,0000 RON 161,3300 RON	4,4760
SLOVAKIA	/ hl		0,0000		79,6500							
								Sparkling wine		54,1600		
SLOVENIA	/ hl		0,0000		0,0000							
SPAIN	/ hl		0,0000		0,0000							
SWEDEN	/ hl	> 8,5 - ≤ 15% abv	272,2258								2.517,0000 SEK	9,2460
		> 15% abv	569,7599								5.268,0000 SEK	
					272,2258						2.517,0000 SEK	
						> 2,25% - ≤ 4,5% abv		95,6089			884,0000 SEK	
						> 4,5% - ≤ 7% abv		141,2503			1.306,0000 SEK	
UK	/ hl	> 5,5 - ≤ 15% abv	385,4594								273,3100 GBP	0,7091
		> 15% - ≤ 22% abv	513,8848								364,3700 GBP	
				> 8,5 - ≤ 15% abv	493,7169						350,0700 GBP	
				> 15% - ≤ 22% abv	513,8848						364,3700 GBP	
						> 1,2% - ≤ 4% abv		118,7645			84,2100 GBP	
	/ hlpa					> 4% - ≤ 5,5% abv		163,3171			115,8000 GBP	
						Spark > 5,5% - ≤ 8,5% abv		373,1895			264,6100 GBP	
		> 22% abv	3.900,9943								2.766,0000 GBP	
				> 22% abv	3.900,9943						2.766,0000 GBP	

Excise Duty Rates on Wine
Applicable on 1 July 2015
European countries (non-EU)

Country	Duty basis	Standard rate for STILL wine in EUR		Standard rate for SPARKLING wine in EUR		Reduced rates for still and sparkling wine in EUR			Additional rates in EUR		Local Currency	Exchange rate
		Bands	Rate	Bands	Rate	Not exceeding 8,5% abv		Rate	Bands	Rate		
NORWAY	° alc / hl	> 4,7% abv	53,0680	> 4,7% abv	53,0680						464,000 NOK 464,000 NOK	8,7435
SWITZERLAND	/ hl		0,0000		0,0000						0,0000 CHF 0,0000 CHF	1,0457
TURKEY	/ hl		154,2961		1042,7592						459,000 TRY 3102,000 TRY	2,9748

1 July 2015

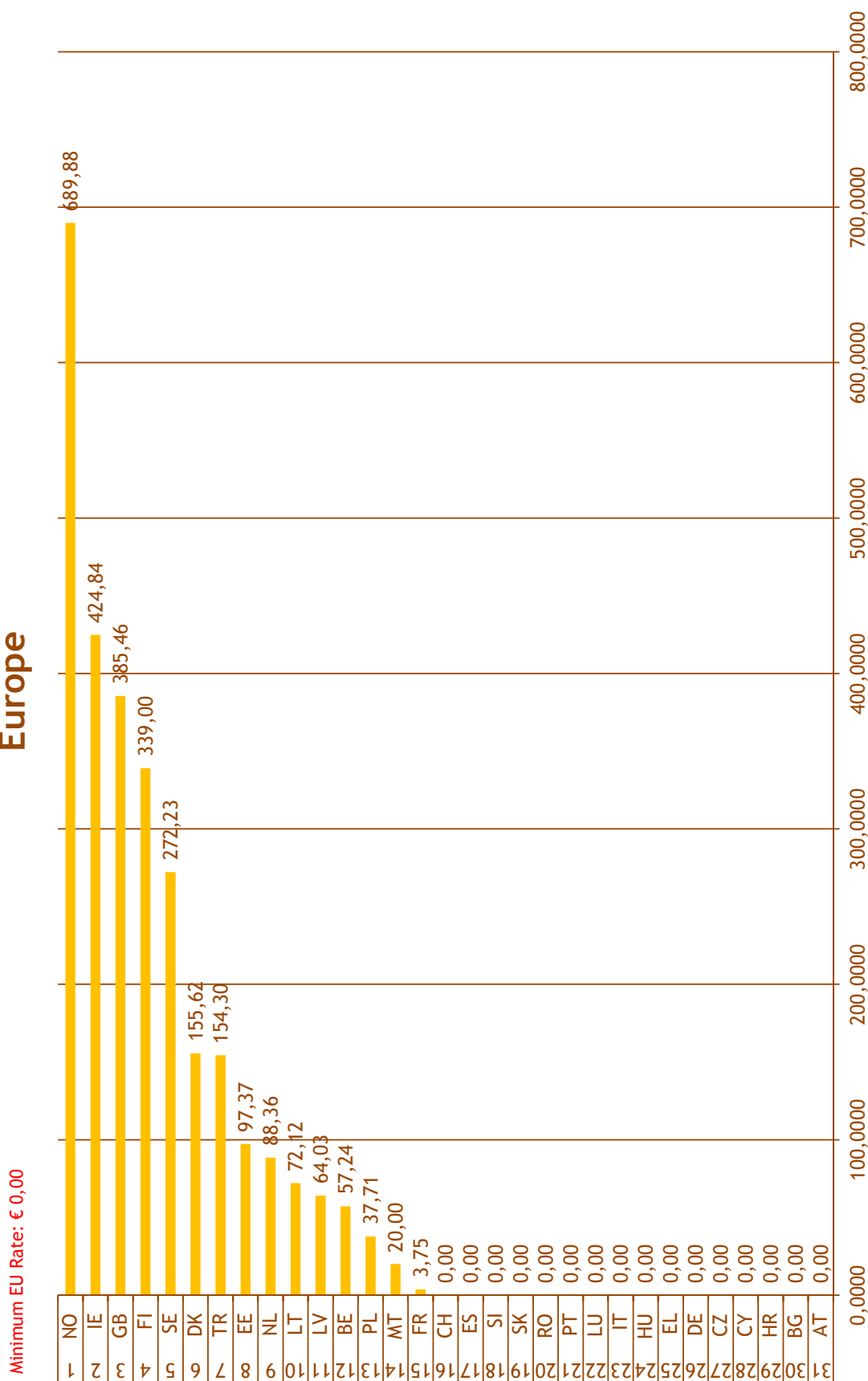
Excise duty in EUR on still wine 13% abv (1hl) European Union



1 July 2015

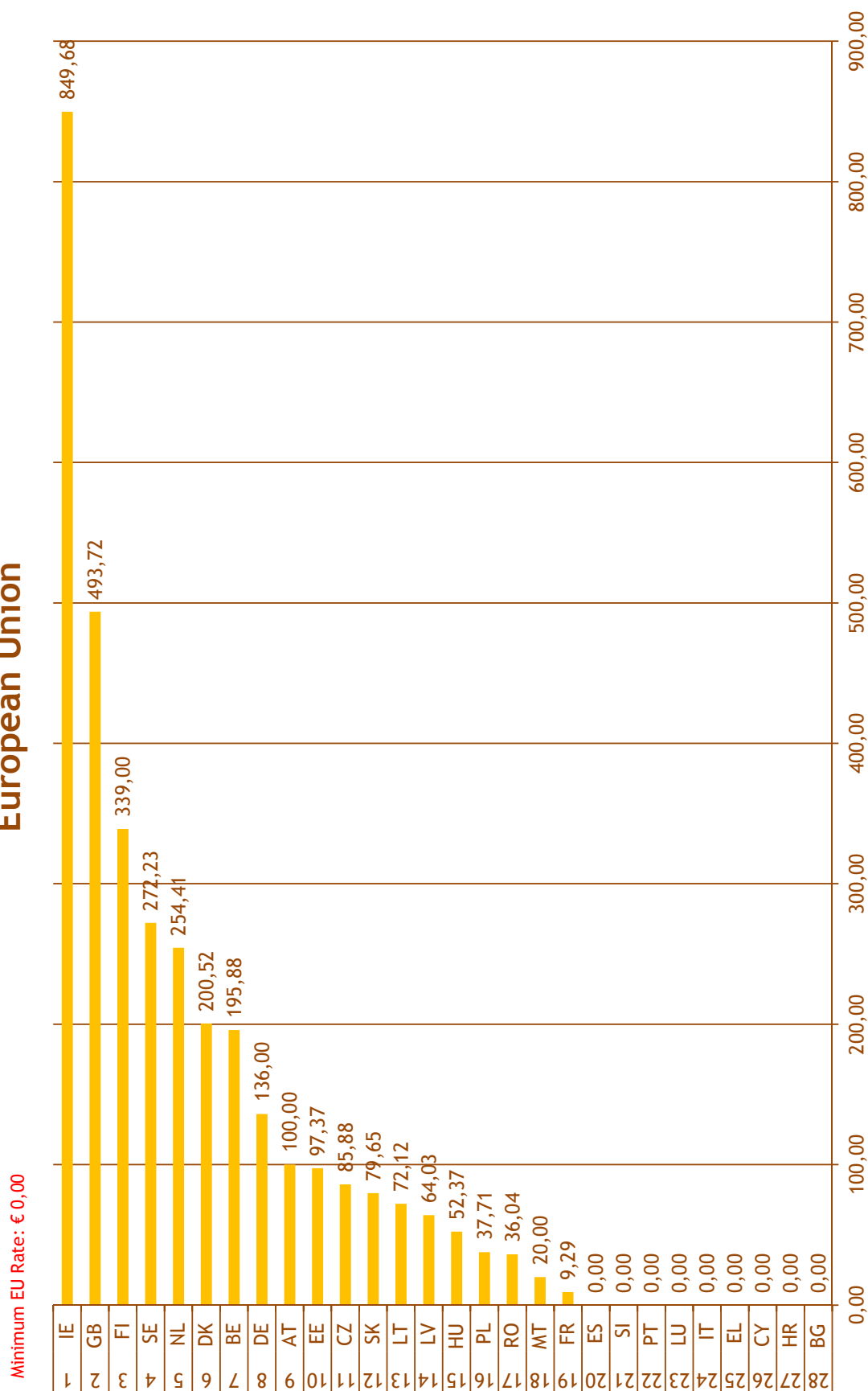
Excise duty in EUR on still wine 13% abv (1hl)

Europe



1 July 2015

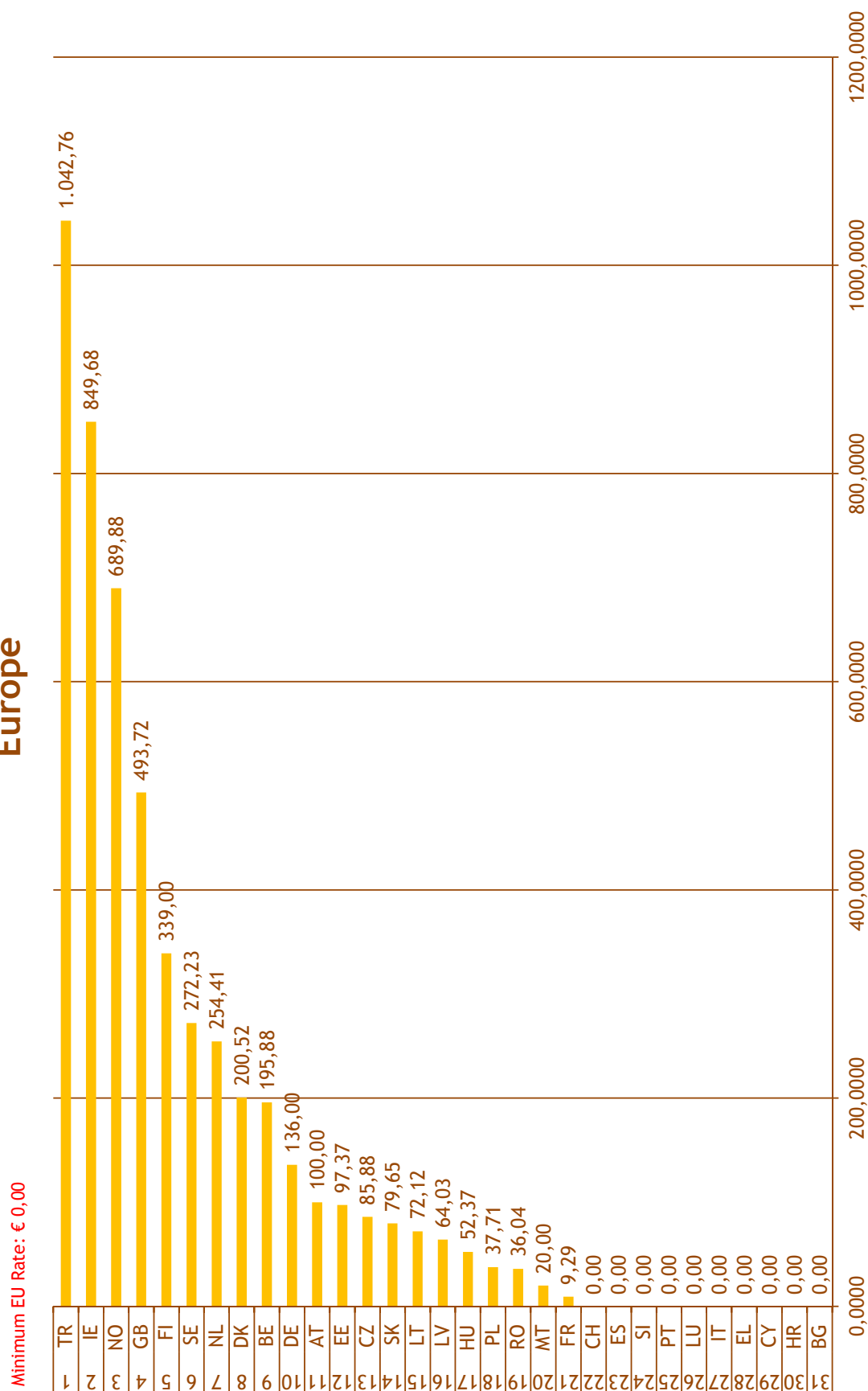
Excise duty in EUR on sparkling wine 13% abv (1hl) European Union



1 July 2015

Excise duty in EUR on sparkling wine 13% abv (1hl)

Europe



Excise Duty Rates on Fermented beverages other than beer and wine
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard rate for other STILL fermented beverages in EUR		Standard rate for other SPARKLING fermented beverages in EUR			Reduced rates for still and sparkling fermented beverages in EUR Not exceeding 8,5% abv			Additional rates in EUR		Local Currency	Exchange rate
		Bands	Rate	Bands	Rate	Rate	Bands	Rate	Rate	Bands	Rate		
AUSTRIA	/ hl		0,0000			100,0000							
BELGIUM	/ hl		57,2440			195,8775			18,2049				
BULGARIA	/ hl		0,0000			0,0000						0,0000 BGN 0,0000 BGN	1,9558
CROATIA	/ hl		0,0000			0,0000						0,0000 HRK 0,0000 HRK	7,5885
CYPRUS	/ hl		0,0000			0,0000							
CZECH REPUBLIC	/ hl		0,0000			85,8842						0,0000 CZK 2,340,0000 CZK	27,2460
DENMARK	/ hl	> 6% - ≤ 15% abv	155,6154	> 6% - ≤ 15% abv	200,5174		Still ≥ 1,2% - ≤ 6% abv	71,5751				1,161,0000 DKK 1,496,0000 DKK	7,4607
	° alc / hl						Spark ≥ 1,2% - ≤ 6% abv	116,4770				534,0000 DKK 869,0000 DKK	
							Additional duty on products containing a mixture of wine and non-alcoholic drinks						
							≤ 10% abv final product	0,9557				7,1300 DKK 11,5000 DKK	
ESTONIA	/ hl		97,3700			97,3700			≤ 6% abv	42,22			
FINLAND	/ hl		339,0000			339,0000	> 1,2% - ≤ 2,8% abv	22,0000					
							> 2,8% - ≤ 5,5% abv	169,0000					
							> 5,5% - ≤ 8% abv	241,0000					
FRANCE	/ hl		3,7500			3,7500	Cider and perry: hydromel and slightly fermented grapes juices		1,3200				

Country	Duty basis	Standard rate for other STILL fermented beverages in EUR			Standard rate for other SPARKLING fermented beverages in EUR			Reduced rates for still and sparkling fermented beverages in EUR			Additional rates in EUR			Local Currency	Exchange rate
		Bands	Rate		Bands	Rate		Bands	Rate		Bands	Rate			
GERMANY	/ hl		0,0000			136,0000				Sprakling ≤ 6% abv		51,0000			
GREECE	/ hl		0,0000			0,0000									
HUNGARY	/ hl		31,4001			52,3653								9.870,0000 HUF 16.460,0000 HUF	314,3300
IRELAND	/ hl	Cider & Perry Others	309,8400 424,8400		Cider & Perry Others	619,7000 849,6800				Cider & Perry: ≤ 2,8% abv > 2,8% - ≤ 6% abv > 6% - ≤ 8,5% abv Others ≤ 5,5% abv		47,2300 94,4600 218,4400 141,5700			
ITALY	/ hl		0,0000			0,0000									
LATVIA	/ hl		64,0300			64,0300									
LITHUANIA	/ hl		72,1200			72,1200						28,6700			
LUXEMBURG	/ hl		0,0000			0,0000							Additional duty on products containing a mixture of fermented beverages and non-alcoholic drinks	600,0000	
MALTA	/ hl		0,0000			0,0000									

Excise Duty Rates on Fermented beverages other than beer and wine
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard rate for other STILL fermented beverages in EUR		Standard rate for other SPARKLING fermented beverages in EUR		Reduced rates for still and sparkling fermented beverages in EUR		Additional rates in EUR		Local Currency	Exchange rate
		Bands	Rate	Bands	Rate	Bands	Rate	Bands	Rate		
NETHERLANDS	/ hl	> 8,5 - ≤ 15% abv	88,3600								
		> 15% abv	129,8100								
					254,4100						
POLAND	/ hl									158,0000 PLN	
					37,7079					158,0000 PLN	
										97,0000 PLN	4,1901
PORTUGAL	/ hl		0,0000								
ROMANIA	/ hl										
			10,5853							47,3800 RON	
					45,0000					213,2100 RON	4,4760
SLOVAKIA	/ hl									0,0000 RON	
			0,0000								
					79,6500						
SLOVENIA	/ hl										
			0,0000								
					0,0000						
SPAIN	/ hl										
			0,0000								
					0,0000						
SWEDEN	/ hl									2,517,0000 SEK	
			272,2258							2,517,0000 SEK	
					272,2258					884,0000 SEK	
										1,306,0000 SEK	
										1,797,0000 SEK	9,2460

Excise Duty Rates on Fermented beverages other than beer and wine
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard rate for other STILL fermented beverages in EUR		Standard rate for other SPARKLING fermented beverages in EUR		Reduced rates for still and sparkling fermented beverages in EUR		Additional rates in EUR		Local Currency	Exchange rate
		Bands	Rate	Bands	Rate	Bands	Rate	Bands	Rate		
UK	/ hl	> 5,5 - ≤ 15% abv	385,4594							273,3100 GBP	0,7091
		> 15% - ≤ 22% abv	513,8848	> 8,5 - ≤ 15% abv	493,7169					364,3700 GBP	
				> 15% - ≤ 22% abv	513,8848					350,0700 GBP	
						Still Cider & Perry				364,3700 GBP	
						> 1,2% - ≤ 7,5% abv	54,8198				
						> 7,5% - ≤ 8,5% abv	82,8573				
						Sparkling Cider & Perry					
						> 1,2% - ≤ 5,5% abv	54,8198				
						> 5,5% - ≤ 8,5% abv	373,1895				
						Others					
						> 1,2% - ≤ 4% abv	118,7645				
						> 4% - ≤ 5,5% abv	163,3171				
						Spark > 5,5% - ≤ 8,5% abv	373,1895				
	/ hlpa	> 22% abv	3.900,9943	> 22% abv	3.900,9943					2.766,0000 GBP	

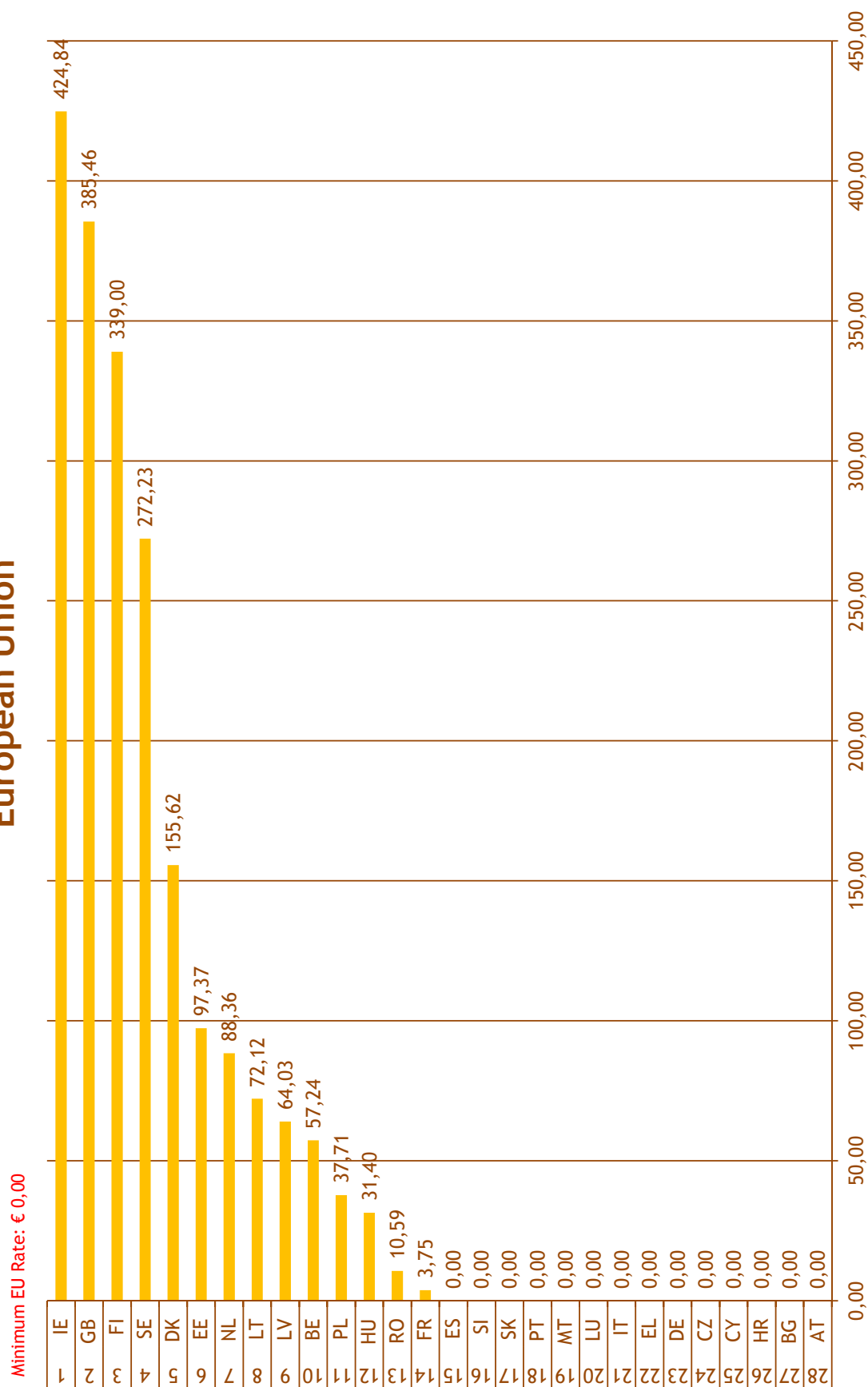
Excise Duty Rates on Fermented beverages other than beer and wine
Applicable on 1 July 2015
European countries (non-EU)

Country	Duty basis	Standard rate for other STILL fermented beverages in EUR		Standard rate for other SPARKLING fermented beverages in EUR		Reduced rates for still and sparkling fermented beverages in EUR			Additional rates in EUR		Local Currency	Exchange rate
		Bands	Rate	Bands	Rate	Bands	Not exceeding 8,5% abv	Rate	Bands	Rate		
NORWAY	° alc / hl	> 4,7% abv	53,0680								464,0000 NOK	8,7435
				> 4,7% abv	53,0680						464,0000 NOK	
SWITZERLAND	/ hl		0,0000								0,0000 CHF	1,0457
					0,0000						0,0000 CHF	
TURKEY	/ hl		154,2961								459,0000 TRY	2,9748
					154,2961						459,0000 TRY	

1 July 2015

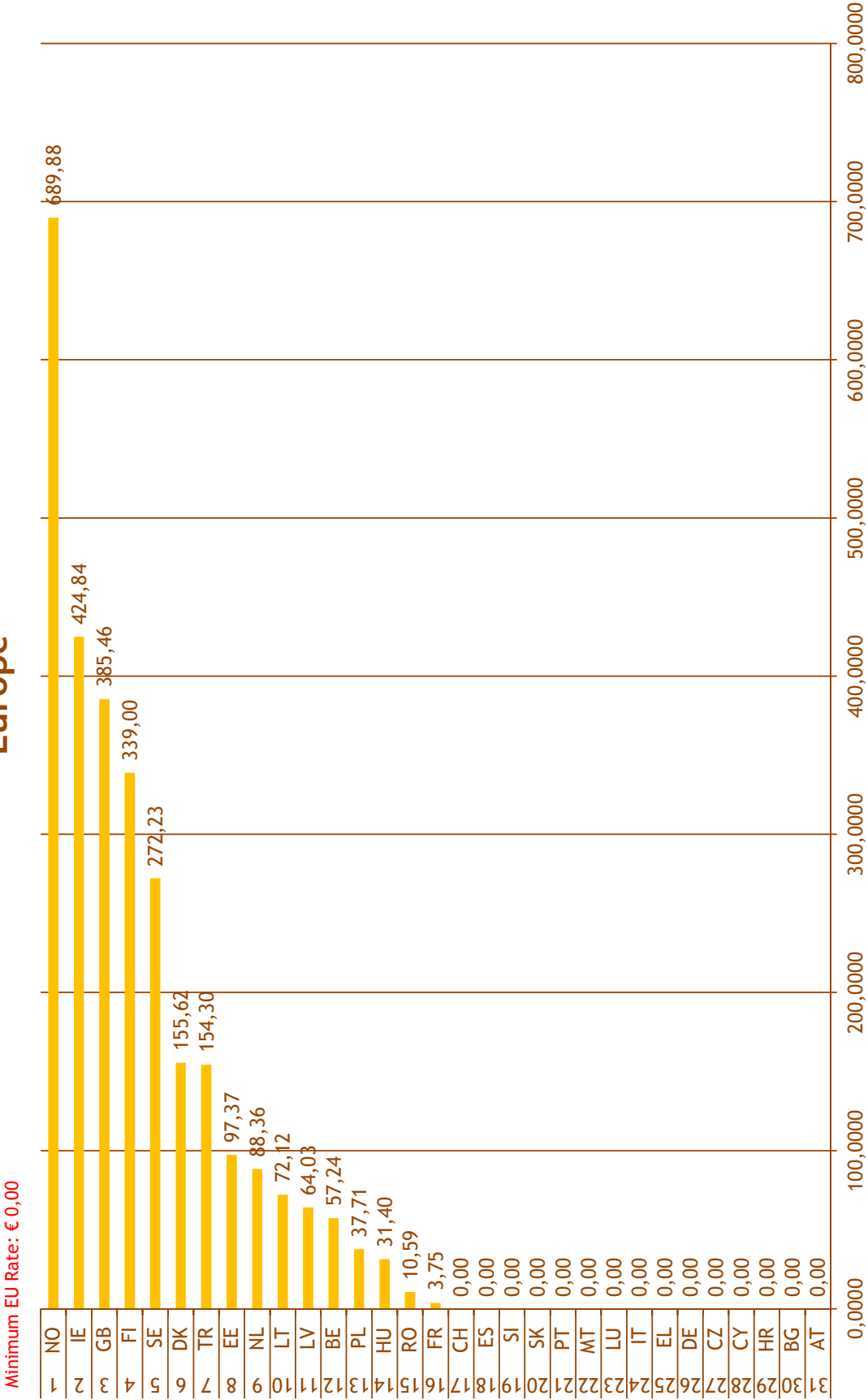
Excise duty in EUR on still fermented beverages 13% abv (1hl)

European Union



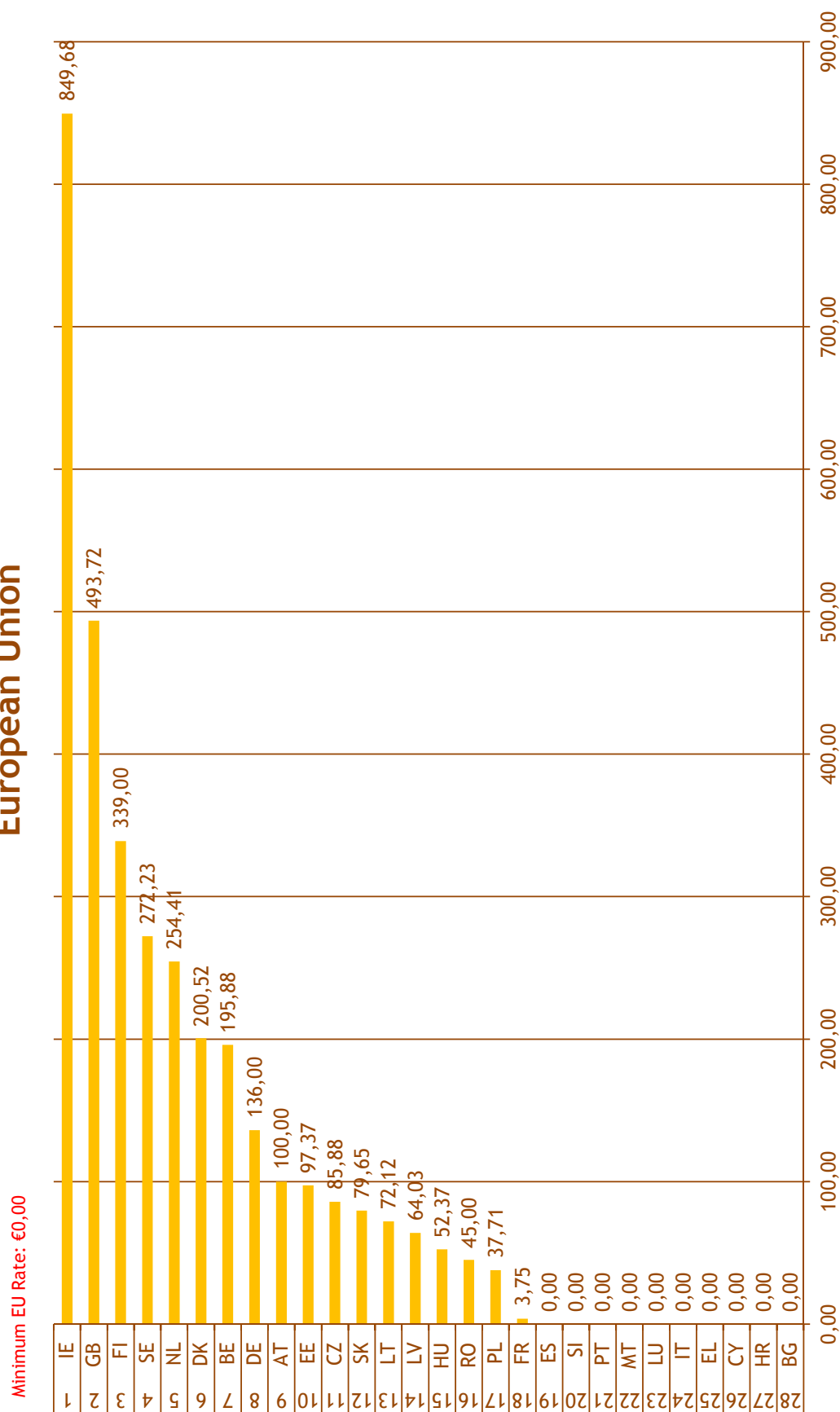
1 July 2015

Excise duty in EUR on still fermented beverages 13% abv (1hl) Europe



1 July 2015

Excise duty in EUR on sparkling fermented beverages 13% abv

(1hl)
European Union

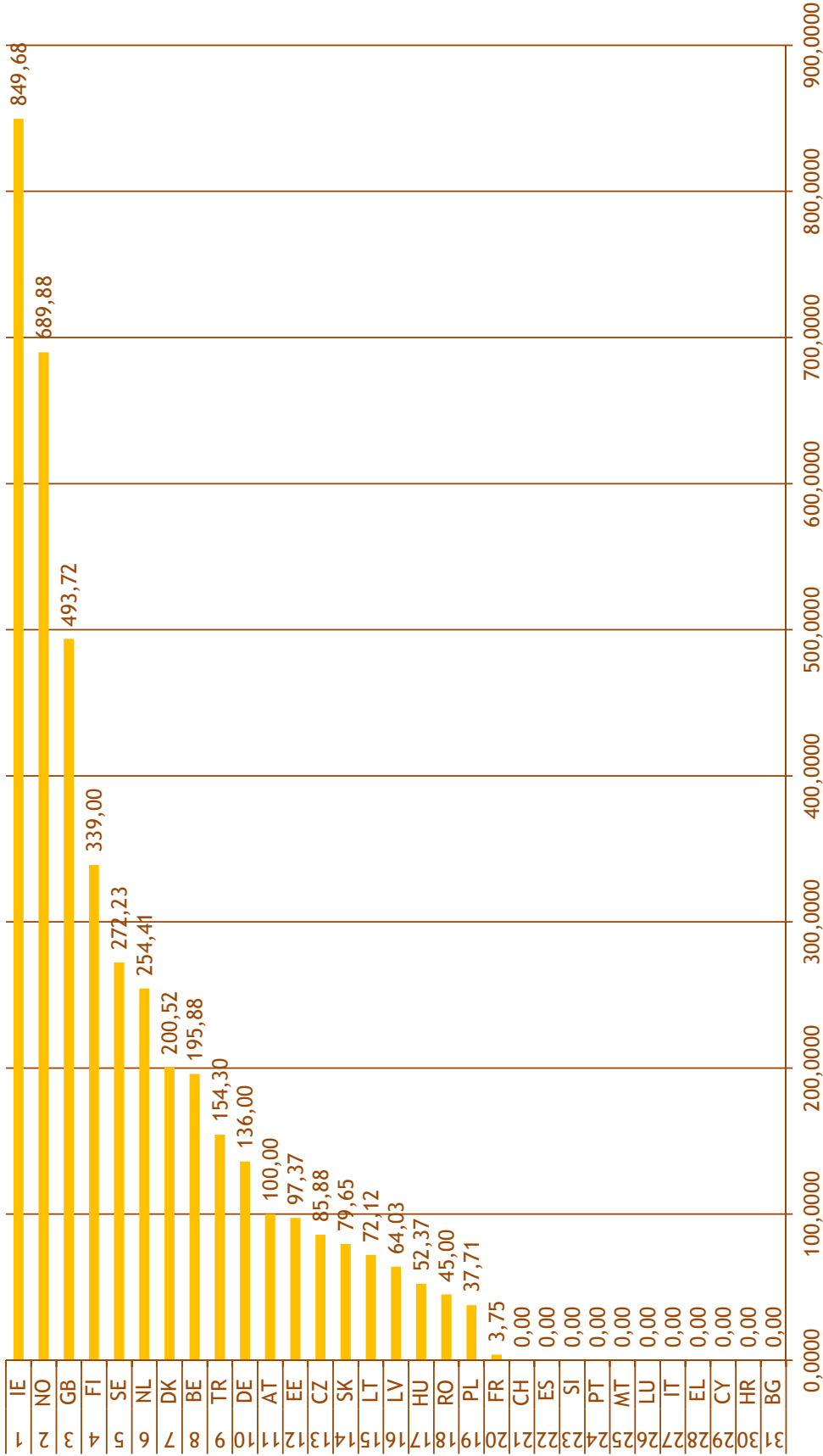
1 July 2015

Excise duty in EUR on sparkling fermented beverages 13% abv

(1hl)

Europe

Minimum EU Rate: € 0,00



Excise Duty Rates on Intermediate products
Applicable on 1 July 2015
European Union

ALLEGATI

Country	Duty basis	Standard rates in EUR		Reduced rates			Additional duties in EUR		Local Currency	Exchange rate
		Bands	Rate	Bands	Not exceeding 15% abv	Rate	Bands	Rate		
AUSTRIA	/ hl	Still	80,0000							
		Sparkling	100,0000							
BELGIUM	/ hl	Still	120,5016							
		Sparkling	195,7825							
BULGARIA	/ hl			Still		90,5231				
									90,0000 BGN	1,9558
CROATIA	/ hl									
									800,0000 HRK	7,5885
CROATIA	/ hl								500,0000 HRK	
CYPRUS	/ hl		45,0000							
CZECH REPUBLIC	/ hl		85,8842						2,340,0000 CZK	27,2460
DENMARK	/ hl	Still	208,4255						1,555,0000 DKK	7,4607
		Sparkling	253,3274						1,890,0000 DKK	
				Still						
				> 1,2% - ≤ 6% abv		71,5751				
				> 6% - ≤ 15% abv		155,6154			534,0000 DKK	
				Sparkling					1,161,0000 DKK	
				> 1,2% - ≤ 6% abv		116,4770			869,0000 DKK	
				> 6% - ≤ 15% abv		200,5174			1,496,0000 DKK	
ESTONIA	/ hl		207,9300							
FINLAND	/ hl									
			670,0000			411,0000				
FRANCE	/ hl		187,6600							
				Vin doux naturel		46,9200				
							Additional duty on intermediate beverages > 18% abv			
							Vin doux naturel	18,7700		
							Others	46,9200		

Excise Duty Rates on Intermediate products
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard rates in EUR		Reduced rates			Additional duties in EUR			Local Currency	Exchange rate	
		Bands	Rate	Bands	Not exceeding 15% abv	Rate	Bands	Rate				
GERMANY	/ hl		153,0000									
					Still ≤15% abv	102,0000						
					Sparkling ≤15% abv	136,0000						
GREECE	/ hl		102,0000									
					Vin doux natural	51,0000						
HUNGARY	/ hl		81,1886						25.520,0000	HUF	314,3300	
IRELAND	/ hl											
				Still	616,4500							
				Sparkling	849,6800							
ITALY	/ hl		88,6700									
LATVIA	/ hl		99,6000									
								64,0300				
LITHUANIA	/ hl		126,2700									
								89,4900				
LUXEMBURG	/ hl		66,9300									
					≤15% abv	47,1000						
MALTA	/ hl		150,0000									
NETHERLANDS	/ hl											
				Still	149,2900							
				Sparkling	254,4100							
NETHERLANDS	/ hl											
					Still ≤15% abv	105,9800						
POLAND	/ hl		75,8932						318,0000	PLN	4,1901	
PORTUGAL	/ hl		70,7400									
					Vinho da Madeira	35,3700						
ROMANIA	/ hl		174,6582						781,7700	RON	4,4760	

Excise Duty Rates on Intermediate products
Applicable on 1 July 2015
European Union

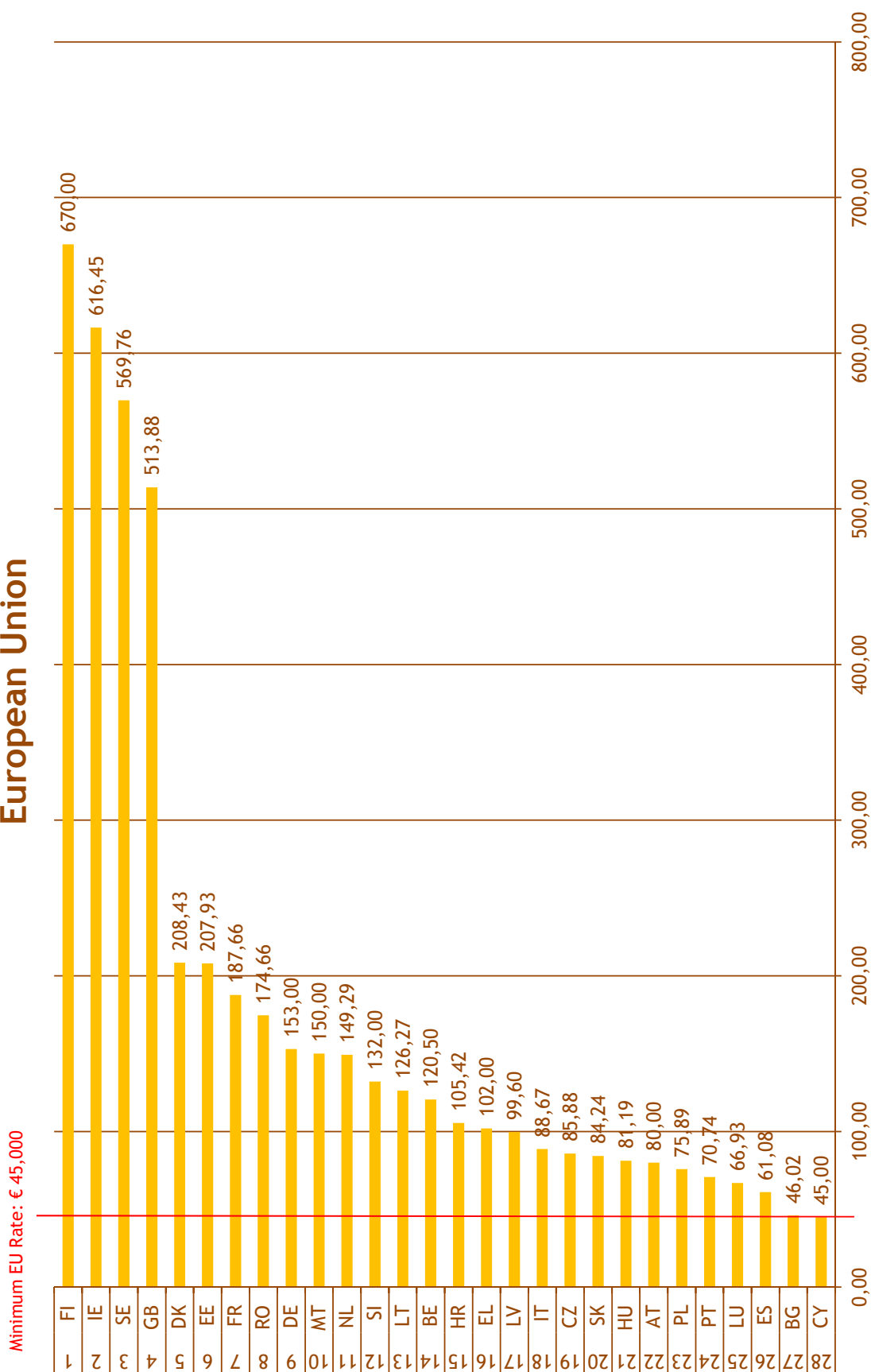
Country	Duty basis	Standard rates in EUR		Reduced rates			Additional duties in EUR		Local Currency	Exchange rate
		Bands	Rate	Not exceeding	15% abv	Rate	Bands	Rate		
SLOVAKIA	/ hl		84,2400							
SLOVENIA	/ hl		132,0000							
SPAIN	/ hl		61,0800			36,6500				
SWEDEN	/ hl		569,7599		≤15% abv	343,0673			5,268,0000 SEK 3,172,0000 SEK	9,2460
UK	/ hl	≤ 22% abv	513,8848						364,3700 GBP	0,7091
				Still ≤ 15% abv		385,4594			273,3100 GBP	
	/ hlpa			Sparkling ≤ 15% abv		493,7169			350,0700 GBP	
		> 22% abv	3,900,9943						2,766,0000 GBP	

Excise Duty Rates on Intermediate products
Applicable on 1 July 2015
European countries (non-EU)

Country	Duty basis	Standard rates in EUR		Reduced rates		Additional duties in EUR		Local Currency	Exchange rate
		Bands	Rate	Bands	Rate	Bands	Rate		
NORWAY	° alc / hl	> 4,7% abv	53,0680					464,0000 NOK	8,7435
SWITZERLAND	/ hlpa		1.386,6310					1.450,0000 CHF	1,0457
TURKEY	/ hlpa	≥ 18% - ≤ 22% abv	1430,6844	< 18% abv	1136,2108			4.256,0000 TRY	2,9748
		> 22% abv	4176,0791					12.423,0000 TRY	
								3.380,0000 TRY	

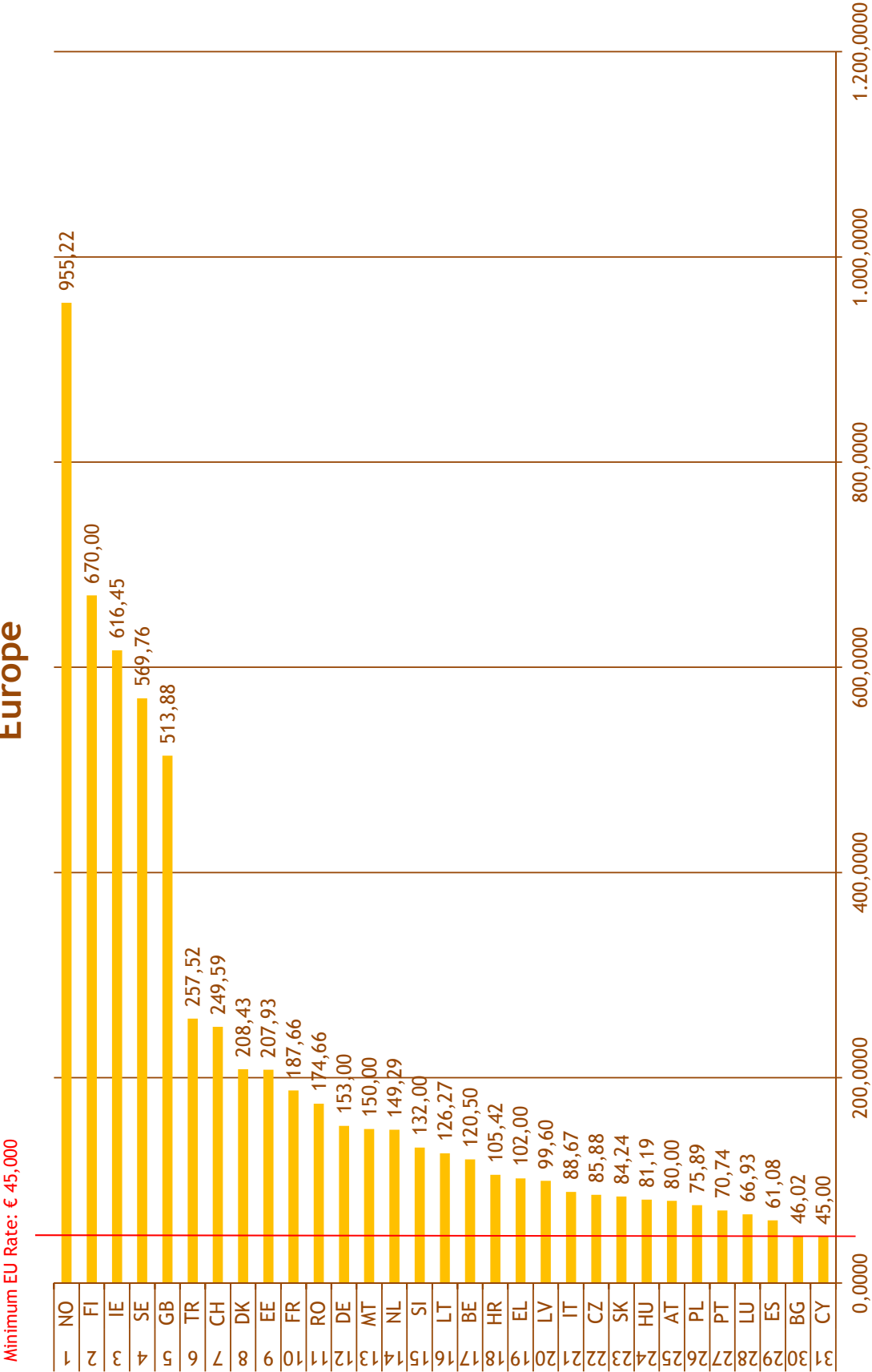
1 July 2015

Excise duty in EUR on intermediate products 18% abv European Union



1 July 2015

Excise duty in EUR on intermediate products 18% abv
Europe



Excise Duty Rates on Ethyl Alcohol
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard rate in EUR		Reduced rates				Additional rates in EUR			Local Currency	Exchange rate			
				Low strength spirits, particular regions etc		Small distilleries									
				Bands	Rate	Bands	Rate	Bands	Rate	Bands			Rate		
AUSTRIA	/ hlpa		1.200,0000			Fruit growers' distilleries - Yearly production ≤ 1hl pa		648,0000							
		Fruit growers' distilleries - Yearly production ≤ 2hl pa				1.080,0000									
		Bonded distilleries - Yearly production ≤ 4 hl pa				648,0000									
BELGIUM	/ hlpa		2.124,6812												
BULGARIA	/ hlpa		562,4297			Fruit grower's distilleries - Yearly production ≤ 30 l		281,2148	1.100,0000 BGN	550,0000 BGN	1,9558				
CROATIA	/ hlpa		698,4252							5.300,0000 HRK	7,5885				
CYPRUS	/ hlpa		956,8200												
CZECH REPUBLIC	/ hlpa		1.046,0251			Fruit grower's distilleries - Yearly production ≤ 30 l		524,8477		28.500,0000 CZK	14.300,0000 CZK	27,2460			
DENMARK	/ hlpa		2.010,5352					Additional duty on products containing a mixture of ethyl alcohol and non-alcoholic drinks	15.000,0000 DKK		7,4607				
	/ hl						15,4518		421,0000 DKK						
ESTONIA	/ hlpa		1.889,0000												
FINLAND	/ hlpa		4.555,0000			> 1,2% - ≤ 2,8% abv		800,0000							
FRANCE	/ hlpa		1.730,6400		Rhum de DOM (yearly production ≤ 120.000 hl pure alcohol)	865,8100			Additional duty on intermediate beverages > 18% abv	Rhum de DOM	367,5200	551,8200			
GERMANY	/ hlpa		1.303,0000												

Excise Duty Rates on Ethyl Alcohol
Applicable on 1 July 2015
European Union

Country	Duty basis	Standard rate in EUR		Reduced rates				Additional rates in EUR			Local Currency	Exchange rate
				Low strength spirits, particular regions etc		Small distilleries						
						Yearly production limited to 10hl pure alcohol	Rate					
		Bands	Rate	Bands	Rate	Bands	Rate	Bands	Rate			
GREECE	/ hlpa		2.450,0000									
				Ouzo	1.225,0000							
HUNGARY	/ hlpa		1.060,6210							333.385,0000 HUF	314,3300	
IRELAND	/ hlpa		4.257,0000									
ITALY	/ hlpa		1.035,5200									
LATVIA	/ hlpa		1.337,5000									
LITHUANIA	/ hlpa		1.320,6700									
LUXEMBURG	/ hlpa		1.041,0150					Additional duty on products containing a mixture of ethyl alcohol and non-alcoholic drinks		600,0000		
	/ hl											
MALTA	/ hlpa		4.100,0000		> 1,2% - ≤ 7% abv	1.400,0000						
NETHERLANDS	/ hlpa		1.686,0000									
POLAND	/ hlpa		1.361,3040							5.704,0000 PLN	4,1901	
PORTUGAL	/ hlpa		1.289,2700									
				Rum and liquors produced in Azores	966,9525							644,6350
				Standard rate ethyl alcohol produced in Madeira	1.184,9400							
				Rum and liquors produced in Madeira	888,7050							
ROMANIA	/ hlpa		1.058,5366							4.738,0100 RON	4,4760	
										2.250,5600 RON		
SLOVAKIA	/ hlpa		1.080,0000									
SLOVENIA	/ hlpa		1.320,0000									

Country	Duty basis	Standard rate in EUR		Reduced rates				Additional rates in EUR			Local Currency	Exchange rate
				Low strength spirits, particular regions etc		Small distilleries						
						Yearly production limited to 10hl pure alcohol		Rate				
		Bands	Rate	Bands	Rate	Bands	Rate					
SPAIN	/ hlpa		913,2800						799,1900			
SWEDEN	/ hlpa		5.531,9057							51.148,0000 SEK	9,2460	
UK	/ hlpa		3.900,9943							2.766,0000 GBP	0,7091	

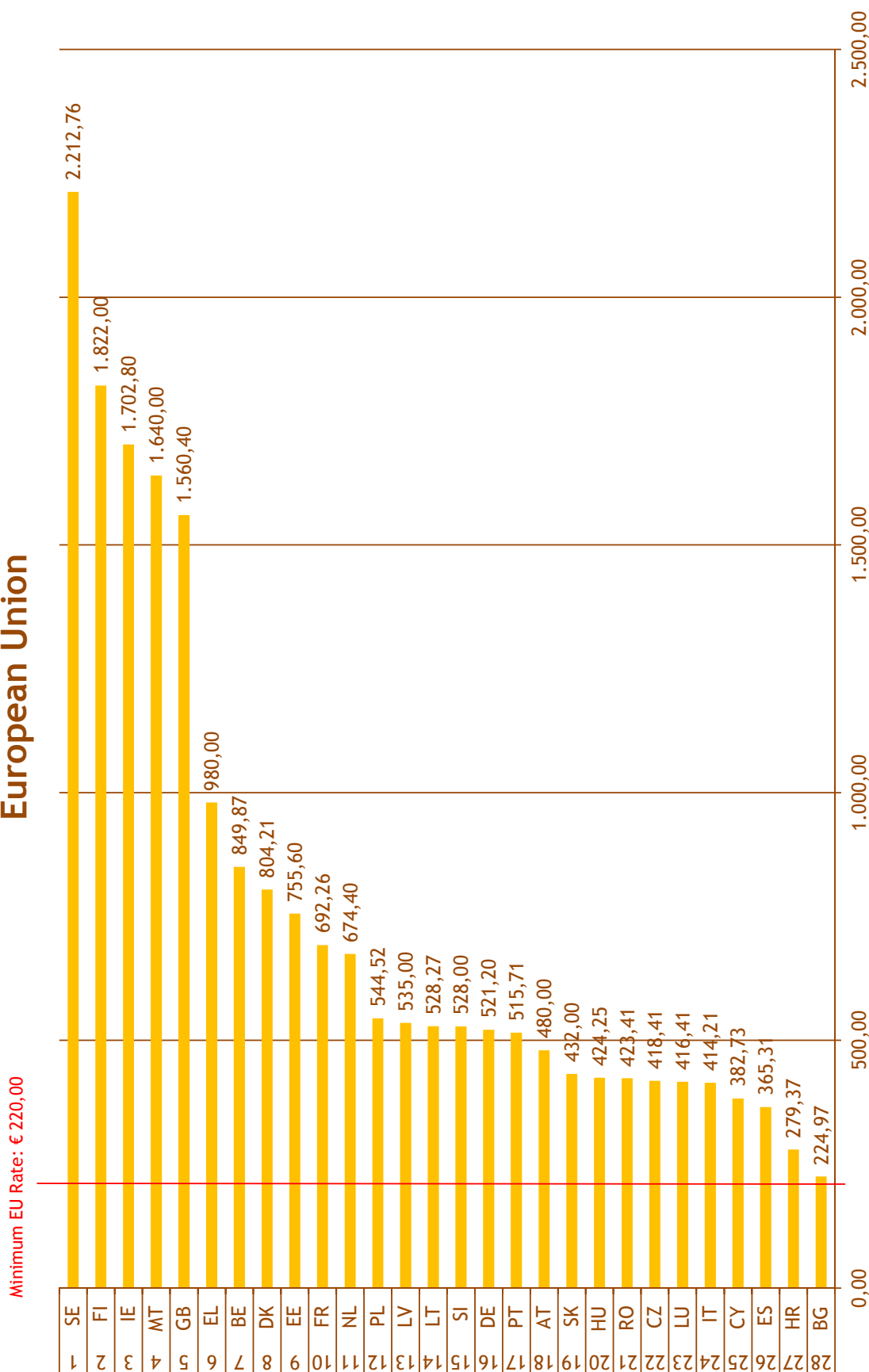
Excise Duty Rates on Ethyl alcohol
Applicable on 1 July 2015
European countries (non-EU)

Country	Duty basis	Standard rate in EUR		Reduced rates				Additional rates in EUR			Local Currency	Exchange rate		
		Bands	Rate	Low strength spirits, particular regions etc	Small distilleries		Bands	Rate	Bands	Rate				
					Yearly production limited to 10hl pure alcohol									
NORWAY	° alc / hl	> 0,7% abv	81,5463								713,0000 NOK	8,7435		
SWITZERLAND	/ hlpa		2.773,2619								2.900,0000 CHF	1,0457		
TURKEY	/ hlpa		4.176,0791								12423,0000 TRY	2,9748		
											Vodka < 45,5% abv		11048,0000 TRY	
													Gin	TRY
													Raki	10772,0000 TRY

1 July 2015

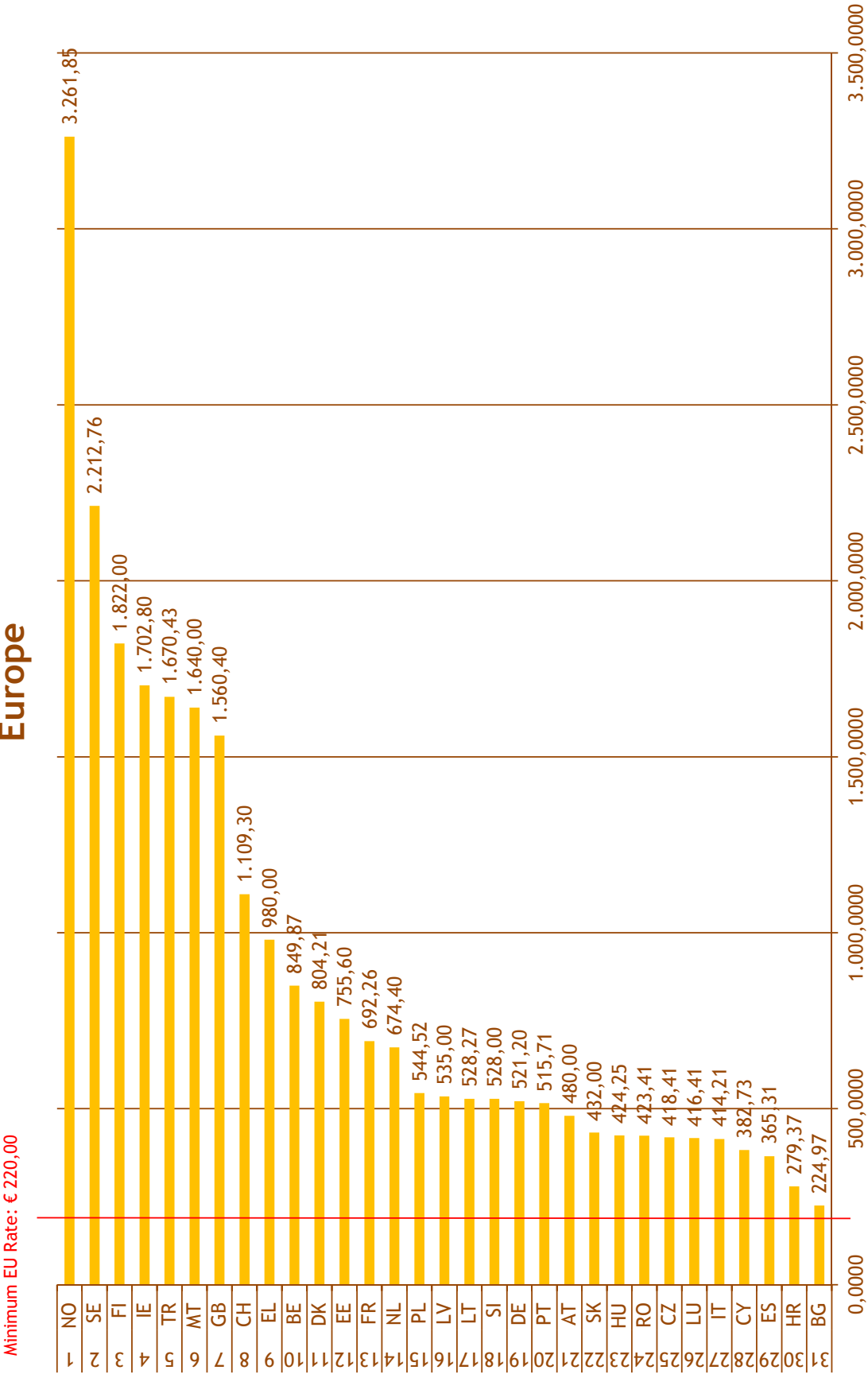
Excise duty in EUR on ethyl alcohol 40% abv (1hl)

European Union



1 July 2015

Excise duty in EUR on ethyl alcohol 40% abv (1hl)
Europe



1 July 2015

Ratio's

Preliminary remarks

The next pages show the ratio's between the different types of alcoholic beverages. The excise duties were compared at 1hl. The following comparisons were made:

- *Ratio Beer 4,8% abv. vs. Still Wine 4,8% abv.* - The excise duties on both beer and wine compared to each other if both beverages have an alcohol beverage volume of 4,8% (the average alcohol content of beer).
- *Ratio Beer 13% abv. vs. Still Wine 13% abv.* - The excise duties on both beer and wine compared to each other if both have an alcohol beverage volume of 13% (the average alcohol content of wine).
- *Ratio Beer 4,8% abv. vs. Sparkling Wine 4,8% abv.* - The excise duties on both beer and champagne compared to each other if both beverages have an alcohol beverage volume of 4,8% (the average alcohol beverage content of beer).
- *Ratio Beer 13% abv. vs. Sparkling Wine 13% abv.* - The excise duties on both beer and champagne compared to each other if both have an alcohol beverage volume of 13%. (the average alcohol content
- *Ratio Ethyl 4,8% abv. vs. Beer 4,8% abv.* - The excise duties on both spirits and beer compared to each other if both beverages have an alcohol beverage volume of 4,8% (the average alcohol content of beer).
- *Ratio Ethyl 40% abv. vs. Beer 40% abv.* - The excise duties on both spirits and beer compared to each other if both beverages have an alcohol beverage volume of 100%.

Assumptions

It was assumed that:

- the average alcohol content of beer is 4,8% abv or 12 ° Plato
- the average alcohol content of still and sparkling wine is 13% abv or 32,5 ° Plato
- the average alcohol content of ethyl alcohol is 40% abv or 100 ° Plato

The Plato degrees were converted in % abv as follows:

- 12 ° Plato = 4,8% abv = $(12^{\circ}\text{Plato} \times 4) / 10$
- 32,5 ° Plato = 13% abv = $(32,5^{\circ}\text{Plato} \times 4) / 10$
- 100 ° Plato = 40% abv = $(100^{\circ}\text{Plato} \times 4) / 10$

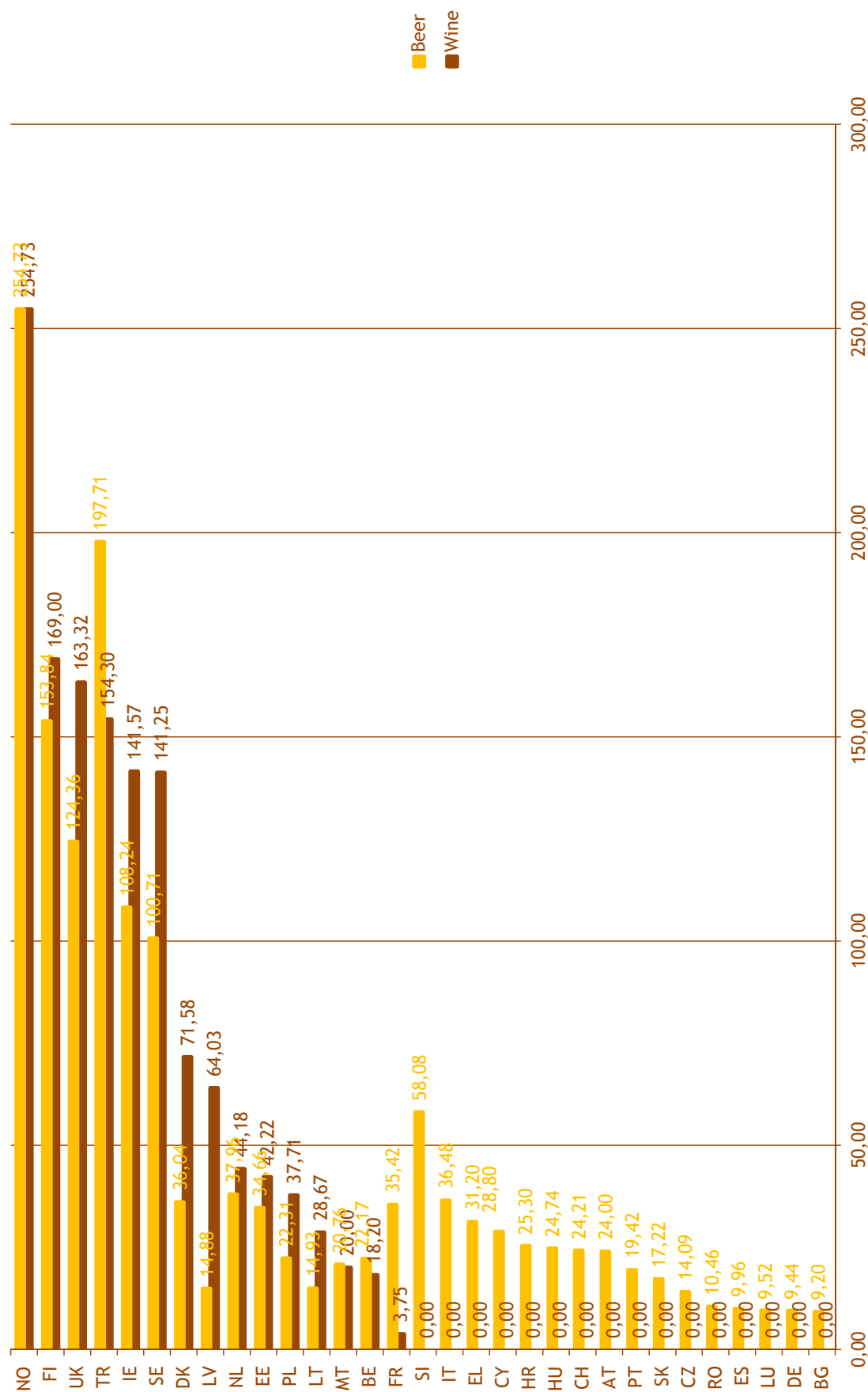
This is a theoretical approach which does not necessarily corresponds with the possible alcohol content in reality

1 July 2015

Country	Ratio's					
	Beer : Still Wine		Beer : Sparkling Wine		Ethyl Alcohol : Beer	
	4,8% abv / 12° Plato	13% abv / 32,5° Plato	4,8% abv / 12° Plato	13% abv / 32,5° Plato	4,8% abv / 12° Plato	40% abv / 100° Plato
AUSTRIA	24,0 : 0	65,0 : 0	0,2 : 1	0,7 : 1	2,4 : 1	2,4 : 1
BELGIUM	1,2 : 1	1,0 : 1	1,2 : 1	0,3 : 1	4,6 : 1	4,6 : 1
BULGARIA	9,2 : 0	24,9 : 0	9,2 : 0	24,9 : 0	2,9 : 1	2,9 : 1
CROATIA	25,3 : 0	68,5 : 0	25,3 : 0	68,5 : 0	1,3 : 1	1,3 : 1
CYPRUS	28,8 : 0	78,0 : 0	28,8 : 0	78,0 : 0	1,6 : 1	1,6 : 1
CZECH REPUBLIC	14,1 : 0	38,2 : 0	0,2 : 1	0,4 : 1	3,6 : 1	3,6 : 1
DENMARK	0,5 : 1	0,6 : 1	0,3 : 1	0,5 : 1	2,7 : 1	2,7 : 1
ESTONIA	0,8 : 1	1,0 : 1	0,8 : 1	1,0 : 1	2,6 : 1	2,6 : 1
FINLAND	0,9 : 1	1,2 : 1	0,9 : 1	1,2 : 1	1,4 : 1	1,4 : 1
FRANCE	9,4 : 1	25,6 : 1	3,8 : 1	10,3 : 1	2,3 : 1	1,7 : 1
GERMANY	9,4 : 0	25,6 : 0	0,2 : 1	0,2 : 1	6,6 : 1	6,6 : 1
GREECE	31,2 : 0	84,5 : 0	31,2 : 0	84,5 : 0	3,8 : 1	3,8 : 1
HUNGARY	24,7 : 0	67,0 : 0	0,5 : 1	1,3 : 1	2,1 : 1	2,1 : 1
IRELAND	0,8 : 1	0,7 : 1	0,8 : 1	0,3 : 1	1,9 : 1	1,9 : 1
ITALY	36,5 : 0	98,8 : 0	36,5 : 0	98,8 : 0	1,4 : 1	1,4 : 1
LATVIA	0,2 : 1	0,6 : 1	0,2 : 1	0,6 : 1	4,3 : 1	4,3 : 1
LITHUANIA	0,5 : 1	0,6 : 1	0,5 : 1	0,6 : 1	4,2 : 1	4,2 : 1
LUXEMBURG	9,5 : 0	25,8 : 0	9,5 : 0	25,8 : 0	5,2 : 1	5,2 : 1
MALTA	1,0 : 1	2,8 : 1	1,0 : 1	2,8 : 1	3,2 : 1	9,5 : 1
NETHERLANDS	0,9 : 1	0,5 : 1	0,8 : 1	0,2 : 1	2,1 : 1	14,2 : 1
POLAND	0,6 : 1	1,6 : 1	0,6 : 1	1,6 : 1	2,9 : 1	2,9 : 1
PORTUGAL	19,4 : 0	27,2 : 0	19,4 : 0	27,2 : 0	3,2 : 1	18,9 : 1
ROMANIA	10,5 : 0	28,3 : 0	0,3 : 1	0,8 : 1	4,9 : 1	4,9 : 1
SLOVAKIA	17,2 : 0	46,6 : 0	0,3 : 1	0,6 : 1	3,0 : 1	3,0 : 1
SLOVENIA	58,1 : 0	157,3 : 0	58,1 : 0	157,3 : 0	1,1 : 1	1,1 : 1
SPAIN	10,0 : 0	29,6 : 0	10,0 : 0	29,6 : 0	4,4 : 1	4,0 : 1
SWEDEN	0,7 : 1	1,0 : 1	0,7 : 1	1,0 : 1	2,6 : 1	2,6 : 1
UK	0,8 : 1	1,1 : 1	0,8 : 1	0,9 : 1	1,5 : 1	1,2 : 1
NORWAY	1,0 : 1	1,0 : 1	1,0 : 1	1,0 : 1	1,5 : 1	1,5 : 1
SWITZERLAND	24,2 : 0	32,3 : 0	24,2 : 0	32,3 : 0	5,5 : 1	34,4 : 1
TURKEY	1,3 : 1	2,4 : 1	0,2 : 1	0,4 : 1	1,0 : 1	1,8 : 1

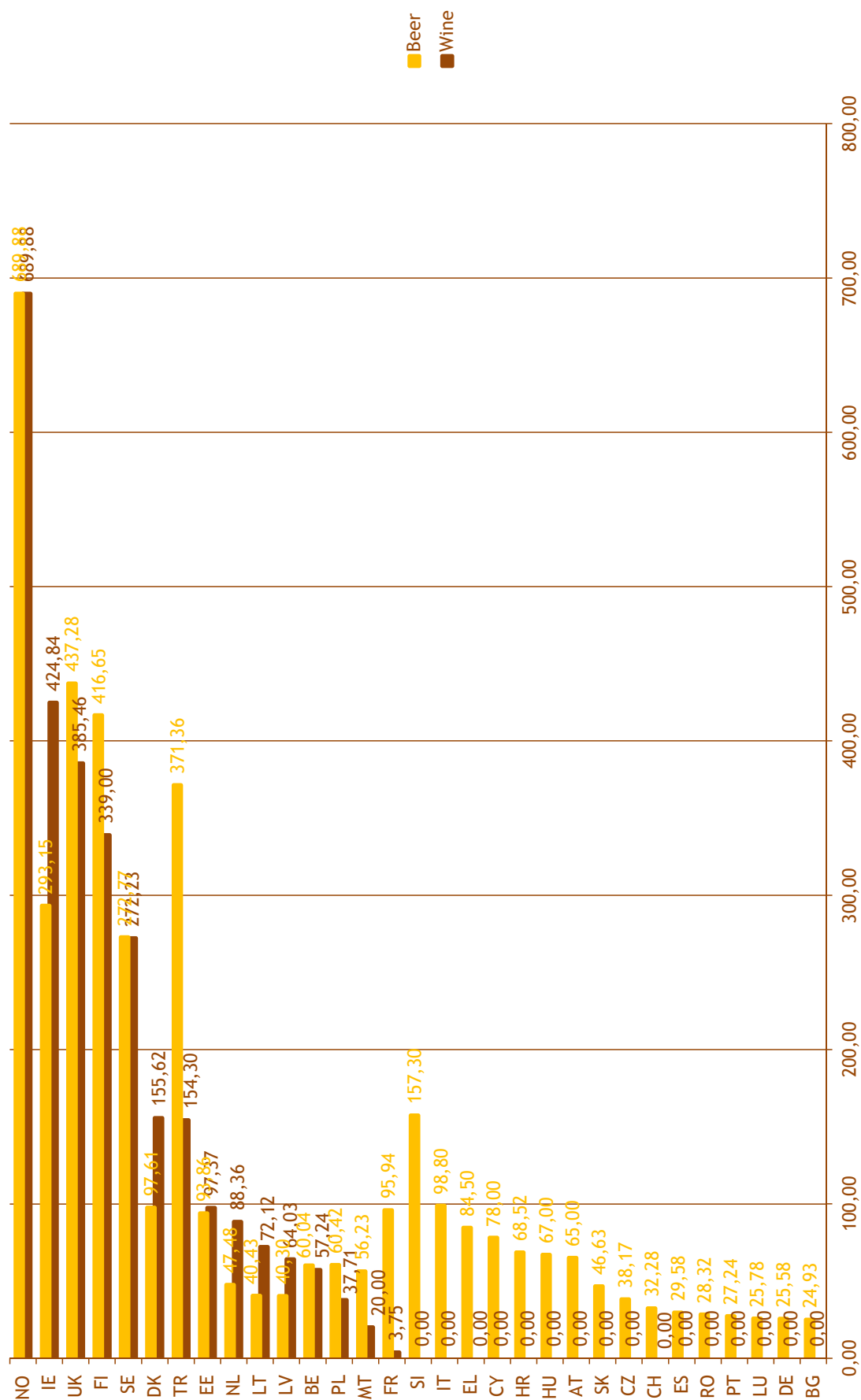
1 July 2015

Beer vs still wine (4,8 % abv or 12° Plato)



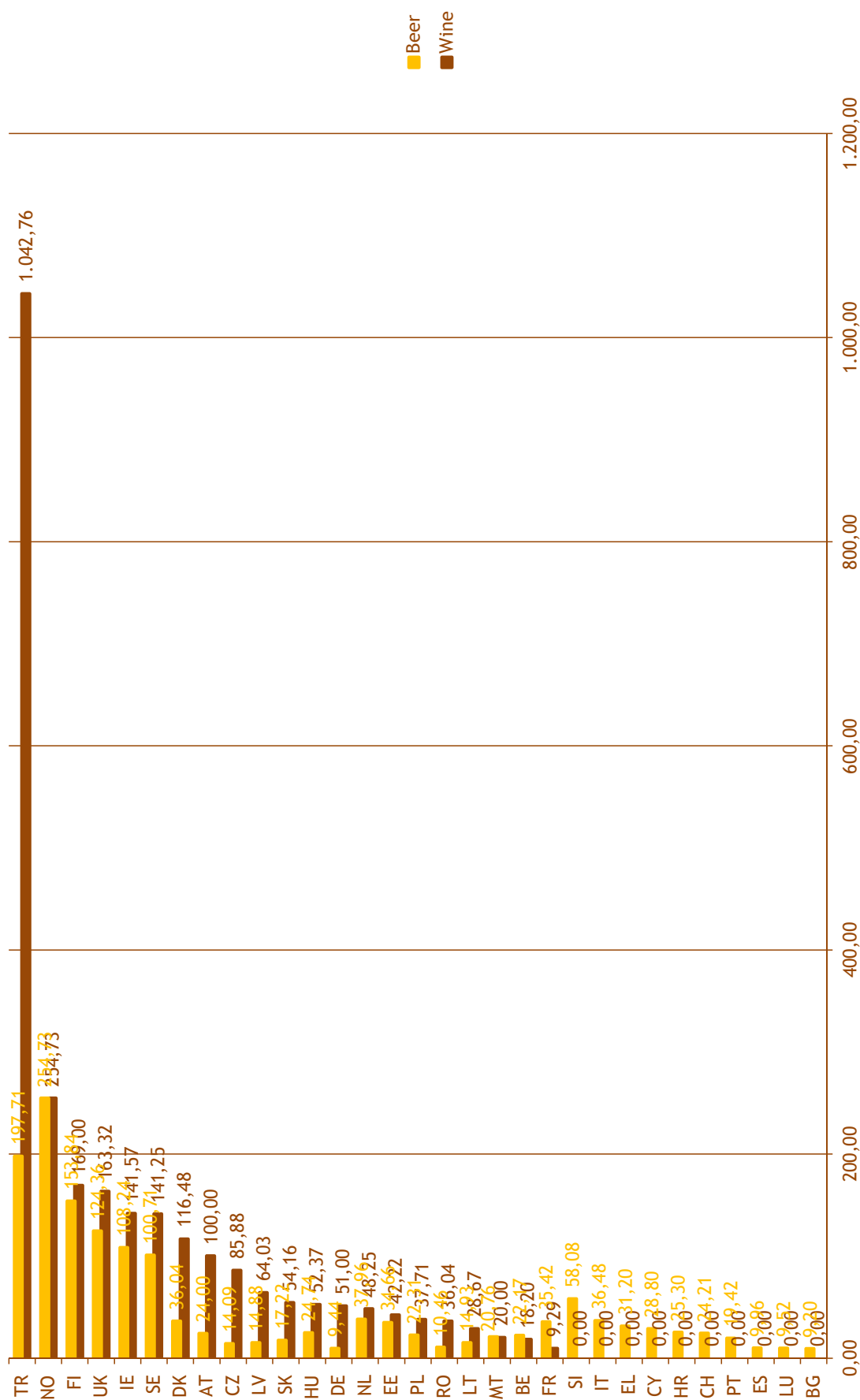
1 July 2015

Beer vs still wine (13 % abv or 32,5° Plato)



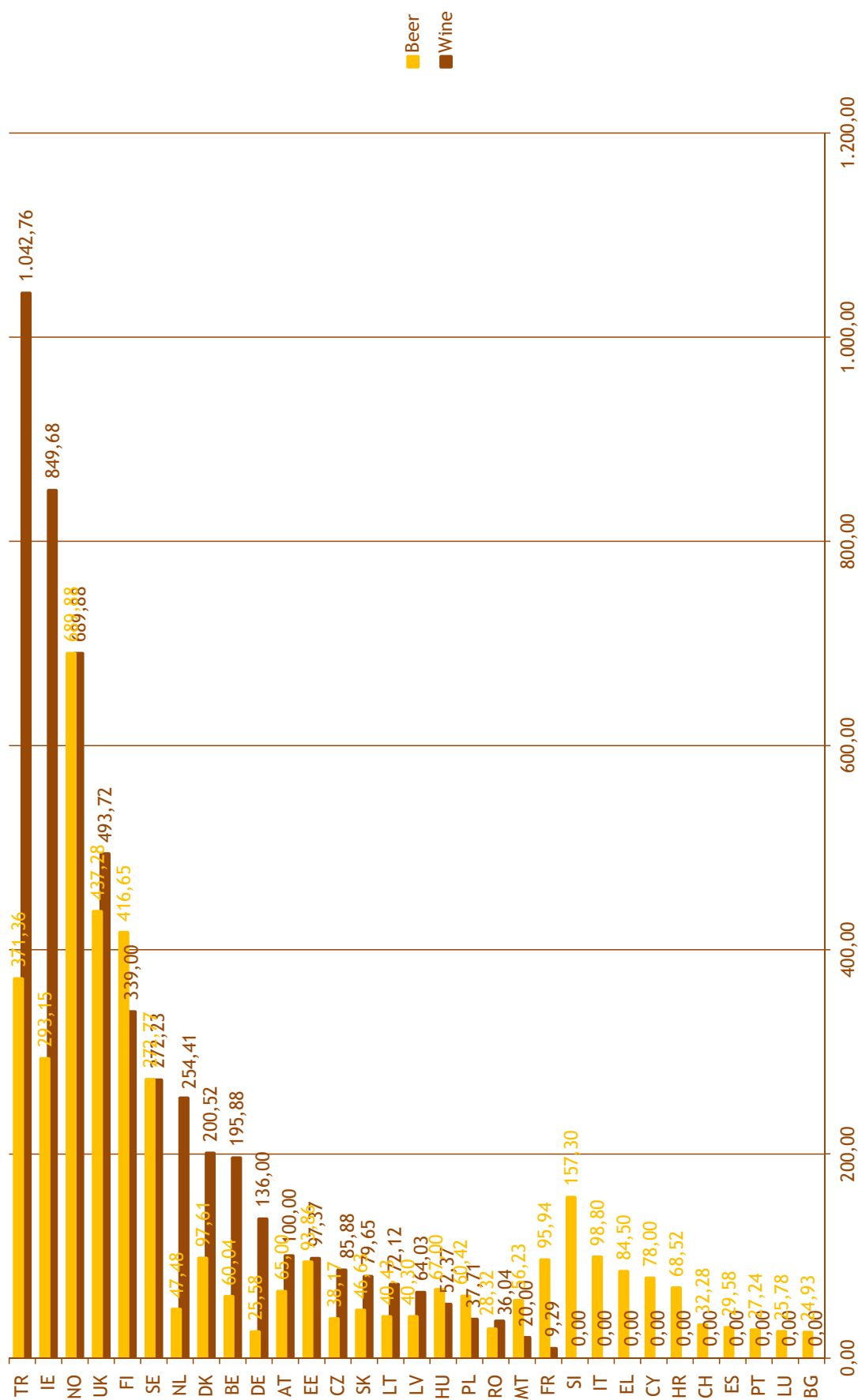
1 July 2015

Beer vs sparkling wine (4,8 % abv or 12 ° Plato)



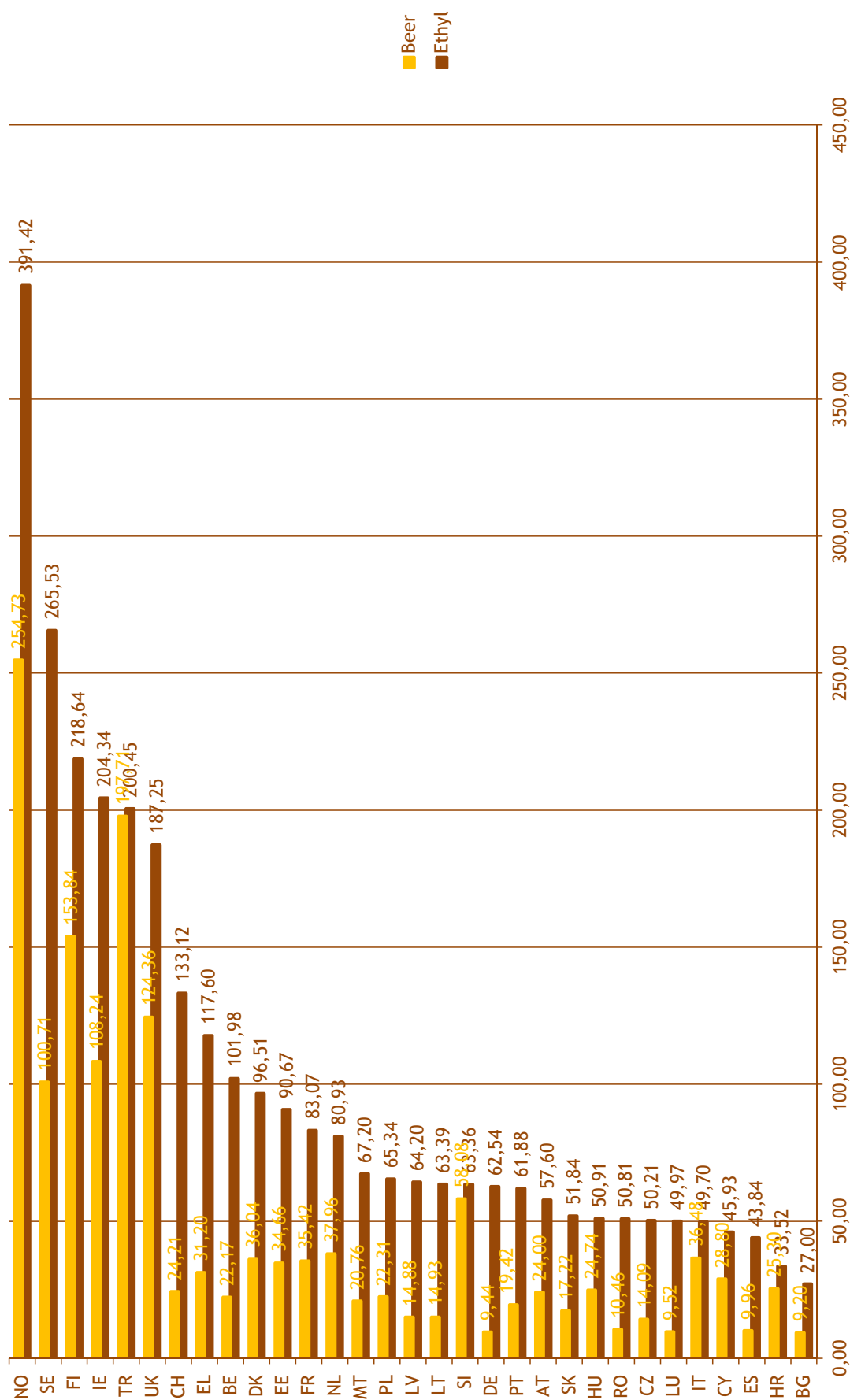
1 July 2015

Beer vs sparkling wine (13 % abv or 32,5° Plato)



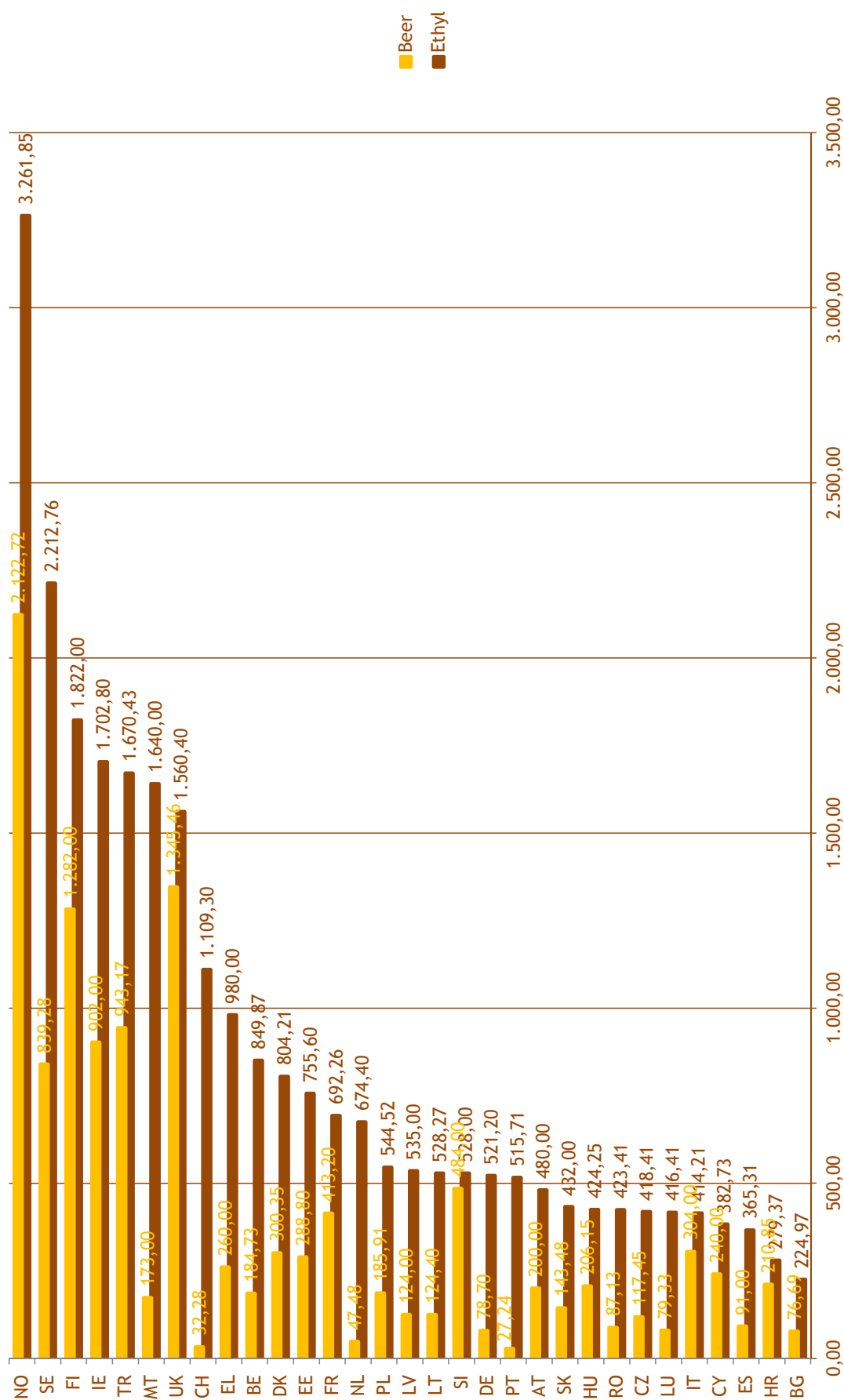
1 July 2015

Beer vs ethyl alcohol (4,8 % abv or 12° Plato)



1 July 2015

Beer vs ethyl alcohol (40 % abv or 100° Plato)



Country	Standard VAT rate	Reduced VAT rates		Super reduced VAT rates	VAT rates on goods and services indicated in Annex III of EU Directive 2006/112/EC					Comments
					Foodstuff*		Hotel accommodation	Restaurant		
AUSTRIA	20,0%	10,0%			10,0%			10,0%	10,0%	10% on restaurant services: only food, milk and chocolate; 20% on coffee, tea and alcoholic beverages
BELGIUM	21,0%	6,0%	12,0%		6,0%	12,0%	21,0%		12,0%	12% on restaurant services: all beverages excluded
BULGARIA	20,0%	9,0%			20,0%			9,0%	20,0%	
CROATIA	25,0%	5,0%	13,0%		5,0%	13,0%	25,0%		13,0%	5% on foodstuff: all types of bread and milk and substitute for mother's milk; 13% on foodstuff: edible animal or vegetable fats and oils, sugar, and to food for infants
CYPRUS	19,0%	5,0%	9,0%		5,0%	19,0%		9,0%	9,0%	
CZECH REPUBLIC	21,0%	10,0%	15,0%		15,0%			15,0%	21,0%	
DENMARK	25,0%	9,0%			25,0%			25,0%	25,0%	
ESTONIA	20,0%	9,0%			20,0%			9,0%	20,0%	
FINLAND	24,0%	10,0%	14,0%		14,0%			10,0%	14,0%	
FRANCE	20,0%	5,5%	10,0%	2,1%	5,5%	10,0%	20,0%	10,0%	10,0%	10% on restaurant services: all alcoholic beverages excluded
GERMANY	19,0%	7,0%			7,0%	19,0%		7,0%	19,0%	
GREECE	23,0%	6,5%	13,0%		13,0%			6,5%	13,0%	
HUNGARY	27,0%	5,0%	18,0%		18,0%	27,0%		18,0%	27,0%	18% on foodstuff: milk and milk products, diary products and products containing cereals, flour, starch or milk (excl. mother's milk)
IRELAND	23,0%	9,0%	13,5%	4,8%	0,0%	4,8%	13,5%	23,0%	9,0%	9% on restaurant services: all beverages excluded; catering services to patients (hospital) and students (school) exempt
ITALY	22,0%	10,0%		4,0%	4,0%	10,0%	22,0%	10,0%	10,0%	10% on restaurant services: beer included
LATVIA	21,0%	12,0%			12,0%	21,0%		12,0%	21,0%	12% on foodstuff: only products for infants
LITHUANIA	21,0%	5,0%	9,0%		21,0%			9,0%	21,0%	
LUXEMBURG	17,0%	8,0%	14,0%	3,0%	3,0%			3,0%	3,0%	14% VAT on still wine ≤ 13% abv, all other alcoholic beverages 17%; 3% on restaurant services: all alcoholic beverages excluded
MALTA	18,0%	5,0%	7,0%		0,0%			7,0%	18,0%	5% on foodstuff: only confectionery
NETHERLANDS	21,0%	6,0%			6,0%			6,0%	6,0%	6% on restaurant services: all alcoholic beverages excluded
POLAND	23,0%	5,0%	8,0%		5,0%	8,0%	23,0%	8,0%	8,0%	8% on restaurant services: all alcoholic beverages excluded
PORTUGAL	23,0%	6,0%	13,0%		6,0%	13,0%	23,0%	6,0%	23,0%	13% VAT on still wine, all other alcoholic beverages 23%
ROMANIA	19,0%	5,0%	9,0%		9,0%	19,0%		9,0%	19,0%	9% on foodstuff: only wheat, bread and bakery products
SLOVAKIA	20,0%	10,0%			20,0%			20,0%	20,0%	
SLOVENIA	22,0%	9,5%			9,5%			9,5%	22,0%	9,5% on the preparation of meals
SPAIN	21,0%	10,0%		4,0%	4,0%	10,0%		10,0%	10,0%	10% on restaurant services: nightclubs and other establishments with live shows excluded
SWEDEN	25,0%	6,0%	12,0%		12,0%	25,0%		12,0%	12,0%	
UK	20,0%	5,0%			0,0%	20,0%		20,0%	20,0%	

VAT Rates applicable on 1 July 2015
European countries (non-EU)

Country	Standard VAT rate	Reduced VAT rates	Super reduced VAT rates	VAT rates on goods and services indicated in Annex III of EU Directive 2006/112/EC				Comments
				Foodstuff	Hotel accommodation	Restaurant		
NORWAY	25,0%	8,0%	15,0%	15,0%	8,0%	25,0%		15% on foodstuff: all alcoholic beverages excluded
SWITZERLAND	8,0%	2,5%	3,8%	2,5%	3,8%	8,0%		2,5% on foodstuff: only essential foodstuff
TURKEY	18,0%	1,0%	8,0%	18,0%	18,0%	18,0%		



WWW.ASSOBIRRA.IT

